



BELLONATI



Duello: libro

de Re, Imperatori, Principi, Signori, Gentil' homini, & de tutti Armigeri, continente Disfide, Cōcordie, Pace, Casi accidenti, & iudicii cō ragione, Exempi, & Au thoritate de Poeti, Hystoriographi, Philosophi, Legisti, Canonisti, & Ecclesiastici. Opera dignissima, et utilissima ad tutti gli spiriti gēnli.



EUSTACHIVS

*Incòmincia la tabula del piu uniuersale, quanto
tunche intro li capituli legierai casi, du
bi, & altre cose excellentissime.*

L I B R O P R I M O .

- Como le battaglie forono da Dio permesse. Capitolo. 1**
Del modo dela disfidanza, & guagio de battaglie. Cap. 2
Dele qualita che se ricercano in singulare battaglia. 3
Se le singulare battaglie da una persona a un'altra sono per-
messe per iustitia, & ragione. 4
Quale conditione deuera hauere quello cauallero che uora
intrare nela singulare battaglia de sua persona con al-
tro cauallero. 5
Che in certi lochi, & tempi battaglie da una persona a
un'altra sono prohibite. 6
Como li casi dele singulare battaglie doue non e constitutio
ne d'arme se iudicano per Imperiale lege. 7
Como a queste battaglie peruenire se debbe con gran iustis-
tia del prouocatore, & constrecto dalo honore per ne-
cessita dela defensione. 8
Se li prelati possono concedere licentia de preliare in la ter-
ra dela Romana chiesia, o in le possessione ecclesiar-
stice. 9
Como in battaglia da una persona a un'altra se demon-
stra lo diuino iudicio quale e propitio a quello che haue
ra iustitia. 10
Como per iudicio de astrologi in tale battaglie quello sara
uincitore che hauera li pianeti del cielo meglio dispos-
sti, liquali danno uictoria non sperata. 11
Como la proua qual se fa per forza d'arme non e certa;

- quantunque sia in opinione che in uirtu de Dio se dala
uictoria a chi ha la iustitia. 12
- Quando uno deli cauallieri disfidati nel giorno non compa
resse, & fama fosse dela sua morte, como se proces
sara. 13
- Quale deli disfidati elegere deuera l' rme, lo iudice, & loco
ala battaglia. 14
- Dela equalita, & modo del combattere. da una persona a
un'altra, & dela dispositione de loro persona. 15
- Deli disfidati & intrati nel campo, quale deuera primo as
saltare. 16
- Se li disfidati inel campo intrati se potranno pentire senza
licentia del iudice deputato. 17

L I B R O S E C V N D O .

- Dela qualita del loco doue se deuera fare la singulare bat
taglia. Capitolo. 1.
- Quando fosse il bando del iudice che nullo de combattenti
il segno passasse, se per forza del nimico trapassasse, se
merita hauer e punitione. 2
- Dela proua qual se fa per la battaglia da psona a psona. 3
- Quando intrano doi in campo per combattere a tutta ol
tranza, & luno fuze, & e preso; se il nimico suo lo pos
tra dapo offendere in potesta d'elo officiale. 4
- Quando fara da uenire a singulare battaglie se debbeno mo
strare indicii perliquali se presuma essere il uero quello
che al pronocato se oppone. 5
- Quando il pronocato hauesse trouato il iudice, & loco; se
dopo lo iudice denezasse de far se la battaglia; se fara ten
nuto il pronocato trouare altro iudice. 6
- Quando li combattenti passasseno il segno, & dopo subito
retornasseno. 7

- Quando il prouocatore insultasse lo rechieſto manzi che
 ueniſſe al deputato loco. 8
- Se lo rechieſto non trouaſſe principe quale uoleſſe dare lo
 loco ſecuro ala battaglia, ſe tenuto ſara andare a principi
 de infideli. 9
- Como debbe il cauallero pigliare iuſta querela p pcedere
 nel cōbattere, attale che dela ipreſa reſta uincitore. 10
- Effendo uno ſignore da uafalli rechieſto de concedere il cā
 po ſe iuſtamente potra il campo concedere. 11
- In che caſo e tenuto il principe ali ſoi ſubditi il campo con
 cedere. 12
- Se per lo prelato ſe potra prohibere la battaglia particula
 re effendo per lo principe ſeculare per meſſa. 12
- Como ſe debbe per ragione elegere, & denegare lo iudice
 competente nela battaglia particolare. 13
- Qual principe de ragione ha auctorita concedere de fare
 la battaglia fra cauallieri. 14
- Del giuramento de quelli che uoranno intrare a combattere
 re in battaglia particolare de oltranza. 15
- Quando fuſſe facto per il iudice bandimento che quello de
 li combattenti che trapaſſaſſe il ſegno fuſſe pditore. 16
- Del trapaſſare il ſegno non ſolo la deſdicta, ma la pena de
 la teſta ſe non uoluntario uno trapaſſa ſi ſe debbe pu
 nire. 17
- Como uno cauallero rechieſto da l'altro ad battaglia de ol
 tranza che deueſſe elegere iudice competente, & eleſſe
 iudice ſuſpecto al rechieditore. 18
- Se lo rechieſto a battaglia non trouara loco, ne iudice; ſe an
 dare deuera loco ſylueſtro & ſolitario a combattere col
 rechieditore. 19

LIBRO TERZIO.

Del guagio de battaglia, & primo dela giornata deputata
al combattere. Capitulo. 1.

Dela giornata data per Re Carlo, & Re Piero de Ragona
ala battaglia in Bordella. 2

Quando nela deputata giornata ala battaglia soprauenendo
a uno deli cavalieri impedimento; se deuera essere
excusato, o se procedera in sua contumacia. 3

Quando nela deputata giornata la battaglia non se potesse
finire; se deuera essere data altra giornata. 4

Quando uno deli disfidate a certe giornata uolessse provoca
re un' altro cavaliere; se quello potra dire satisfatta ala bat
taglia, & poi te satisfero io. 5

Quando doi cavalieri fosseno disfidati a certa giornata se
uno de loro inanzi la deputata giornata combattesse a
tutta oltranza con uno altro; & fosse da quello uinto, et
desdicto; se potra essere pero reprocciato nel giorno de
la battaglia deputata. 6

LIBRO QUARTO.

Dela electione de l' arme. Capitulo. 1.

De l' arme secondo la lege longobarda. 2

Quando li cavalieri deliberasseno combattere con spate sen
za arme militare. 3

LIBRO QUINTO.

Deli campioni quali se danno nela battaglia per cavalieri
che de ragione possono dare campioni. Capitulo. 1.

Deli campioni che fosseno uincinti, o chi combattesseno con
fraude.

Certi casi in liquali e licito dare campione in battaglia de
oltranza.

Como li campioni debbeno essere simili	4
Conio persone ifame nō se possono dare per campione.	5
Como li campioni debbeno giurare nel intrare dela lizza secondo la loro credenza combattere con iustitia, & de fare lo deuere.	6
Como essendo una uolta abattuto uno campione non potra piu per altri combattere excepto per se.	7
Como al rustico rechieditore se po dare simile cāpione.	8
Como non e licito corrumpere il campione.	9
Se lo caualliero uasallo e tenuto essere campione del suo si- gnore.	10
Como quelli che non sono in eta de combattere, & le dona- ne uidue; & uno Conte rechiesto da uno che fosse mans- co de lui potra dare il campione..	11
Como in caso de homicidio nō se po dare il cāpione excep- pto se l'accusatore nō uolesse psonalmēte cōbattere.	12
Como se po dare il campione secondo la risposta del res- chiesto.	13

LIBRO SESTO.

Per quāte cause se po uenire a guagio de battaglia. Cap. 1.	1
Quando sar a causa iusta de fare battaglia.	2
In quanti casi e licito uenire ala battaglia.	3
Como le battaglie hebbe origine da Dio, & como se per- metteno.	4
Per quale persone se po pigliare la battaglia.	5
Perche cagione sono exer citate le battaglie.	6
In quanti casi se debbe fare iustitia de uno morto in batta- glia particolare, o in torniamento publico.	7
Se uno caualliero amaza in uno territorio un' altro; se per e lo signore se po punire per homicida.	8

- Se uno e rechioſto a battaglia da un' altro; ſel ſignore del
 & prouocato il po prohibire che non combatta. 9
- Se uno diſida uno uafallo de uno ſignore ſe debbe eſſere pu
 nito per lo ſignore. 10
- Se doi cauallieri in doi campi ſe deſidano fora lo exercito;
 ſe ſe debbeno punire. 11
- In che caſo il ſignore e tenuto cōbattere con il uafallo. 12
- De doi inimici che feceno pace; ſe uenendo a noua querela
 de battaglia ſe rompe la pace. 13
- De uno che promeſſe fare deſdire un' altro ſotto una pena
 ſe non obſeruando ſe po uenire a battaglia. 14
- Se una dōna po cōbattere pſonalmente, a per. cāpione. 15
- Se un figliolo accepta battaglia cō un' altro ſe per lo patre
 po eſſere prohibito. 16
- De uno che iniuria un' altro, & l' altro propulſa la iniuria
 ſi ſe po uenire a battaglia. 17
- In che caſo po il ſignore ſchifare battaglia con il ſuo ſub
 dito. 18
- In che caſo uno iniuriato po uenire a battaglia. 19
- Se uno po uenire con altra querela a battaglia. 20
- Se un prouocato po mutare querela. 21
- In che caſo per iniurie ſe uene a battaglia. 22
- Se uno iniuriato de uerita po uenire a battaglia. 23
- Como ſe po fare ſe non ſe troua il rechioſto a battaglia. 24
- Dela medeſima cautela. 25
- Se uno cauallier o richiede uno philoſopho ſe e tenuto il phi
 loſopho comparere. 26
- De cauallieri portante una medeſima ipreſa a chi debbe re
 manere; & ſi ſe po p tal portar uenire a battaglia. 27
- Como ſe ſchifa la battaglia contra lo infamatore; & como

se uene a quella. 28
In che modo uno che ha iniusta querela po uenire a battaglia con lo rechieditore. 29

LIBRO SEPTIMO.

Dela nobilita de cauallieri che uenneno a battaglia; doue se tracta in materia dela nobilita, Capitulo. 1.
Se electi doi imperatori in discordia; si se deueria uenire per loro a battaglia da persona a persona. 2
Se e loco de battaglia infra uno Re, & Imperatore. 3
Se e caso de battaglia infra doi Re che cõtenderono de uno regno. 4
Se uno Re non coronato potra prouocare uno altro Re coronato a battaglia. 5
Se uno Conte che non recognosce superiore potra essere prouocato da uno Conte che recognosce superiore. 6
Se uno nobile de natura potra prouocare uno Conte, o barone. 7
Se uno Duca, o capitaneo de arme rechiesto da un caualliero sel po refutare. 8
Se uno nobile po refutare a guagio de battaglia un armigero ueterano, quale non sia de natura nobile 9
Dela excellentia, & dignita dela armata militia. 10
Se uno semplice armigero po uenire a battaglia con uno capitaneo. 11
Se uno armigero rusticano lassate l'arme se dapo potra uenire a battaglia con uno nobile. 12
De una battaglia partita da cinque in cinque chi de loro debbe essere il uincitore. 13
Se uno artifice sequente l'arme, & nõ lassando il suo mestiere se po uenire a battaglia con un' altro armigero. 14

De un reposto a battaglia p se i tēpo de uenire ala battaglia cōmette delictō; se per q̄llo po essere repulsato. 15

LIBRO OCTAVO.

Se facto il pacto de rompere diece lanze, & luno cascare per incontro; se la battaglia e finita non aspettando de finire de rompere le dicce lanze. Capitulo. 1

De doi che in uno medesimo puncto luno tirando a l'altro se occiseno, chi debbe essere uincitore. 2

De doi cavalieri disfidati a cauallo deliquali luno smonto a piedi, & occise il suo inimico; se iustamente debbe essere uincitore. 3

Como doi conibattenti quali hauiano capitulati che quello che cascasse del cauallo fosse da l'altro superato cascando insieme al primo incontro; quale de quelli debbe essere uincitore. 4

De doi cavalieri intrati in campo a oltranza; & luno buttato a terra hauea preso il freno del cauallo delo nimico; & percosso il cauallo per fare cascare il cavaliero; & il iudice spartz la battaglia. 5

De doi intrati in battaglia de oltranza; & luno butta per terra l'altro; & quello che sta de sotto disse io sono uincito, & dette una ferita al soprastante, & amazzollo; quale fara il uincitore. 6.

Del honore deli cavalieri quando nela battaglia luno desarma l'altro certz arme qual fara migliore facente. 7.

Quando nela battaglia de oltranza, o in altra se faranno ferite corporale neli membri humani; quale hauera maggiore honore, & laude. 8

Dele giostre, & tornamenti como se debbeno per il iudice li exercitanti in quelle indicare. 9

De doi cavalieri disfidati de cōbattere a oltranza cō maza
o ferrata, deliquali luno porto il bastone cōcauo pieno de
poluere pestifera con laquale uince il suo nimico. 10

De doi intrati nel campo per combattere a oltranza cō
spate, luno dismontato a piedi, & tenendo il nimico che
caualla stana per lo piedi, quello da cauallo se butta
a sopra l'altro, & uinselo. 11

De doi combattenti, & luno hauendo grauemēte ferito l'al
tro lo pcussore se smortite per uedere il sangue del ferē
to, quale lo piglio, & ligollo, & dapo si morite. 12

De doi disfidati a oltranza, & il rech. editore promesse
de prouare, & dapo p una incontro tutti doi trapassa
ti; sel rechieditore sara pditore, ouero sara pacca. 13

De doi combattenti che luno fo deiecto a terra, & punz
gendo il suo cauallo lo spinse contra l'altro, in modo
che contra standone li caualli, il caualcato col cauallo
a terra cascato se morite. 14

De doi combattenti che luno preso tenne longo tempo l'al
tro per il piede fin ala nocte non ficendogli altra offes
sa; se debbe essere uincitore. 15

De doi cōbattenti deliquali luno casco desgratiatamēte p li
trōconi dele lāze rotte, & nō per uirtu del nimino. 16

Como luno deli cōbattenti porto li uasapiedi, & uinsē l'al
tro in battaglia per tal fraude, & ingegno. 17

Como doi cavalieri combattēdone luno disse a laltro io me
rendo, & strinsē la spata, & amazo il nimico. 18

Quando uno deli cavalieri combattenti casca dal cauallo,
& l'altro ua appicato, & sfordito per le stasse, & aban
donato; quale e il perditore. 19

Quando uno de combattenti uēne armato con molte arnie.

- Et l'altro ligieramente, Et al primo corso contra gli ca
 pituli dono de drieto al cauallo del nimico. 20
- Quando doi per causa de tradimento combattero, Et l'uz
 mai potete uincere l'altro; se per humanita del iudice
 ce se deueriano spartire si, o no. 21
- Se doi combattendo a oltranza, Et luno a terra cascato, il
 caualcante dal fratello amestrato cōtra lo imperio del
 iudice; se uincitore sarà. 22
- De doi disfidati a oltranza che chi de loro cascasse, fosse
 ferito, remanesse perditore, o disdico; uno casco per dis
 gratia, Et non per incontro, Et ferisse; se l'altro po alo
 legare causa de uictoria. 23
- Deli combattenti che pacto era quello ottenere che piu fe
 rite facesse, Et uno de loro in uno impeto facesse diuer
 se ferite; se uincitore sarà. 24
- De doi combattenti luno cecasse l'occhio al nimico, Et qllo
 a lui troncasse il naso; qual sarà piu honorato. 25
- Quando deli doi combattenti luno percasse la mano tutte
 il braccio debilitando, Et l'altro la gamba percotendo
 tutta fo debilitata. 26
- Quando il destro combattesse col sinistro, Et le ferite fosse
 feno ale mano de tutti doi; qual sarà piu honorato uin
 citore, o perditore, o pacto. 27
- Quando il prouocatore, Et prouocato sono in simili mem
 bri feriti; qual sarà il uincitore, o perditore. 28
- Da una partita de quatro; qual sia la uictoria. 29
- Quando fo data disfida de combattere con arme eguale,
 Et militare, Et luno uenne con arnesi de charta piu lig
 gieri che de ferro, Et uinse; se sarà uincitore. 30
- De battaglia de doi cavalieri combattenti quando il primo

- cipe lo sceptro butto per spartire; & luno cor se dapo al
lega non hauere ueduto lo .sceptro buttato; & l'altro
dice essere percio uincitore 31
- Partita de septe contra septe dequali doi andati per terra
de luna, & de l'altra li cinque che male fanno; de qual
sara la uictoria. 32
- Quando lo rechieditore togliesse la spata al rechiesto; se fa
ra uincitore, o chi meglio fanno. 33
- De uno deli combattenti che porto nel campo uno pomo cō
uno artificio de foco, quale posto a terra prohibea il ca
uallo del nimico accostar se contra de lui. 34
- Quando nelo combattere se desdice, & lo uincitore gli
remette; sel iudice lo potra punire, o restara traditore
con descendenti. 35
- Quando uno in battaglia de oltranza e uinciuto, & res
preso; dicesse non essere il uero, & per forza essere cō
fesso; se debbe essere udito. 36
- Quando il iudice mosso per clementia, o altra causa spar
tesse la battaglia non aspectando il fine; se il canaliere se
po del iudice aggranare. 37
- Quando uno deli combattenti in liza era ferito, & lui but
tato per terra, lo nimico staua col coltello per amazar
lo, & lo iudice despartite, & lo ferito se morite; quale
sara il uincitore. 38
- Quando il principe che ha concessa licentia dela battaglia
perdonasse al uinciuto; & uolesse non fosse ne morto, ne
prigione; sel uincitore potra al principe recercare tutt
te le spese, & il danno del rescotere del prigione. 39

LIBRO NONO.

Quando uno superato in battaglia personale nō fara mor

- to, ne desdicto; ma datose per prigione; se lo uincitore
dapo lo potria occidere. **Capitolo. 1**
- Quando uno superato, & datose per prigione al uincitore
sara liberato de retornare; sel uincitore li potra comã
dare seruiti uili non pertinenti a' cauallieri. **2**
- Se uno fara superato in duello, & datose per prigione al uin-
citore con fede, & a sua rechiesta retornasse, sel suo si-
gnor & il uincitore il rechiedera a quale de loro deue-
ra andare. **3**
- Se'l uincitore acceptara il superato per suo prigione, & do-
po relassato cõ pmissioe de retornare, & nõ uolẽdo; se
potra p il suo signore essere cõstrecto de retornare. **4**
- Quando un' cauallero fosse uinto, & prigione de l'altro;
& dapo data la fede diuentasse signore, principe, o Du-
ca; se tenuto fara de ritornare al uincitore. **5**
- Quando uno fosse preso da tre cauallieri in battaglia; &
fosse prigione de tutti tre, & a uno tempo da tutti re-
chiesto a quale primo deuera andare. **6**
- Se uno superato p prigione acceptato, & ala fede relassa-
to se potra rescotere la fede per dinari, o altro pmo. **7**
- Se uno superato in battaglia personale fara per prigione
dalo uincitore acceptato, & donato al principe; se ep-
so principe lo potra rescotere. **8**
- Se uno uinto, & superato acceptato per prigione dal uincis-
tore; se dapo la sua morte fara prigione del figliolo. **9**
- Se uno rechiesto de ritornare ala data fede allegando im-
pedimento fara da essere udito. **10**
- Se uno fara uinto in battaglia de oltranza, & per prigio-
ne acceptato, & dapo il uincitore lo uora concedere a
altro cauallero per prigione; se fare lo potra. **11**

- Se uno sarà in battaglia occiso; se lo uincitore potrà dimã
 dare il prenio promesso del principe a colui che quello
 lo occidesse. 12
- Como quello che morto sarà in duello non more seruo, &
 potrà fare testamento, & receuere li sacramenti. 13
- Dele spoglie che se guadagnano in battaglia; se iustamente
 sono del uincitore. 14
- Se lo accusato che intra in battaglia con lo accusatore non
 superato; se debbe essere assoluto. 15
- Se el prigiõe che se piglia per lo saccomano debbe essere del
 suo patrone, o d'altrui. 16
- Se e licito intro lo steccato mutare querela. 17
- De uno che se rendesse senza desdicta; se finita la batta-
 glia e tenuto desdire. 18
- De uno prigiõe de fede se e tenuto comparere ala rechies-
 sta del uincitore hauendo altro impedimento. 19
- Se un cauallero superato in battaglia, & lassato ala fede
 se denega dapo; se per lo pronocatore se po reducir a
 battaglia. 20
- De doi che a determinati colpi correno; se quelli finiti posso-
 no piu correre. 21
- Se un porta una impresa, & un' altro la tocca, chi de lo-
 ro e il rechieditore, 22
- Se senza licentia del superiore se po toccare una impresa. 23
- Se un porta una impresa, & uno cauallero repulsato la toc-
 ca; se se po denegare la battaglia. 24
- Se doi cõbatteno a oltranza se lo iudice li po spartire. 25
- Se uno porta una impresa, & toccata da un' altro per cõs-
 battere; se uno de loro se po punire dapo. 26
- Se con certi capituli uno porta una impresa a combattere,
 & quella toccata per un' altro; se uiolandoli capi-

- tuli se po combattere. 17
- Se doi caualieri combattendo a capituli se per noue iniurie se possono rompere quelli. 28
- Se uno caualiero porta una impresa, & e toccata da tre caualieri quale debbe essere il primo in battaglia.] 29
- De uno che uincesse il nimico in battaglia de impresa con arme piu legiere; se debbe essere uincitore. 30
- Se doi inimici che stanno in tregua, & uno porta una impresa sel inimico toccandola il portatore potra schifare la battaglia. 31.
- Se uno caualiero porta una impresa singulare, & uinto se dapoi po essere dali caualieri repulsato. 32
- Del fine dela battaglia de oltranza. 33
- Se doi che ueneno a battaglia, & per loro signore conduscti a pace; se uno ringratia il signore; se se po dire confesso, & superato. 34.
- Se quatro caualieri doi per doi sono disfidati a oltranza se doi possono andare a ferire uno solo. 35
- Se doi disfidati da doi altri a oltranza; & uno se inferma se se debbe aspettare la sanita del infermo. 36
- Se uno e obligato con uno altro a oltranza combattere; se si fa clerico, & uene a dignita; se debbe seguire la battaglia. 37
- De uno che disfida uno altro per delicto se uno terzo caualiero po per esso sostenere la querela, & intrare nella battaglia. 38
- Se uno e infamato de tradimento, & uince a battaglia, & non se uolse desdire; se se tene per traditore. 39
- Quale e magiore deshonore fugire, o desdir se con la propria bocca. 40

F I N I S .

Incomincia il Libro de re Militare in materno.
Composto per il Generoso misser Paris de
Putro Doctore de lege. Lege feliciter.



A disciplina, & arte militare
trouata al gouerno dela repu-
blica; & freno de tyranni, &
la sua sublime doctrina essen-
do sepolta; & a pochi cauallie-
ri nota, uolendo pero recogerle
in un compendio li casi & occor-
rentie nelle singulare battaglie che fra cauaglieri se far-
ranno; da antiqui exempli; & auctorita de Iuriconsul-
ti; & Imperatori. Et per constitutione de arme; con con-
sulta deliberatione de expertissimi cauaglieri, & con au-
torita de uetusti Martiali; reuolgendo anchora alchuni
Hystoriographi; & auctori. Et considerando che assai di-
gnissima cosa saria dare l'honore; & titolo de tal libello
ad alcuno serenissimo Principe. Ma dubitando cascare
in alcuno errore de seminare discordia, reducendomi ad
memoria del giouenecto Phrygio Paris qual per amos-
re de Oenone dea syluana abandonato el uecchio padre
imperatore della gran Troia se dono ad uenire pastore,
& per piu intrargli in gratia, a l'arbori & fumare uir-
cine scriuea; non de inchiostro, ma con sibtile coltelino; le
parole scolpea. Quando l'acque correranno indrieto; al
hora lassaro lei de anare. Et cosi anchora faceua gli ar-
menti combattere, donando la uictoria al piu gagliardo,
ornandolo per triumpho de uerde fronde ale sue corne,
& facendo gli altri in segno de uictoria precedere. Et

LIBRO

per questo tra la caterua de Parnaso, & sacrate dee se uà dico fama de iusto. Ma dopo cuscò in errore ritrouandosi al solène conuito dele tre dee; Venere dea de amore, Iuno ne dea dele ricchezze, & Minerva dea dela sapientia, & non essendo tra loro la dea dela discordia, uolse tal conuito separare, seminando gran discordia & errore; & buttato el ponio d'oro scripto che ala piu bella fosse donato, ogn'una dele dee conuittate, lo honor cercaua de hauere el ponio como la piu bella, & per la sententia elessero Paris amantate; quale examinata la causa & uide da parte in secreto le singular bellezze dele dee, promettendo luma sapientia, l'altra ricchezza, e l'altra de donna la bellezze, preuaticando per lasciuo appetito dela innocentia, fo la promessa donna cagione ad Paris perdere il nome de iusto, & abandonar la dea Phrygia, & dare a successori morte; & a Venere dando la sententia de piu bella lu fece possidere el ponio. Questo errore schifando io de consunile nome, delibe ro non essere per me de principi le dignita examinate per dare ad alcuno de loro como piu degno lauctoritate, & titolo del libro; dandone pero il nome e auctoritate al Dio Marte, qual gouerna tutte le battaglie, & da, & toglie de quelle la uictoria, a quale di caualieri combattenti lu sua influentia inclina. Questo dunque celeste sydere fauorisca il mio principio, & debba acompagnare el meggio, & doni optimo & uero fine al mio scriuere; acio acompagnato dale celeste uirtu, possa andare baldanzosamente nanti ad generoso Caualieri; l'animo deliquali ogni uirtu abbracia no. Et faccia se d'ogni parte il mio libello leger si, con quella humanita, che al mio basso, & lento scriuere se ricerca; & se da alcuno sarai morso, o in alcuna parte de ignoran

P R I M O

tia incolpato, ardisce de dire; queste sono ragione de Impo-
 ratori, de Hystoriographi, Philosophi, & Poeti grandi, acco-
 compagnate con dicti de Iurifconsulti doctissimi, conles-
 quale e composto, & fondato in stilo de arme, qual se des-
 monstra; & cosi partendoti in molti Capitoli, ho scripto
 quello che in te se po leggere. Ma se altro uolesse mordere,
 o in alcuna parte incolpare, digli; mouite con ragione o
 Cavaliero, o quale tu si Martiale, & da auctorita como do-
 no io & uera ragione, & tacero; dando lume a quello che
 piu di me ha meglio allegato. Ma se ueruno disputando al-
 legara el suo capo per doctrina; gli dirai ogni lode, & do-
 ctina ala propria bocca non e approbata; & pero tacendo
 creda ale auctoritate, & ragione; quale da ogni parte cor-
 piosamente te ho ornato.

LIBRO PRIMO,
*Incomincia il Libro deli Re, & deli Principi dela
 iustitia dele singulare battaglie; Duelli chia-
 mati, quali se fanno tra cauaglieri, per
 dare Iudicio deli occorreti casi.*

Dele battaglie como forno da Dio permesse. Cap. I.



Auendo deliberato uolere scri-
 uere de l' arte militare in uul-
 gare materno; quello che in la-
 tino piu diffusamente ho scripto
 dela iustitia pertinente adope-
 rare se nele battaglie particula-
 re; duelle altramente appella-
 te, me e parso cosa conuenien-
 te prima uolere narrare glicasi
 si qual succedeno ali extrenui;
 & ualorosi cauaglieri, che per zelo de l' honore se hanno
 adoperare, & in tali exerciti la uirtu de l' animo demon-
 strare. Et oltra di questo me e dibisogno hauendo dato
 bon principio per hauere migliore fine; principalmente
 mostrare per auctoritate si como le battaglie prima so-
 no procedute da Dio, si come se lege nela Biblia; che per
 uolunta de l' eterno Idio fo permesso in quella eta che
 David Re combatteffe col gigante Golia, & che quello to-
 salmente occidessse. Et oltra di questo per bocca del Pro-
 pheta se denota che parlando Dio al populo Hebreo, disse
 se armatiue & confundeteli la lingua loro; cioe deli Phi-
 listei inimici del populo de Dio. Et in altra auctoritate
 scripta dal Propheta, si lege che Dio disse elegeriti li homi-

LIBRO

ui forti, & uirili de animo, che siano apti al combattere cō
 tra li Machabei. Anchora al Leuitico con il diuino coman
 damento se ritroua che disse persequitariti li uostri nimici
 in modo che denanci ali uostri piedi in battaglia li fariti
 aascare. Et questo se denota in libri deli numeri doue Dio
 comanda alo suo populo Hebreo diccōdogli, armati li uostri
 homini desposti ala battaglia che siano acti a fare uendes
 Eta del offeso signore, & dapoi disse se li uostri fratelli se
 adopererā no nello combattere; uoi non deueriti sedere. Et
 nel libro de Iosue se descriue che p diuino comandamento
 fo iposto che se deuessero occidere tutti li peccatori di Amī
 caeth, & che deuessero tanto con q̄llo combattere fin che
 tutti li hauessero morti. Et in Hieremia se lege che Dio dis
 se pparati li uostri Scuti, & le uostre Celate, & uestitue le
 uostre panzere, & caualcati li uostri caualli, & pigliati le
 lanze uostre; & andati contra li uostri nemici, cōgregādo
 ue tutti insieme ala battaglia, & maledico q̄llo che non far
 ra sangue contra il nemico del populo de Israel. Et nel li
 bro de Ioel se scriue uno altro diuino p̄cepto, che dice fate
 deli uostri aratri coltelli, & dele uostre zappe ferri de lā
 ze. Et in tutto il libro deli Machabei legēdo se troua che
 Dio sempre mai exercitaua; cōmoueuā, & irritauā il popu
 lo suo che andasse ala battaglia cōtra li nemici de Israel.
 Onde Dauid Re scriue nel psalmo Benedecto sia Idio il
 quale amaestra le nostre mano nela battaglia. Et in tutti li
 bri deli Re Dio comanda se debiamo fare le battaglie cō
 tra li populi disobedienti. Et impero se dimostra per tante
 diuine auctoritate le battaglie da Dio essere pcedute per
 punitione deli inobedienti ribelli. Et per abattimento, &
 riuina de tyrāni, & per cagione dela pace del mondo. Dū

P R I M O.

que pigliando fiducia in gli exempli da Dio parlaremo au
dacemente dele battaglie particolare, nequale il piu de
le uolte se monstra la diuina iustitia; si como appresso piu
compitamente narraremo, a utilita de tutti nobili, & ualco
rosi cauallieri, che uoranno p battaglia cō la spata in mano
la loro olimpa, & chiara fama cōseruare; & sempre guar
dare lo honore immaculato; & illeso p gloria del mondo; &
per la uerita non permettendose denigrare, ne maculara
da nullo improbo che offendere se dispouesse. Et bauendo
tutto in latino scripto e notato per amuestramento deli ar
migeri iquali non hanno peritia de littere puntalmente, ha
uemo translatao da tutta l'arte militare cō auctorita de
Imperiale lege; & con antiqui exempli da maggiori operati,
& per stile & constitutione de arme obseruati.

Del modo dela disfidāza, & guagio de battaglie. Ca. II.



Appresso noi uederemo in qual modo se debba
dare el pegno da un caualliero a l'altro per se
gno dela battaglia conforme ala differentia.
Onde dico che retrouandose p distantia de lo
co un caualliero da l'altro separato uolēdo dare el segno p
uolerlo p suo inimico pronuntiare & disfidare. Dico che p
precepto Militare se ha da domandare lo guagio, o segno,
dal rechieditore p ufficiale de arme; cioe araldo; o trōbetta
un guāte p segnale de pegno de battaglia, qual se nominara
guāte sanguineo de battaglia; ouero altra armatura, po cō
munemente se sole mādare un guāte p essere armatura di
gnissima posta in defensione; & guardia dela mano dextra
senza ilquale guante non potriano habelmente adoperare.

LIBRO

lo exercitio dela spate, & trouandose la mano nuda & de spogliata del guante che e la sua armatura senza fallo sua specta; non potra securamente combattere senza timore de incorrere detrimento e dāno. Per laqualcosa quello il quale pigliara tal signo per: guagio di battaglia totalmente fara obligato de combattere col rechiedente, & e tenuto elegere il loco, le arme, el iudice, & in caso che recusasse accettare el guante dcuera lo ufficiale portator de quella lassarlo in quello loco doue se troua hauer facta la rechia sta in presentia del prouocato dal quale se hauesse denegato per scuse, ouero inter fugii accettare la battaglia; alhora quello ilquale hauesse rechiesto haueria loco de pentirse, & restaria in sua liberta se nō uollesse seguire la rechia sta, quando per lo disfidato se trouasse essere stata recusata, & non hauere acceptata la battaglia, quantunche lo disfidatore se potesse senza astringimento de institutione militare, in tal caso pentire non gli saria pero honore, anzi gran carico monstrando la sua rechia sta essere stata piu calunniosa che iusta, ma uolendo il rechieditore stare alli soi propositi, & deliberando seguitare potra procedere contra del rechiesto; quale senza cagione legitima, & senza iusta causa recusando la impresa non hauera acceptata la disfida; per laquale per stilo de cauallaria quando senza iusta causa recusasse accettare, & defendere il suo honore & fama, & hauera incorsa la infamia grande, & meritaria iustamente essere portato dipinto, Et con altri modi infamatorii contra de lui procedere se potra como se acostuma per quello che disfida iusta la conuenientia de tale caualliero recusata ad defendere lo honore si como apresso piu diffusamente uederemo.

P R I M O.

Dele qualita che se ricercano in singulare battaglia.
Capitolo. III.

SAria cosa conueniente che uolendo seguire la incominciata materia lassuffe da dire, si como sono cinque cose, lequale ala battaglia da persona a persona se ricercano, inanzi che a quella se peruenza. Como che per lo Imperatore se troua essere stato conqestato. Misser Baldo de Perugia doctore de lege, in simile sententia trouandose il Cardinale de Bologna confirmando li disse. La prima e chel prouocato sia sospetto, ouero diffamato del delicto & mancamento ilquale per il rechieditore se li troua imposto. La seconda che quella infamia non se possa prouare ne mostrare per testimoni degni di fede. La terza chel prouocatore sia de conditione equale, ouero maggiore di quello che uorra rechiedere. Attento che saria cosa iniusta, & non condegna che uno huomo da poco potesse un suo maggiore in battaglia prouocare, facendosi alui equale. Et perche non e licito al minore montare in tal dignita de combattere col maggiore, & per tal cagione la equalita in li stati se ricerca. La quarta che la causa pebe se moue ala battaglia sia personale & non sia differentia ciuile de robbe; ma sia de delicto, o causa criminale contingente ala persona. La lombarda lege uolte & pmette de robba denezata, iustament se possa combattere, como piu distinctamente appresso uederemo. La quinta & ultima cagione e, che la differentia plaquale e causata la battaglia non habia la corte iudiciale hauuto notitia, peche essendo andato al iudice dela publica corte, & non hauendo prouato quello che opponeua, no se potria piu puenire.

*Arme ne al iudicio militare; si como Federico imperatore
 scriue ala sua constitutione, et i questo diuerse consuetudine
 ne quantūche per il mondo se trouano, niētedimeno in de
 lieto manifesto non hauera loco tal battaglia. Attiēto se nō
 recercasse proua alcuna essendo p lui medesimo prouato p
 la notorieta dela cosa, reseruato sel prouocato allegasse ha
 uere iustamente il suo delicto adoperato. Et q̄llo in battas
 glia prouare se disponeffe per la sua causa piu manifestamē
 te iustificare. Alhora per battaglia se potria prouare se la
 excusatione fosse uera del che appresso monstraremo che
 hauēdo uno in publico loco amazato un Cavaliero, et alle
 gando iustamente hauerlo amazato p sua defensione, o per
 altra iusta cagione, cōbattere se potria p dimonstrazione de
 tal defensione et hauerlo con iustitia facto.*

*Dele singulare battaglie se sono permesse p iustitia et ra
 gione da una persona ad un'altra. Cap. III.*


*olendo ordinatamente seguire il nostro inco
 minciato proposito, e debisogno principalmē
 te declarare se li duelli cioe battaglie da p̄sa
 na a p̄sona sono p̄messe dala christiana religio
 ne, oueramente phibiti; et p questo hauemo da cōsiderare
 tutti li tempi passati da etate in etate. Et primo si como Da
 uid Re p diuina inspiratiōe cōbattete con Golia. Dopo uen
 nēdo la lege civile p̄messe che p ueder lo experimento de
 la uirtu de l'animo, et p exercitio militare, et p sola r̄zo,
 pōpa, et gioco del mondo. Dopo uenendo la lege Lōgobar
 da uolse che in certi casi quali diremo appresso se potesse
 combattere. Dopo la lege civile nela sequēte etate lo phibi
 tz, saluo se licentia deli principi non interuenesse; et q̄sto*

P R I M O

*fa un longo tempo obseruato per consuetudine specialmēte
 in Franza, & nela Alemunia. Dopo la decretale prohibe
 tale consuetudine exp̄ssamente; laqual prohibitionē nō trop
 po lontano e seguita, & obseruase la doue e consueto obser
 uarse. Et Federico impatore se constitutione in q̄sto regno
 netando ogni duello reseruando in crimine lese maiestatis
 & i homicidio clandestino che uol dire occulto; & re Car
 lo lo prohibe p̄ doi sententie. Et in questa nostra eta per cō
 suetudine se obserua con moderatione deli principi liquali
 hāno da uedere se la causa e iusta, & si altramente che cō
 la spata se po prouare, o p̄uedere; & se li casi pliquali tal
 battaglia se recerca offendeno l'honore in gr̄ade impo
 rtantia; quando nulla de queste cagione nela querela appa
 resse, uol la lege canonica che p̄ nullo mōdo se p̄metta il cō
 battere per il peccato che ne incorre, & per euitare la
 perditione de l'anima; & sancto Augustino, & Isidoro
 dicono che questi duelli sono crudelitate uane, & stolta
 mente trouate per huomini inuiosi infetti de instigatione
 diabolica. Et quelli liquali presumeno tali nepharidi exer
 citii adoperare manifestamente negano Dio, & fanno cō
 trā il diuino comandamento. Et in caso che li duelli se re
 probassero, la proua & la consuetudine che ne induceno
 non se debbeno admettere; ne in niuno modo sono da se
 quire quando che sono fora de ogni ragione, & ribelli de
 lo imperio de Dio, & e contra la diuina iustitia. Onde
 per tal cagione in lo regno nelquale era constitutione che
 permetteua li duelli fo per il papa Honorio reprobato. Et
 per questo diremo che non sono da douerse adoperare
 per iustitia, excepto quando al principe, & al Re aliquali
 e concesso la potesta de p̄mettere le battaglie iuste & iuste*

LIBRO

uersale pàresse deuer se fare, pero non lo potranno senza peccato pmettere, mà hora per consuetudine se obserua cō licentia de principe prudente far se, oue li parera, & lege se in una antiqua chronica de Ioan uillano che essendo guerra infra re Carlo, & re Piero de Ragona p la differētia dela Isola de Sicilia quale e terra dela chiesia Romana, Papa Martino con tutto lo collegio de Cardinali pmesse che quelli doi Re deuesseno combattere da psona a persona, ouero con cento caualieri per parte, & chel regno fusse del uincitore como appresso narraremo, & che li Re & Imperatori possano permettere le battaglie, per auctorita del decreto se proua che la battaglia iusta e pessa da iustitia diuina, & p questa ragione uole chel principe possa in dicere, & manifestare battaglia contra disobedienti, & dice piu che lo principe che permette, & indicē la battaglia iusta, lo fa in uirtu de Dio anchora chē morte ne possa seguire, & p uolunta de Dio loquale dice io occidero, & per mia uolunta ogni anima faro uiuere. Et p questo piu diffusamentz in latino ho scripto producēdo molte auctoritate, come disopra habiamo scripto. Et impero al iudicio del Papa, & dela chiesia Romana, & dela Catholica fede me reme Etō. Pero se uede la antiqua consuetudine obseruare de ogni gente, & per la chiesia Romana hauendone conscientia e tolerata per li principi mondani, & piu per gli Imperatori iquali per la suprema potesta permettono tal battaglie con iuste cause lequale con stile de religione se odoperano, & che li pugnatori giurano de obseruare tutto quello che prometteno, & non se permettono tal battaglie se non per grande errore, & per conseruatione de la militare disciplina, & per ritrouare la uerita dandosi gran

P R I M O

punitione a quello che contra iustitia combatte quale iniusto combattitore fra tutti li caualieri se reproba, & dasse p infame; & si como uoleno le lege deli Impatori la militia se debbe obseruare cō grãde honestate & uirtutz, & obseruatione dele cose publiche, & cō religione, & punitione deli delicti militari; pche con iustitia grande fra li disfidati se debbe cōbatter e si como hauemo desopra dicto.

Dela conditione che debbeno hauere quelli caualieri che uorãno intrare nela singulare battaglia de sua persona con altri caualieri. Cap. V.

Volendo seguire nel mio cominciato scriuere ne l'arte militare circa le particolare battaglie da psona a persona, necessaria cosa sarà prima far mentione quale conditione e opporuna a quelli che se desponeno in tale exercitio intrare. Onde dico che coloro che uorãno exercitarsi in si facti mistieri, debbeno prima considerare la causa de la loro impresa, & pigliare salubre consiglio nel intrare del combattere attale che de quella alfine possa cō honore facilmente rimanere uincitori con sua salute; pche nel'arme nulla robusta fortezza senza prudentia po essere uincitrice; dapoì diremo chel bono puznatore debbe essere logo tempo neli fastidiosi sudori, & neli insupportabili freddi exercitato, & sotto il peso dele arme hauere indurati gli soi ualorosi mēbri in modo che da fame, da uigilie, & da tutti gli altri desassii che se soleno cōportare nel seguir de l'arme non piglia reucrecimento alcuno, anzi così armato como disarmato, trouare il corpo desposto a monstrare l'ardire de l'animo uerso il nemico in modo che sia uertano, & nō nouito cos

LIBRO

mo nella lege Imperatoria e notato; Et Vegetio de re militari. c. xxiiii. dice chel bō cavaliero studioso nel' arme debbe essere expto de l'arte del scrimire, senza laquale aptamente non potria tirare la spata cōtra del nemico, quale e necessaria cōtinuamēte nella guerra exercitar se. Onde Cassiodoro dice in una sua epistola che l'animosità del feroce cōbattēte p' longa pace diuēta uile; Et lo cōflictō che per tēpo se desmentica la noua battaglia li dà terrorē, p' questo debbe essere assiduo in lo cōbattere senza nissuno interuallo, che altrimenti niuno in q̄llo potra hauere ferma fiducia de pugnare piu. Dice Cassiodoro che l'arte ne l'arme si non se exercita, non se po hauere quādo e necessario. Cesario disse che l'armigeri che hanno postposita la militia, nelo repigliare de l'arme sarāno cavalieri nouiti. Dūque nel tempo de pace non se deueria con ocio trapassare, anzi si debbe ne l'arme exercitar se cosi como in guerra se ritrouasse. Cassiodoro in un'altra epistola dice chel Cavaliero debbe l'animo subleuare, Et alleuar se ne l'arte dela militia, in modo che si non sera exercitato in quelle hauerā mala fiducia nel bisogno exercitar se. La lege imperiale ordina chel tribuno preposto ala militia debia fare exercitare li cavalieri ne l'arme quando in ocio se ritrouano, p' che la humana natura lōgo tempo in quiete nutrēdosi, muta la sua uirilita acquistata p' disciplina. Vegetio un'altra uolta dice, la militia conseruar se per spesso exercitar la, Et piu giouare l'uso dela battaglia che la ualida fortezza; che cessando lo exercitio de l'arme nō sera differētia da uno armigero a un effeminato; Et san Hieronymo ad una epistola dice, chel corpo assuefacto a delicate ueste, male ageuolmente cōporta el peso dela corazzā. Per q̄sto se debbe

P R I M O

abstenero dal prelio q̃llo che nō e disciplinato & istructo nel exercitio d'arme, dalequale debbe hauere domati li mēbri; che chi ha l'osse molle coperte de delicata carne pu gnādo con Caualiēro ueterano sārā facilmente superato, debbē esser tanto exercitato el Caualiēro sotto l'arme che così armato come disarmato se monstri aiutante. Tullio dice chel Caualiēro che ne l'armē non e exercitato dentro una squadra ueterano monstra essere dōna. E s̃n Hieronymo dice chel bon Caualiēri debbe cercare sempre cagione plaqual possa monstrare la uirtu del suo inuictō animo; & q̃llo ilquale desidera premio demonstra le ferite p ornamento. Quintiliano dice chel bon Caualiēro mai recusa lo estiuo ardore, ne mai nel freddo tempo de ueste infoderate se copre. Dunque quelli che sono nutriti in delitie male potrāno portare le grauose arme, quelli liquali non haue rāno sparso sangue dale loro p̃sone, dando & pigliādo rigide ferite, non e uerisimile da tal se possa sperare uictoria che quādocōbattendo q̃lla cōsequessero, piu ala diuina gratia che a loro uirtu se potria attribuire; delche p militare disciplina e ordinato el tempo longo a quelli che uoramo intrare in liza dabbellare ad ultraſa se debbeno exercitare con li altri caualiēri; & in si facti exercitii preparare lo ingegno, & desponere le forze, fortificare l'animo, temperare li membri, in modo che al facto uirilmente se demonstri guardandose dale insidie del nimico aduersario pigliando ueterano consiglio. Che Salamone dice neli proverbiū lo consiglio essere necessario nela battaglia. Et Seneca dice che la longa preparatione del combattere da ferma speranza de lieta uictoria. Dunque e necessario preparare se, & cō prudētia seguire, & armar se tanto

LIBRO 7

se, quanto il cauallo de arme necessarïe offensive & defensive, pensare ad tutte le specie d' offese che dal nemico se potesseno operare, ne existimare; tanto con sua propria forza, quanto nello officio dela prudētia. Perche dice Egeſippo de bello Iudaico, che la prudentia assai uale ne l'arme, & la fortezza senza prudentia e tmerita. Pero se debbe experimentare bene nati che ala spata se peruenga debbesse ogni timore da l'animo togliere & cacciare; perche dice Saluione neli Prouerbii chel timore e causa de cadimento. Et Salustio nello Catilinario dice quello haue re maggiore periculo nela battaglia che piu teme, perche l'audacia e muro alo combattante. Seneca dice nele tragedie; che peggiore e il timore nela battaglia, che essa battaglia propria. Onde concludendo dico che con fortezza, & con prudentia se ha da intrare, & da uscire da ogni periglioso prelio, ne debbe essere tanto el combattitore da l'arme aggrauato chel corpo restasse impedito, in modo che piu dale proprie arme che dallo inimico potria dire essere superato & uinto. Lezese de David che uolendo andare ad debellare il gigante Golia ad deponere la imposta cora forza se ritorno dicendo, che piu impedimento che aiuto gli donaua, onde disarmato combattendo romuse alfine uincitore. Pero tutto el corpo debbe essere armato, come uole Platone, & Tullio sempre con lo animo inuictto sperando in la diuina iustitia combattere, & extimando linimico proueda, & ripara al astutia de quello con animosa fortezza sperare fermamente essere uincitore senza suspitione de perdere, sempre se renfreschale forze nel combattere, sezuendo la battaglia animosamente resti con uictoria.

P R I M O

Dele battaglie da una persona a un'altra sono prohibite
in certi lochi & tempi. Cap. VI.

UT seguendo habbiamo da sapere, che molte
uolte le battaglie da psona a psona farãno iniu
ste per ragione dela phibitione delo loco; che
uolendose adoperare in loco sacro, Religioso,
& propinquo in sacro tempio per iustitia non fara pmesse
& oltra di questo per la phibitione delo tempo che neli
giorni solenni de festiuitate in honore de Dio; & quando
non ce interuenesse iusta causa, o quando non combattesse
no per defensione del proprio honore, & per defensione
dela patria, o quando combattesseno per iniusta querela;
deliquali diremo appresso, chi in simili casi, lochi, & tem
pi combattesse; peccaria mortalmente como quelli che des
fendeno la patria iniustamente; perche lo uigore, & hono
sta dela iustitia e grande; intanto che essendo uno homo iu
stamente condannato ala morte, & rompẽdo le carcere fug
gesse per non essere iustitiato uiolando la iustitia mortals
mente peccaria. Sono anchora queste tale battaglie per di
uina lege ali ecclesiastici prohibiti quali sono uetate tanto
per cagione de loro, quanto per aliena ragione combatte
re. Anchora neli terreni, & possessione ecclesiustice quali
possedeno per recuperatione, & sustentamento deli eccles
iastici non se ponno operare, quantunche la lege Longo
barda uoglia che le persone ecclesiustice per recuperatio
ne dele cose occupate ala Chiesa possano per campione
fare combattere. Ma questo repona expressamente la De
cretale dal Papa facta quale repona ogni lege, & contra
ria obseruatione.

L I B R O

Como li casi de le singulare battaglie doue non e constitutio
ne d'arme, se iudicano per Impiale lege. Cap. VII.

Non se debbe lassire de dire nele controuer
sie de battaglie succedeno casi dubiosi nele sin
gulare battaglie, o duelli doue non fosse stilo
de arme obseruato, ne constitutione de militia
iudicare se debbe per lege Imperiale, oueramente ciuile;
perche li armigeri piu de le uoltz soleno tale iudicio recusa
re, cioe determinatione de lege Imperiale, hauendo tra de
loro commune proueria che la lege, & la iustitia solame
te consiste nele arme; & che la spata se da per libello; &
ad coloro che teneno le arme se dona quello che per iustis
tia, de non dar se se potria denegare. Et Valerio Maximo
dice che infra li strepiti de le arme non se possono intenz
dere le uoce da ragione ciuile; & quantunche loro pers
tendono de non se deuere seguire la lege ciuile nel loro
militare, & dubiose differentie, ouero cause, senza dno
bio grandemente errano; perche in tale lege si fa men
tione de tutta la militare disciplina. Et gli cavalieri armis
geri sono tutti iudicati per gli Imperatori, per gli Re, per
gli Principi, & loro conductieri, liquali per experimen
to hanno la doctrina dela militia delo stile, & constitu
tione che in arme se sogliano, & debbeno obseruare. Pe
ro communemente se regeno per lege scripta, intraues
nendogli casi nele arme dubiosi recorreno a li officiali de
arme, oueramente a loro capitanei, liquali iudicando sss
condo lo uedere de loro intellecto, & iudicii; per laquale
cosa rare uoltz se accordano in una medesima sententia,
& determinando senza ragione naturale, quando per exē

P R I M O

pli, & quando per loro arbitrio, & senza fondamento de
 cagione; & perche non se fondano in lege scripta, doue
 manca lo stile, o constitutione de l'arme. se ha da recors
 rere ala Imperiale lege, laquale per ragione non posso
 no in niuno modo refutare che non se debbiano per quel
 la iudicare; & perche astringe tal Imperiale lege ogni
 uiuente; & gli Imperatori per uolunta diuina a tutte le
 gente sono proposti. Perliquali e stato trouato lo uso de
 l'arme, & hanno approbata, ornata, & exaltata la mili
 tia, nelaquale hanno constituita le lege, quantunche pris
 ma, si conio disopra e dicto da Dio immortale, fo ordina
 to inanzi che nel mondo uenisse il Romano Imperio, lo
 quale molto feruente de continuo le battaglie exerci
 taron; & perche gli Romani con l'arme prima acquisto
 rono lo Imperio, quel seguendo tutti gli Re con arme han
 no acquistati, & conseruati gli regni, & e argomento le
 gale, che prima le arme che le lege se trouorno; lequale
 dopo hanno dato con ordine disciplina ala militia, in mo
 do che non saria disconueniente religione appellarla per
 li molti iusti precepti che per priuilegii nela militia han
 no ordinati, per conseruatione dela honesta deli armigeri
 ri & caualieri; & hanno dato regula de modi conliqua
 li se debbiano gli caualieri in arme regere gouernare; &
 lo imperio per le arme fo dicto felicissimo. Attento che
 con la exercitatione de l'arme inuiolabelmente se obser
 uano in extrema conseruatione le lege Imperiale; & li
 Imperatori per le legge, & per l'arme conseruano lo
 Imperio; & per quella sono stati sempre obseruati, man
 tenuti, & difesi in loro Imperio, & con lo presidio dele
 arme. Et per gli Imperatori e stata constituita, & ordinata.

LIBRO

La arte dela militia, che con regula, & disciplina militare se debbe obseruare dando gran priuilegii ali caualieri che in exercitio d'arme se ritrouano, deliquali tutta la lege ciuile ne e piena. Et specialmentz Constantino imperatore donorno molti priuilegii ala militia, ordinando cō quelli la lege militare, laquale e contra gli cauaglieri che non obseruano la doctrina, & la militare disciplina contra gli che commettesse no mancamento nel exercitio militare, ouero altri delicti; & specialmentz quelli che passasseno li comandamenti del loro Capitaneo, Duchā, Conductieri; & che nō obediscno lo Imperio; & potesta de quelli: o che fosseno transfugitori al'hoste, o chē comettesse no latrocinii alienando le arme militare, ouero che l'arme militare conuertesseno in altri instrumenti, o che ne facesseno zappe, aratri, o simili artificii piu apte alo culto dela terra, che ala administratiōe del'arme adoperare. Et po hauēdo lo Impatore ordinata l'arte dela militia; & sopra quello officio per priuilegio concesso, & facta la disciplina dela militia per proprie lege, per gli cauaglieri armigeri non se po denegare che non debbano obseruare le Imperiale lege; perche dali Imperatori hanno adducto lo origine de l'arme, & dele lege auctori, & inuentori se sono retrouati; liquali sono de tanta ueneratione, che lo Imperio ale lege e subiecto, & non la lege al' imperio subiecte se mantengono. Et per questa cagione gli caualieri armigeri sono subiecti ale lege Imperiale, se como lo Imperio e soggietto ale lege, & loro sono soggietti alo Imperio; & debbeno essere iudicate per queste, perliquali sono iudicati gli Principi mondani; & de cio non se potria dire il contrario; attento che tutti doi procedeno da fonte Imperiale, & specialmentz da

P R I M O.

Dio. Dunque io delibero fondare la nostra decisione de sti-
lo de arme per ragione de Imperiale lege, per causa che
tal lege sono commune a ogni gente; & che questo sia
uero per auctorita deli antiqui, & per exempio di mag-
giori adoperati (accioche se possa fare recto iudicio) ho
deliberato prouare.

Como ad queste battaglie se debbe peruenire con gran iu-
stitia del prouocatore, & constrecto dal honore per ne-
cessita dela defensione.

Ca. VIII.

P Er uolere declarare con quale modo se deb-
be peruenire ala battaglia essendoce dato gua-
gio, o altro segno che per quello totalmente
se habia da combattere. Dico che quello il-
quale uora intrare in impresa essendo conscripto per offen-
sione aliena non se debbe legiermente mouere per disfi-
dare il suo offensore; ma debbe esaminare, & naturalmen-
te procedere ala disfida; & sopra tutto fondarse ala iustis-
tia, ne debbe tanto sperare nela sua fortezza quanto nela
sua ragione. Perche dice Salamone che le arme non se deb-
beno senza consiglio pigliare; & la lege dice che non se po-
laudare la fortezza de l'huomo senza iustitia, & in ogni
battaglia ha da essere partz de religione. Attento che si co-
mo sopra hauemo dicto che la disciplina dela militia, sia
con grande religione ordinata, & Alexandro in libro de
bono Imperatore dice, che Dio e propitio ad quello che se
moue con iustitia nello combattere, che fermamentz posso-
no sperare Dio, essergli adiutore; & gli Cauaglieri che
con ragione combattono, senza dubio piu animosi nela bat.

LIBRO 9

taglia se ritrouano; & essendo senza iustitia provocati
 monstrano piu uirilita, & fara lo contrario adoperato
 per quelli liquali credano iniustamente combattere che
 sempre Dio per aduersario se troua adirato; hauendone
 done questa sola suspitione de combattere contra iustitia,
 senza altra paura facilmente con morte loro saranno
 superati; & dice anchora O nexandro che lo Imperatore
 prouocatamente; & non uoluntario ala battaglia
 se debbe condurre cercando sempre cose iuste; & quando
 se le uedesse denegare non potendo comportare la nequitia
 se debbe inanzi a Dio, & ali huomini protestare,
 & honestamente primo che ala battaglia se conduca dicen-
 do quella contra sua uoluntà essere conducto non per
 alcun detrimento; ma solo per sua iustitia defendere. Et
 Liuiodice nel primo libro ab urbe condita che le battaglie
 se debbeno fare con religione, & protestatione, &
 non per usurpare la robba d'altrui; ma per la sua propria
 ragione conseguire; doue seguita che quelli soleno de con-
 tinuo uincere che intrano nela battaglia per fauorire la
 iustitia; & in caso chel contrario intrauenesse. Dice la Dei-
 cretiale che per gli altri peccati ueneno le disgratie, & lad-
 uersitate. Et Propertio dice che quello che ha iusta causa
 de combattere sempre gli crescono le forze, & ali Caua-
 lieri che contra iustitia combatteno gli interuenne il con-
 trario, che se debilitano loro forze. Dunque hauendo pro-
 uato si como se debbe andare ala battaglia con iustitia, &
 non spento da ira, inuidia, o da peruersa uoluntà. Dico
 che tale precepto debbe essere obseruato del iustificare;
 & dice Liuiodice nelo septimo libro ab urbe condita. Che ha-
 uendo un Gentilhuomo francese de gran forza & uoluntà

P R I M O.

tarriamente prouocato, Marco Valerio gentilhuomo Romano, fo da lui, cioe da Valerio superato, intrauenendo ce uno prodigio, cioe male segnale de uno coruo che uenne dalo aere in fauore del dicto Marco Valerio; simelmente Meatio tusculano hauendo uoluntariamente in battaglia personale Tito Manlio prouocato, fo da lui morto, & superato; & referisce anchora Luiuio, che hauedo un' altro frãcese anchora Tito Manlio prouocato simelmente dalui fo superato; & referisce Luiuio in secundo bello punico; che prouocando Iubelio Tarentino, Claudio Afellio, fo superato dalui, fugendo; & cosi scrive de Badio campano prouocante Crispino, elquale non solamente lo uinse, ma anchora le arme li spoglio; & Iustino referisce de Alexandro Magno, che superato Re Poro suo prouocatore; & il piu dele uolte quelli che uoluntariamente, & senza necessa fugde defendere il proprio honore rechiedeno, restano per ditori; perche tentano Dio, como dice la decretale; & per questo solena gli acostumati, & discreti Cavalieri continuamente dire; che uanno ala battaglia per sostenere, & defendere la loro iustitia, essendo dubiosa; & quando la loro iustitia chiaramente se cognosce, ponno audacemente dire quello che dicono uolerlo prouare, & mantenere; & ponerlo con la spada in uero, & essere falso per contrario quello che dal compagno e opposto; & per questo se debbe ogni offensione, & defensione nela iustitia fondare; in modo che pigliando iusta impresa de perdita non gli sia cagione; & dico che quelli liquali uoranno combattere, debbeno orare secondo la loro credenza, haueranno iustitia per la defensione, delaquale a combattere se sono conducti senza calunnia; & alhora cognosceran.

LIBRO

no Dio, & li pianeti celestiali dare fauore a l'arme che cō. iustitia sono pigliate, & per contrario disfauore iratamē. te, quelli liquali iniustamente nel pigliare dela impresa se. conduceno como periurio, calumniatore, & Cavaliero de. mala conditione lo condannano.

Deli prelati se possono concedere licentia de preliare in
la terra dela Romana chiesa, o in le possessione eccles.
siastice. Cap. LX.

HAuemo da sapere de necessita per seguire la incominciata materia, se li prelati ecclesiastici possono concedere lochi doue se habiano ad exercitare le battaglie particulare, da psona. a persona, neli terreni, ouero nele chiese, o nele cittade sug. giete ala chiesa Romana, determinatamente se dice de no. per respecto che in simile battaglie si ce causono peccati; & per euitare li homicidii che de continuo si intrauene. no; & oltra questo glie un' altra ragione che non hāno pos. tate, ne auctoritate le psona ecclesiastice indicare, ne p. mettere battaglie, reseruato contra li heretici ribelli dela. christiana religione, & contra li occupatori deli boni ecc.lesiastici, ouero contra li disobedienti subditi alo loro Imp. perio, & non contra altra persona; reseruato quādo la iu. stitia seculare cessasse, & fosse occupata la terra dela chie. sia Romana, in tale caso potria il Pontifice mouere, & per. mettere battaglia contra delo occupatore; como se uino Re. occupasse il reame de Sicilia che e patrimonio dela chiesa. Romana, o altre sue prouincie, pmettēdo battaglia contra. de tale Re occupatore deli boni ecclesiastici, iustamente po.

tria indicere battaglia da persona a persona, si como uede reno appresso, che per il Papa & collegio fo ordinato, & concesso che deuesse re Carlo con re Piero de Ragona cō battere con sua licentia da psona a psona, per la differētia de Sicilia Isola dela chiesia Romana.

Como in battaglia da una persona a una altra se demonstra lo diuino iudicio, quale e propitio a quello che ha uera iustitia. Cap. X.



Vando la battaglia i iudicio militare se causa per conseruatione de lo honore de nobili, o caualieri; se debbe fare & difinire per iudicio de arme da psona a persona, doue molte uolte interuenne diuino iudicio trouato per humana, & antiqua consuetudine de cauallaria; & per la lege lombarda se troua che se debbe fermamente credere Dio essere adiutore in tal battaglia dela iustitia; & benche non sempre per la maggior parte dele uolte se uede la experientia, che sempre Dio aiuta la uerita; & non per essere sempre mai la ragione uincitrice perche e incerto, & occulto lo diuino iudicio; per questa ragione non se debbe aspramente punire el perditore che fara uinto, & superato in tale battaglia; & la pena che per la perdita meritaſse, si debbe per tale cagione mitigare, como de continuo si uede, che molti combattono con iustitia, pero de loro impresa in battaglia restano perditori; quantunche combatteno sotto lo auxilio dela iustitia, & lo scuto dela ragione per la defensione adoperano; per che se ha da sapere che tale perdita per altro che per infortunio non potria intrauenire causato per pec

LIBRO

cati longo tempo commessi dalo perditore; & per questo dalo Decretale notamo uno prouerbio antiquo; peccato uecchio causa penitentia noua ale personale battaglia. Et la incertitudine & lo dubio dela uictoria se causa; perche rare uolte se trouano doi Cavalieri de animo, & fortezza equali, ne anchora simile de providentia, & de peritia de combattere; anchora molte uolte in tale battaglia se perde, per difetto dele arme male temperate che spesso fiade una per finezza de l'altra e de maggiore bontate; & questa sententia se troua in molte antiche auctoritate scripta; parlando de questa sententia for Federico Imperatore, che non e da marauigliar se molte uolte si lo iusto cade in battaglia; perche si como desopra e dicto gli iudicii diuini sono molto occulti nella battaglia; quantuiche commune opinione e, che quello ilquale ha uera iustitia uere similmente debbe essere uincitore; & per causa dela incertezza dela battaglia, uole la lege; che essendo uno accusato de homicidio, quale se disponesse se prouare per battaglia la sua innocentia contra il suo accusatore, anchora che da quello sia superato; non merita pero essere decapitato per tale homicidio; ma se gli debbe tagliare la mano, mitigando la pena ordinaria per lo experimento, che alcune uolte se uede che perde chi ha la ragione; ma de questo appresso piu ampiamente diremo.

Como per iudicio de astrologi in tale battaglie quello fara uincitore chi hauera gli pianeti del cielo meglio disposti, liquali danno uittoria non sperata.

P R I M O

Quantunque hauemo ragionato dicto, che ragioneuolmente quello debbe uincere in battaglia particolare da persona a persona; che con piu iusta causa se moue nel combatsere; & che per certo, & fermo teniamo Dio essere protectore, & defensore dela iustitia, & dela uerita; pero molte uolte secondo il iudicio de gli astrologi gli pianeti superiori adoperando la loro influentia neli corpi inferiori, reliquali disponeno ad bene, & a male operare, & uincere, & perdere per gli aspetti, & conuentione dele loro proprietate; & per loro oppositione muteno gli corpi humani, si corrio uole Aristotile; & sono de tanto potere gli pianeti celestiali, che moueno gli animi deli homini mutando le loro complexioni, dando bona & mala influentia ali huomini, piu in uno loco che in un' altro, secondo lo aspetto, & moltitudine dele stelle, lequale alcuna uolta donano la uictoria a quelli che non la sperano conseguire; & impero se uno Cavaliero mouera battaglia in hora che il suo ascendente fosse nela septima casa, laquale e casa del nenuco; & specialmente se la luna alhora resplendesse sopra il prouocato con bona gratia, & con bono aspetto; senza dubio quello che prouocasse restaria' perditoro, anchora che hauesse piu forza, & piu de potentia de Cavalieri accompagnato se ritrouasse chal suo inimico; & quando quello che moue la battaglia habbia il suo significatore propitio, fara uincitore; & cosi simelmente deli altri corsi delle stelle, & pianeti celestiali si sono bene o male disposti, in quello che sopra alcuno deli Cavalieri che combattere uoranno; che quando fossero equalmente disposti a tutti doi, intrauenera che saria equalis

LIBRO

ta nella battaglia, facendo tutti bene, oueramente saria uincitore quello che hauesse piu forte constellatione dala sua natiuitate; & secondo li astrologi, la uictoria, & la infelicitate consisteno in le hore, & non de hauere iustitia, o iniustitia, quantunche da Dio se moueno tutte le seconde cause; se potria mutare la influentia deli pianeti in bene, o in male de quelli che uoleno combattere; ma non interuenendo ce la uolunta diuina la uictoria nele constellatione consiste, & in loro moti liquali sono da intendere; perche li animi deli homini moueno, mancano, & augmentano le forze, et li ingegno humani ale hore destinate; & impero dice Onexandro nel libro de bono Imperatore che nele battaglie se debbeno hauere li astrologi per consigliare lhore, & li punti di disposti in male & in bene, per seguir e l'exercitio in tempo opportuno, perche lo uincere dela battaglia sogliono essere dubioso, alcuna uolta per fortuna interuenne la uictoria, alcuna uolta per uno piu affortunato de l'altro nella battaglia; ale uolte che alcuno se ritroua grauato la conscientia; per laquale li ueneno manco le forze, & perde la audacia; molte uolte per fortezza, & debilitate de l'altro interuenne spesso per suspitione de perdere, si como si sole per prouerbio dire la suspitione fa il caso perso; anchora per hauere luno l'altro in altra battaglia superato & uincto; per laqual superatione gli ua incontra con maggiore animo, & audacia; alcuna uolta se perde per hauere troppo superbia, & l'altro laudanda modestia; alcuna uolta per extimare troppo lo compagno; alcuna uolta per essere uno de natura piu bellicoso de l'altro; alcuna uolta che luno e nato sotto lo pianeta de Marte, & lo altra sotto quella de Ioue. Tutte queste cose sono da essere notate

P R I M O

perche sono utile & dannose ala uictoria; ma essendo la qualita de fortuna, de fortezza, & de celeste dispositione; quello senza fallo fara uincitore che con piu iustitia intra nelo combattere; che Dio lo inclina ad receuere la uictoria; in molte scripture se troua che da molti caualieri e stata perduta la battaglia sotto la insegna dela iustitia; quantunche ogni uictoria da Dio proceda, si como neli sequenti capitoli piu distinctamentz diremo.

Como la proua qual se fa per forza d'arme non e certa; quantunche sia in opinione che in uirtu de Dio se da la uictoria a chi ha la iustitia. Cap. XII;

DE necessita hauemo da sapere, & intendere si como nele battaglie doue doi solamente interueneno se chiama duello, che uole dire battaglia de doi; nelquale duello se ha da prouare lo delicto che se oppone contra l'altro per forza de arme. Ma questa proua dice la Decretale, & la constitutione da Federico che non e proua uera, ma piu legitimamente diuinatione se potria appellare; attento che col uero non sacorda, ma piu presto disuia da ogni commune ragione, & equitate; & non consente con alcuna naturale ragione; per respecto che impossibile doi equali pugnatori retrouare che non uenga a essere l'un piu forte de l'altro, o de migliore ingegno, o piu ne l'arme exercitato. Ma perche gli Francesi, & gli Italiani dicono che le piu dele uolte in tante battaglie se sole lo diuino iudicio demonstrare; & perche quello che ha iustitia de continuo uincere se uede. Dice lo abbate Siculo che cessando la diuina dispositione uin

L I B R O

terà quello che uirile, ingenioso, & gagliardo se ritroua;
 & lo Psalmo dice che uerisimilmentz a nullo se po persua-
 dere Dio hauere cura deli iniqui, & peruersi homini; pe-
 ro per commune opinione se tene che Dio in tale battaglie
 monstre la sua iustitia. Li infideli teneno, & affermano che
 ogni uictoria da Dio proceda; & per monstrare de questo
 la loro ferma opinione, sempre portano neli scuti litere che
 denotano non essere uictoria se non quella delaquale Dio e
 donatore. Et che questo sia uero in litere hebrece e annota-
 to che ogni uictoria uene da Dio; & questo conferma la le-
 ge Imperiale, quale gratie rende a Dio dele uictorie dati a
 li imperatori dela diuina dispositione; & e sententia de Pro-
 pertio che la iustitia da gra uictoria ad tutte le battaglie;
 ma le scripture de Longobardo dicono, che nel duello sia-
 mo incerti delo diuino iudicio; & dice la lege canonica, &
 ciuile; che quelli liquali pugnano in simile battaglie tenta-
 no Dio; & dice Seneca ne l'ultima tragediu; che la fortuna
 dela battaglia e sempre dubiosa; & p questo non se debbe
 essere prouocatore; ma piu presto da altri essere puocato;
 & non senza grande iustitia respodere nelo pugnare; si co-
 mo piu distinctamentz appresso diremo.

Quando uno deli caualieri disfidati nelo giorno non com-
 paresse, & fama fosse dela sua morte como se process-
 dera.

Cap. XIII.



Ntrauenendo un caso che doi Cavalieri se
 fossero disfidati per guagio de battaglia de-
 combattere a tutta oltranza, destinando la
 giornata; & accadendo che uno de loro se-

P R I M O

condo gli pacti armato a cauallo compareffe, disposto con uolunta de seguire la battaglia nela destinata giornata, & l'altro non appareffe nello promesso tempo, con fama de essere de questa uita trapassato, perlaquale morte; quello loquale fosse comparso absentia del morto cercasse per iustitia che sententia in suo fauore se donasse; uolendo del inimico morto cosi como lo hauesse superato la uictoria reportarne; allegando che per timore de non combattere contra la sua possanza, in morte essere incorso; & perche saria iniusta tale petitione, se debbe per lo iudice in si facto caso prudentemente consultare, & diligentemente prouedere de uno officiale de arme; la causa de la infirmita dela morte de colui, & lhora el tempo che se infermato: & a che puncto morite imponendo alo officiale commissario che tutto debbia alui referire; & trouado pche infirmita naturale fosse extincta; attento che la morte naturalmente e commune a ogni gente, & che per uolunta de Dio nela battaglia e stata facta prouisione per morte del cauallero, non se debbe per lo iudice altra decisione innouare, essendo morto como sopra e dicto de morte naturale; & quando trouasse che morto fosse nela giornata destinata ala battaglia, ouero inanzi per piccolo spatio de tempo preparandose al combattere fosse cascato de morte subitanea senza febre, o altro naturale accidente non ritrouando causa perlaquale se potesse inuestigare che per altro che per suspicione, & per timore de battaglia fosse morto; alhora attento che lo Philosopho dice che la paura dela battaglia e peggiore, & offende piu che la battaglia; & molte uolte la suspicione fa il caso intrauenire; si come Auicenna doctore de medecina singularissimo scriue ala seconda del

LIBRO

primo, & ala quarta del sexto deli naturali, doue tratta
 dela imaginatione che fanno gran motiuo in li corpi huma-
 ni, & causano gran casi secondo la loro intentione. Per que-
 ste ragione possibile saria uno per la imaginatione dela
 morte, facilmente morire tanto quanto uicino a l'actò dela
 morte se retrouasse imaginando, per imaginatione dela
 morte potria seguire il caso; & questo per experientia piu
 uoltz e stato ueduto. Contase de Re Lanzalao che mandan-
 do doi che contra lo imperio se erano adoperati a decapita-
 re impose che ce fosse menato un' altro per terzo quale nõ
 deliberaua dopo la paura farlo totalmente morire. Onde
 uedèdo colui primo li doi decapitare per timore de si acer-
 ba morte, & infelice uista solo per imaginatione dele uio-
 lente morte se morite. Simile caso del Gonella buffone fa-
 mosissimo se narra essere intrauenuto senza ferro, solo p
 imaginatione essere senza febre extincto. Ragionase anch
 ra de uno prete timoroso, & grande dormitore essendo
 formato, forte, robusto, & sano dela persona; intrādo
 coi soi compagni nela camera doue lui solo dormea resueglian-
 do li derno a intendere che era in pericolo de morte; &
 che in niuno modo potena piu uiuere monstrandogli la ho-
 stia li persuadero per saluatione da l'anima sua se deuesse
 deuotamentz comunicare; per laquale admonitione, &
 demonstratione suegliato dal graue somno in si facto mo-
 do attristandose stordito, che doppo la communicatione che
 senza necessitate hauea pigliato intrato nela imazione de
 la morte retornando nel dormire fo cagione che p la falsa
 e persuasione la matina morto se ritrouo. Per laqual mor-
 te causata dali soi amici che li persuadero tale phantasie co-
 si como proprio lo haueffeno amaxato grauementz de uita
furono

P R I M O

furono puniti. Adunque retornando al nostro narrato caso se potria presumere che retrouando il Cavaliero per pmissione obligato in tale giornata a combattere col suo inimico; Et trouandose morto uicino al termine dela battaglia senza altro accidente, o segno de infirmita naturale; trouandose morto saria coniectura da non essere reprobata per timore, Et imaginatione dela morte temendo la battaglia essere intrauenuta. Pero gli armigeri communemente diriano tale morte essere uenuta per diuina uolunta credendo chel sia morto perche se disponea offendere la iustitia, Et mantenere lo iniusto essere lo caso accascato; Et per questo se debbe per lo iudice per declaratione per propria scriptura dare honore uole sententia in fauore delo uiuente; attento che ardito, Et uirilmente ala giornata nella battaglia e comparso con le arme deputate, aspectando il suo inimico tutto il giorno, quale non e comparso facendo mentione dela generatione dela sua morte, ala quale per lo officiale de arme ha facta diligente inquisitione, como, quale, Et quando, Et in che modo morto hauendo hauuto sopra de cio consiglio de expertissimi medici, Et trouato lui essere morto in piccolo spatio di tempo inarzi il termino che ala battaglia se deuenia representare, presumendose solo per imaginatione, Et timore del combattere essere stato morto morendo in l' hora propinqua al destinato tempo dela battaglia; Et per non apparere febre, o altro naturale accidente hauerli adoperato, debbe pronuntiare hauendo el uiuo comparso al promesso tempo nello loco con le pactuite arme meritamente debbe hauere lo honore Et la uictoria senza cacciare arme, Et con uirile animo acquistata reportare, per mettendo che uada fora la liza el uiuo honorato cō

quelle cerimonie che merita il uincitore col fausto deli triumphi che se acostuma dare a tutti uincitori de battaglie; Et essendo de morte naturale extincto; se debbe per il iudice declarare, si como e assoluto dela promessa dela battaglia per impedimento dela naturale morte; Et debbesse anchora pronunciar e da parte del uiuo comparitore che, uenendo lui parato audace, Et uirilmente per satisfare la promessa del combattere contra del suo inimico dandogli honore si como quello che ha monstrato la uirtu de l'animo comparando ala giornata con proposito de mandare a effetto quanto p lui gliera stato p messo; Et aspectado non robattendo non e mancato p lui de non far se; ma solo p cagione del caso sinistro del inimico; Et posto che un parète ouero amico del morto, o qual se uoglia altro caualliero ce interuenisse p uolere pigliare la querela a defensare nõ se pote in qlla battaglia renüciare; si como desopra hauemo in un' altro capitolo piu distinctamente narrato.

Quale deli disfidati debbe elegere l'arme, lo iudice, Et lo
co ala battaglia. Cap. XIII.

R

Esta da intendere qual deli disfidati a combattere deuera elegere il iudice: Et cosi anchora le arme. Onde p uolerne dare bono precepto, che se debbe in cio accortamente considerare, chel rechieditore ha dal principio arbitrio, Et potestate de potere elegere p la sua grela la uia dele arme; uolendo monstrare con la spada quello che con altra proua non potesse prouare, Et puocando lo nemico a combattere ecn lui da psona ad persona; gli potria il prouocato respon

P R I M O

dere, che in caso che se sentesse da lui essere offeso deuesse al suo iudicè competente andare, & iudicialmètz iustitia domandarli che li responderia; & hauendo il rechieditore faculta per dricto de arme de poter e demonstrare la iustitia con le arme, & sua auctoritat potere tirare, & cō stringere lo rechiedito ala per sonale battaglia senza andare al iudice ordinario. Impero se debbe equalita seruare non usando el rechieditore magiore priuilegio del rechiedito, quantunche lo disfidato sia degno de maggior fauore; si como anchora sono li rei conuenti chiamati a iudicio ciuile, & questo per constitutione de Othone Imperatore Re in Italia; & dapo per Federico confirmata & seguita, & per consuetudine & stile de arme se obserua chel prouocato habia a elegere le arme, il iudice, & loco quando a combattere se disponeno; & questo statuto fo per che il prouocatore ilquale ha faculta potere elegere la proua, & cōstringere il prouocato nela uia dele arme, hauèdo potestate pretermittendo il iudiciale foro ala battaglia totalmente cōstringere il prouocato; & quando non hauesse del tutto l'arbitrio, & faculta de elegere le arme debbeno essere per il iudice anchora electe. Attento che tutti li Cavalieri che prouocati fosseno per iusta cagione; attale che la battaglia per iudicio militare se difinisca con ogni equalita, che nullo auantagio ce interuenga; & che non se attribuisca magiore fauore al rechieditore, che al rechiedito; si como e debito che in tutte le differentie che al iudicio se adduceno se debbeno con iusta bilanza ponderare; conciosia cosa che la iustitia e dicta che debbe stare, & essere iusta & equale; & non dare desauantagio alo rechiedito, quale per forza ala battaglia e stato tirato. Debbe pes

LIBRO

ro hauere electione de le arme, del luoco, & delo iudice; per respecto che se quello il quale prouoca il suo inimico nel combattere hauesse arbitrio, & potesta elegere la uia de le arme, lo iudice, il luoco, & le arme, & tutte le cose ne cessarie ala battaglia senza dubio il rechieditore de ogni impresa saria uincitore, quando non ce intrauenesse diuina potentia, che potria elegere le arme nelo combattere ad epso habele adoperare, & alo inimico incongrue, & non supportabile; potria elegere iudice che sempre in suo fauore se adoperasse, & in disfauore del inimico; potria elegere luoco con suo auantagio, & del inimico desauantagio; et cosi de ogni battaglia ueneria a essere uincitore, & per questo se debbe attedere ala commodita del rechiesto, per modo che senza desauantagio de nissuno con equalitate tutti uenga essere moderata; che per iusto iudicio de battaglia se debbia la differentia diffinire; doue secondo la opinione de gli Cauaglieri armigeri Dio monstra de continuo la sua iustitia; anchora per stile de arme, & consuetudine de Cauallaria comunemente alo rechiesto se concede per termine competente sei mesi se habia a preparare, & resuigliare le adormentate forze, exercitandose nelle arme, & trouare lo iudice, & lo loco per commune commodita senza graua uerza, & iniuria de nissuno la battaglia se possa equalmente compire per honore deli Cauaglieri, & per experimento dela uerita.

Dela qualita, & modo del combattere da una persona a un'altra, & dela dispositione de loro persona.

Capitolo. XV.

P R I M O



Tuo!endo io scriuere dela qualita, & modo del còbattere infra Cauaglieri ad tutta oltrãza diremochel prouocatore aguagio de bataglia e constrecto combattere col prouocato; secondo la dispositione dela persona del suo rechiesto, & non secondo la sua commodita, in modo che essendo il prouocato Cauagliero in arme ben a cavallo, il prouocatore Cauagliero pedestre debbe lo rechieditore mettersi ad cavallo, & non ad pede combattere con lui. Anchora che a cavallo combattere non sapesse per non ce essere usato, & instructo, & per uolere il rechiesto ad cavallo combattere de iustitia non lo possono recusare lo rechieditore per ragione che in tale battaglia se debbe ala uolunta del prouocato, & non del prouocatore combattere; hauendo il prouocato priuilegio, & facultà pigliare la uia dela spada, & simelmente trouandose il prouocato caualiero pedestre, il prouocatore equestre e tenuto combattere a pede; perche la electione e del defendente, si como meglio se potra exercitare nela battaglia per defensar se ha potestate lo modo elegere, & piu che sel rechiesto hauesse alcuno de soi membri debilitato, como che fosse occhio, braccio, o gamba, o altro defecto se debbe il prouocatore per molti giorni inanzi la battaglia uno de gli suoi membri simile alo debilitato, o guasto del prouocato, in tale maniera ridurre, che nela giornata della battaglia senza auantagio se conduca nello combattere; uolendone exemplo de cio demonstrare hauendo priuo uno occhio il prouocato se debbe il prouocante con legame per oppositione de quello uolendolo acoprire togliere il lume combattendo con uno solo occhio aperto, & como e forza chel

LIBRO

prouocato combatta a rechiesta del suo prouocante ; & hauendo un braccio debilitato se debbe il suo attaccare in modo che non possa fare operatione alcuna nella battaglia ; & retrouandose il rechiesto la sua persona libera ; & sana de tutti li membri integri ; & lo rechieditore de alcuno de soi membri priuato ; non tenuto lo rechiesto del membro simile al guasto ; o perduto del prouocatore priuarse ; ma combattere con tutta la potentia dele sue forze secondo la sua dispositione , & non secondo quella del prouocatore ; quale restrouando piu sono disposto , & prospero dela persona prouocando uno storpiato , & guasto manifestamente se cognosce lui deuere la uictoria conseguire , quantunche contra ragione combattesse ; & questa e decisione delo Imperatore Othone Re in Italia seguendola Federico. Anchora diremo che trouandose il prouocatore sinistro , il prouocato destro debbe con la destra & non con la sinistra combattere ; per respecto che la sinistra in lo manco e destra ; & combattendo lo prouocatore con la mano sinistra non ueneria a combattere secondo la dispositione del destro prouocato ; ma combatteria secondo la sua sinistra dispositione. Erano alcuni Cavalieri che despossero che sel rechiesto fosse lento huoco , & de natura debele ; & lo rechieditore forte , robusto ; & gagliardo se retrouasse ; si debbe con abstinentia tanto indebilitare , & inflacchire le sue corporale forze che uenga ad essere equale col prouocato ; altramente retrouandose fortissimo il Cavaliero che prouocasse li debili , & impotenti facilmente de tutte sue imprese resteria uincitore . Onde per uolere euitare questo inconueniente che saria molto absurdo che lo gagliardo

PRIMO

do potesse restringere uno debole, & impotente nel combattere se debbe così como de sopra e dicto le sue forze se indubitare; si como nelo exemplo del giocator dela palla spesso uolte se sole uedere che uolendo lui giocare con uno ilquale non fara destro; ne così esperto nel gioco lui se legara la mano; ouero giocara con la sinistra; & l'altro con la destra; sinulmente uno maestro de scirmire sogliono dare auantagio a colui ilquale non fara così erudito; ne amestrato nel scirmire; & succedendo per caso chel Cavaliero prouocasse uno altro che hauesse uno occhio; potria dire quello ilquale fosse prouocato attale che la fortuna fosse commune ad tutti doi che combatesseno con equali pericoli; che non solamente se deuesse uno occhio per legame offuscare (comò sopra e dicto) ma che totalmente priuare se ne deuesse uandosi uno occhio como il prouocato; attale che così como il prouocato deuesse tenere uelo combattere, che perdendo l'uno non hauesse speranza ne l'altro ceco; & che con eguale timore combatesseno; attento che quello che hauesse doi occhii con piu securita combatteria che uno perdendo; l'altro gli resteria, & lo inimico ceco de uno occhio con maggiore timore cognoscendo lo auantagio del inimico che doi ne hauesse; & per questo non obseruandosi la equalita nela battaglia lo auantagio del inimico saria grande contrapeso a quello che uno manco hauesse farlo pericolare; & impero e precepto nele battaglie particolare se debbia seruare la equalita; attale che quello che perde non habbia scusa per lo disauantagio hauere persa la sua querela; & la battaglia.

LIBRO

Deli disfidati, & intrati nel campo, quale deuera prima
assaltare.

Cap. XVI.



Dimandase una dubitatione, trouandose gli caualieri dentro dela lixa essendoce intrati con intentione de combattere, quale de quelli debbe prima insultare contra del inimico. Se risponde che debbe essere quello il quale prouoca, ouero il suo campione debbe prima la battaglia incominciare; & nelo' rechiesto si como e denotato per legge Longobarda; la ragione e questa che quello il quale rechiedendo hu promesso fare la proua se mai non cominciasse non debbe il rechiesto rispondere; attento che a lui sta lo defendere; & debbe aspettare lo insulto delo prouocatore che ha pigliata la querela con offesa prouare quello che ha promesso; & questo anchora e de natura de battaglia iudiciale doue lo prouocato reo aspetta la dimanda delo attore dimandando per ragione de lege ciuile che proprio e de gli rei sempre fugire el pigliare del iudicio; & e consiglio de cauallaria chel prouocato astuto animosamente debia la offesa delo prouocatore aspettare; accio che piu iustamente ad defendere sua querela nelo combattere se conduca; iustificandose che prima insultato, & prouocato forzatamente andado ala battaglia defendandose da lo insultatore tentatore delo cobattere e stato uincitore; oue per diuino iudicio el piu delle uolte gli prouocatori restano superati; & lo ordine dela militia per lo officiale de arme se obserua che per gli ministri dela battaglia se debiano gli caualli deli combattenti per la briglia retinere, stando luno & l'altro nele doi parte delo

P R I M O.

campo; & sonando la trombetta tre volte ad l'ultima gli debbeno liberare; & in caso che luno de loro offendesse inanzi lo terzo sono dela trombetta debbe essere per lo iudice punito; & in caso che gli ministri che tenessero gli caualli alo primo sono della trombetta gli combattenti liberasseno contra lo ordine dato; uenendose ad offendere gli Cauaglieri, se debbeno gli ministri, & non li Cauaglieri aspramente punire; essendono liberati per lo officiale resteno li combattenti excusati per la liberatione deli deputati ministri.

Se li disfidati in nelo campo intrati se potranno pentire senza licentia del iudice deputato. Cap. XVII.

SE dimanda si doi Cauaglieri che sono intrati in liza per combattere ad oltranza hauendo cominciata la battaglia hanno loco da se pentir se de commune uoluntate non uolendo piu combattere; & lassare la battaglia incompleta; se per lo iudice se debbeno admettere de non fare seguire la incominciata battaglia. Misser Baldo da Perugia dice che non ualera piu lo pentire ad quelli che una uolta sono intrati in liza con intentione de combattere ad nitta oltranza hauendo incominciata la battaglia debbeno per fin al fine seguire; la ragione e questa che se debbe attendere ala publica utilitate che in tale battaglia quiale el piu dele volte per forza de arme se manifesta dapo che li combattenti essendo uenuti dauante al deputato iudice e de necessario che totalmente la battaglia se fornisca, che. essendo una uolta

L I B R O

intrati nel campo; & hauendo dato principio nel combattere in presentia del iudice non sono piu in loro potestate del pentire; ma sono in arbitrio del iudice; et questo se debbe intendere quando la battaglia fosse causata da grauissimo delicto como che e tradimento, homicidio, o alcuna altra occulta simile falsita; che per necessita fosse da deuerse manifestare non debbe restare constando, de non uederse il fine reseruato si per licentia del iudice il pentire permettesse; altramente non intrauenendo ce uoluntà del iudice in ninno modo pentire se possano.

Finisse il Libro Primo.

S E C O N D O

Incomincia il secondo Libro che tracta de
la electione del loco dela battaglia.

Dela qualita del loco oue se deuera fare la singulare batta
glia. Cap. I.



Dolendo dire, & p auctorita pro
uar quale loco se debbe elegere
che uenga a essere congruo tra li
combatteti per comune securita
tz del cōbattere diremo prima.
Si como al tēpo deli Imperatori
Romani per uno grādissimo do
no acquisto officio dela electione
del capo, & p grande remunera
tione de utilitatz era donato ad
homo dignissimo de cōditione, & che fosse prudēt inuesti
gare, & trouare il loco che fosse piano, & spatioso, & che
nō fosse nientz pcliuo, & che p lo exito del sole deuesse cō
siderare che ali cōbattenti nō potzse essere impedimento; et
oltr a q̄sto deueua essere in tal dispositiōe chel uento nō po
tzesse la poluere subleuare che uenesse a offendere la uista,
& dare cagione ad alcuno di p̄duta, & di uictoria, & che
fosse situato in termine de terreno doue nulla hauesse suspi
tione de soperchiaria; & che totalmēte lo elegesse in parte
doue nullo incongruo accidente potesse accadere, cioe delo
uoltare del sole, impeto de uento, indispositione de ter
reno, & incongruita de loco, quali obstaculi Vegetio de re
militari p p̄cepto li denota consigliandogli che con l' offi
cio dela prudentia dali strenui de arme al loco, & a tempo

LIBRO

po se debiano pigliare che facilmente se potra lhoste ini-
 mico superare. Perche se lege de Hannibale che superas-
 to Paulo Emilio, & Marco Varrone capitanei de Romani
 con auxilio del reuerberante sole quale offendendo la
 ueduta deli armigeri Romani como ciechi da Cartbagi-
 nesi forno abattuti. Et nel uecchio testamento se lege che
 in simile modo se ottenne una gran uictoria che quelli li
 quali portauano gli scuti de oro contra lo aspetto deli ra-
 gi delo sole ueneano a reuerberare contra la uista de loro
 inimici abagliandogli de quelli rimaseno uincitori. Lege
 anchora de Hannibale che per opportunita & dispositio-
 ne de loco hebbe altra uictoria, & secondo il Philosopho
 scrine che la fortuna nele battaglie ha gran potestate, quan-
 to la uirtu, lo ingegno, & le fortezze, & il luoco se debbe
 per consuetudine in modo ordinare che uenga ad essere
 in similitudine de laberinto cincto de tre strate terminas-
 te de ligname. Ilquale per proprio nome se dice liza; &
 in caso de necessita se potria cengere con corde, ouero lo
 terreno con aratro designare de tre sulchi, nelquali nel
 primo circulo debbeno stare li officiali, & li ministri de-
 putati ala battaglia, al secondo li combattenti Cavalieri ali
 quali none licito senza licentia delo iudice fora del segno
 uscire, per fin che la battaglia non sara finita cioe uno deli
 doi uinto o superato sotto pena de perdita, & uictoria de
 quello che dentro rimanesse, & oltra questo se debbe edifi-
 care nello designato loco un folio emimente, ouero catafal-
 co che sia luoco del iudice, & de soi consiglieri apto, & co-
 modo a uedere tanto lui quanto li deputati ministri a ue-
 dere, & intendere li motiui deli combattenti, & loro parol-
 le che dicesseno doue se ha da obseruare continuo silentio

P R I M O

senza strepito nessuno de mouimento de piedi; ouero man-
ne, o altri membri che potesseno causare, tossere, tie rasca-
re, ne fare acto alcuno per loquale se potesse intendere si-
gnale che desse aduiso in fauore, o in disfauore deli como
battenti; in modo che quello che uenisse ad perdere potes-
se opponere non con le arme, ma con auiso deli circumsan-
ti essere stato supato, & uinto; como in un caso succeduto
tra il Fiorentino, & Neapolitano cauallieri hauemo appref-
so piu distinctamente narrato essere intrauenuto, che con
auiso del circumsante fratello rimase del Fiorentino in-
mico uincitore.

Quando fosse il bando del Iudice che nullo deli combat-
tenti el segno passasse; si per forza del inimico trapas-
sasse, si merita punitiōe. Cap. II.

Resta da uolere intendere che postochel iudi-
ce uetando proclamasse nello intrare dela li-
za ali combattenti; che qualunche de que lli
non solamente con sua psona, ma pur un solo
membro fora del segno trapassasse fosse uinto, & decapita-
to; & succedendo il caso che uno de loro per uolentia de-
lo incontro del inimico fora del termine saltasse, si merita
secondo la thema del phibimento del iudice essere decapi-
tato p non essere obseruato quello che p lo iudice expressa-
mente e stato comandato. Se determina che tale nõ se deb-
be decapitare; & la ragione e questa; anchora che la phis-
bitiōe fosse, & chiaramente parlasse; che quello ilquale il
termine passasse meritaria oltra che per uinto remanesse
essere de pena capitale punito; nientedimeno in tutte le le

L I B R O

ge e prohibitione che si impone se attende non secondo lo scripto, & la sententia de quelle; ma secondo la intentione del auctore dela instituta lege; cosi adunque hauendo quello contra de suo proposito forzatamente passato il segno, non e pero in pena che meritasse de disobediencia essere de morte castigato. Attento che non ce interuene sua intentione in quello che per infortunio secondo lo dicto delo thema ha monstrato disobedere; perche era disposto con deliberato animo per non essere perditore il termine non preterire, & hauendolo passato male contento dela uiolente fortuna se reclama; hauendo favorito il suo inimico che per forza contra sua uoglia fora lo ha buttato; & lo precepto dice chi passasse fora, se intende uoluntario & non sforzato dal inimico sara pero perditore per essere da inimica potentia e uirtute buttato fora del campo. Attento che la natura de battaglia lo recerca che quello ilquale e buttato fora del campo per essere scacciato dal terreno che con l'arme se ha sforzato defendere debbe essere perditore; si como quello che combatte per mostrare la uirtu de l'animo cadendo per botta del inimico; ouero la mano in terra toccasse se iudica essere uinto; & per maggiore ragione quello che del campo e cacciato debbe essere perditore; quantunche nela impositione del iudice non li fosse facta mentione. Adunque sara il discacciato superato, ma non pero se debbe decapitare. Attento che con forza, & non con uoluntate ruppe il proibimento del iudice. Et questa decisione se troua in lege ciuile che dice, che quando non se disobedisse con proposito, & uolunta de non obedire, non se debbe de pena capitale punire; & hauendo quello de necessita de forza preterito il

S E C O N D O

comandamento, non ha commessa disobediencia; Et uoss
 le la lege imperiale che essendo dato bando a uno che sotto
 pena dela uita, non deuesse fora dela citade uscire, Et
 trouandose insu le porte fuisse per forza de fora buttato;
 Et per uiolente potentia per bauere passato el uetato ter-
 mine non se debbe pero iuxta lo tenore del bando punire,
 ouero trouandose insu le mure; Et fuisse sprouistamente
 da un suo inimico a saltato per amazarlo; in modo che
 non hauesse altro riparo per saluar se la uita saltando da-
 le mure; Et trouandose fora dela cita; similmente non
 saria in pena per la inopinata necessita del fugire; si co-
 mo una naue che per contrarieta de uento arriua forzata-
 mentz in porto ad epa prohibito non e in pena pero il pas-
 trone per la irreparabile uiolentia deli sufficienti uenti che
 lo scusa; Et anchora che de Romulo se lege che facesse de
 capitare il fratello per non hauere obseruato lo fraternas-
 le precepto de non passare lo statuito termine; non fu per-
 ro la sua sententia iusta, anzi nequissima. Attento che tro-
 uandose signore si come lui; quantunque per necessita non
 obseruas se quello che con sua uolunta, Et potestate a hon-
 nore dela commune signoria haueua uetato la prohibito-
 ne contra de lui non se extendea; ma diremo che Romulo
 piu per inuidia, Et cupidita dela signoria procedesse al
 frateruale homicidio; si como referisce Lucano Poeta elo-
 quentissimo; che rare uolte, o non mai amore, Et signor-
 ria possono in uno medesimo seggio senza scandolo lon-
 go tempo demorare. Fo degno de reprehensione anchora
 Maudio facendo decapitare suo figliolo, il quale scordas-
 to delo precepto paterno uenue contra suo proposito a diso-
 bedire combattendo contra lo inimico del populo Romulo

LIBRO

no da persona a persona; quantunque uictoriosamente lo superasse. Nientedimeno la gelosia uolunta de Manlio uolendo il precepto de lege militare inuiolabelmente seruare dette la crudele; & enormissima sententia contra del figliolo uincitore delo inimico della republica Romana, per laquale crudelita usata contra del figliolo, uens nero in tanto desdegno de animo gli Cauaglieri Romani che in quello xorno che Manlio hebbe il triumpho recusarono uolere comparere per la crudelita da lui usata uerso del suo figliolo opponendo che hauendo sparso il sangue del figliolo occiditore de gli inimici deli Romani non solamente non meritaua essere decapitato, anzi honoreuolmente deueua essere receuuto, & meritato de la acquistata uictoria; & questo interuenne ad Manlio per seruare la lege militare; che dice essendo uno cauagliero da suo superiore, o Capitaneo uetato che non debbia combattere senza sua licentia con nessuno; & quello combattendo (anchora chel inimico del suo signore superasse) se debbe atrocemente punire. Pero questa tale lege se debbe intzendere quando con propria uoluntata disobedisse il precepto delo suo signore. Ma non quando per caso fortuito, & per qualche necessitate delo asalto delo inimico uenesse a disobedire non apparendo de liberato proposito nelo contrauenire; & questa e la iustitia naturale & ragione temperata che tale se debbia per uinto & superato condannare; & non pero debbe essere decapitato.

Della proua qual se fa per la battaglia da persona a persona.

Cap. III.

Lo prelio

S E C O N D O



LO prelio dela battaglia particolare da psona
 a psona habiamo di sapere, & intendere che
 fo trouato, & iducto dal iudicio militare; che
 con arme se douesse prouare la dubiosa differ
 rentia, quādo per altra proua non se potesse neli ciuili ius
 diciū trouare, ne p̄ altra manifesta coniectura se potesse il
 delicto presumere. Onde essendo uno accusato de homici
 dio, & uolēdo allegare hauerlo p̄ sua defensione cōmesso;
 alhora se potria pigliare la querēla dela battaglia psonale
 de prouare lo accusatore, & lo accusato contra defensarse
 in iudicio de caualleria; in tale caso uolēdo lo accusato fa
 re proua hauere facto p̄ sua defensione lo homicidio: o debbe
 prouocare lo accusatore nela battaglia. Ma posto chel prin
 cipe comandasse se deuesse procedere ala punitione delo
 homicida; non po piu allegare lo accusato uolerlo prouare
 in battaglia hauerlo morto in sua defensione reseruato q̄n
 ce appareffe accusatore. La ragione e q̄sta che non debbe
 cōbattere con lo principe p̄ la disconuenientia dela condi
 tione, ne con lo iudicē inquirente p̄ la dignita delo officio;
 & la proua che in battaglia se uole monstrare, se uol caus
 fare da accusatiōe incerta, & q̄n lo accusato per forza de
 arme confessasse el delicto se debbe punire piu ligiermente
 che quando p̄ testimonii li fosse prouato, che la proua dela
 battaglia fa il pditore essere uinto, Ma pero e incerta pre
 sumptione che ueramente habia peccato; & remanendo lo
 accusato dela battaglia uincitore se debbe per sententia ab
 soluere dala castigatione dela pena, & debbesegli donare
 lo honore dela uictoria con grādissimo fauore; p̄che se pre
 sume essere innocēt de lo peccato; & quantunche la proua
 che se fa cioe la battaglia sia reprobata p̄ diuina p̄hibitiōe,

pe essere cosa da diabolica inuestigatione ritrouate, niente di meno gli armigeri dicono che in battaglia de cōtinuo. Dio per diuino miracolo sempre la uerita corona de uictoria affirmando chi con iustitia combatte; mai potria essere pditore. Pero cosa incerta e, cōciosia cosa che spesse uolte uedemo che molti contra dela iustitia combattemo, p̄ retrouar se loro piu gagliardi de quelli che con ragione hanno pigliato la impresa restano uincitori; & questo intruene per la disparita che e nele fortexze deli caualieri; & questa ragione fo del Papa, & de Federico Imperatore parlando delle battaglie che se fanno per experimentare la uerita; & de la falsa oppositione cognoscere il uero.

Quando se intrano doi in campo per combattere a tutta oltranza, & luno fugge, & e preso, si el nimico suo lo potra dapo offendere in potestate dello officiale. *Capitolo. IIII.*

Essendo intrati in liza doi caualieri per combattere a tutta oltranza, deliquali uno per dubito de non perdere la uita; scordato se delo honore uilmete se fugito dal campo, quale era designato con aratro, per laquale fuga dono cagione al suo inimico che audacemente lo sequeffe con lo iudice, dalquale fu preso, e stando in potere del officiale lo inimico per se guitatore impetuosamente de moltz ferite dono al fugitiuo preso; & oltra le percosse dimandaua in fauore del suo honore la sententia. Mo se dimanda si iustamente e stato offeso quello lo quale fugendo impotere, & in presentia del iudice e stato dal nimico ferito. Onde per uolere declarare

S E C O N D O

quello che per iustitia se debbe determinare, la sententia e questa; che lo uincitore e quello a chi lo campo e rimasto. Ma hauendo battuto il suo nimico preso in potere delo ufficiale, non l'ha possuto iustamente fare. Attento che era in presentia delo ufficiale, loquale assicura ogni delinquente de non potere essere offeso dal suo nimico tanto piu, quanto che in potere dele sue braccie era peruenuto; per lege civile se dispone che essendo uno sbandito per delicto de rebellion; Et fosse un certo premio offerito a chi uolesse quello amazzare, Et posto che in potere delo ufficiale preso se trouasse per iustitia non se pote piu offendere fin che nele forze, Et mano dela iustitia fosse. Legese nel secondo libro de bello punico che combattendo Claudio con Tarrea in singulare battaglia; Et fugendo Tarrea dallo conflitto perseguito de Claudio; quantunque se saluasse uela sua propinqua cita per tale fuga rimase superato, Et uinto; Et Claudio uincitore, Et la uictoria, Et lo fausto delo triumpho deli soi armigeri lietamente receputo. Scriuesse anchora de Crispino Romano che combattendo singularmente con Badio campano quale da lui; cioe da Crispino abattuto, Et ferito; Et dismantando per fornirlo de amazzare lassate le arme sbigottitamente Badio nel suo exercito se fugito; per laquale fuga Crispino con la lieta uictoria ali suoi con grandissima lenitia se ritorno; hauendo superato Badio inimico del populo Romano con grandissimo honore da Romani fo receputo.

Quando fara da uenire a singulare battaglie se debbeno mostrare indicii, perliquali se presuma essere il uero quello che al prouocato se oppone.

Cap. V.



E debbe acortamente considerare che inanti che ala battaglia singulare; & de oltranza se puenga; e necessario che lo rechieditore nanti che habbia auctorita il suo nimico: nel combattere prouocare che nonstra indicii, presumptione, & coniecture del delicto contra a colui conloquale intende combattere, accioche possa iustamente ala battaglia per uenire; perche non se debbe procedere per sola informatione del rechieditore nela accusa; imperoche in tal battaglia se demonstra esserence specie de tortura iudiciale, & nanti che se possa procedere per lo iudice a dare la tortura a alcuno malfattore pigliato, & posto in presone per lui se debbe primamente pigliare informatione dela uita de tal delinquente; & dopo intendere, & uedere il delicto delquale epsò e accusato, & diligentemente uedere, intendere, & esaminare tal causa; & trouandose li indicii contra de epsò tale che se possa uenire a tortura se dona la tortura. Così adunque se debbeno manifesti indicii contra lo infamato per lo infamatore demonstrare in modo che non apparendo innocentia, ne manifesto delicto del prouocato se debbia per potentia d'arme la uerita demonstrare. Attale che luno, o l'altro resti confesso, o desdicto. Et questo uole la lege longobarda; & lo Imperatore Federico. Andrea de Sergnia, & misser Baldo de Perugia in una medesma sententia concordano.

Quando lo prouocato hauesse trouato il iudice & loco; se dopo il iudice degnasse de far se la battaglia se fara tenuto lo prouocato trouare altro iudice.

S E C O N D O



Abiamo da uedere si doi caualieri se disfidasseno p' guagio de battaglia; & il rechiesto trouando iudice cōpetente, & loco cōgruo, & oportuno si como lo costume de tale battaglia lo recerca; & uenēdo la deputata giornata lo iudice che ha uera preso il iudicio che da loro e stato acceptato per qual che causā non gli parera deuerse la battaglia nela p'messa giornata cominciare; & pche pare a una dele parte graue como che uoria intrare in battaglia il iudice, o p' nō essere docto, o p' uolere maturamente studiare intēdere, & uedere il modo de capitoli tra disfidati firmati, o che parera ad epso p' qualche cagione che mouera la sua mēte tal desferire essere necessario, o il signato giorno desferire, & usare cautela como il bono sartore ilquale hauēdo il panno inanti de se fa de molti desegni p' uenire alo uero taglio; cosi anchora il bono fabricatore quale prima che faccia il suo magisterio fa il desegno dela futura opera; tal cautela usata del iudice, & desferita la giornata, il prouocato intēde seguire la sua querela; p' il che q̃llo ilquale ha prouocato rechiedera un'altra uolta il suo rechiesto a tale che la differētia de loro querela totalmente se diffinise; se dimanda se con q̃llo medesimo iudice, & si nel deputato loco essendo un'altra uolta rechiesto debbeno la battaglia incominciare, o se e tenuto il prouocato de altro loco, & iudice prouedere p' essere passato la giornata, & senza effetto de cōbattere p' negligentia delo electo iudice. Se respōde desi pche hauēdo il prouocato electo il iudice dopo la promissione del cōbattere se potria presumere lui essere pentito p' hauere trouato iudice chē con facti, & non con parole lo ha deliberato hauendo desferita la battaglia; p' questo e tenuto il prouoca-

L I B R O

to de un'altro iudice prouedere attale che totalmente la battaglia se seguira che altramente haueria apparentia de fictione hauendo il iudice electo, & la battaglia nõ essere seguira potria dire il nimico essere delegiato hauẽdose col iudice consultato che ala giornata deuesse renocare la concessa licẽtia; & quantunche lo rechiesto trouasse iudice che dopo la securita del cõbattere il iudicio recusasse; nõ saria po dela pmissa liberato; & pche se debbe la negligẽtia del iudice solo ad epso imputare; & qsto la lege uole che se imputa la negligentia contra q̃llo de chi lo amico negligẽte se confida; & q̃llo che trouasse arbitro che promettesse p arbitrio definire; in caso che non diffinisse e tenuto un'altro retronare; & p questo q̃llo ilquale troua iudice che la differẽtia intẽdere non uole non se potra pretẽdere hauere facto il suo debito si como nientz in cio hauesse adoperato; & p qsto modo non se po dire essere excusato pche e tenuto uno altro diligẽte iudice, & loco retronare; & qsto se proua p auctorita de molte lege imperiale che dicono doue non e principio ne fine non se po dire essere adoperata cosa alcuna de effecto dopo il principio se aspecta lo fine de tutte le cose che se hanno a dare; attento chel principio e piu degno del fine; & tutti li effecti dele opere al fine se rideno; p questo si ala deputata giornata li Cavalieri fossero nel campo intrati; & nela preparata liza hauesse no cominciata la battaglia p alcuno spatio de tempo hauendo lo iudice il principio dela battaglia pmissa: & dopo hauesse buttato il sceptro phibendo li combattẽti del cõbattere ne la incominciata battaglia. Alhora il prouocato hauẽdo tronato iudice, & loco, & tutto q̃llo che nel cõbattere se recerca, & incominciata la battaglia habbia facto il suo debito.

S E C O N D O

In modo che se fosse rechieſto dal puocatore che de nouo deueſſe iudice retrouare non ne ſaria piu tenuto, & reſtaſſa dala promeſſa liberato ; perche hauendo una uolta lui trouato cio che ala battaglia de neceſſita ſe recerca; & cominciato a cōbattere con lo inimico; quantunche non ſia la battaglia fornita non e riuaſo per lui de uenire al fine; ma ſolo pche lo iudice deputato alquale non e paſo che ſe debia piu ſeguire; per ſuo impio e ſtato decreto facēdo ſegno che piu non ſe cōbatteſſe; po dire eſſere ſtata la loro quere la p ſententia diffinitua dal iudice cōpetente; & per quella hauere poſto quaſi fine ala loro differentia ; & p queſto il puocato e liberato dal iudice ilquale ha poſto fine ala battaglia. Debiamo anchora ſapere, & intendere che in caſo chel rechieditore uoleſſe lui trouare altro iudice che prometteſſe fargli fornire la incominciata battaglia; pero non ſaria piu tenuto lo rechieſto andare inanzi al nouo iudice a fornire la battaglia. Anchora che da nouo il rechieditore lo recercaſſe; perche monſtrādo hauere facto il debito ſuo; & eſſendo p lo iudice deputato promiſto ſi como de ſopra e dicto, & narrato. Se troua libero in modo che non po piu p tale querela eſſere recercato. Nientadimeno nō ſe po moleſtare per altri iudici in altri lochi, o territorii. dal rechieditore ilquale parēdogli a eſſo nō eſſere ſatisfacto, p la impedita battaglia potria hauere querela con lo iudice con dire che da lui e ſtato aggrauato ſpartēdo la battaglia; ma non con lo rechieſto reſeruato; ſi p pacto foſſe eſpreſſo in loro capitoli che deueſſeno tanto cōbattere p fin che luno, o l'altro morto, o deſdicto remaneſſe, in tal conuentione ſariano tenuti in altro loco, & con altro iudice la battaglia fornire ; con queſto che lo haueſſe a trouare el

L I B R O

richieditore a tale che se uedesse la uictoria de luno per morte, o desdicta de l'altro secondo la capitulata conuentione; Et questo se proua per auctorita de moltz imperiale lege, Et comandamenti quale parlano deli narrati casi.

Quando li combattenti passasseno lo segno, Et dopo subito ritornasseno. Cap. VII.



Auendo deliberato doi caualieri combattere a tutta oltranza feceno lo loco dela battaglia per lo iudice ordinare, il quale inãzi che alo combattere se iungesseno facesse per caso de honore proclamare che quello che dalo segno uscisse deuesse essere perditore; interuene che per impeto del combattere fo forzato a tutti il termine. trapassare subito dentro il campo se ritornaro. Se dimanda al iudice deputato quale de quelli sia il perditore, Et quale il uincitore. Se risponde per ragione de equalita essere pacta; attento che luno, e l'altro fora del uetato termine se ritrouarõ. Ma perche incontinẽte dentro del segno, se posseno nel combattere monstrano hauerne purgato lo excessõ; però debbeno la incominciata battaglia fornire in modo che se ne ueda il fine, che totalmẽtz luno o l'altro resta uinto per forza, Et possanza del nimico, Et non per un poco transcorso de termine per botta del compagno doue non e interuenuta alcuna operatione de arme; perche. hauendono insieme tutti doi passato il segno sono in simile pena accascati. Et la proclama delo iudice se intende in uno trapassante, Et non in doi per respecto che uno per forza ha da essere il uincitore, Et laltro il perditore.

S E C O N D O

Quando lo prouocatore insultasse lo rechieſto inanti che
uenesse al deputato loco. Cap. VIII.



E dimanda al iudice deputato, trouandose doi disfidati p guagio de battaglia in camino p andare al loco determinato del cōbatterè & l'uno contra de l'altro insultasse inanzi che alo assecurato campo puenesseno uincendo lo insultatore: se lo assalito fusse iustamèr superato, & si lo insultatore debba essere traditore reputato p hauere insultato lo inimico cōtra la conuentione. Se rispōde che quantunche siano inimici disfidati de uolere in tal campo cōn tal iudice, & in tal giornata cōbattere nō fo pero licito lo offendere prima che al deputato loco peruenesseno. Attento che essendo lo insultato adoperato fora el cāpo senza l'ordine che ala battaglia se ricerca se iudica essere specie de tradimento, & per ragione de ciuile lege, & de cauallaria non se po insultare senza disfida quale hauesse ad auisare el nimico che nō se deuesse trouare sprouisto nel cōbattere, tātō piu quātō che haueano trouato loco, iudice, & l'ordine dela battaglia con la securita del cāpo; bēche l'habia superato cōtra la conuentione, nō e pero uincitore anzi ha cōmeso il tradimēto. Volē la lege ciuile, & la imperiale comanda che lo offensore sia tenuto li dāni delo offeso emēdare p hauerlo traditamente supato, che p traditore lo potria retornare a cōbattere, & merita dal suo superiore essere aspramente, & atrocementz punito como mancatore dela sua promessa, & fede, & per perfido traditore secōdo lo stilo d'arme, & consuetudine de cauallaria se reputa; & questa e la sententia uerissima per uolere tale questione decidere.

Si lo rechieſto non trouaſſe Principe quale uoleſſe dare lo
 co ſecuro ala battaglia, ſi tenuto ſara andare a princi
 pi de infideli.

Cap. IX.



Vando foſſe uno cauallero, o qual ſe uolia al
 tro armigero a battaglia pſonale prouocato cō
 requiſitione che doueſſe loco ſicuro & iudice
 cōpetēte trouare, ſi como p ſtile, & conſuetudi
 ne tale battaglia ſe ricerca. Cercando p tutta la chriſtiana
 religione, & non trouādo il principe dalquale poteſſe il cā
 po oſtenere; eſſendo rechieſto dal ſuo prouocatore che de
 ueſſe tra la barbara, & infidele natione ricercare, non ne
 ſaria tenuto, tra la barbara, & infidele natione p tal. cagio
 ne ricercare. Anchora che il ſuo puocatore nel. rechiedeſ
 ſe. La ragione e q̄ſta, che nullo chriſtiano ſe debbe ſottomet
 tere in iudicio de infideli. Et quantunche molti Cavalieri
 chriſtiani ſiano andati neli terreni de barbari infideli per
 cōbattere; nientedimeno p ragione de lege ſcripta nō e con
 ceſſo. Attento che comāda a tutti ſubditi chriſtiani, che nō
 uadano in terra de infideli, ſenza licentia del loro ſupiore
 nele condocere coſe da noſtra fede phibite; p reſpecto che
 gli Re infideli ſono inimici della chriſtiana natione; & per
 q̄ſto gli infami, & de noſtra fede reprobati non poſſono ar
 bitrare, ne iudicare criminale differēte cauſatz infra chri
 ſtiani. Attēto che nullo chriſtiano poſſono dare facultā ad
 neſſuno infidele de chriſtiani fare iudicio; & quello ilquale
 andaeſſe p tale cagione ad terra de barbari infideli eſſendo
 p chriſtiano preſo prima che gli arriuaſſe per ſchiano ppe
 tuo in potere de colui che lo pigliaſſe p ragione reſtaria, il
 quale potria uendere per captiuo; & piu che la noſtra ſe

S E C O N D O

de prohibisce che per nullo tēpo lo debbia in nessuno modo liberare; benchè ad serui se acostuma dare liberta ad uoluntate deli patroni; & per questo e da sapere che lo richiesto po la iniusta domanda de suo rechieditore recusare; & in caso che lo prouocatore in conspecto de Re infidele il suo prouocato per contumace bandigiasse, non uale ria pero la sentētia, anzi p quella potria il rechieditore ne la sua tornata delo ecclesiastico iudice, & secularè aspramentz essere punito; & oltra de q̄sto se debbe cancellare, & annullare ogni acto scripto in cōnunciu de lo christiano caualiero che contra lo honore suo per iudice infidele fosse adopato, recusando lo iudicio de gentz barbara; che cō la falsa opinione de Macometto se gouernano; benchè sia lito in caso de necessitate al christiano auxilio de infideli inuocare ala barbara natione, per non essere in lege prohibito; non se intende pero che doi caualieri debbiano cercare iudicio da infideli per ragione soprascripte.

Conuo debbe il caualiero pigliare iusta querela per procedere nel combattere, ad tale che dela impresa resti uincitore. Cap. X.



Caualiero che uora con iustitia per sua securita nella battaglia particolare procedere, ne prouocatore, ne rechieditore uoluntario deuera essere, anzi del honore cōstricto como prouocato, & offeso dal inimico debbe per necessita uenire a guagio de battaglia, & per cōmune opinione deli armigeri, & caualieri se demōstra che li puocatori a battaglia uoluntaria senza necessita de offesa debbiano

LIBRO

essere ragioneuolmente p̄ditori; reſeruato q̄i l'offeſa foſſe
 chiara mēte uera, & nō dubia ſe deuera eſſere puocatore;
 & neli dubii caſi p̄ non eſſere puocatore ſe debbeno uſare
 parole da puocato, & offeſo; & andare ala battaglia con
 grāde animo p̄ deſenſione dela uerita, & de l'honore deſ
 la ſua iuſtitia, & q̄lla ſe debbe diſponere con animo ſoſte
 nerla; p̄ che la querela che ſe piglia a deſenſare debbe eſſe
 re iuſta, doue ſe declara che ogni offeſo che intēde uolere
 cōbattere p̄ l'offeſa receputa e puocatore neceſſario, & te
 ne loco de reo offeſo como q̄llo che dal cōpagno ſe ſente eſ
 ſere offeſo: Anchora ſe declara la cauſa de iuſta puocatio
 ne quale & q̄i ſe moue per l'offeſa receputa p̄ iniuria, o p̄
 altro mancamento de ſua fama, & honore che patiſſe dal
 inimico con chi intēde cōbattere; alhora ſe chiama rechie
 ditore puocato; perche tene loco de rechieſto, & ſe debbe
 adactare porgere la q̄rela con parole per lequale hauēdo
 foſſe. Iamēto de iuſtitia non demonſtra cōtra ragione p̄cede
 re; p̄che ale uolte un caualiero potra hauere iuſtitia, & fon
 danēto in tale modo la ſua q̄rela che per iuſtitia nō uene
 ria a concludere eſſere iuſta, tale che ueneria a eſſere iniu
 ſta, & la uera potria p̄ le parole falſa diuētare; ſi como diſ
 fuſamēte e declarato in altro capitolo, neloquale e denota
 to che la querela debbe con gran iuſtitia cōcludere. Et tro
 uate che una uolta foſſe facto un bādo da parte de uno armi
 gero che uolea combattere con chi diceſſe il cōtrario, a chi
 reſpoſe un' altro che diſſe il contrario, & eſſendo dubitato
 quale foſſe il puocatore; foſſe determinato per caualieri;
 quello ilquale poſe il bando foſſe il rechieditore. Similmēte
 anchora quello che poſeſſe ſcriptura alcuna contra chi uo
 leſſe dire il contrario ſaria lo rechieditore chi prima mo

S E C O N D O

uesse la querela; quando non fosse iniuriato saria rechieditore uoluntario, Pero il più dele uolte se uede li uoluntarii prouocatori sempre essere perditori.

Essendo uno Signore da uasalli rechiesto de cōcedere il cāpo se iustamente potra il campo concedere. Cap. XI.

Essendo uno signore da doi uasalli recercato che deuesse a loro il campo sicuro donare per combattere. Se dimanda si per iustitia militare lo deuera concedere. Se risponde de no; p̄ che non debbe permettere far se homicidio frali soi uasalli, anzi debbe con quelli remedii che sono de ragione ordinati prudentemente remediare ponendo pace o tregua fra le parte, o far se alc offeso satisfactione; pero essendo Principe, o Re; & lo infamato fosse de infamia grauissima recercato, quale non se potesse purgare se nõ per forza d'arme, & de battaglia; alhora per ragione de cauallaria deueria la battaglia concedere, per purgatione dela infamia, & satisfactione del honore del offeso; & specialmente in caso de tradimēto, de homicidio, o de altro grauissimo delicto, o, per altro honore ilquale se apprecia sopra ogni altra cosa; & piu in li casi, & neli delicti che per la lege, & per cōsuetudine de cauallieri e permesso il combattere, deliquanti uederemo appresso nel libro dele cause dela battaglia; & per questo gli subditi de uno signore quando uoranno a guagio de battaglia procedere andare sogliono fora la iurisdictione de loro signore, ouero se abscondeno accioche non possano essere per loro superiori impediti, ne costretti ala pace, o ad altra satisfactione.

LIBRO

In che caso e tenuto il Principe ali soi subditi il campo con-
cedere. Cap. XII.



E dimanda p dubitatione si vno Principe, Re, o altro libero signore fosse da un nobile caualiero recerato gli deuesse il cāpo concedere, & essere iudice volendo con uno altro caualiero p guagio de battaglia cōbattere dalquale se sentesse essere offeso, & leso in caso de honorè. Si il principe e tenuto p ragione de arme, & stilo de cauallaria a quelli dare licentia, & concedere il cāpo per cōbattere, Se risponde de si, essendo la richiesta facta p li caualieri, ouero armigeri p loro fama, satisfactione, & honore p grauissimo mancamento qñ altra pua non apparesse; attale che niissino de loro con infamia, & dishonore remanesse, p manifestatione dela uerita, p ragion de cauallaria, & per stilo d'arme e tenuto pigliare il iudicio, & dare con securita il cāpo neli casi che p le lege, & consuetudine sono pmesse; pero non senza tarda deliberatione, & digesto consiglio de ualorosi caualieri experti in arme, & in tali exerciti militari, & debbe demonstrare il Principe nō senza causa de iusta necessita acceptarlo, & considerare accortamente con gran prudētia, si alcuno de loro contra iustitia cōbattere deliberasse, & se loro intentione e iusta; saria benche la battaglia pmettesse, attale che la uerita se demonstrasse p causa de honorè; & nō per ira, odio, o per altra mala uolūta che ducesse l'origine d'alcuna inimicitia, ma solamēte p graue delicto, & p honore uolēdo euitare la infamia del incolpato che nela sua corte retrouasse; in modo che p necessita, p battaglia la iustitia dela parte se deuesse manifestare per la uerita nō sen

S E C O N D O .

La gran consiglio del principe; pche non se po cōcedere la battaglia uniuersale, ne particolare; prima che la causa nō sia decisa, qual per battaglia iustamēte se debbia determinare con deliberatione de cavalieri; pche nullo homo in se medesimo e sauto, ne debbe da per se in cose ardue iudicare; Et qñ al principe paresse p un modo, Et al consiglio p un' altro, se debbe quello exequire doue piu uerisimile ragione se adduceno conforme ala uerita, ala iustitia, Et ala equita; secondo. Andrea de yfernia; pero nō se debbeno licētiare qlli che uollesseno cōbattere per .monstrare la uirtu, Et la fortezza de loro animi, o per impresa, p uoto facto, p amore, o per supbia; perche debbeno andare p il mondo a parte de infideli natione; Et con quelli possano la ferocita loro denonstrare per cōbattere a oltranza, perche lo principe peccaria mortalnēte a tali uoluntariū rechieditori dādo licētia senza necessita, Et causa d' honore; Et saria occasione del homicidio che fra loro interuenesse.

Se per lo prelato se potra prohibire la battaglia particolare
essendo per il principe seculare permesso. Cap. XIII.



SE dubita anchora hauendo un Principe mon dano concesso a doi Cavalieri licentia de combattere in particolare battaglia, sel prelato dela cita potra qlla prohibire che non seguisca. Se dimanda pche se responde. de si per ragione che la Decretale ha puisto per euitare il peccato ha reprobata la consuetudine del combattere p guagio de battaglia; Et impero la chiesa iudica gli casi doue po seguire homicidio, Et pditione de anime, despone che il prelato possa uetare

le battaglie uoluntarie; anchora che il principe seculare hauesse dato il campo sicuro permettendo il cōbattere, in tale caso deueria essere piu obedito il prelato che lo principe considerato che e caso de conscientia & dal Papa expressamente reprobato in modochel principe mortalmente peccaria uolendo lui disporre, in quello che e piu sottomesso ala chiesia, che non al stato seculare,

Como se debbe per ragione elegere, & denegare lo iudice competente nela battaglia particolare. Cap. XIII.

S Oglicno molti Cavalieri de continuo dimāda re quale fosse iudice cōpetente fra doi caualieri che tenesseno guagio de battaglia cercando lo. A liquali se risponde secōdo la lege scripta qñ fosseno subditi de un medesimo principe q̃llo saria iudice competente essendo il caso che p iusta cagione deuesseno cōbattere si como de sopra hauemo referito; pche se p̃sime che con equale effectione, senza passione de animo nel iudicare dessè iusta sententia; & pche la battaglia se fa p experimento, & proua dela uerita; delaquale essendo lui iudice fra doi subditi nulla partialita commetteria nelo iudicare; ma in caso che lo principe loro iudice recusasse, o che il principe interdicesse il cōbattere p qualche iusta cagione, ouero che fosseno subditi de doi altri signori; allhora se deueria p le parte cercare per iudice principe che a nessuno fosse suspecto; po la suspēctione uole essere iusta; & qñ fosseno li caualieri disfidati ala battaglia che in exercitio de arme se retrouasseno militando sotto un capitaneo, o conducteri de exercitio; allhora q̃llo saria iudice cōpetente, cice lo

S E C O N D O

ro capitaneo; & quando sequeſſeno doi exercitii; ſaria iudice competentē uno deli capitanei, ouero altro principe libero loquale loro iudicio acceptaſſe, & che foſſe perito per longa experientia deli facti dela militia, & in tali caſi; & che la ſua corte foſſe guarrita de copia de caſualieri armigeri, & nobili homini experimentati nele arme, per reſpecto che quando foſſe principi che non haueſſe experimentata la militia, & in le arme maluerſato, non ſaria idoneo iudice eſſendo piu in exercito de altre facende adoperatoſe quale non conuenneſſeno a principi militari como ſono mercantie, muſica, canti, balli, & altre laſciue delitie cortefane; in modo che mai haueſſe le arme exercitate ſaria iudice inſufficiente uolendo neli caſi de l' arme iudicare; quando in quelle non foſſe uerſato, ne ben perito; anchora che foſſe in altre coſe prudentiſſimo per non hauere la experientia ne peritia neli dubii caſi che accaſcaſero nela battaglia non potria iuſtamente iudicare; & poſto che doi Re, o doi Imperatori uoleſſeno combattere de coſa che a la chieſia perteneſſe; alhora lo Imperatore, ouero lo Papa ſaria iudice competente, ſi como de ſopra è dicto de Re Carlo, & de Re Pietro; & anchora de uno altro Re liquali uolendo pugnare andorno a Bordella che era Re de Anglia, ilquale ſi como la Chronica de Ioanne uillano Fiorentino referiſce mandorono a quelli il ſuo ſindico per iudice competente che deueſſe tutti li accidenti dela loro battaglia iuſtamente iudicare.

Qual principe de ragione ha auctoritate cōcedere de far ſi la battaglia fra Cavalieri.

Cap. XV.

F



E debbe anchora sapere, & intendere qual Principe hauera potestate cōcedere la licētia ali cauallieri, che p̄ guagio de battaglia haueseno deliberato cōbattere; p̄che se debbe notare che solo Imperatore, Re, Duca libero cōmunita non sottomessa, o altro principe senza superiore che hauesse potestate; assoluta in suo dominio potra il campo sicuro concedere, quale li baroni quantūche haueseno titoli de principato, o de Ducato non potranno instamēte concedere tale licētia; ne anchora un cōmissario regale, benchē fosse generale dal principe libero delegato non potra p̄mettere la battaglia; saluo se fosse gran contestabile, capitaneo de guerra, o cōduçteri de exercito de Imperatore, Re, o altro principe libero potria dela battaglia particolare fra q̄lli che exercitano la militia sotto il suo stēdardo; anchora che fosseno forestieri Cauallieri, & straniū retrouādo se nel cāpo suo, non pero lontano il territorio doue il suo exercito demorasse, posto che fosse in prouincia non subdita al suo Imperatore, ouero Principe potra p̄ la absentia delo suo signore a doi Cauallieri cercando il cāpo liberamēte; nel capitaneo, o Duca de arme in p̄sentia del suo principe hauera tale potestate doue non apparese expresso consentimento del suo signore da per se concedere il cāpo; & posto che lo concedesse saria p̄ modo de referire la uoluntā del suo signore; & non p̄ sua potestate laquale non hauera, quando anchora ce cōparese il primogenito figliolo del suo signore; o altro figliolo che fosse uicario generale hauera potesta piu che lo conductero, o uero capitaneo delo exercito nelo concedere la licentia del cōbattere; pero se debbe intendere che il capitaneo, ouero il conductero delo exercito tene lo secondo lo

S E C O N D O

co dela potestà de loro principe; perche possono con securità concedere la potestà del cōbattere ali exerciti per loro uoluntà; & oltra q̄sto possono elegere iudici, & altri officiali sopra la administratione delo exercito quale guida no; & per questo nel loco doue se tròuano essere acampati possono concedere la licētia, così il cōduçterò, como un signore che fosse confederato in cōpagnia, & in lega col suo signore nel territorio che fosse del signore con lui confederato potra la licentia; & anchora altra securità concedere luno in territorio de l'altro attento che la iurisdictione de lo dominio tra li principi confederati, e cōmune che luno nela signoria de l'altro po per sua uoluntà disporre si como uole la lege quale de questo fa expressa mentione.

Del iuramento de quelli che uorãno intrare a combattere in battaglie particolare de oltranza. Cap. XVI.



On se debbe lassare in oblio, ante necessario farne expressa mentiōe del iuramēto che debbeno fare coloro quale ad oltranza hanno deliberato cōbattere; perche è da sapere che secondo la lege Longobarda facta p̄ quelli Imperatori che i Italia q̄lla indusseno uole chel puocatore, ouero rechieditore deuera iurare, & nō lo puocato; & q̄n uno accusasse p̄ suspēctione doue p̄ necessitā fosse constretto nel iuramento non lo potra iustamente far, excepto se dicesse che p̄ suspēctione hauesse deliberato cōbattere; & in caso che p̄ iuramento affirmasse che p̄ uerità, & non p̄ suspēctione cōbatteffe, debbe de uerità iurare; como che per la constitutione facta per Federico Imperatore se denota che debbeno per

LIBRO

iustitia tutte le parte de calumnia iurare, cioe defendere
ciascuna q̄rela de uerita senza alcuna calūnia credendo
essere uero q̄llo perloquale a cōbatterò se conduceno; & co
si anchora debbeno li campioni iurare de defendere la par
te loro quale senza calumnia credeno cōbattere; & che li
loro principali defensāio iusta q̄rela, & oltra questo deb
benò li campioni iurare de cōbattere con tutte loro forze,
si como appresso uederemo nel libro doue se tracta de cā
pioni; & bēche alcuni hauesseno dicto chel supato e uinto
facto il iuramento fosse in pena de tradimento retrouādo
se pditore nela battaglia questo non potria per iustitia ne p
ragione pcedere; attento che tutte le scripture dicono lo iu
dicio dela battaglia non essere uero, mā falso; & e decisio
ne de Federico Imperatore, che quantūche un caualiero p
forza se desdicesse nō restaria pero traditore; reseruato si
fosse accusato de crimine lese maiestat̄is perdēdo in batta
glia saria traditore, ouero se combattesseno per altro tradi
mento saria superato, & uinto & per traditorē reputato;
non pero in altro caso, excepto si per capitoli fosse expres
so chel perditorē deuesse per traditorē remanere; si como
feceno quelli che in Padoa con tal capitolo combatterono
chel perditorē restasse traditore.

Quando fosse facto per lo iudice bandimento che quello
deli combattenti che trapassasse il segno fosse perdis
tore.

Cap. XVII.



L Sfendo ordinata una battaglia nelaquale il iu
dice facesse p̄hibimēto per decreto che nullo
deli cōbattenti deuesse il segno del cāpo tra
passare essendo il terminē paratro designato,

S E C O N D O

ouero che de ligname fosse cōposto nō solamēte con tutta la p̄sona; ma anchora de nissuno mēbro; & quello ilquale p̄sū messe uscirne con tutto il corpo integro; ouero de alcuno mēbro fosse de q̄llo priuato; & oltra quello deuesse essere p̄ditore; successe nel cōbattere che li pugnatori nel segno se appropinquaron per forza del impeto del cōbattere quali cascano insieme a terra luno con il capo de fora del segno & l'altro con tutta la persona de fora, saluo che la testa; se dubita quale sia il p̄ditore; perche pare a molti deuesse essere q̄llo ilquale casco con il capo de fora; perche e lo principale mēbro de l'homo; pero altri dicono che quello ilquale fo fora con tutti li membri deuenia essere p̄ditore per haue re fora la maggiore parte del corpo. Alcuni dicono che deueria essere pacta p̄ respecto chel capo inforta quāto tutto il resto del corpo, perche l'ultima sententia a molti pare la piu uera; pero p̄ auctorita de lege pare che q̄llo che fo de fora con piu membri deuenia essere il p̄ditore per ragione che la testa saria niente senza lo ornamento de gli altri uniuersal membri; nientedimeno fo dōnata la sententia data nel presentz caso che stando la dicta ordinatione doi cōbattenti luno prese; & l'altro ferito grauissimamēte; & oltra questo ponendoselo in collo per buttar lo p̄ forza de fora lo segno, nelquale approximādosì cascaro in terra, in modo che il percussore p̄ lo suo cascare fora delo segno se ritrouato; & trouandose il preso dentro fo p̄ uincitore reputato; per respecto che p̄ tempestatione delo pigliato fece il suo superatore fora delo segno cascare; perche uenne ad p̄dere lo campo, quale sententia per iniusta, & iniqua se cōdanna; per che essendo uscito per caso fortuito fora delo segno doue era la acquistata uictoria; non per incontro, ne p̄

L I B R O 2

La uirtu delo inimico, ne per disobedia^{ntia} alcuna, nō de^{bb}e essere per perditore condannato; per respecto che non se^{de}bbe per extremitate attendere; quantunche se^{de}u^{es}se ne gli extremi pun^{cti} considerare; quando che per botta, ouero per forza delo suo inimico fosse fora delo campo cacciato che se^{de} monstraria per uiolentia de quello hauere perso lo campo, o che per paura, ouero per non uolere obedire andasse de fora, stando l'altro fermo dentro delo campo; quello che fora fusse uscito saria perditore; pero in tale caso non de^{bb}e essere perditore, per la ragione sopradis^{ta} et^a, che intrauene per infortunio, & non per gagliardia delo inimico, considerato che lo hauea preso, & ferito; & postofilo insin le spalle con la sua propria fortrezza, & strenuita in battaglia per uirtu, de honore, o de oltranza iustamente deuea uincitore remanere.

Del trapassare el segno non solo la defid^{icta}, ma la pena dela testa se non uoluntario uno trapassasse se de^{bb}e punire.

Cap. XVIII.



Aziona^{ss}e de doi disfidati, & intrati in liza per guagio de battaglia a oltranza; aliquanti nel untrare fo per lo iudice prohibito che qualunche de loro il segno trapassasse, fosse oltra che per uinto remanesse decapitato, successe che luno fo per forza de l'altro cacciato dal segno; & quello rimase; al iudice dimandaua sententia in suo fauore; l'altro cacciato fora del segno denegaua tale uictoria; anzi contra il inimico incomincio a ferire, quale incauto ala secura retrouo, per esser stato da lui per uera uirtu fora

S E C O N D O

del segno rebuttato che uolentemente lo butto per terra ;
dapo li monto sopra con lo coltello in la gola , facendolo
confessare essere suo p̄sone ; il che il indice dubitaua se quel
lo deuea essere iustamente uincitore ; Et alcuni dicono de
no , per respecto che essendo fora del segno cacciato hauen
do perso il campo rimase uinto , tale che ragioneuolmente
non possente piu offendere , ne insultare il suo inimico , quas
le lo hauea uinto il campo . Onde per lo insulto fatto da
po per lo perditore delo campo deuea essere punito per
traditore . Incontrario se respõde , per respecto che la bat
taglia alhora non era finita ; attento che era de natura de
oltranza , nelaquale stando luno de sotto , et l'altro deso
pra ; luno fugendo , et l'altro seguittando ; in caso chel fug
gitore , ouero lo soggetto se recuperasse non obsta inans
zi la desdicta , o morte del perditore nullo accidente segno
de perdita , pur che a l'ultimo superasse il suo inimico .
Et donase questo exemplo duno Capitaneo , quale perdens
do molti caualieri , dapo con pochi resto uincitore ; et per
cio se deue il fine aspettare perche quello e uincitore , qua
le al fine remane con uictoria ; Et questa e la sententia de
tal caso , alaquale Vegetio de re militare se accosta , dicens
do che una parte de exercito rotta , con la restante per uir
tu del Capitaneo se po uenire a uictoria , dicendo de Rom
mulo simulando il fugire del contrario exercito rimase uin
citore . Et Hannibale fugendo uinse li Romani . Semiramis
sa Regina de Babylonia fingendo fugire Cyro Re de Pers
sia animosamente al fine lo uinse ; et de altri Capitanei de
arme se ragiona ; che trouandose rotti , uoltando la faccia
ali inimici al fine hanno conseguita la uictoria ; tornando
al nostro proposito diremo che quello ilquale fo de fora

del campo buttato; & senza interuallo de subito se recupero reacquistando la impresa del capo, & retornando non se potria pero reputare pditore, per respecto che la retorna presta se debbe attendere al fine dela battaglia. Dunque meritamente debbe essere quello uincitore, alquale non se li po imporre delicto de tradimento hauendo offeso il suo inimico; per che la battaglia non era del tutto finita, nela quale recuperandose possete iustamente seguendo la incominciata impresa offendere per essere uincitore.

Como un cavaliere, rechiedo da l'altro a battaglia de oltranza che deuesse elegere iudice competente, & electo se iudice suspecto al rechieditore. Cap. XIX.

Sequita un'altra questione de un cavaliere p'uocato dal suo nimico p'giuogio de battaglia, alquale per litera del suo rechieditore li fu significato la electione de l'arme, & del iudice quale era un Re de Corona, che li hauea lo loco, et la giornata deputato in una sua cita, nelaquale con securita de tutti pmetteua la battaglia, pche lo rechieditore replicaua; attento chel Re electo p' iudice del rechiedo lo hauea suspecto p' cagione che la querela spectaua nō meno a l'honore de sua corona, che non ala fama del cavaliere; p' tanto se p'testo che douesse trouare altro iudice competente; altramente lo haueria epsō electo; pero lo rechiedo non eleffe altro iudice, & uenedo la giornata deputata lo rechiedo con sue arme cōpar se in absentia del rechieditore, q̄llo accuso per contumace tale che se fece absoluer dal iudice per lui electo, con carico del suo rechieditore, ilquale hauendo electo

S E C O N D O

altro iudice fece il simile al suo rechiesto, quale p non ha
uere comparito nela battaglia pretendere che la causa fus
se diffinita. Se dimanda per dubitatione se stantz suspitione
del pprio iudice allegata dal rechieditore, sel rechiesto po
tessè iustamēt p contumace il suo rechieditore fare reputa
re; pche per li doctori dicono che essendo il iudice allegat
to suspecto non debbe piu pcedere nela causa; & in q̄llo
che procedesse non ualera, anchora che non fusse la suspe
ctione declarata iusta, o iniusta tanto piu che essendo scrip
pto p lo rechieditore che deuesse eger e iudice cōpetente
elegendo il suspecto non hā ala parte satisfacto, ne iudice
cōpetente electo, ma incompetēte. Incontrario se risponde
che hauēdo libera electione potra elegere il iudice per suo
arbitrio, & uolunta secondo la consuetudine militare; ma
in q̄sto se potriano adducere molte ragione incontrario; p
che uno Re po iudicare in causa ppria, per respecto che
ha ordine de religione, & nō se po dare suspecto uno Re;
pche se presume che per la iustitia non debbe falso iudicaz
re; quantunchè incontrario se risponde che non e iusto; p
che moltz cose sono licitz che nō sono honeste, & neli facti
dela militia non e licito transportare oltra la commissione
data; & secondo li iudicii deli doctori legisti non pare che
sia licito elegere iudice, quale se presume essere piu fauor
reuole a una parte che a l'altra che per amicitia se debbia
declinare piu a uno, che a un' altro; ma per exempio dela
militia se po monstrare il contrario; pche e licito nele batz
taglie de oltranza con ogni ingegnoso auantagio uencere,
& superare lo nimico con fraudolente inganno; perche la
uictoria sta nela prudentia, & auisamēto; como che la spa
ta nela fortexza, & in strenuita mixta cō iustitia, & lo liz

L I B R O

bello dela militia e la spada, & ali strepiti dele arme la uoce dele lege Imperiale non se intendeno; perche sono mute; & e licito nele battaglie elegere loco opportuno a quello a chi apertene lo elegere como nello exempio de Scipione se demonstra ilquale condusse la battaglia in Africa per suo auantagio non uolendo pugnare con Hannibale in Italia; cosi como fece anchora Re Siracuso in Carthagine; & como Metello in Hispania cercando diuerse ragione p aptitudine de propria uictoria, quando cercaua li monti; & quando la pianura; si como Valerio Maximo ragiona; & Vegetio de re militare dice che la conditione dela battaglia e tale che quello che e auantagio a uno, e desauantagio de l'altro; & quello che aiuta uno, a l'altro noce; ne mai se debbe cobattere ad arbitrio delo nimico, anzi debbe ogn' uno combattere con sua utilitate, & auantagio quanto se po; & che sia dannoso alo nimico; perche dice Frontino che sempre Alexãdro elegueua quello loco ala battaglia nelquale hauesse possuto meglio superare lo suo nimico. Se lege anchora de Cesaro che sempre cercaua combattere doue era loco piu commodo ala sua uictoria, & cosi anchora dice Frontino che Paulo Emilio capitaneo Romano condusse li soi exerciti contra gli Tarentini quali con gli scorpiioni lo insultaro, per laqualcosa lui puose li Tarentini che lui hauea captiui per muro, & securita deli soi Cavalieri; similmente Nicostrato duca de Etholi cõtra gli Epiroti procuraua la salute de soi Cavalieri; & Philippo Re de Macedonia in Grecia conseguita la uictoria, retenendo li ambasciatori de inimici, liquali stauano securi per hauere mandati li legati, & de molti altri capitanei de Romani si legge che con astutia hanno li loro inimici superati. Et Fronz

S E C O N D O

tino scriue anchora de molti stratogemate, per lequale sono state uinte le battaglie. Anchora per questa parte se adduce una ragione che gli armigeri grandementz nela se curita deli principi se confidano; Et hauendo quella securita del loro non denegano; conio se lege in Liuiò al septimo libro ab urbe cõdita de un Francese che fece battaglia con lo Imperatore in una pianura uicino a tutti doi li exerciti, quale era senza nulla suspitione de loco. Anchora Tito Manlio pugno con un latino nimico de Romani uicino l'exercito contrario a una tracta de dardo; Et il simile scriue anchora Liuiò nel secondo libro de bello punico de uno cauallero Cãpano quale cõbattete contra uno cauallero Romano uicino lo exercito deli inimici senza suspitione alcuna, Et il simile descriue de Tito quinto quale cõbattete con Badio cãpano securamentz uicino lo exercito contrario senza suspitione de loco, Et de iudice quali hauendo securita del principe, in tali casi non sogliono extimare; q̃ste Et molte altre ragione se potriano adducere p̃ l'una; Et p̃ l'altra parte; se remette p̃ alo iudicio deli extrenuissimi principi, Et altri cauallieri piu experti ne l'arte militare.

Se lo rechiesto a battaglia non trouara loco, ne iudice; se andare deuera a loco syluestro, Et solitario a combattere col rechieditore. Cap. XX.



Vando fosse un prouocato rechiesto che desuesse loco sicuro, Et iudice trouare p̃ fare la battaglia in caso de oltranza dubio, q̃ non lo trouasse. Se dimãda si e tenuto andare a cõbattere in loco solitario con lo suo inimico como che fusse

L I B R O

*in selua, ouero in bosco; attale che nõ fusseno spartiti, ne p
hibiti per non essere uisti; perche alcuni dicono de si, che
se gli debbe andare, per respecto che la necessita fa molte
cose licite che sono illiciti; & perche la spada e iudice, &
testimonio manifesto de qllo che torna dala battaglia senza
ferite monstra essere lo uincitore; como per contrario quel
lo che fosse morto, o grauemente ferito saria testimonio del
perditore; & per questo senza iudice se po dela battaglia
la sententia reportare; perche le ferite mostrano essere iu
dice. Pero incontrario se risponde per demonstratione de
la uerita che cio facendosi saria contra ogni stile de cauals
laria, & contra ogni antiqua consuetudine de arme che ho
le la battaglia sia celebrata in presentia de alcuno princi
pe, & de molti Cavalieri ala determinatione deliquali el
iudicio se remette, & non altramente; & facendo il contra
rio saria cosa turpissima fora de ogni disciplina militare;
& saria costume apertamente ad inlissimi beccarini, ruffia
ni, & gente plebea, quali sono da essere puniti dal iudice
dela publica iustitia; & perche le cose che non sono lauda
bile non se debbeno usare per gli Cavalieri, ne per altri
homini degni; per questo se dice chel Cavaliero pronos
cato non e tenuto andare in loco solitario per le ragione
scripte de sopra de molti Ronuani quali faceano le loro bat
taglie nel loco quale era commune ali exerciti non andas
uano per lochi syluagi doue non haueriano trouato iudice
cio de Cauallaria; & per questo se conclude che le batta
glie non se debbeno fare neli lochi, quali non sono degni
de caualieri per combattere.*

Finiſſe il ſecundo Libro.

TERZO.

Incomincia il terzo Libro, nelquale se tra

sta del guagio de battaglia,

Dela giornata deputata al combattere.

Cap. I.



Erche nel primo libro se descriue se il puocato, ouero rechiesto fosse auisato per litre delo suo nimico che deuesse elegere l'arme, & loco, & iudice competente retrouare; & oltre de questo il tempo dela giornata; perche e da notare che h'quendo electo il iudice, & l'arme, & per fugire la battaglia dicesse che in spatio de uinti anni uorria combattere non saria iusto aspettare si longo termine, perche saria un' honesto schiffare il combattere per la longhezza del tempo. Onde per leuare tale interruptione per consuetudine, & stilo d'arme se dice che el termine statuto non debbe essere piu che sei mesi, infra liquali sel rechiesto non trouasse il iudice competente, & l'altre circunstantie necessarie nela battaglia se debbeno per il rechieditore infra altro termine recercare; & in caso che lui anchora non lo trouasse saria iustamente lo rechiesto absoluto, nelo potra piu recercare per tale q'rela p' respectto che la battaglia e odiosa che piu presto se debbe euitare che p'mettere; si como dice la longobarda lege; & per q'sto essendo spirata la determinatione data per seguirre la battaglia se debbe dapo intendere il combattere; & posto che il rechieditore dala a longo spatio de tempo pass

LIBRO

sato; de nouo trouasse il iudice competente, quale durante lo termine non potete trouare de nouo recer cassè el prouocato non saria tenuto respondere per respecto che la dilatione statuita, & passata; reseruato sel rechiesto cercassè se la emendatione dele spese facte nel termine nel cercare del iudice per ordinatione dela battaglia saria in suo arbitrio il combattere; de nouo e da sapere anchora, che la dilatione deli sei mesi fo inducta per evitare la fraude che se potesse cōmettere nel deserire dela giornata per longa dilatione; per che trouato il iudice solo lui statuire loco; & la giornata cioe in tale piazza de tale citate; & per lo prouocato hauere iusto termine, nelquale se potria exercitare per prepararse nela battaglia passato quello non se potria iustamente excusare.

Dela giornata data per Re Carlo, & Re Piero de Ragona
ala battaglia in Bordella. Cap. II.



Erche è congrua cosa a l'ordinata materia de la giornata fare mentione de doi serenissimi principi cioe de Re Carlo, & de Re Piero de Ragona delibero la loro battaglia diffusamente narrare. Et primo diremo che essendo de pacto ifra de loro sopra l'isola de Sicilia dauante il Papa, & tutto lo collegio di Cardinali, se conuenero de fare battaglia in una Isola Bordella appellata, quale e del imperio del Re de Anglia con cento Cavalieri per uno ciaschuno obligandose sotto la pena dela perdita delo regno, & de remanere per traditore, & periurio quello che a tale conuentione contra uenisse. Onde Re Carlo cōparèdo ala giornata parato ala

TERZO

Battaglia con li ordinarij Cavalieri, nelquale loco il Re de Franza con la sua militia a una giornata se auicino secòdo descriue ne la hystoria Ioan Villano; Et per non cõparere Re Piero, Re Carlo lo fece bandire; pero la hystoria dice che Re Piero arriuò ala giornata de sera in hora tarda, et dinanzi li officiali del Re de Anglia disse che era tardato per dubio del Re de Franza quale era la uicino; Et era suo sospetto ilquale partendosi lui de nouo uolea cõbattere po altri Cavalieri dicono che lui ariuando a lhora tarda accuso la contumacia de Re Carlo; ma la hystoria dice che giõse la sera, Et partisse la nocte senza aspectare il giorno sequente; Et per questo la questione e se Re Piero la sera uenne al campo como dicono li Cavalieri quale de quelli fo contumace se Re Carlo quale non uolse infino ala fine dela giornata nel campo aspectare, o se Re Piero che giõse a l' hora tarda dapo partito Re Carlo; Et in tal caso disse non molti argomenti per fare Re Piero contumace; attento che la battaglia personale e pugna de una giornata integra, si como dice misser Baldo; il rechieditore ha termine tutto un giorno a cõbattere, Et prouare con la spata al suo inimico la sua intentione; cosi anchora similmente l' altro a defendere, perche non hanno piu tempo che tutto il giorno; Et per qsto debbeno cõparere la mane, a tale che bisognando tutta la giornata habiano tempo de combattere p finche se ueda il fine. Onde per essere la mane hora piu disposta considerato che l' homo sta piu forte, Et piu sobrio perale respecto l' altro non potria dire potesse a l' hora tarda comparere per defraudare il tempo de l' integra giornata; non e licito che quello che se ha da fare per propria uirtu se deuesse con astutia de interfugii ne l' hora tarda perlonò

L I B R O I

gare , perche quello ilquale e obligato de fare o de dare a tutta una giornata , ouero de uincere il compagno per battaglia non se gli debbe uno minimo tempo de quella togliere dala parte aduersaria; & per questo non se po astrenge re nel combattere , & in una hora che la tardita de luno non debbe nocere a l'altro ; & per consuetudine la battaglia da persona a persona sogliono cominciare nela prima hora del giorno , & non de l'ultima nelaquale debbe essere finita per questo non se debbe in quella cominciare ; & per che lo principio del giorno e del hora chel sole se monstra sopra dela terra ; & non nel tempo che per la soprauenente nocte nasconde li soi lucidi ragii nelquale demonstra essere il suo fine ; & per questo che arriua in hora tarda dela giornata deputata quando e da explicare un facto loquale recerca tutta la giornata ; si como la battaglia personale che potria durare tutto un giorno nelquale ale uolte se uede che luno non e de l'altro superato como in altri casi hauemo narrato . Et per questo se dice chel Re Piero arriuando la sera non se po dire essere andato a tempo. Et dice se anchora che doue non e expressa hora certa se debbe nel' hora solita ; & consueta comparere per uedere la uerita se debbe giungere a tempo debito ; attale che per discernere il uero sia tempo de uedere , & de esaminare il facto & non per ingannare , & fugire il tempo necessario , altrimenti tutti li iudici non solo de arme , ma iudiciale saria in potestate del aduersario per deferire il termine nel comparere nel final punto doue non bastasse il tempo del iudicare la causa ; & perche la contumacia de Re Piero manifestamente se dimostra che doueua comparare con cento Cavalieri , & compar se

T E R T I O

compar se solo, sconosciuto, & disarmato contra la sua promissione deueria essere iustamente contumace; in contrario se responde contra de Re Carlo che lui doueua essere il contumace; & prima perche dice la lege che non po dire essere comparso nel iudicio colui che non sta fermo fino al fine. Secundariamente che al contumace e permesso lo comparere per fin che lo iudice nel loco del iudicio se ritroua, appresso che l'ultima tardanza noce. Et perche l'ultimo tardare fo in Re Carlo; & perche lo Re Piero era excusato per la suspitione del Re de Franza ilquale era uicino a una giornata con tutto il suo exercito; perche la causa era iusta de non andare per loco suspecto. Et oltra questo; quello che e tenuto andare in certa giornata p fare exercitio in quella ha tutto il giorno itegro a exequire quello. Et uno ilquale fusse chianato per certa causa non debbe partire sine in tanto che la causa non fusse pfectamente examinata; pche non se debbe partire citato dal iudicio senza licentia del iudice. Et pche la battaglia se potria spacciare p una punta di spada, & in termine de un hora se ponno dare, & recipere piu de mille feritz. Et quasi la battaglia tra doi caualieri da psona a persona communemente in breue spatio se fornisse; & per essere Re Piero comparso in tempo nelquale se potea combattere non obstaua che deuesse no totalmente fugire il facto; & perche se scriue in strato gemutz de Romani quali con astucia, & diuerse fraude ingannauano loro nimici quali con quelle superauano (si como habiamo dicto nel secondo libro.) Onde per uolere la questione dubia uentilata fra doi Re decidere se po commemorare quella degna auctorita che dice non sia nullo che iudica li facti deli Re excepto Dio, & che no sia nullo che

LIBRO

condanni il senfo regale; & perche il mio piccolo ingegno non bastaria al iudicio de doi Re iudicare, accioche nō mi intrauenesse che nissuno de loro dicesse a me quello che disse Re Corradino al iudice quale lo condanno a morte ala cita de Napoli per decreto de Re Carlo primo, nel pronuntiare dela sententia pronuntio queste parole. *Serue nequā. Serue nequam condēnasti filium principis nescis quia par in parem non habet impium.* Lequale parole in effetto questo dicono. *Seruo iniquo. Seruo iniquo condanni il figliol del principe; non sai tu chel paro contra de l'altro paro nō ha potesta.* Ma pche li principi sono ministri dele lege, & uoluntariamētz se uoleno sottomettere ala iustitia secondo la lege distinguendo dico, che se quello ilquale giò se prima, & aspetto l' hora solita nel partire, & con licentia del iudice se ne ando, ouero se al tempo che gionse l' altro, lo iudice era dal loco leuato, era finito lo capo, la giornata, & lo iudicio, o che hauesse dato sententia in contumacia del absente, in fauore del presente, q̄llo sarà contumice, che differite lo andare ne l' hora debita insuto a l'ultima; excepto se hauesse allegato alcuno iusto impedimento p̄lo quale prouasse li fo impedito il cōparere nel' hora deputata, acostandose deueria restituire la giornata, & farse la battaglia in uno altro giorno; ma se con proposito hauesse subterfugita la giornata non hauiēdo iusto impedimēto, ouero che uoluntariamente l' hauesse lui per astutia procurato, non se deueria piu audire, & q̄sto se reputa a gran sapientia, & prudentia del Re Piero che essendo impedito dalo Re Carlo ala Isola de Sicilia non potendo altrimenti p̄uedere per uolerlo leuare dala impresa fo contanto accettare la battaglia campale con cento caualieri contra de

T E R T I O

Re Carlo; & in q̄llo modo lo leuo da quello proposito; per che Re Carlo hauea gran speranza de uincere la battaglia, se contento p̄ auanzare lisola de Sicilia senza altro impedimento, & Re Piero hauendolo remosso dala Italia Re Carlo con tale speranza lo leuo da p̄posito con quella astuta intentione usādo q̄sta stratagemata; como faceano li Duci de Romani contra loro inimici; si como hauemo dicto de sopra in un capitolo del secondo libro; pero il Papa sapendo che Re Piero non era comparso con li soi cento caualieri ala giornata promessa; & che hauea usata la falsa astutia lo excōunico, & dettelo per perūrio, & traditore; & piu che lo priuo delo regno de Ragona; si como piu amplamente descriue la Hystoria de Ioan Villano, & de altri hystoriographi aliquali referisco la mia narratione.

Quando nela deputata giornata ala battaglia soprauenendo a uno deli caualieri impedimento, se deuera essere excusato, o se procedera in sua contumacia. Cap. III.

Da uedere appresso q̄n fosse deputata la giornata de cōbattere a tutta oltranza per doi caualieri, deliquali fosse luno impedito p̄ necessita de non poter e comparere, ilquale mandasse a fare la excusatione al iudice allegando lo impedimento. Se dubita se deueria essere odito; perche se dice chel iudice debbe attendere ala scusa se e iusta; & uera la deuera admittere; & q̄n fosse iniusta non la deuera odire; & se fosse impedimēto de p̄pria infirmita, de tempestate, de acqua perloquale hauesse da passare, o che fosse impedito dal suo signore ilquale facesse guerra con altro principe; & nel

LIBRO

suo aiuto se ritrouasse, ouero che non se potesse partire per essere mossa guerra contra la sua patria, p lo honore dela quale e obligato pugnare, ouero per altri iusti impedimenti non potesse andare nela battaglia; in tal caso saria tenuto de andare cessati li impedimenti; doue se debbe intendere che questi tali impedimenti; non siano ficti, ne per astutia procurati, ouero che non se hauesse fincto nel extremo termine del comparere, soprauenendo per sua colpa lo impedimento alhora non se debbe per lo iudice admettere, ante procedere in sua contumacia, nelaquale accascando lo rechieditore, saria lo rechiesto assoluto dela querela con ifamia del rechieditore, da deuere essere reprobata in altre psonal battaglie; & quando fosse contumace lo rechiesto se debbe como confessso condannare del delicto; per loquale erano deliberati combattere con sua ifamia, & reproccia; & pero sogliono gli caualieri in simile caso doue se allega infirmita protestar se che tal i infirmita si e causata p timore dela battaglia, nelaquale non se conoscea hauere iustitia, & p timore de essere offeso se e infirmato nanzi il tempo del combattere; como hauemo in uno altro capitolo narrato de quello che moreffe nela giornata dela battaglia.

Quando nela deputata giornata la battaglia non se potesse finire, se deuera essere data altra giornata. Cap. III.



Vogliamo anchora uedere se sara deputata la giornata fra doi caualieri disfidati p guagio de battaglia, nelaquale non se potra finire se se debbe in altra giornata retornare nel cobattere; attale che la differetia se desinisca. La longobarda lege

T E R T I O

dice che se debbe restituire la impresa p far se in una altra giornata. Et misser Baldo dice che se uno disfida il suo n^o amico de uolerlo puare in tal giornata con la spata un tale delicto; in caso che non lo puasse nela giornata non lo potra piu p battaglia puare; pche in tal battaglia non se da noua dilatione; et q̄sta contrarieta se solue; pche q̄n per impedimēto succedentz nel cōbattere se ipedisse la battaglia, in modo che nō se potesse finire se debbe dare altra giornata; ma q̄n non succedesse altro impedimēto chel rechiesto audace, et uirilmēte se defensasse, in modo che dalo rechiedi toro nō fusse supato in tutta la giornata; alhora nō se deue ria dare dilatione in altra giornata; pche lo rechiesto e assoluto, similnēte anchora q̄n il iudice spartendo non haues se pmessu la battaglia finir se, non se debbe piu recercare; reseruato q̄n fosseno per pacti conuenuti che deuesseno tã to combattere per fin che luno, o l'altro fusse uinto, morto, o desdicto; si como meglio e dicto in uno altro capitolo de sopra doue se parla delo loco in nel secondo libro.

Quando uno deli disfidati a certa giornata uolessse prouocare un'altro cauallero se quello potra dire satisfa ala prima battaglia, et poi te satisfaro io. Cap. V.

Da uedere anchora se doi cauallieri hauesseno guagio di battaglia a certa giornata i caso che uno de q̄lli obligati inanzi la giornata rechieste un'altro p guagio de battaglia. Se questo rechiesto potesse refutare lo cōbattere p respecto che q̄llo rechieditore e obligato primo ad altro, che non a lui, dicēdo che primo se deuesse absoluerne dala prima querela, et

L I B R O

dapo trouãdose in sua liberta li haueria risposto; qñ lo rechieditore respondesse che bastasse p tutti doi; se dimãda si la petitione del rechiedto e iusta che lo rechieditore se absolua dela prima obliganza. Perche se risponde de si p molte bone ragione. La prima e che essendo qsto rechieditore no uo obligato al primo, & essendo supato dal secõdo ueneria a uincere uno obligato quale trouandose psona de doi prazione faria primo astrecto da qlo che prima l'hauesse uinto; per qsto po dire il secondo rechiedto trouãdose epsõ homo libero, & l'altro obligato non faria p epsõ il cõbattere, ne p uincere, ne p essere uinto da uno ad altro obligato. La terza ragione e chel obligato e de tale cõditione che liberamente non po desponere de sua psona per essere obligata, laquale se po dire essere como che serua de qlo a chi e obligata in tanto che Aristotele disse che pero lo debitore sempre uoria chel suo creditore non fosse nel mondo. Et uole Andrea de ysernia che la obligatione psonale sia specie de seruitutz. Onde hauẽdo quello tale obligatione de intrare con l'altro nela battaglia, nelaquale uerisimilmẽte ce po incorrere morte, captiuita, o seruitu essendo preso da l'altro; per qsto sono de dispari conditione; & pche tale battaglia recerca parita de stato libero (si como de sopra e dicto) potria succedere chel prouocante obligato uincesse il secondo rechiedto, & dapo fosse dal primo uinto, & superato con infamia; ueneria ad essere il secondo rechiedto psona de uno infame reprobato. Impero per uolere euitare tanto inconueninte se debbe absoluere dala prima battaglia; lo exito delaquale demonstrara sel secondo rechiedto deuera combattere con lui, atteso che siando uinto dal primo potra essere dal secondo repulsato. Et questa e la iusta

T E R T I O

decisione de tal dimanda; & impero quello che tene guagio de battaglia non debbe intrare in giostre, ne in torniamenti, ne in nissuno altro prelio, ne debbe fare exercitii nelquali potesse incorrere caso sinistro nela sua persona perche essendo nela giornata impedito de non potere combattere per caso successo per sua colpa, & defecto; essendo; andato doue non gli fosse stato necessario; se potria iustamente nela giornata per cōtumace reputare, ue gli saria admesa la excusatione delo impedimento; anzi saria dato lo honore al suo inimico quale audacemente cōparesse ala giornata parato, & disposto con le arme sci, como debitamente deuesse comparere. Adunque se debbe guardare ciascuno disfidato de non pigliare altra impresa, ne fare officio, ne exercitio perloquale alcuna desgratia gli potesse intrauenire, perlaquale fosse impedito ala giornata; perche oltre che remanesse perditore li saria imposto che per uiltade affectamente lo hauesse procurato per excusatione de non uolere nela battaglia comparere con grandissima infamia delo honore suo saria da tutti iustamente reputato.

Quando doi cauallieri fosseno disfidati ad una certa giornata si uno de loro inanzi la deputata giornata combattesse ad tutta oltranza con uno altro; & fosse da quello uinto, & desdicto; se potra essere pero reprobato nel giorno dela battaglia deputata.

Cap. VI.



E dimanda anchora de nouo de doi Cauallieri che tteneno guagio de battaglia de combattere ad tale giornata con pacto, & conuentione fra loro firmati; & prima che in quella siano

L I B R O

peruenuti, lo rechieditore da uno altro Cavaliero in simili battaglia superato; uinto, & desdicto; perche haueria da essere iustamente da ogni cavaliero reprobato como in fame, periurio, calunnioso, ouero che commettesse alcuno delicto, o tradimento perloquale leuasse fama de mal Cavaliero de non essere adnesso nelo combattere con uno altro honesto, & uirtuoso cavaliero. Se responde che hauendo mutata la sua conditione de bona in mala fama po essere dal suo nimico recusato nelo cōbattere con lui per essere in stato de mala conditione, che se al presente uolesse uno altro rechieditore a guagio de battaglia non potria per la indespotione dela reproccia alaquale e accascato per mancamento, delicto commesso dopo la conuentione facta del cōbattere in tale giornata, se intende se lo rechieditore durante il termine del tempo non accasco in infamia de reproccia, ma che se conserui nelo stato, nelquale se ritroua quando accepto la disfida, & fece la conuentione. Onde finalmente se determina che iustamente se potra recusare un Cavaliero nela giornata dela battaglia quando dopo lo guagio acceptato per segno delo combattere sara pegiorato de sua conditione, & fama, & potra essere dal rechiesto reprocciato (si como de sopra e dicto) & simile diffinitione se fa del rechieditore quando il rechiesto fosse de suo bono stato dapo la pmissa mutato in male che non saria tenuto con lui combattere per la noua reproccia acquistata.

Finisse il terzo Libro.

Q V A R T O

*Incomincia il quarto Libro, nelquale se tracta dela electio
ne dele arme.*

Cap. I.



El primo capitolo del presente li
bro se descriue, si conio l'arme
deli disfidati per guagio de bat-
taglia debbeno essere secondo la
con.entione deli patti fermati
tra loro se con lanze, spate, das-
ghe, mazze ferrate, o con quale
se uoglia altra armatura, secons-
do la deliberatione debbeno cõ-
battere. Pero e licito a ciascuno

de loro portare oltra quelle arme deputate altre piccole
como sono li cortelli, pugnali, quatrelli conliquali se possan-
no preualere nel necessario, quantunche non fosseno nomi-
nati tra loro capitoli. Similmente in battaglia pedestre se
po portare arme longhe, & piccole como sono brocchette,
& ponzoni, & de simile natura de instrumenti de batta-
glia pero alcuni sogliono mesurare l'arme, alcuni nõ cura-
no che siano mesurate; ma quando la battaglia fosse a tutta
oltranza se potria portare ogni generatione de arme bens-
che nõ fosseno specificati neli patti; & in caso chel rechie-
sto non hauesse facto electione de l'arme sara ne l'arbitrio
de tutti doi l'arme che uolesseno portare nela battaglia.
Perche descriue Federico Imperatore nela constitutione
del regno de Sicilia che l'arme siano equale; pero de cõmu-
ne consuetudine quale se uoglia de loro potra usare quel ar-
me che meglio li parera non contrauenendo ali patti; &
perche se narra de uno nostro regnicola ilquale armato li-

L I B R O

giero se fece condurere nel steccato certa quantita de pietre silice tonde, & piccole apte a menare a braccio con lesquale pcosse il suo nimico, in modo et in tal manera lo offese che dapo lo assalto lo uinse, & superollo; si como fece re Dauid al gigante Golia ilquale uccise con pietre, De un' altro Cavaliero anchora se narra che porto una quantita de giuarine dentro del steccato lequale in diuersi lochi le fixe in terra; & con quelle insultando il suo nimico quando tirandole, & quando fugendole sempre con nouo offeso se adoperaua tale che ala fine rimase uincitore. Et per questo se denota chel nimico se debbe con ogni subtile industria, & ingegno superare cercando qllo che lui deliberasse contra de te adoperare, tu contra epsò con ogni auantagio se sforza adoperarlo p saluatione dela uita desiderata a ogni generatione d' animali. Pero quando se combattesse p amare, per uoto, o per monstrare la uirtu se debbe seguire secòdo la conuentione deli pacti senza alcuno auantagio de le parte; perche dice l' antiquo prouerbio, per amore se fanno de gra tracti; guardate del auantagio che danno nò habi.

Dele arme secondo la lege Longobarda.

Cap. II.

VEderenio appresso secondo la lege de Imperatori longobardi quali furono inuentori in Italia del combattere per guagio de battaglia, se debbe combattere con scuti, & basto ni & con arme cto, schineri; saluo se la battaglia fosse causata per delicto de infidelitate; perche alhora se deueria combattere con arme militare. Et quando la battaglia se fa con bastoni debbeno essere equali; & in caso che nel

Q · V · A · R · T · O

combattere se rompesseno se debbeno deli altri prouedere. Pero quando combatteffeno con arme militare rompendose non debbeno prendere l'altri; perche se impussano ala sua mala fortuna; & in caso che uno cascasse non debbe essere sublenato secondo la consuetudine deli oltramontani, & Italicicascando l'arme, ouero rompendo se in battaglia de tutta oltranza non potãno altre arme recercare, per respecto che pare per diuino iudicio intrauenga; attale che la battaglia se fornisca; reseruato se facesseno altri pacti, neliquali hauesfeno deliberati de rompere tante lanze, ouero de correre tanti colpi toccati con lanze, o con haste quale rompendo se potriamo l'altre repigliare; ma per euitare il periculo essendo conuenuti de combattere con spate fara licito portarne due, o piu per sua uolunta.

Quando li caualieri deliberasseno cöbattere con spate senza arme militare. Cap. III.



Ccade fare mentiöe de doi caualieri quali ha uendone guagio de battaglia obtenero da un principe il campo ilquale uedendo che hauea no deliberati p pacto cöbuttere desarmati solo con spate senza altre arme corporale, & con quelle ogni uno de loro monstrare il suo ardire defensare la sua ragione, & defendere la uita se possono in modo che ognun de loro parca un drago rabiato, & nela giornata non uolse che la battaglia se facesse uedendo che era piu conueniëte a uilissimi beccarini, che a ualorosi caualieri; & summamente si laudata la sentëtia de tal principe; & in simili casi p

LIBRO

degnò principe questo saria da fare de non permettere tal battaglia; reseruato quando con arme militare in parte armati, & in parte desarmati combattesseno non saria apertamente a boni caualieri combattere senza tutte le arme necessarie alo exercitio militare, & como boni caualieri sogliono inel campo, & in simile imprese exercitare loro ualorose persone per cagione de demonstrare loro forze, & defensare loro iustitia; & descriuesse nela longobarda lege che la battaglia fra caualieri non se deuera fare con bastoni, ne con pietre; reseruato quando fosseno li testimoni contrarii; perche alhora deueriano combattere cò bastoni, & scuti p prouare chi de loro hauesse dicta la uerita; & accade che uenendo in Italia doi Cavalieri ultramontani per combattere desarmati solo con spate, & pugnali hauendo ottenuto il campo libero peruenendo in notitia del iudice alquale molti caualieri supplicaro che non permettesse si crudelmente farli amazzare fo per il principe reuocato il campo; & facta tra loro concordia per il iudice de alcune parole excusatorie se deuesseno dire per il rechiesto se reitornorno nel loro paese doue essendo peruenuti hebbeno fra loro nouo rebacto se le parole dicte dal rechiesto erano desdicta si, o no, perche seguira noua impresa in un'altra battaglia; & per qsto al fine dela presente opera descriuere mo ad pleno dela desdicta como, & quale se debbe fare si p il rechiesto, & si anchora per il rechieditore che itraueneno a simile battaglie che se fanno da persona a persona.

Finisse il quarto Libro.

Q V I N T O

Incomincia il quinto Libro, nel quale si tratta de
li cāpioni, quali se danno nela battaglia per
i caualieri che de ragione possono da
re campioni. Capitolo. I.



El primo capitolo del quinto li
bro se descriue che generalmē
te quando se uole combattere
per guagio de battaglia, ouero
altra cagione da persona a per
sona a ciascaduno e necessita
defendere la uita sua. con il fer
ro, seguitandola doctrina del
auctore Salustio, quale in suo
catellinario in persona de Cas
tellina Romano giouine gagliardo parlando ali soi como
militoni dicea. Fratelli la spada e sola la uia nostra; e
per quella bisogna essere aperta, cio siati gagliardi; e per
questo ogni rechieditore, ouero rechiesto debbe combatte
re con la propria persona; reseruato quando la dignita del
suo honore non lo recertasse essendo la rechiesta de homo
di minore conditione, e lo prouocato piu degno, alhora se
potra dare un campione simile e equale al stato del re
chieditore quale per lui combattesse; e questo se troua se
condo la lege longobarda, e la ragione ciuile, e per la
constitutione de Federico Imperatore nel regno de Sicilia
reerca equalita nela battaglia; pero uole lo inferiore de
conditione non deuere a combattere prouocare il suo super
iore; reseruato quando combattere uolesse il uasallo con
suo signore per causa de infidelita, chel uasallo imponesse

LIBRO

al suo signore hauere commessa contra desuo honore in tal caso'no potria il signore dare il campione, ma debbe personalmente col uasallo combattere (si como appresso piu diffusamente ueder enio.) Et e da sapere che in crinune de le sa maiesta, o per tradimento dela patria, o per homicidio non se po per campione combattere, ma con la propria persona, & in septe casi e permesso dare il campione, si como appresso piu diffusamentz uederemo.

Deli campioni che fosseno superati, o chi combatteffeno cō fraude. Cap. II.



Vando un Conte, Duca, Principe, o qual se uoglia altro signore desse un campione in caso che fosse in battaglia superato se po dire lui essere superato dal uincitore del suo campione; seruato se fraudulentemente il campione se hauesse facto superare, & uincere per fraudare lo honore del suo signore non hauendo facto il debito nel combattere, sara punito il campione; ma sel campione senza fraude se recedesse, ouero confesfare il delicto; in questo Federico Imperatore fece constitutione che saria uinto, & cofesso il suo signore che lo desse; & secondo la lege longobarda non se po dare campione excepto in caso de impedimento; & quando sara permessa la battaglia il dare del campione e per priuilegio dela dignita; & quando il prouocatore fosse inferiore del rechiesto; & pero disse chel campione debbe essere equale del Caualiere ad chi è dato per combattere che altrimenti se potria per iustitia recusare, como uederemo appresso.

Q V I N T O

De certi casi in liquali e licito dare campione in battaglia
de oltranza. Cap. III.



A battaglia che se fa per oltranza per guagio se debbe fare per li principali disfidati; re seruato in certi casi, neliquali e permesso dare campione. Lo primo caso e, quando il rechieditore, o rechiesto non fosse peruenuto in eta de dece et octo anni secondo la longobarda constitutione non debbe essere de etate meno che uinticinque anni; et cosi anchora il campione debbe essere magiore de quella etate. Lo secondo caso e, quando un de loro fosse de eta decrepita, ouero inferma. Lo terzo quando lo seruo pretendesse libertate contra lo suo patrone dicendo essere libero, et uolere de cio combattere, il suo signore gli potria dare equale campione. Lo quarto e, quando fosse persona ecclesiastica, ouero donna uedua, o quando fosse un Conte prouocato, o prouocante con un da meno de sua conditione. L'altro e quando una donna fosse accusata de adulterio, et uolesse defendere per arme essere falsamente accusata, nel quale caso debbe dare il suo marito, ouero alcuno altro per campione; et secondo la constitutione ogni impedito da impedimento personale potra dare il campione, anchora che hauesse dignita o nobilita essendo da un rustico prouocato potra dare il campione (si como e dicto disopra) secondo la constitutione, et la lege longobarda per laquale e induso eto che uno seruo accusato de furto potra dare il patrone per campione, pero se debbe obseruare secondo la consuetudine dela prouincia, o dela cita, nelaquale accaderano li casi de dar se, o de non dar se li campioni secondo l'arbitrio

LIBRO

del iudice, ma secondo la Decretale li clerici non possono personalmente per campione combattere benché fosse loro permesso per antiqua consuetudine, quale è stato tolta per lo decreto.

Como li campioni debbeno essere simili. Cap. IIII.

DE Da sapere anchora che quando la battaglia personale se fa per campioni se debbeno elegere per il iudice equale de fortexza; pero che se luno trouasse un fortissimo armigero per suo campione tale che nela sua prouincia non se trouasse simile a quello de fortexza, alhora se deueriano distribuire li campioni de una equalita secondo la constitutione predicta, & la lege longobarda; pero questo non se obserua de consuetudine; ma se debbe notare che li campioni debbeno esser de eta maggiore de uintis cinque anni.

Como persone infame non se possono dare per campioni. Cap. V.

DE Da notare anchora che li campioni non deueranno essere persone infame, per che sono simili ali doctori iuristi che sono aduocati ne le cause ciuile che defensano; & in caso che uno fosse ladro manifesto non potria essere campione, ne homini de mala conditione liquali uerisimilmente sempre in battaglia fariano perditori piu per cagione de loro delicti, che per diffecto de mala querela del signo.

Q V I N T O

re a instantia delquale combattesseno. Anchora quello il quale hauesse commesso delicto perloquale non potesse nella presentia del suo principe comparere non potria essere campione, ne anchora homini che per dinari hauesse no commesso homicidio como sono assassini, ruffiani publici, & altre simile generatione de uilissimi beccarini, ne uno apostato, cioe religioso fugito del suo monasterio; & questo se troua secondo la lege longobarda, & ciuile; & secondo Andrea de yfernia, excepto se pugnasseno con persone infame simile de loro, perche alhora da nissuno se potria la battaglia refutare.

Como li campioni debbeno giurare nel intrare dela liza secondo la loro credenza combattere con iustitia, & de fare il deuere.

Cap. VI.



Ciascuno cauallero debbe sapere si como deueno li campicini nel intrare dela liza iurare che secondo la loro credenza gli partroni dela querela perliquali deliberassero combattere hanno iusta cagione, & de non accusare luno l'altro per fraude, ne per militia, & che con ogni uirtu, & possanza defenderanno ciascuno lo honore del suo signore. Iurano anchora li campioni che non habbiano intelligentia fra loro de luno non offendere l'altro, & de fare tutto il deuere con tutta la loro uirilita se sforzaranno menare le mane per essere luno de l'altro uincitore senza fraude de fingimento alcuno; & per questo descriue lo Imperatore Federico ilquale anchora misser Baldo de Perugia referisse.

L I B R O

Como essendo una uolta abattuto un campione non potra
piu per altri cōbattere excepto per se. Cap. VII.



Escriue anchora lo Imperatore Federico che
uno campione essendo una uolta superato in
battaglia non potra piu per altri essere cam-
pione excepto si per se deliberasse combatte-
re. Perche Seneca dice che poi che la uirtu de uno homo
e abattuta per una uolta non e piu securita in quello. Et uo-
le Federico Imperatore che uno campione che se portasse
fraudolentemente nela battaglia per non combattere con
tutte le sue fortexze debbe essere punito de qlla pena che
meritasse quello per loquale hauesse combattuto, ouero li
deueria essere leuata la mano per sua punitione.

Como al rustico rechieditore se po dare simile campio-
ne. Cap. VIII.



Ole anchora la lege facta per Federico Im-
peratore chel caualiero recercato per guagio
de battaglia da un homo rustico lo possa res-
futare; & quello ilquale uora rechiedere a
battaglia per sonale un nobile caualiero debbe essere simi-
le de conditione delo rechiesto; & in questo caso se debbe
dare il campione simile del rustico rechieditore; & quan-
do lo nobile rechiedesse lo rustico debbe con la sua perso-
na combattere; pero in caso che fusse il rechieditore nobi-
le impedito po dare il campione simile al rechiesto; perche
la consuetudine de tal battaglia recerca che le persone sian-
no eguale de conditione excepto in delicto de infidelita.

Q V I N T O

nelquale lo rustico po rechiedere lo suo signore nel combattere da persona a persona, si conio meglio appresso uederemo. Et Andrea de yfernia, & messer Baldo dicono che habitando uno nobile de continuo in uilla non fara pero rustico per respecto che il loco rusticano non po togliere la nobilita a chi naturalmente la possede, si como uederemo nel sequente libro.

Como non e licito corrompere il campione. Cap. IX.



Ela constitutione de Federico se descrine che sel campione fosse dal nimico corrupto per far se uincere, benchè sia licito nela battaglia de tutta oltranza con ogni fraude superare lo aduersario; non saria pero in tal caso uincitore; perche non merita uictoria secondo la lege ciuile chi uince con corruptione de premio alcuno; perche tale battaglia fo inuenta per iudicio de trouare la uerita per forza d'arme, chel contrario suo e lo corrompere per dinari, como quello ilquale uince la sententia corrompendo il iudice, & li testimonii non e legitimo uincitore; quantunque in battaglia de tutta oltranza sia licito usare ogni astutia, & ogni fraude per uincere, non pero e permesso de usare falsita de corrompere il campione che non faccia il deuere in iudicio de battaglia; perche la uictoria che se obtenesse saria turpissima; perche li antiqui Imperatori li uirtuosi pugnatori coronauano, & denegauano a quelli che procurauano la uictoria corrompendo li aduersarii per conseguire lo honore del triumpho; benchè sia licito, como piu uolte e dicto de sopra in battaglia de tutta oltranza p

leuare la potentia del inimico usare ogni fraude per falsatione dela uita , se intende con propria astutia de uirtu militare , pero sara piu estimato quello che uince per uirtu de battaglia con la strenuita dela persona , che quel che con fraude , & inganni senza gagliardia , & ualorosita restano uincitori benche superasseno possenti Cavalieri. Si che quello che corrumpe il campione non merita lo honore dela battaglia , & non po dire essere stato uincitore con arme , ne con spada ; solo per corruptione laquale e molto da ualorosi Cavalieri condannata ; per che e specie de grauissimi tradimenti , & da deuerse la uictoria denegare , doue se debbe per uirtu d'arme acquistare , & superare lo nimico per trouare la uerita. Onde uno Philosopho dice che doue interuene corruptione de dinari non po essere cosa laudabile ne uirtuosa , in questo iudicio de arme doue non e permesso corruptione alcuna se debbe uincere con la spada , & con la propria uirtu de l'animo ; & per questo non se dara lo honore a quello che uince corrompendo il campione ; perche la corruptione e simile del delicto che merita grauissima pena ; & per questo non se da premio , ne honore a quello che iustamente merita essere punito.

Se il caualliero uasallo e tenuto essere campione del suo signore. Cap. X.



Er uolere diffusamente parlare de campioni e da sapere se uno fusse signore de una cita hauendo guagio de battaglia con uno altro , & uollesse dare un caualliero suo uasallo per

Q V I N T O

campione che combattesse per lui contra il suo aduersario. Se dimanda sel subdito caualiero e tenuto essere campione per il suo signore, & intrare nela battaglia per sua querela; perche se determina de no; per auctorità de Speculatore, loquale dice che sel signore ha da fare battaglia da persona a persona non potra comandare al suo uasallo che debbia per lui combattere, per respectochel uasallo non e tenuto se non in sei casi de subuenire il suo signore; pero quello che teneffe pheudo perloquale fosse obligato andare con il suo signore in battaglia iustamente se potrà constrengere & intrare con il suo signore nela battaglia, ouero delo aiutare in battaglia licita, & campale, ma in questo caso non saria tenuto per ragione. che queste battaglie sono prohibitz, & che lo uasallo non e tenuto nele battaglie illicite combattere per partz del suo signore, atteso che non debbe preponere la uita sua ala uita del signore se condo il libro deli pheudi; pero sel signore intrasse per causa iusta in duello personalmente essendo indicto dal superiore che uollesse un compagno con lui per conuentione fatta saria tenuto il uasallo che teneffe lo pheudo per seruitio personale in tale battaglia adiutare il suo signore si (como e dicto piu amplamente ne l'altro libro scripto in latino) & se lege nela hystoria de Ioan Villano che quando Re Carlo uolse combattere con Re Piero de Ragona con cento Cauallieri per uno; molti homini de quelli delo Re Carlo sirono chiamati, & alcuni se offerfeno in sua compagnia per intrare in quella battaglia; & anchora glie numero Cauallieri de parte de infideli per essere in quella giornata de Italia, & de altre natione diuerse; ma quando uno Imperatore, Re, o Principi uollesse intrare in bat

taglia particolare fariano tenuti gli soi subditi Baroni in qual se uoglia titolo se rētrouasseno intrare con lui, per re spetto che sono compagni del signore in arme, si como ha uemo dicto appresso nel libro dela battaglia deli nobili; Et quando li Romani se conuenero con li Albani per combattere particolarmente tre per tre; alhora intrarono tre de luno populo, Et tre de l'altro per amore dela repub blica, Et de loro patria; si como per li autentici hystorios graphi e referito.

Como quelli che non sono in età de combattere, Et le donne uidue, Et uno Conte rechiesto da uno che fusse manco de lui potra dare il campione. Cap. XI.



U Raetando la materia de campioni diremo se condo la longobarda lege chel Conte potra combattere in caso de guagio de battaglia per campione essendo rechieditore, o rechie sto como hauemo referito desopra dele ui due, Et de quelli che sono de minore etate; Et questo se debbe intendere quando rechiedesse uno che fosse de mi nore conditione de lui; perche rechiedendo uno altro Con te, ouero uno gran signore debbe con la sua propria per sona combattere; excepto in caso de impedimento, quas le soprauenendo inanzi la giornata se ha da aspettare la fine delo impedimento, perche non se potria contra uno altro Conte dare lo campione; si como habbiamo uedu to desopra, Et uederasse appresso doue se tracta dela bat taglia de nobili; Et questo uederemo al primo capitolo del sexto libro.

Q. V. I. N. T. O

Comò in caso de homi cdiò non se po dare il campione excepto se lo accusatore non uolessè personalmente combattere. Cap. XII.



Eguendo anchora nello tractato deli campioni diremo che secondo la lege Longobarda uno che fosse incolpato de hauere facto homicidio non potria combattere per campione ; saluo se il suo accusatore combattesse per campione , ne anchora uno che fosse stato accusato che hauesse amazzato il padre , non potria pugnare per campione , excepto se fusse giouine uecchio , o infermo ; cosi anchora quando fosse prouocatore hauendo gli predicti impedimenti potra per campione combattere , pero in crimine lese maiestatis ; si como e dicto disopra non se po combattere per campione como meglio uederemo nello primo capitolo del sexto libro doue se scriueno molte cose de campioni.

Como se po dare il campione secondo la risposta del rechiesto. Cap. XIII.



In se dice nello tractato de cāpioni che quando lo rechieditore offerisse nela sua rechiesta uolere prouare da epso al suo aduersario una tale querela, perche dara il guagio dela battaglia p pegno ; Et dicēdo il rechiesto io me defendero per me, o altri p me con gli mei dinari; in questo caso non potra il rechieditore dare piu il campione anzi debbe con la sua propria persona combattere per respecto che la sua

L I B R O

offerta e de prouare da persona a persona; p questo se debbe obseruare, ma lo rechiesto per la sua risposta potria dare il campione; & in caso chel prouocatore dicesse io lo uoglio prouare dala persona mia a la tua respondendo il rechiesto io me defendero senza dire altre parole nõ potria dare il campione; & questo se troua determinato per la legge longobarda, & imperiale.

Finisse il quinto Libro.

S E X T O

Incomincia il sexto Libro, nelquale se tracta
per quantz cause se po uenire a quaz
gio de battaglia. Cap. I.



Nel tempo de Othone Impera-
tore inclito signore de Italia li
nobili Cauallieri Baroni Italia
ni fecero querimonia per una
lege iniqua che era se uno mon-
straua instrumento, o charta de
una possessione se lo aduersario
hauesse dicto che lo instrumen-
to, ouero charta fosseno stati falsi
si sel demonstratore de quelle
scripture giuraua essere uere obtenea la possessione; &
perche la lege daua cagione de fare molti instrumen-
ti falsi. Per qsto lo Imperatore Othone col suo figliolo Cor-
rado de Burgognia Re de Italia hebbero colloquio con li
Baroni, & gran maestri in Italia in Verrona perche fo
cassata tale lege, & factone un'altra noua che quello che
dicesse la charta essere falsa uolendola declarare per bat-
taglia se deuesse combattere; & in caso che la battaglia se
denegasse se deuesse declarare per giuramento; & anchora
fo declarato che dele robbe ecclesiastice se potasse com-
battere pero questa lege, e correcta per lo Papa, & piu
determinorno che essendo dubio de uno che fusse inuisti-
to de una possessione se deuesse declarare per battaglia
quando non gli fosse altra proua ne testimonio; pero se la
partz aduersa prouasse per testimonio essere uero patro-
ne dela possessione non saria caso de battaglia, & fu deter-

LIBRO

minato p̄ loro che p̄ dencgato deposito da iunti ducati insu se deuesse per battaglia declarare, pero questo non ha loco in altro debito, anchora si uno dicesse hauere facto instrumeto de una possessione per forza se deuesse pur p̄ battaglia declarare; po debbe lo rechieditore iurare hauerlo facto p̄ forza & lo rechiedito che non lhabia facto fare p̄ forza debbe fare sacramento; & anchora ordinorno che in delicto de furto de sei ducati insu se potesse fare battaglia, & piu che in caso che l'accusato fosse de eta minore de uesse dare il campione similmente se fosse de eta decrepita, o infermo tutte le parte potriano dare il campione; declararemo anchora che li Conti, le uidue, la chiesa in battaglia loro per declarare loro cause potesseno dare il campione, in modo che li campioni fosseno simili de fortezze. E p̄ questo non se potria per li Italiani contradire in tali casi non obseruare la lege longobarda.

Quando sara causa iusta de fare battaglia. Cap. II.

DIcè la lege longobarda per crimine de offesa maiesta uenir se a battaglia, & per tradimento dela patria, & la lege ciuile lo obserua, & Federico Imperatore per homicidio nascosto concede battaglia, & questo per homicidio facto in tregua; & quando la donna dela morte secreta del marito fosse occasione, & il marito cornuto, & dela morte del padre per la heredita, & in caso de stupro, & de infamia dare a donna honesta contra lo suo honore, & in beni negati per altri, & piu chi con giuramento negasse il furto; piu chi tenesse possessione contra iustitia per menò spatio

S E X T O

de trenta anni; & si testimonii sono contrarii possono luno contra l'altro combattere non con arme militare; ma con bastoni; quando gli testimonii delo auctore fosseno piu efficaci non hauera loco la battaglia che se faria al loro dicto; & anchora sel figliolo nega il debito paterno se uene a battaglia, & per incendio se fa battaglia contra il malfattore; & non contra de chi consiglia.

In quanti casi e licito uenire ala battaglia. Cap. III.



Nchora e licito de periurio conuesso uoluntariamente far se battaglia; & de infidelita, & quando se produce se una scriptura contra, la quale se allegasse essere falsa; & quando doi fosseno inuestiti de una possessione, & non constasse quale de loro fosse il primo inuestito, & quando se denegasse un deposito da uinti ducati insu, & quando fosse facta una uolentia sopra una possessione, o qñ fosse denegato un debito se potria cō battere, per che saria un latrocinio del debitor re contra il suo creditore secondo Innocentio, & Baldo, & la lege longobarda uole, ma la lege ciuile dice il contrario che se debbe prouare dinanzi al iudice, & non per forza d'arme; & questi, & simili altri casi pone la lege longobarda; ma secondo la lege ciuile non se po combattere se nō in crimine lese maiestatis, & per tradimēto dela patria; ma per la consuetudine deli oltramontani, & de Italia non se concede battaglia se non per alcuna causa de grande importanza, o per iniuria, o per scandolo perloquale quello che fosse iniuriato fosse diffamato in p̄sentia dela cortz del suo signore, ouero nel opinione deli homini prudenti, &

L I B R O

discreti che non se potesse cōportare senza grauissimo cari-
 co & deshonore secondo Baldo, & la consuetudine lo per-
 mette per ogni carico, & deshonore se possa cōbattere pur
 che sia per il iudice arbitrato deuerse fare la battaglia per
 tal causa; & quantunque sia permesso nela longobarda lege
 neli sopradicti casi poterse fare battaglia se deueria usare
 in Italia, perche la longobarda lege fo facta per Re Car-
 lo figliolo de Pipino, ilquale fo primo Re de Franza, & da
 po Imperatore; & anchora per lo Imperatore O thone
 che regnaua in Italia fo diffinito se deuesse fare la batta-
 glia neli supradicti casi a instantia deli magnati, & gentis
 l'homini Italiani; & per questo se deueria in Italia obser-
 uare per auctorita delo Imperatore signore in Italia che
 fo auctore de quella lege, nela quale fo inducto se deuesse
 fare battaglia in causa doue non se potesse prouare per tes-
 timonii. Pero in lo regno de Sicilia se permette la batta-
 glia neli doi casi de sopra narrati, & se trouano doi senten-
 tie date per Re Carlo secondo catholico signore perlequa-
 le se reprobua tal battaglia in ogni caso senza reseruatione;
 & cosi anchora la reprobua la Decretale, pero la consuetu-
 dine e in contrario; benche poche fiata se troua essere facte
 tal battaglie se nō per permissione de Re; & bēche l'haues-
 seno facti incominciare rare uolte l'anno facte finire p du-
 bio dela conscientia per respecto che la ragione Canonica
 il reprobua, & il Re de questo regno e subiecto ala chiesa
 Romana, & non la deueria permettere se non conuo dice
 la cōstitutione nostra, cioe per grauissima causa, & non per
 ogni delicto, ne se debbe permettere la battaglia se nō con
 gran consiglio, & matura deliberatione, & con sufficiēti iur-
 diciū, & manifesti presumptioni contra lo accusato.

S E X T O

Como le battaglie hebbero origine da Dio, & como se permettono.
Cap. IIII.

Da sapere anchora che questa lege armigera che permette le personal battaglia in caso de iniurie, & de altri delicti hebbe origine da la prima eta nelaquale Caym occise. A bel suo fratello se indussero le battaglie uniuersale per comando de Dio per punitione deli disobedienti ali comandi suoi, & de l'ordinatione date da esso Dio furono indutte doue non era copia de superiori, ne de magistrati a tale che ogn' uno se facesse la iustitia col braccio dela militia per battaglia pigliata, si como se lege per uolunta de Dio Iudith hebreca con la sua ancilla Ambra chiamata occise il Re Holoferna doue non era superiore che l'hauesse possuto punire; perche furono dopo ordinati li regi, li ufficiali, & li magistrati tal che fo prouisto che la iustitia fusse fatta p li ufficiali, & fusse punito quello ilquale facesse la iustitia p sua auctorita; perche peccaua usurpando la diuina iustitia laquale e officio de Dio dato a principi catholici mandati per esso; & per questo furono fratte le lege scripte; perche dimanzi se facea la iustitia con la mano regale, cioe con la potentia deli Re liquali comandauano se facesse le executioni: & alhora Dio comando se deuesseno li delicti punire, & dopo resto la consuetudine de le guerre, & de le battaglie per punitione de qlli che turbauano la pace del mondo neli regni, & ne le prouincie, & Dio comando che le gente se deuesseno armare contra deli ribelli, & malfattori, & da queste guerre licite quando non glie superiore che possa refrenare li malfattori, & desobedienti fo inducta

LIBRO

questa cōsuetudine de battaglia particolare che se deuesse combattere da persona a persona quando non appare pro-
ua del delicto per punitione deli disobedienti, & per terro-
re deli offensori temendo de non hauere a combattere per
la offesa ne prouocasse a iniuria il compagno ilquale pro-
uocato per defensione del suo honore hauesse iusta causā de
combattere; perche questa lege dela defensione e permessa
ali animali bruti per instincto de natura liquali trouando
se prouocati da l'altri animali se defendeno con loro arme
facte dala natura, nelaquale trouano modo de defensione
cioe con denti, corne, calci, stampe; & questa defensione e li-
cita anchora ali homini rationali prouocati a iniuria con
auctorita, & licētia del superiore, & del principe chē ha
potestate fra loro concedere la battaglia p cause iuste doue
non fosse copia de testimonii, perliquali se potesse diffinire
la causā in iudicio ordinario.

b.

Per quale persone se po pigliare la battaglia. Cap. V.

SE dimanda appresso se e licito pigliare la bat-
taglia personale per defensione deli figlioli p
altra coniuñcta persona, o per la moglie, &
& respondese de si; si como dice messer Bal-
do per li parenti e licito, & non per li stranii pigliare la
battaglia, excepto si fosseno campioni con licentia del suo
superiore se potria fare per defensione dela persona, &
de robbe deli coniuñcti, & per defensione dela patria, &
anchora per defensione de un charissimo amico che fosse
de persona debile, & impotente; & per stretta amicitia, o
compagnia in arme, o in altri exercitii nobili, & uirtuosi

S E X T O

per fratre iurati per uasalli serui, o familiari iniuriati; per che questi tali sono equiparati a quelli del sangue proprio, & li ueri amici sono in una anima secòdo Aristotile, pero se intende che habbiamo iustitia, & dice che la sacra scriptura se debbe liberare quello che patisse iniuria per mano del superbo; & Salomone dice non cessare deliberare gli toi coniuñti dala morte. Et Tullio dice quello che non defende, & non resiste ala iniuria delo amico e in simile uitio de quello che abandona li parenti; & impero per uirtu de cauallaria se potria combattere per li amici sodali, & per tutti li supradietti; perche io donai consiglio essendo dato guazio de battaglia fra doi a tale giornata, perche il rechiesto essendo morto non comparse, & lo uiuo diceua essere morto per paura; che un parente del morto potria uscire a sostenere la iustitia del morto, & quello non essere morto per timore, ma per uolunta de Dio, & deueria se admettere; anchora in caso de impedimento un parente per altro potria comparere nela battaglia.

Perche cagione sono exercitatz le battaglie. Cap. VI.

DErche se scriue in uno altro capitolo essere permessa la battaglia particolare con licentia del superiore per una festiuita facta in memoria del principe, o per altra publica letitia, & piacere; & per gli cauillieri se imparano, & per conseruare lo exercitio de l'arme per defensione dela repubblica, & per la propria uirtu, o p'altra particolare inimicitia con licentia del superiore, & nel tempo antiquo nela cita de Napoli era cāpo publico, nelquale se potza cōbattere

LIBRO

Et in Roma, in Perugia in loquale senza altra licentia se exercitaua lo exercitino militare secondo se troua diuer se auctoritatz.

In quanti casi se debbe fare iustitia de uno morto in battaglia particolare, o in torniamento publico. Cap. VII.

Mouese una dubitatione accadendo battaglia particolare, ouero torniamento per publica letitia, o per la prosperita delo principe. Essendo uno morto in battaglia, o in torniamento se per iustitia debbe esser punito lo homicida; perche se dice de no, quando se fa con licetia del principe. Lo Decreto uole che lauctorita del superiore excusa lo homicidio, quantunche il suo proposito non fosse che gli intrauenesse occasione; ma facendosi senza licentia del superiore, ouero quando deliberatamente luno amazzasse l'altro con fermo proposito in tal torniamento, ouero che con ingegno de ferro archimiatato che trapassasse l'arme del compagno facilmente, ouero quando corresse contra l'altro dala parte de retro per amazzarlo; perche alhora lo exercitino militare se fa per mostrare la uirtu de l'animo, et per letitia se debbe fare con proposito de offendere l'altro. Anchora se uno deliberatamente offendesse uno deli circumstanti meritamente in tutti li supra scripti casi lo offensore debbe essere graueniēte punito si anchora se offendesse uno deli pugnatori fora il loco deputato dela battaglia debbe essere iustificato. E da sapere che questi tali giochi sono da li principi permessi in modo che deliberatamente non se gli debbia spargere sangue.

Si uno

S E X T O

Si uno caualiero amaza in uno territorio un altro, se per il signore se po punire per homicida. Capitolo. VIII.



Anchora bon pincto da intendere ; sono doi Cavalieri uasalli de uno signore quali tra loro essendo querela de battaglia a oltranza, & con loro capitoli firmati, & con loro cerimonie andaro in altro territorio a combattere a oltranza, & luno hauendo l'altro occiso torna ala propria patria loccifore, il signore dela terra prende il uincitore, & oppone lui conio homicida del suo uasallo p meritare punitione ; l'altro replicante signor mio glie andata la uita mia per capitale. Se dimanda se questo per homicida se potesse punire per il signore suo, & se lui meritamente se po defendere a non perdere la testa. Dasse in cio uera diffinitione, che tal battaglia se concedeno per lo signore done se exequissent; & tal licentia excusa lo uincitore del delicto quale se li po opponere che uenendo a battaglia per querela a defensione dela uita ogni delicto se purga, & la uictoria rende de cio uero testimonio secondo il stile de cauallaria; & a questa sententia messer Angelo Peruzino se accosta, & decide dando exe mplo de doi Cavalieri Francesi, quale con licentia del signore luno hauendo l'altro morto, destermino il uincitore non potere dal suo signore per homicida essere condenato.

Se uno e rechiesto de battaglia da uno altro sel signore del puocato lo po prohibire che non cobatta. Cap. IX.

L I B R O



Quanto e subtile questo dimanda , e rechiesto un Cavaliero uasallo, de un principe da uno altro cavaliero, quale non e uasallo del signore. Chel rechiesto debbia uenire p̄ licita causa à battaglia de oltranza con epso, & de tale promessa ne ha notitia il signore, quale chiamato il suo uasallo cōitato, & citato a battaglia per imperio li comanda che non debbia tale stomesa, che uole dire disfida accettare; perche essendo suo uasallo ha li soi bisogni la sua persona operare; decida tal caso, chi sa se tal excusa possa il rechiesto excusare; & potriase per causa de dubitatiōe dire la persona del uasallo essere primo obligata al proprio signore, che ad altro; & secondo la lege ciuile il principe e signore dela persona del uasallo; & stando questo presupposito se potria dire non acceptando la stomesa essere excusato; & lo impedimento del signore essere in cio sufficiente; per contraria opinione se potria decidere, che un cavaliero e primo obligato alo honore proprio, che al signore, & nulla obliganza intendere se debbe contra lo honore del uasallo; & che sia il uero uole la lege chel uasallo non debbe preferire la uita, & lhonore del signore ala uita, & honore suo, & lo uasallo e tenuto a cose honeste, & possibile al signore; & questa saria cosa inhonesta, & impossibile fare contra il proprio honore, & ad quello satisfatto le altre obligatione al signore deuute sequitano; & se ueruna obliganza impaciasse il suo honore non lo constrenge a obseruatione; donase in cio regula dela obligatione del uasallo al signore essere solo in sei casi obligato, & in nullo deli sei e dstricto; de questo ancho de sopra se dona notitia uera non essere tenuto per campione combattere il uasallo per lo suo signore in

S E X T O

alcuni casi; & questa e la uera declaratione de tal caso per
 conseruare lo honore del caualiero distinguèdo in cio. Sel
 rechiesto hauesse pbeudo dal signore alquale seruitto de p
 sona fosse obligato prestare de seruirlo in la guerra sotto
 iuramento donde essendo in acto de guerra debbe il uasallo
 lo seguire il signore; & finita la guerra debbe acceptare il
 guanto dela battaglia, & respòdere al rechieditore sopra
 la querela obstaria alo impedimento predicto; & se nõ fuisse
 in acto de guerra, deueria al suo honore satisfare; & se
 fosse data la giornata, & del campo; & in quello tempo la
 guerra del signore suprauenesse, de cio se donara notitia in
 lo libro de quelli che sono uinciuti in battaglia, & dapo
 ala propria fede relassati.

Si uno disfida uno uasallo de uno signore se debbe essere
 punito per il signore. Cap. X.

Retrouase uno caualiero forestiero in territorio
 de uno principe alquale non e subiecto doue
 ha stomesa con uno Barone subdito ad tale si
 gnore il rechiede de andare ad fare battaglia
 in altro paese, donde il principe lo fa pigliare, & uole
 lo punire con dire lui hauere nello suo territorio, data stome
 sa de homicidio ad altro. Se dimanda se debbe essere
 punito, & se determina che non prima che tale delicto
 non e consumato; & non se debbe punire lo effecto non ser
 quitando lo effecto, como che uole Iustiniano ali sui diges
 ti; & la consuetudine militare gli dona fauore; anchora
 donandose in cio argumento de uno balestrero, quale
 dalo territorio de uno signore bucca con una balestra una

LIBRO

faggiecta, & percote lo suo inimico in territorio de uno altro signore che non da donde trabe, ma doue fa la ferita debbe hauere punitiõne; & questa e sententia de Bartholo de Sasso ferrato.

Se doi caualieri in doi campi se disfidano fora lo exercito se se debbeno punire. Cap. XI.

Sono doi campi de capitani armigeri acampati, & un caualiero de luno stomette, cioè disfida uno altro de l'altro; uengono ale mane loro fora partiti dali campi de loro capitani combattenno. Se dimanda si costoro se possono punire, decidesse de si; & la ragione e questa che loro mācano alo honore loro essendone obligato al seruitio de l' exercito con loro persona, & durante quello senza licentia non possono combattere ne arme mouere contra li nimici, & facendo; commettono delicto contra la republica, ouero offesa maiesta; & questo per uolere senza licentia de loro Duca preliare como non possano per ragione che per tale desordine o simile inobedientia potriano seguire de molti inconuenienti che saria dāno dela republica, & del signore che per desordine de caualieri pareria che senza licentia a cio procedesse; & questo da iurisconsulti e confirmato ala lege civile doue grauamente se puniscono tali stomettori, & pugnatore senza licentia de loro capitani, anchora che a loro seguitasse victoria; piu forte dico; che non solo andasse a battaglia senza licentia; ma chi ardisce passare il segno quale li fosse dato per cōfino, o che scriuesse ali exerciti inimici, o che loro facesse signale anchora se dona acerba punitio

S E X T O

ne, secondo dice *Linio* nel secōdo de bello punico (como sopra e dicto) del cōsule Romano che p tale causa suo figliolo uincitore del nimico del populo Romano fece decapitare.

In che caso il signore e tenuto combattere con lo uasallo.
Cap. XII.

DE sopra e amplamētē dichiarato in che modo se debbe per il uasallo procedere quando il signore usasse infidelità al uasallo, resta adunque intendere in che modo se decidera quando lo signore usasse altro oltrazio al uasallo delo suo honore fora la infidelità, et lo uasallo'rechiedesse il signore de battaglia, sel signore e tenuto respondere; donasse incio solutione che in tale caso non se uene de prima boetta a battaglia, ma chel uasallo debbe andare alo superiore del suo signore a exponere la querela, et quella fare decidere, et lizierir se del carico, o oltrazio; et se il superiore non ce fosse o denegasse iustitia per causa de honore, se potra uenire in tale caso a battaglia, ma bisogna prima disfidarlo, et in cio anchora il signore non uolendo uenire a battaglia col uasallo potria allegare de tal querela uolere stare a iudicio de cavalieri, et arbitri communi; et con questa exceptione cessaria la spada; piu anchora non trouando il uasallo iustitia, ne il signore uolendo uenire ale arme neli casi predicti potria il uasallo se possente fusse, depredare il paese del signore; et essendo nobile il uasallo, et recercando il signore; debbe de iustitia il signore accettare la battaglia; et quella non accettando per propria persona podonare campione al suo uasallo dela sua qualità; como se

LIBRO

scriue al libro de campioni cessando le excusatione predicta
 Et; & quando il signore allegasse supericrita, potra il uas
 fallo replicare che in iudicio de arme tutti sono equale gli
 Cauallieri ad defendere loro honore, & in cio la signoria
 stara da parte, & habbiamo scripto amplamente appresso
 doue parliamo dela battaglia de nobili.

De doi inimici che facciano pace, se uenendo a noua que-
 rela de battaglia se rompe la pace. Cap. XIII.



Oi cauallieri nobilissimi per loro inimicitie
 uenero a disfida de che uolesseno uenire ad
 battaglia; & composte loro inimicitie fece-
 no pace, & giurorno de inimicitie nullo de
 loro douer se ricordare; & facta la pace ue-
 nero ad noue brighe, & altre querele de battaglia, donde
 se disfidorno in modo che intrando nel campo chiuso da
 persona a persona luno dono a l'altro de moltz ferite; &
 dapo il ferito accusa quello che lo ha debilitato, allegando
 che hauendo promesso non offenderlo l'ha offeso. Se dimã
 da se ha preuaricato il sacramento quello lo ha oltregia-
 to, o se po dire essere uenuto contra la obligatione con lo
 giuramento facendolo periurio, & caualliero de reprocia,
 cioe repulsa, & non degno uenire a battaglia de boni ca-
 uallieri. Conclude se che nõ ha mancato il caualliero alo suo
 honore como la causa dela brighe e stata per noua cagion
 ne, & quella pace non preiudica ale cose future gia mai da
 le parte pensate ne ala pace dechiarato, & senza inganno
 non essendogli commessa fraude, secondo Bartholo ha fa-
 cto como bono caualliero.

S E X T O

*De uno che promesse fare desdire uno altro sotto una pena,
se nõ obseruando se po uenire a battaglia. Cap. XIII.*

V N gentil homo se lamentaua de uno Cavaliero, il quale lo hauea infamato presente un gentil homo martiale, quale audita la lamentatione del gentil homo promisse fare desdire il Cavaliero; & in caso che non lo facesse uoria essere depincto; & facta la promessa il guerriero non fece desdire il Cavaliero, dilche il gentil homo lo ricerca debbia seruare la promessa, altramente il rechiede como mancatore de fede uolerlo combattere. Lo guerriero risponde io non uoglio uenire ad battaglia, ma si uorai depingere como promisse il poi fare; ma dopo uederemo como lo farai questo, per lo iudice dele arme examinato se dimanda se uenire se debbe ad battaglia, & se conclude che non; atento che quello che non ha facto il guerriero con lo giuramento, & ha mancato non se gli debbe donare maggiore punitione de quella che elesse de essere depincto, & basta in tale caso il depingere se uora, & altra battaglia non debbe seguire.

De una donna po combattere, o personalmente, o per campione. Cap. XV.

D A uno Cavaliero fo una gentil donna de sua honesta infamata, quale per uergogna de lo honore l'ha metito p la gola como un traditore ribaldo; disfidando in cio ad battaglia. Il cavaliero replica essere l'officio dele donne il filare, &

LIBRO

non il combattere. Se dimanda se'l cavaliero potra recusare tale battaglia de non rispondere ala querela dela donna. Et secondo uno libro antiquo delo regno chiamato la longobarda lege se decide che la donna per campione po combattere con lo Cavaliero, ma da persona ad persona non, como che saria carico grande al uincitore de donna, & saria infamato tra cavalieri, & se perdesse peggio; perche la natura feminile non po deuenire uirile, & secondo la lege ciuile la donna in iudicio non po per altri comparere, ne anchora po succedere alo pheudo dato p seruitio in arme personale, como che de persona non possa il suo signore defensare; & questo per la audacia uirile che gli manca; benche se scriua de alcune donne illustre como fu la Regina de Amazoni che combattete con Pyrrho; & la Regina de Austria che con exercito uenne ad audire la sapientia de Salamone; & anchora la moglie de Mithridate, quale uso la militia secondo Valerio Maximo; dando in cio Andrea de ysernia distinctione che se la donna po tenere lo pheudo como quella maestra personalmente uolere il suo signore seruire; dando per exemplo dela Panthasilea, quale soccorse il uecchio Priamo ala assediata Troia; afirmando la longobarda lege che la donna accusata de adulterio; & uolendo in cio iustificarse per battaglia combattera per epse il suo marito, ouero un' altro, non essendo illustre, & exercitata a l' arme como le gia nominate donne.

Se uno figliolo accepta battaglia con
un' altro se per lo patre po essere
prohibito. Cap. XVI.

S E X T O



Eguita de intendere se un figliolo de un gentilhomo ha guagio de battaglia con un altro armigero, & data la disfida electo il iudice & arme; & uenuti per intrare nel campo, il patre prohibisse la battaglia al legando il figliolo non potere uenire a tale battaglia senza sua licentia, ne potere intrare in tal iudicio d'arme senza sua uolunta per la patria potesta alquale il figliolo e submesso dimanda se tale prohibitione habbia impedire la battaglia che non se faccia, decide se de no; attento che la militia fo prima che la patria potesta, & prima furono le battaglie che le lege ciuile che trouaron la patria potesta danno in cio pena de deportatione al patre che subtrahera il figliolo dala guerra dela republica; & questo in tempo de guerra, se e in tempo de pace la frusta publica e la pena, & consentendo in cio il figliolo sara deputato a piu inferi ore grado che non se troua conducto; & anchora il patre saria punito quando debilitar il figliolo per fraude accioche ala giornata dela battaglia publica non se troua in periculo. Reputano le lege il figliolo exercitante le arme per patre de famiglia, & non essere ascripto allo uinculo dela patria potesta, ante potere ad oltranza combattere quale il patre non po impedire como lo proprio honore sia piu obligatione che la patria potesta, questa e sententia delo Imperatore doue scriue de l'arte militare.

De uno che iniuria un' altro, & l'altro propulsa la iniuria, si se po uenire a battaglia. Cap. XVII.

L I B R O



Escriueſe un' altro caſo , un Cavaliero chia-
 mera un' altro traditore , l' altro replica tu
 ſi il traditore , & menti falſamente . Se di-
 manda eſſere in tale caſo de battaglia fra lo-
 ro , & alcuno argumentando potria dire che
 ſi che attento tali delicti ſiano intereſſe dela republica da
 manifeſtare , & ſpecialmente gli traditori como che dal
 comitato ; & dala corte de Principi debbiano eſſere exu-
 lati , & deſcacciati , & dala compagnia de Cavalieri pri-
 uati ; & nullo loco de honore debbe a l' altro eſſere dona-
 to , como ſiano morti tra li uiui ; & tali delicti oppoſti a
 Cavalieri e neceſſario purgare la battaglia per morte , o
 per deſdicta monſtrandosi innocente a cacciare per forza
 d' arme tal macula piu peſtifera , & crudele dela morte .
 Et che cio ſia il uero che un traditore ſia peggiore de qua-
 le ſe uogliu ſclerato ne apparenno molti exempli ; & ſpe-
 cialmente quello delo redemptore dela humana gente , qua-
 le per non fare il tradimento delo ſuo charo diſcipulo Iu-
 da Scariocta diſpenſatore dela pecunia dela caſa ſua eſſe-
 re occulto ; li diſſe preſente tutti li ſoi diſcipuli ; o Iuda quel-
 lo che hai da fare ſu preſto per farlo leuare dal tradimen-
 to , & non farlo caſcare in quello , ma auisarlo che ſe ne
 guardaffe ; & piu ſe ſono ueduti iudicii mirabili de coloro
 che altri de tradimento hanno infamati eſſere pericu-
 lati ; & li occaſionati a torto eſſere remaſti ſenza macu-
 la . Donde anchora che molti ſe ne poteſſeno ridurre a
 propoſito una recitatione de graue perſona , reuerenda ,
 & de auſtorita grande , breuemente recitaro . Dico dun-
 que che un gentil giouine Todeſco dela caſata nobiliſſi-
 ma de Brimzuich , quale non per biſogno de robba , non

S E X T O

per acquistare stato ; ne anchora per quale se uoglia utilità de robba ; ma per intendere il mondo , & praticare le gente , & uedere il paese per potere renderence testimonio ali soi compatriotti ; disconosciuto pigliati molti ducati , chiamati fiorini del reno , adobato de molti uestiti con uno paro de bon caualli doppii portanti de compagnia de scuderi ornato ; & messose in ordine disconosciuto se partite dela parte de Saxonia ; & penso tra se medesimo chi piu honorato signore fosse nel seculo deli principi christiani ; & examinata la conditione de tutti trouo essere piu degno , & Reale , & Christianissimo il Re de Franza ; quale in quello tempo per sua uirtu era molto existimato si per le imprese che pigliaua grande ; si per la magnanimita che usaua tra nobili cauallieri & baroni che habitauano in la sua corte doue hauendo deliberato la sua phantasia pose a executione , pigliando lo camino de Parise se ne ando a seruire il Re de Franza , era tanta la sua uirtu che mirabilmente era dala Regina , & Re amato . Attento che era nobilissimo , delaquale casa spesse uoltz sono stati electi imperatori ; quali hanno facti de grandi facti che ne e rimasa la fama nel seculo , & specialmente dalo alemano paese , doue se dice lo Imperio deli Octoni , quali furono dela speciosissima casa de Brunzwich , delaquale al presente una radice se ne troua in Italia non cognosciuta , quale caualliero con soi uirtu operando era causa honorare la corte del Francese signore , & erane de epso fama grande de soi boni deportamenti ; in modo che ne seguito tale scandalo che operando la inuidia ad uno Camerlengho del dicto Re gran signore Francese hauendo tanta inuidia presa delo amore se portaua al germano Caualliero , dono auiso a

LIBRO

lo Franceſe ſignore como con tradimento maculaua con la Regina lo honore de ſua corona; dando in cio uero teſtimonio che alo lauare dele mane la Regina donaua la ſcelta nello alo Todeſco ſcudiere per amore quale a lui ſfrenatamente portaua, dandogli ad intendere che quella hora che la Regina il Todeſco ſcuderi non guardaua eſſere ſenza anima; & totalmente appaſſionata ala morte; dicendogli ſignore uoi non douete tale ſceleſte ribaldaria conſentire, ma donargli punitione merituuole, doue el Re firmata tale phantafia commeſſegli che in una fornace de calce foſſe bruſato il Todeſco; dando al Camerlengho de cio commiſſione che al bruſciare cio faceſſe exequire; quale auido, & crudele del ſangue del Innocente Todeſco nõ meritante il fuoco, ne eſſendo fallito douea tale incendio patire; ſubito fece la imbasciata per la ſequentz matina il primo homo che ueneſſe il faceſſe bruſciare, el carcararo obediante expectaua exequire il comandamento; doue il Todeſco inuiato al fuoco con colorata imbasciata al carcararo deueſſe quello chel Re uolea mandare ad executione expedire, per lo camino ſe trouo in una chieſia doue ſe celebraua la meſſa; quale intrato, & quella con debita deuotione audita fino al fine; anchora chel prete fuſſe longo, la uia dela fornace ala morte caminaua; doue il Franceſe poi dela partita delo Todeſco era andato, & era ſtato buttato al fuoco; & inuiato diſſe alo maeftro, il mio ſignore Re ue manda a dire ſe hauete exequito cio ue e ſtato commeſſo: reſpoſe con la experientia lo uide como bruſa; quale deſubito terrore auuſato, & lo periculo paſſato reducendofe a memoria; al Re il fatto dechiaro lui non meritare tale morte per lo bon ſeruitio per eſſo al Re.

S E X T O

fatto, quale uediuta le uerita fu contento piu il calumniato
 tore de tradimento che il Innocente Cavaliero fusse stato
 morto; & in questo chiaramentz se comprehende como
 tal debbe essere la pena de chi incolpa uno a torto, quale
 quella de chi meritamentz debbe hauere pena hauendo
 commesso tradimento. Donde Federico che prohibite le
 battaglie singulare, & li duelli a oltranza in questo cas
 so de tradimento le fece exequire per purgare si abhomi
 neuole delicto, & corrupta pernitie ali homini, & le bes
 stie detestanda; & per cio quando luno chiamara il com
 pagno traditore; baldanzosamente l'altro respondera se
 mille uolte il dirai, mille uolte como traditore menti. &
 falli; dicendo queste parole lo iniuriato faria carico a quel
 lo usasse tal iniuria, & restaria per dismentito: Et dico
 dunque se tal stomectitore de tradimento replicasse te lo
 prouaro con la spada dala persona tua ala mia, finche mi
 basta la uita como sei traditore, & sostenerolo per uero.
 Se debbe fare replicatione per lo primo iniuriato, dicen
 do menti falsamente, & iniquamente dun traditore falso,
 che non basteria mai a fare simile proua; & io lo sostene
 ro con la persona mia che tu menti. E necessario in tal pun
 to uenire a battaglia per ragione de cauallaria ad mon
 strare in cio la uerita per la uictoria de una dele parte,
 donde concordano tutte antique, & noue lege de iuriscon
 sulti, & imperatori ad fare battaglia per caso de tradi
 mento: & cio conferma Federico Imperatore, quale ben
 che prohibisca li duelli in caso de tradimento, & de mor
 te nascosa pmette farse battaglia (como de sopra e dicto)
 & qsto permesse Federico a terrore de traditori, & de ho
 micidi; che traditamente, & nascosamente fanno tal man

L I B R O

tamenti, non solo ledendo la patria, & la regia corona; ma h omni priuati che senza licentia del superiore contra tali traditori se potra procedere; & se fosse manifesto il delicto, senza pena se po occidere; saluo sel principe li hauesse perdonato, & remesso il delicto che in tale caso ne combattere senza licentia, ne de parole iniuriose non se potria offendere dicendogli traditore como tal tradimento per il suo signore li sia remesso. Et se li fosse dicto *fi sti un traditore* saria il uero, ma non saria caso de battaglia; ma sel iniuriato dicesse non e il uero alhora succedera caso dela battaglia, como tal casi siano odiosi. Secondo lo euangelio de Marco, quale dice de Iuda che meglio saria stato se non fosse nato, demonstrando tal scelerato essere alla natura humana abhominuole; & la uèdecta debbe essere presta, & non tarda per non stare in quello tempo in tal opinione; & sentendose necto debbia abbracciare la battaglia, muximamente dauanti il principe che e uia lege unita con la anima; & debbe dire *tu menti falsamente*; & in cio dare la uita per testimonio non recusando battaglia; & facta tale satisfatione humilmente inclinato dauanti il principe domandargli uenia de cosi hauesse parlato in sua presentia reseruando lo honore del signore sopra il suo capo; & chi tal iniuria impropora al conspecto delo principe commette offesa publica offendendo la presentia, orecchie, & altri sensi del signore insieme con la mentz sua audendo tale delicto acro offendendone anchora tutta la militia. Donde la risposta, & la punitio ne debbe essere uia, & presta; propulsando la iniuria publica, & priuata; & facendo demonstratione essere bono, & liale caualliero attale che se cognosca tale iniuriante ha

S E X T O

bia dicto falso; Et in tal caso il tacere e male; perche dala taciturnita ne nasceria suspitione fosse il iniuriato, maculato de tale diffecto; Et pero il subito dismentire, Et non tacere e la medicina.

In che caso po il signore schifare battaglia con suo subdito.
Cap. XVIII.

N El presente capitolo se scriue, Et dimostra essere la battaglia da persona a persona licita tra il signore il suo uasallo. Quando il subdito pretendesse hauere huuta iniuria dal suo signore de infidelita tanto per cagione dona; quanto per infamia iniustamentez opposta alo honore suo. Doue con gran iustitia rechiedendo non potria il signore tale duello schifare che nõ acceptando la battaglia restaria con infamia; Et offerendo il campione anchora non saria dela battaglia assoluta; per benche il signore in alcuni altri casi col uasallo potesse combattere per campione, in caso de infidelita e tenuto con la propria persona combattere; Et questo aduene per la causa fortez dela infidelita, allaquale il subdito se fonda como che la fidelita e il uinculo commune da obseruare tanto per il subdito al signore quanto per lo signore al uasallo, Et in questo non ce e superiorita como sia una fidelita commessa; Et non piu comprehendendo anchora in questo caso la querela, quale de infidelita donasse il signore al uasallo; donde per saluatione delo honore suo il uasallo potria dire non essere il uero; Et uolere sopra de cio combattere da persona a persona in diffecto de probatione il

LIBRO

signore non po dare il campione ante la battaglia & la proua, & non se po schifare; & in tale sententia per proua de la iustitia se troua messer Andrea de yfernua allo libro degli pheudi; & lo testo deli pheudi chiamamete decide chiamando la fidelita reciproca dal signore al uasallo non se potere schifare la personal battaglia quando uiolata fosse la fidelita debita fra loro.

In che caso uno iniuriato po uenir a battaglia. Ca. XIX.



Appresso e da intendere un' altro subtile, & nobile caso da essere per martiali strenui bene examinato. Vengono doi caualieri a parole iniuriose; & luno senza interuallo irato dice a l'altro, tu sei un traditore; l'altro risponde io sostenero con la spada in mano che non sono traditore; il Caualiero dice como sostenerai tal causa che uno traditore a battaglia non debbe uenire con uno quale e necto; & lias le. Dico dunque per diffinire tal dubio che non constando imprompto del fallimento del caualiero non se po negare la battaglia, perche uolendo iustificare la querela de non essere traditore che con le arme in mano non possa iustificare il suo honore. Et se lo iniuriante dicesse io prouauro per legitimi testimonii tu essere traditore, se debbe esaminare la causa, quale uerificata non se debbe uenire alla battaglia; & si non iustificara per proue baldanzosamente po dire tu me chiamasti traditore, & non hai prouato te uoglio con la spada mostrare il contrario. Ma se uinto da ira chiamato dalo aduersario traditore respondesse tu menti per la gola; quante uolte tu ardirai chiamar me traditore;

S E X T O

ditore ; per queste parole e propulsata la iniuria , & non e loco del combattere ; & con questa sententia messer Andrea de yfernìa alo libro deli pheudi fa differentia de dire tu sei traditore , & non dire tu fosti traditore ; per che potria dal suo principe essere stato restituito alo honore , & toltogli il mancamento del passato tradimento , & potria lo iniuriato dire io fui restituito ala fama , & fu mi perdonato la defalta ; & tal iniuriante dapo la remissione e tenuto a iniuriare per la lege imperiale che uole po la remissione non essere piu traditore ; & po donare il guadagio dela battaglia quando dicto li fusse ; che se un traditore essendo dal principe restituito al pristino honore debbe essere adnesso , & non reproxato , & se luno l'altro offendesse senza disfida saria traditore , & sariali negata la presentia del principe , & de ogni compagnia de bon Caualliero ; & se possedesse pheudo , il signore per tale diffulta como mancatore del honore , iustamente lo potria priuare secondo che scriue Andrea de yfernìa sopra dicto.

Se un po uenire con altra querela a battaglia. Capitolo. XX.



N'altro caso e anchora da decidere, doi Cauallieri con querela ad oltranza combattendo da corpo ad corpo; & in loro battaglia luno se desdice, quale desdicto moue altra querela contra uno caualliero dapo del suo desdire, se per tale mancamento de essere una uolta desdicto po essere reprocciato. Et secondo e stato da strenui caualier

LIBRO

vi referito per tale macula essere fin ala morte infamato, & non po piu uenire ad battaglia con altro caualiero como perinrio, & desdicto como ala militante caualaria sia la religione da non preuaricare, & tra gli altri precepti che se ricercano in ep̄sa quando se uene da corpo ad corpo al combattere se da giuramento non per uana fama, o calumnia combattere, ante per sostenere lo honore, & la uerita senza calumniare; questa medesima sententia approbano le lege ciuile, quale dicono chel condannato de calumnia non debbe ad altra accusatione essere admissso; saluo se per propria offesa uolesse accusare, o fosse delicto contra la sacra Corona del Re, o del suo ufficiale donde la constitutione de Federico secondo Imperatore determino uinto, o desdicto non deuenere essendo prouocatore a combattere ad oltranza piu essere acceptato; ma essendo prouocato non se potria dapo che fosse rechiesto reprobare, ma uolendo per amore, uoto, o impresa combattere in tal caso cessaria la repulsa, anchora che mille battaglie hauesse perse sempre il tornare a combattere non li saria denegato, non essendo nulla a tutta oltranza, quale piu diffusa dechiaratione se ne intende a doi altri capitoli in lo presente libello toccate.

*Se un prouocato po mutare queres
la. Capitolo. XXI.*



Vi uno Caualliero ha mandato il guanto de battaglia, il rechiesto Caualliero accepta la battaglia, & la querela; & fermati su quella li capitoli; il rechieditore muta querela di

S E X T O

tendo che ha commessa altra difalta il rechieſto; ſe tale querela ſe po mutare ſtando il rechieſto fermo ala prima, con dire, io ſatisfaro la prima, & de l'altra appreſſo ſe intendera per noi; ſta dunque fermo. El ſtile militare comanda non deuerſe la prima mutare; & pero ſe dona il pegno per fermezza de ſeguire nel propoſito del Cavaliero, queſto fece li Romani eſſere uictorioſi che ſtauano fermi in loro propoſiti; anchora che potria eſſere il rechieſto ala prima hauere iuſtitia, & dela ſeconda dubitare. Dando interuallo de tempo anchora ala ſeconda, con dire io deliberaro ſopra l'altra renuntia tu dunque la prima, & datte perſo per iuſtitia. Et renuntia la prima per il rechieditore dando alo rechieſto iuſtitia; & recercandolo dela ſeconda iuſtamente potra reſpondere il rechieſto cavaliero tu non ſei degno de battaglia conuo calumniatore; & hauendo ingannato una uolta inanzi de calumniare non hauerai conſcientia del pro uocare; dunque tu indegno non debbe commouere me a battaglia eſſendo como ſei notorio falſario, & iniquo calumniator e ſecondo la prima tua deſdicta dimonſtra; anchora che le lege ciuile dicano che non contrariando l'una rechieſta a l'altra ſe poteſſe la ſeconda ſoſtenere, & conſgiongere con la prima; maximamente ſe da parola a parola ſe ueniſſe ale iniurie; alequale ſe faceſſe fondamento de iuſta querela per una dele partz; & ſe diceſſe ſopra cio te uoglio ſoſtenere renuntiaando la prima ſtomefa, quale nõ foſſe o molto dubia, o iuſta.

In che caſo per iniurie ſe uene a battaglia. Capitolo. XXII.

L I B R O



He diremo anchora un a un' altro dira tu si un ruffiano traditore de mille forche; il iniuriato risponde tu menti, o per piu honestamente parlare dira tu dici una gran falsita; se in questo caso se debbe uenire a battaglia. Et certamente se determina che no; perche quello che ha udita la iniuria ha satisfatto il suo honore dismentendolo de quello che esso lo iniuriava facendolo restare per mentitore; Et non li fara iniuria antz fara de quello che prima la disse; Et accascance compensatione del mentire, Et del dire iniuria tra loro che fa remanere la battaglia; anchora che lo iniuriato prima respondesse con debita reuerentia tu menti che io non son ruffiano, o non ho lo mancamento dele iniurie, quale tu me dice; questa e sententia de Dino de mongello, Et anchora de Bartholo principe de lege ciuile; concludendo esser maggior iniuria il mentire che tacere la uerita; saluo se dicesse il iniuriato tu menti che se in uerita mentira non e iniuriato, Et sari ali gran satisfactioe, donando in cio exemplo che il mentito e simigliato a un latrone. Secondo la lege Iustiniana: dando in cio anchora debita satisfactioe alo iniuriato; quando dicesse tu dici il falso, o tu non dici il uero; Et de questo resta satisfatto alo conspecto de persone graue, Et de auctorita. Ma il primo iniuriato e chiamato traditore, Et risponde alo iniuriante tu si traditore falsario; l' altro assassino, ruffiano, homicida; dando de molti, Et molti mancamenti alo primo iniuriante per hauere dicte piu iniurie; Et transgresso il modo de la defensione dela prima iniuria; Et lo primo iniuriante uolesse uenire per cio a battaglia per quello; secondo la opinione de alcuni non se po negare la battaglia; perche dapo

S E X T O

la satisfatione facta, per risposta che lui era il traditore accumulando, & passando lo modo, lo improprio falsario, ladro, & assassino; como e dicto de sopra; ma la mia sententia faria non se de uere uenire a battaglia, perche sempre se da tutta la colpa al stomectitore, & a quello che fa li primi desordini de iniurie; & queste eccessse iniurie sono resposte facte per lo prouocato a ira, & a dolore; & e aucto- rita delo speculatore chel prouocato sia excusato.

371

Se uno iniuriato de ueritate po uenire
a battaglia. Capitulo. XXIII.



Hi donara recto, & sano iudicio in questo caso. degno de essere lecto da chi abbraccia honore, del certo bisogna essere de ogni parte iusto, ne p misericordia, ira, inuidia, debbe sententiar, il caso e questo, un caualiero chiama un altro bastardo, mitriato, spurio nato contra li comandamenti dela chiesia falsario che comettesse tal mancamento tu sei zoppo, cieco, & senza patre, & senza matre certa; & queste iniurie fosseno uere; sel iniuriato de tal iniurie cognoscendole uere potra uenire ad quanto de battaglia con epsò stando la iniuria uera; scripto e de sopra il combattere. per religione dela militia procedere da defendere la uerita, & conseruare la fama e la disciplina militante; ne per uana fama a quella de uerse uenire. Dunque qua e da distinguere ogni partz de tal querela, cioe se il caualiero prouocante ha processo a tale iniurie, anchora che uere siano con animo de iniuriare, o con animo de se guardare lo honore non con uolere perrompere a tale uil-

LIBRO

lanie senza causa se con animo de iniuriare e loco de battaglia secondo la lege ciuile ; & la ragione è questa ; che stando per uerita lui essere tale quale le iniurie demonstano , non pero apertene a boni cauallieri iniuriare altro senza cagione como che la humanità questo non ricerca, ante coprire li defecti altrui in quanto se po , non essendo interesse a chi le copre. Et anchora che la dispositione de lege tale battaglia al iniuriato fosse concessu non debbe intrare nel campo lo iniuriato ; perche intrando saria la sua difesa senza iustitia uolendo defendere falsita ; & se pur baldanzoso il prouocato uolesse de tal lege godere se debbe procedere a elegere il campo, arme, il iudice , & ogni altra particularità (secondo de sopra e narrato) e uenuti dauanti il iudice debbe lo iudicante in cio essere discreto , & non dare il campo, ne fare seguire la battaglia ; & questo anchora che cognosca hauere facto gran deshonestà il prouocatore iniuriare il prouocato ; nondimeno stando le iniurie uere combatteria contra la uerita il prouocato ; ma se lo iniuriante subiungendo dicesse io non ho uoluto iniuriare te ; ma perche e interesse dela republica li defecti de gli homini fosseno manifestati, accio che non uengano ad dignità , & siano fraudati gli boni , incontrario respondendo lo iniuriato io te prouaro conio non per tale zelo ; ante per uolermi fare infame ; & che altri sapessero quello che tu solo de me sentii me iniuriasli replicante lo iniuriante, non obstante tale risposta essere iusto lui haure dicte le iniurie de sopra scripte, si pare poterse uenire ad battaglia da corpo ad corpo ad oltranza ; il contrario se decide che attento la iustitia e certa in tale caso, & non incerta ; & solo lo iniuriante respondendo non lo ho dicto ad

C S E X T O

iniuria e sufficiente satisfactione tale excusatione; & cognoscendo il diffecto suo lo iniuriato deueria essere satisfatto; anchora che de cio non fosse contento; per ben che la legge ueta ad uno bastardo essere dicto lo suo nome, & cosi ad uno mitriato, o ad uno cieco, o falsario per dirgli iniuria; saluo che se per suo interesse lo dicesse ad non perdere la persona, o gli beni per zelo della republica che tali diffecti siano manifestati; & non uengano ad acquistare beneficii, magistrati, & altre dignita; che tale manifestatione de diffecti e licita secondo Bartholo uole; & se per iniuria se dicesse la battaglia e da denegare como piu presto ad uendetta che ad manifestatione della uerita faria la querela conio chi non ismemorato cognosce; & se lo iniuriato cercasse desdicta non faria da admettere como che contra della ueritate se desdiria, ne etian non potria dire io ho dicto il falso che mentiria; & de tale desdire in gli ultimi capitoli del presente libro piu diffusamente se tratta.

Como se e da fare se non se troua il rechiedo ad battaglia.
 . . . glia. Cap. XXIII.

FVi dimandato da uno solenne, & strenuo cavaliero; per uno gentil homo fu mandato il guanto de battaglia a un altro per offesa, & iusta querela; colui aloquale lo accettare era in potere se priuo dela ueduta deli homini; donde lo Araldo, o trombetta per la absentia del cavaliero non potea presentare il guagio, che deuera fare lo Araldo p potere seguire la sua commissione; primo ueduti de molti li

LIBRO

bri, & habuta bona consultatione così determinai; che sel guanto e mandato in un campo doue il rechio se gouerna per lo Capitaneo generale, ouer che sotto dominio de Principe, Re, o altro signore in cita o castello; se nel campo attendato quello che epsò cerca da parte del prouocante, & non se troua; debbe lo Araldo al duca delo exercito manifestare la stomesa, & dimandare licentia de inquidare il Cavaliero nascoso, quale presso al suo paviglione, o ala guardia del Capitaneo tal stomesa fare nota; & anchora ala piazza del campo, o doue tutti squadrieri armigeri conuengono fare tale imbasciata manifesta; & se in cita essendo cortesano ala corte del signore, o al castello, o i ogni parte doue ragioneuolmẽte potesse tal rechiesta intẽdere diuulgare; pigliando in cio notari, & iudici; & sufficiente cause la dela diligentia, & rechiesta per epsò operata; & ficcia lo intimare per edicto, & altre solennita; non respondendo questa sententia faria la decisione del caso quale intende riti nel sequente capitolo,

Dela medesima cautela.

Cap. XXV.

Rote ragioneuolmente quello Cavaliero che tale guazio de battaglia ha mandato, a quello gentil homo con iusta querela, & causa ragioneuole disfidato che occultando non respõde, & fuge la battaglia non acceptando, & stando ascoso, & fora la faxe de bon guerriero procedere secondo stilo de armigeri fora de ogni passione che operando tal nascondimento senza ragione, o causa per laquale ragioneuolmente se potesse defensare, o excusare per procuratore che il

S E X T O

iudice admettesse la sua petitione. Potrà il rechieditore procedere al depingere il rechiesto; reuoltando anchora le sue arme in uilipendio suo, & piu oltre giandolo. Essendo lo arbitrio del rechiesto elegere il iudice, arme, & campo, potrà il rechieditore in contumacia sua elegere iudice, arme, & campo, bandixandolo per codardo, & homo senza honore, & conuictò, & confesso del delictò quale era stato causa de battaglia per donargli fastidio; & reuencimento accio comparendo accepti battaglia. Quale cautela usata per il rechieditore sarà causa tra Cavalieri de fama farlo reputare codardo, & homo fora de honore; & de esso sarà factò iudicio che non bastando defendere lo suo honore; non sarà sufficiente defendere al bisogno il suo signore, ne anchora sua patria, o republica essendo la necessita. Questa sententia de lege ciuile. Vegetio conferma essere da Cavalieri inuiolabelmente per lo honore la morte non stimare; anchora per saluare, & defendere la sua republica, & chi non stima il suo honore debbe essere tenuto Cavaliero de repulsa, & senza honore. Hieronymo sanio doctore conferma questo dicendo un Cavaliero debbe cercare occasione de monstrare la sua uirtu militare, per uenire ad acquistare fama; & habiando ferite in le battaglie sono loro ornamenti; & qual si uoglia cavaliero fingendo infirmita, & exilio, & nascondimento nel bisogno; la lege ciuile gli da punishmente, quando lo facesse per nõ exercitare la disciplina militare doue la necessita lo recasse; referendo Grimaldo cavaliero Romano ilquale nel hora dele battaglie fingeva infirmita, & fo pero como transfuga condannato; & sono li codardi cavalieri reputati morti nel seculo; & la faccia de loro signore non sono degni

L I B R O

reguardare como uili codardi, & senza animo; fama, & honore, facendo comparatione como gli morti per la re publica, o per loro signore, & per lor o honore, fama, & uirtu, morendo sono uiui, per gloria reputati magnanimi, & immortali; cosi questi tali mancatori de loro honore ui ueno morti, & non nati sono existimati; adducendo alo mio proposito Liiuo summo hystoriographo alo libro septimo ab urbe condita recitante Tito Manlio caualliero nobilissimo Romano figliolo de uno Consulo (quale sopra habbiamo parlato) che essendo da uno tusculano inimico de Romani prouocato ad battaglia lui essendo gagliardo, animoso, & sufficiente per satisfare al suo honore, & non induciare accepto il campo senza licentia del Consulo non recordato delo imperio paterno per la presta risposta ad satisfare alo honore del populo Romano; doue habiando uinto la uictoria del nimico prouocatore li successe la inhumana, & seuera morte, & fo decapitato dal patre per hauere preuaricato il precepto consulare, & paterno; qual prohibeua nullo acceptare battaglia senza sua licentia, fo Tito Manlio piu geloso de l'honore che dela uita, & piu ueloce respose, & presto con periculo dela persona; che tacendo, & uiuendo hauesse alo suo honore mancato. Che felice morte che a Tito Manlio sei eterna uita; se dira da li spiriti gentili essere stata animosita al defendere e l'honore, & la morte non curare; questo e dicto per coloro che celando se non hanno causa de occultarse; ma sel rechiesto sentesse il rechieditore non essere degno de honore, & che fosse indegno, & da se reprobare; anchora che non uolesse comparere potria respondere teco non uoglio uenire a battaglia se hai ragione ueruna uiene dauan

S E X T O

ti al nūo iudice ; & io tē respondero con deuere, & potrai lo dire con iustitia ; riducendo alo proposito uno dicto de Frontino hystoriographo referente uno caualiero Todesco prouocare Mario Romano ad battaglia da corpo a corpo, alquale Mario respose direti alo germano Caualiero se lui e cupido de morire con uno passo de corda apiccandose se po satisfare schifando con ragione la battaglia ; & questo conferma Plutarcho de Octauiano, quale da Marco Antonio prouocato al duello; respose Antonio a te sono mille uie de morte non cercare questa. Reducto adunque tali esempi a la decisione uera per fare fine dico essere arbitrio de lo prouocato accettare la battaglia, o quella con colorate, & bone ragione schifare defendendose como li predicti Augusto & Mario feceno non tacendo, & facendose fora dela compagnia de bon Caualiero permettendo de farse bandire, & iniuriare del prouocante ante con astutia, & colorate ragione, o con la spata iustificare la querela dela ragione hauera.

Se un caualiero richiede uno philosopho se e tenuto il philosopho comparere. Cap. XXVI.

FAceto, & degno adimando; un caualiero gagliardo richiede uno Philosopho, ouero legista a guagio de battaglia a oltranza se non accettando il doctore, o philosopho la querela se li de esser imputato a carico; decide se per il philosopho Aristotele non li essere amunicamento imputato ; como che sia uno prouerbio uulzare ; tractano li fabri le cose fabriche; che e da intendere ogni persona adoperi il suo exercitio

L I B R O

che incomueniente cosa e uno experto de arme rechiedere uno che mai uestite corazzata, ne sa operare la spada ; Et seguiria tal inconueniente como il doctore rechiedesse lo armigero a disputare, che saria abusione, o un armato, un ignudo, o una donna doue costoro accettando la battaglia, il caualliero martiale uincendo saria epsò il uinto, Et deriso anchora da ualenti homini; Et se pur il caualliero al doctore fosse molesto a prouocarlo a combattere po como de stilo de arme il rechiesto, alquale il iudice, Et arme sono in electione; dire alo armigere io elego combattere cò uno libro in mano, Et tu con uno altro il philosopho dira, Et io con testimonii defendero la mia causa inanzi lo mio iudice ; Et con queste risposte il caualliero remanera con poco honore, como sia sententia de Tullio, quale lo inexercitato caualliero ale arme, lo assimiglia a una donna, de qual reschiesta fui una uolta io prouocato essendo como sono doctore da uno caualliero, quale rechiedendomi ad battaglia cò dire che io hauea dicto che subducto hauea uno mio ragazzo; Et io ad quello respose che tale caso non era scripto ali mei libri che douesse accettare battaglia con tale innocente rechieditore.

De cauallieri portante una medesima impresa a chi debbe remanere, Et si se po per tale portare uenire ad battaglia.

Cap. XXVII.



A un Caualliero e portata una impresa ; o una diuisa, ouero bandera, Et cognosciuto da un' altro caualliero, quale o per uerita, o per uanagloria, o qual se uoglia passione

S E X T O

dira a epso la bandera, o diuisa, o impresa per tenere ; per questa ragione portera la medesima impresa, diuisa, o bandera contra la uolunta del caualicro , quale porta per suo honore ; & tra loro e pontillo de honore che luno lassa la impresa; l'altro replica a te conuene il lassare ; e con questo uengono a querela de battaglia. Se dimunda se in tal caso se debbe uenire ale mane; & se determina che; si che tale arme, & diuise, insigne, o bandere se portano con uolunta de chi prima le sogliono portare, & non per forza ; & anchora per successione de parentado deli primu portatori; e questo dala lege ciuile e concesso, & determinato ; & se alcuno uora portare tale insigne d'altri caualieri dicendo essere soi portandogli commette falsita, & po realmente il principe prohibire il portatore per scandalo che potesse succedere tra quello la uole portare; & anchora per li inimici del uero signore deli insigne como che potriano offendere noui portatori in scandolo deli primu fondatori ; & cosi pericolaria un caualiero p' un' altro; & bartholo gran doctore uole che le insigne per longo tempo sono prescritti per lo portatore ne in sua concurrentia per altri se potesseno usare excepto sel primo portatore commettesse crimine de lesa maiesta; che in tale caso le soi arme se possono obscurare, & guastare che non potranno alo seculo ; ne ad altro che quelle portasse potriano essere prohibite de non portarle; anchora se un capitaneo de exercito quelle guadagnasse rompendo il portatore, po con iustitia quelle portare; & anchora gli stendardi guadagnati portando non fara prohibito ; & secondo Liniio nel primo ab urbe condita scriuendo de Romulo Re primo de Romani , che hauendo guerra con gli Cininesi populi; & quelli fracassati per uon

L I B R O .

ne ad Acrone loro Re quale acramente amazzo; & leua-
 toli le spoglie chiamate opime le porto alo templo fonda-
 to per Romulo secondo Plutarcho; doue ordino che chi
 combattesse, & uincesse per sua gloria quelle spoglie con-
 ducesse, & mostrasse in segno dela uictoria; doue questo
 se lege de Romulo essere stata degna cosa operata; in mo-
 do che se lege de Cornelio cosso, quale sequendo Romulo
 in si egregio, & degno facto sequendo Tullio Re Tusca-
 no; & hauendolo occiso; & cosi Marco Marcello occise
 Brennio Re de Francesi, quale al tempo remesseno le spo-
 glie deli morti. Legese anchora de Tito Manlio Romano,
 quale hauendo combattuto con un cauallero Francese; &
 quello uinto, & morto; li leuc un collaro d'oro bagnato
 de sanzue; e se lo pose al suo collo; & dala se uendico il no-
 me chiamandose torquato; & de quello cognome ne uesti-
 te li successori; & cosi anchora feceno molti Romani che
 uinti loro inimici pigliarono le loro spoglie in segno de uic-
 toria, quale nome ali soi descendenti donorno chiamando
 se torquati; anchora appresso dechiararemo de altri Ro-
 mani, quali hauendo morti loro inimici li leuaro le spo-
 glie secondo se tracta in Tito Liuiio. Così dunque quando
 doi Cauallieri portasseno insegna, o diuisa, o altra imprè-
 sa l'una simile a l'altra, & non se mostrasse ragione per
 uno de quelli como la portasse debbe essere preferito quel-
 lo che la porta, o per concessione delo principe non mon-
 strando l'altro prioritá de tempo; & questo ha loco quan-
 do li portanti tale imprese in sangue, & in dignita, & in
 stato fosseno equali; ma non essendone equale in dignita se
 preferisse quello ilquale e piu degno de sangue, & de sta-
 to signorile; ma se fosseno equali, & antiquamente hauesse

feno portate tale imprese portandogli non faria loco de bat-
 taglia tra loro per tal portare; la ragione e che non essen-
 do nullo di loro usurpatori de tale diuise; o insegne, non
 se debbe uegnire a battaglia; et portandole ogni uno de lo-
 ro non li faria uetato, pareriane conueniente che amore-
 uolmente tra loro facessero qualche segno in donare notiz-
 tia ali guardanti, essere tra loro qualche segno de luno la
 propria; et l'altro la sua cognoscere; et facto lo separa-
 mento per la dissimilitudine de uederla per sorte; et quan-
 do per le sorte non se contentasseno, et dicesseno combattia-
 mo queste insegne; et chi quelle guadagna sia il possessore;
 uolendo questo fare lo potriano fare se al principe pia-
 cesse donare il campo; che tale battaglia non procede de
 ragione como luno de loro potria dire queste arme, diuisi-
 se, o imprese antiquamente sono state mei; et adesso per
 battaglia metterle ad periculo non fara iusto como le cose
 possedute antiquamente secondo la lege no se debbeno met-
 tere ad periculo senza necessita. Et piu se queste insegne
 hauesseno diuersita de nome, allhora non se potriano pro-
 hibire alo portatore de quelle como in una battaglia por-
 co, o porca; che como dice Aristotile diuersita de sub-
 stantia tra loro, o qualita accidente gli fa dissimili como
 uedemo uno fare uno leone de oro in campo azzuro, l'al-
 tro lo faria in un campo negro, l'altro un leone porta-
 ra con branche rosse, l'altro bianche; et anchora che in
 la bandera lo leone tenesse la testa riuersa; l'altri l'hasta;
 guardando in tutti questi casi sono diuerse; et differenti
 le imprese, et bandere como che luno uengna, et l'altro ua-
 da; fogliano anchora luno leone rampante portare, l'altro
 sedere, et andare; o che luno guardasse il cielo, l'altro la

L I B R O

terra; ouer se luno portasse sette razi in una stella, l'altro con cinque, o sei, o se li razi fosseno quali longhi, & quali curti, l'altri equali, o se un teneffe la luna crescentz, l'altro teneffe la luna mancantz; o anchora se la luna ipresa fosse de colore chiaro, l'altre de colore obscuro; anchora se luno facesse laquila con l'ale aperte, & uolante; l'altro laquila che se leuasse; al' hora, o che luno facesse una rosa rossa con fronde, & frasche; l'altro senza frasche, o altra dissimilitudine per diuersita in lo scudo un facesse un cauallo con lo piede dextro alto, l'altro con lo sinistro; luno confreno, l'altro senza freno; luno con la balzana, l'altro senza; reducendo anchora de molti, & molti exempli; quali per non essere longo li lasso.

Como se schifa la battaglia contra lo infamatore, & como se uene a quella.

Capitolo. XXVIII.

Resta dechiarare se contra uno difamatore se potra procedere ad battaglia, quale dira uno essere suo subdito, ouero senza nobilita; & anchora dicendo che un Cavaliero e fuzgito dela battaglia che per sua colpa e stato superato, ouer che le bandere delo exercito abandono, & che scriffe alo exercito inimico; doue per intendere tale caso, dico che doue il infamato non potra tale infamia purgare per testimoni, & altre proue chel infamatore resti busardo; & cosi anchora il prouocatore fosse senza proua se po tale causa decidere per la battaglia dicendo il prouocato al iniuriate tu me hai donata tale infamia de iniurie;

S E X T O

io te uoglio prouare per battaglia non essere in me tale macula ; & che traditamente tale infamia tu me hai opposta & la spada sarà testimonio mio ; se replica lo iniuriante io te lo prouaro per testimonii como quello che io ho dicto e il uero ; & iustamente io ho parlato ; se la proua se po fare ; cessa in tale caso la battaglia , quale solo se concede per trouare la uerita ; & non prouandose in iudicio tale infamia se debbe uenire ale proue iudiciale , & farse lo processo sopra tale libello ; & facti gli atti iuridici , quale uoleno che tale infamia sia purgata per la sententia ; & quello che ha infamato e rimasto calumniatore , & mentitore , & pieno de uergogna ; & debbesse purgare la pena ali sue constitutione descripta , & annotata ; & quello che se troua per la sententia purgato delo suo honore , po realmente dimandare alo iudice la punishmente dela statuita pena douerse donare ad quello che tale infamia ha opposta ad quello che per la sententia se troua innocente ; & cosi per lo contrario punire lo infamato se iustamente ha lo delicto ad esso opposto ; & anchora potria lo iniuriatore pentito dire hauere malamente cio opposto ; & in questo senza sententia lo iniuriato retenero satisfatto ; & saria pero arbitrio suo po uolere la punishmente dal iudice si , o non de tale calumnia la dignita della persona iniuriata , & questa e la uerita ; si dimandato da uno nobile caualiero se in tale caso se potesse se procedere ad lo depingere del iniuriante quando constasse dela sua innocentia , & donai il uoto mio de non ; che le sacre lege uoleno che una persona non sia iudice in la causa propria ; & questo e per ragione de Imperatori approbata per tale causa , como che lo iudicio debbe essere in tre persone , cioe lo auctore , lo reo , & lo iudice , & dant

L I B R O

doſe poteſta ad una perſona eſſere iudice in cauſa propria ſeguitaria che conſtaſſe il iudicio tra doi, cioè lo auctore, & lo iudice, o lo conuento, & lo iudice; & così la iuſtitia non andaria bene; attento che mai ſe faria iuſtitia anchora ogni perſona quando gli toccaffe diria io uoglio eſſere iudice de la cauſa mia; & le antique heredita depredate le ſpoglie, le rapine, li incendi, & altri beni pertinenti a legittimi poſſeſſori deuentariano ſenza legittimo poſſeſſore; fariano ſe de molti mali, & homicidii naſceriano, & le guerre in la citate, & la iuſtitia ſbandita dela terra como legiamo de molti tyranni, quali non uolendo iudice loro robauano iadue, pupille, & poſeno ad incendio loro citate; donafe in cio anchora exemplo de Nerone che facendo molte crudeltate in Roma ſe uendico il nome de crudele, che finche il ſeculo durerà, tale nome ſarà abhomineuole ali homini tanto giudei, ſaraceni, ouero chriſtiani; & queſto per lui eſſere ſtato crudele tyranno, & non uolere eſſere contento dela iuſtitia; & eſſere ſolo cognoſcitore deli beni, & facultà deli Romani; & conio ſolo iudice, & rapace lupo poi che ſo morto eſſere iudice in cauſa propria; & pero non poterè procedere ad tale depingere, & eſſere iudice con ſua auctorità ſtante la ſententia delo iudice abſolutoria in cio per proua dela ſua innocentia, & nulla ragione de cauallaria uole che una uolta electa la uia dela ragione; & trouata la uerità ſe poſſa uenire ala ſpata; & atto depingere ſolo ſe fa quando una caualliero recuſa la battaglia iuſta; & fugge la querela che ſe cerca examinare che con ordine iudiciale non ſe po prouare, ne trouaraffe la uerità. Et; pero tali improprietà ſolo ſe fanno per ſolo uenire ale mano, & non per punitione; concludendo dunque non ueſ

S E X T O

uere ad battaglia quando una uolta sono facti li acti iuridici. Ma li moderni cauallieri, quali hanno il sangue caldo, & la chölera accesa non curano andare in iudicio per tale iniurie, & infamie; ma sono desiderosi uenire ala spazza debole solo per uendicar se dele iniurie loro; & le sententie iudiciale dicono non bastare; ma la spada douere essere la uera satisfatione per stilo de arme; dico che in tale caso con gran temperamento, discretione & maturita; perche po seguire in cio deshonore, perdimento d'anima, & de corpo del rechieditore, & delo rechiesto; & (como habiamo desopra scripto) deueria bastare la sententia iudiciale in satisfatione dela iniuria; si como anchora in deli altri casi mondani se practica donando in cio anchora ala iustitia quale e tutela, & secura posta in mezzo de le parte litizantz como nullo de propria mano debbia ala uendetta per sua auctorita uenire.

In che modo uno che ha iniusta querela po uenire a battaglia con lo rechieditore. Capitulo. XXIX.



D'uera decisione de tale caso resta de deue re dechiarare la qualita dele parole sopra lequale li cauallieri rechieditori, & rechiesti fondaro loro querele per la iustitia, & honore de cauallaria; & per questo uolendo dare doctrina utile, & uera dechiararemo con certi exempli conliquali accadendo il caso se potra procedere a guagio de battaglia. Dico dunque nel primo exemplo che se un caualliero chiamara un'altro traditore, quale hauera commesso tra

LIBRO

dimento contra il suo signore, & dapo il principe per sua
 clementia gli hauera perdonato, & restituito lo honore, &
 la fama; & sopra cio uno altro caualiero lo uolessse combat
 tere chiamandolo traditore delo suo signore, sanza altra
 iusta causa solo per iniuriare; dico che tale querela, & ins
 iuria saria indebitamente opposta; attento che stante la res
 missione delo signore tale difetto de tradimento se e purg
 gato; ma se lo iniuriato uolessse ben dire che la battaglia
 proceda debbe dire tu fusti traditore delo tuo signore; &
 se questo tu uorai negare io te lo uoglio prouare con la spa
 ta in mano, & sostenero como bon caualiero; & piu se uno
 caualiero insultera uno altro con la spada, & lo insultato
 con uno bastone gli dara dele bastonate; quello dela spada,
 & quello che receuete le bastonate uolessse dire malamen
 te me hai donate queste bastonate, & contra ogni iustitia;
 tale ragione non saria ben fondata; pero che con iustitia gli
 dono bastonate; attento che chi ua per donare coltellate, &
 leua bastonate non se ha da lamentare facendolo per sua de
 fensione. Et piu uno che dira che sono ruffiano de mia mo
 gliere, quale stando in casa mia se ha lassata maculare da
 altre donne; io respondero che no e lo uero; como che mai
 hebbe notitia de tale difetto; ne de tale adulterio; & se tu
 uorai meco combattere non hauendo notitia delo mio con
 sentimento delo adulterio combatterai senza iustitia; per
 che piu se me dirai che io ho facto la moneta falsa, replica
 ro non essere uerita; attento che mai la fece nela cognosco;
 & se tu uorai sostenero che io sia falsatore de moneta; non
 sapendo la ueritate che io l'habbia facta tanto dico che ha
 uerai iniusta querela; & se me chiamarai traditore dicen
 do che io habbia receptato lo rebello del Re, & io repliz

S E X T O

caro non essere uero ; como che io non sapia essere in tale mancamento dela lesa maiesta ne sappi mai lui essere traditore ; donde se uorai sostenere che io ne habbia notizia non cōstando dela uerita tu combatterai senza iusta querela , & poterasse defensare con iustitia. Et piu si me pro uocarai ad iniuria dicendomi bastardo ; & io replicaro non essere cosi che io sono legitimato dalo principe uolendo sostenere tale querela iniustamente combatterai ; saluo se tu dirai che io sia nato bastardo , o de concubina ; piu me dirai che io publicamente ho confessato questa nocte haue re scalato lo castello delo Re , & intrato dentro , & questo non e il uero ; & tu che hai audita tale confessione da me ; dirai io te lo uoglio prouare che sei traditore como che l'habbi confessato sostenendo tale querela e contra de iustitia ; saluo se dicesse che hai confessato che de nocte sei intrato in castello negando tale intrata , la querela saria iusta ; & pero se debbeno le parole fondare sopra la iustitia , & uirtu , & doue fosseno dicte alcune parole uere , & false ; debbeno dunque fondare la mia querela sopra le false ; & se in delo processo , & replicatione dele litere se monstra non potere fondare la iustitia mia per le colorate risposte dela partz se potra fondare nele replicatione che se faranno , cioe se io te rechiedo de battaglia dicendoti como mi sei uenuto meno dela fede che me promettesti uenire in tale giornata ; & io replico dicendo io sia impedito de iusto impedimento ; & pero non ho possuto uenire essendo stata tempestatz , o altro iusto impedimento ; replicarasse non essere il uero ; & io replicantz tu menti como traditore se potria dire io lasso la prima abrazando questa dico che non sono traditore ; & uoglio la spata ne sia iudic

LIBRO

ce; altro caso se in battaglia uno dira ad uno altro defendi te traditore; potra lo iniuriato dire, io me defendo; & uoglio combattere che mai fui ne sono traditore; altro caso uno dira il mio padre essere stato traditore; io diro che me ti; replicara essere stato con lettere a li inimici, & non fara uero; & sopra de questo pigliaro la querela; & fara iusta; sono questi exempli da defender le querele iuste, & auerare le false.

Finisse il sexto Libro.

S E P T I M O

Et Incomincia il septimo Libro doue se tracta dela
nobilita de Cavalieri che ueneno a batta
glia, doue se tracta in materia de
la nobilita. Capitulo. I.



Et lege imperiale dando doctri
na uera, & copiosa un uillano,
ouero plebeio non de uere intras
re in querela de oltranza, o de
arme, o de uirtu con homini che
siano nobili, & cavalieri non de
sangue chiaro, o como che in tal
le caso se ricerca la equalita del
sangue nobile; & pero quando in simile caso se uene il piu
dele uolte reprovano li homini rustici como non degni uer
nire a simile experimentatione d'arme conueniente ala no
bilita, & generosita de cavalieri; & pero e necessario pri
ma intendere la nobilita che cosa e, & donde proceda; &
che priuilezii habia uolendo seguire in cio il sententioso, &
morale poeta Florentino Dante in la comedia sua in uno
canto subtilissimo che incomincia: le dolce rime de l' amor
re solea trouare imei pēsieri; lui tracta che un Imperatore
disse che la nobilita e antiqua ricchezze accompagnata da
boni costumi. Dante reproba tal sententia del Imperatore
dicendo, che attento che le ricchezze sono uile non poss
sono pero altri nobilitare; como che li animi deli homi
ni non possono contentare. Bartholo dice che le ricchezze
giouano a dare nobilita, & giouano a magnificentie, quale
e uirtu concludendo che possono aiutare a donare nobilita;
ma non possono aiutare a conseruare; un'altra auctorita

dice che li antiqui boni costumi donano nobilita reprobata ; e questa sententia per Dante che conclude che seguiria che da uile parte non potria descender e figliolo che sia nobile. Et de cio seguitaria che tutti siano nobili, o ignobili; como fo il nostro primo parente Adam, perche mai in persona de alcumi non po nobilita principiare; & alcumi tene no la prima opinione che costumi boni, & antiqua ricchezze fa l' homo nobile; & lo Poeta damna questa opinione, & Bartholo la segue; & dice che anchora da uili patri non possa nascere figliolo nobile; ma se questo figliolo uiuera per anni uinti in boni costumi sara nobile; & impero fo altra opinione che quelli sono nobili che descenderanno da patre, o auo nobili. Et questa opinione non e uera secondo il Poeta; perche presuppone che non sia nobili, excepto chi nasce da nobili; & questa opinione Dante la damna; & dice che quello che hauera nobilita parata dali soi antecessori, & non la serua e da uituperare; ma Bartholo dice che se dalo patre nobile nascer a un figliolo uirtuoso questo sara nobile, se hauera mali costumi sara ignobile; & dice piu che uno po hauer e la nobilita per natiuitate; & allega li prouerbi de Salamone che dice che la gloria de li figlioli sono li patri loro; & il libro delo Ecclesiastico dice beata e la terra che ha il Re nobile nato de stirpe regia; & impero Bartholo dice che la nobilita laquale uene per natiuitate non dura se no fino al terzo grado. Et chi nasce dapo lo terzo grado non e nobili; l'altra opinione fo delo Poeta Dante loquale dice che doue e la uirtu, e la nobilita intendendo dela uirtu che faccia l' homo felice, & conclude che lanima da Dio predestinata in felicitate che ogni tempo faccia bene; e nobili; & questa opinione la damna

S E P T I M O

Bartholo ; perche seguitterebbe che uno seruo uirtuoso può
 trebbe esser nobile ; & cosi di uno rustico che potrebbe
 esser nobile siando uirtuoso ; & Inno centio dice quella es-
 ser dignita laquale si reputa essere dignita. Bartholo dice
 che la nobilita quanto alle opinione della communa gen-
 te e alla similitudine di quella nobilita che e a Dio ; dauan-
 ti alquale quello e nobile ad cui Dio dona la sua gratia ; &
 cosi al mondo quello e nobile che lo principe ; ouero le le-
 ge il fanno nobile ; & dice Bartholo ; la nobilita esser e una
 gratia data per lo principe per la quale si dimostra nobi-
 le piu che gli honesti popolari ; & dice la nobilita esser e
 una qualita che pol essere & non essere ; como si monstra
 in una donna nobile ; che si marita ad uno plebeio che per-
 de la nobilita ; & in una plebeia maritata ad uno nobi-
 le che nobile si fa in uno homo che per delicto perde la no-
 bilita ; & come se dimostra in uno saraceno nobile fatto
 seruo per captiuita che perde la nobilita ; & in uno nobi-
 le christiano seruo de infideli qual perde sua nobelizza ;
 & nullo da se medesimo pol hauere dignita se da altri no-
 glie data , o dal principe ; & imperho conclude Barthol-
 lo quello sie nobile che e per nobile acceptato dal princia-
 pe ; donde dice Bartholo che non basteria essere dilecto
 dal principe per cento anni ; ma gli e necessario chel prin-
 cipe gli doni alguna dignita ; o nobilita per laquale sia dis-
 stincto dalli plebei fazzandolo nobile expressamente ; o co-
 ferendoli officio de dignita , o pheudo nobile che habbia
 dignita annexa , ma Baldo tene che la uirtu & la scienza
 fazza lhuomo nobile ; dice che la nobilita anchora sie
 una dignita discesa dalli patri & auì ; in altro loco dice
 che alcuni sonno nobili , uirtuosi ; & ricchi & dicono che

LIBRO

uirtu non se dice nobilita, ne sola ricchezza; & alcuna e nobilita che principia in uno; alcuna che cresce & augmenta, & alcuna e perfetta; & conclude che uno si ditto nobile in tre modi, primo di natura, o di stirpe, ouer di lignagio, & questo tiene il uulgo. Secondo, alchuno e nobile de uirtu, & questo tiene el philosopho. Tertio, alchuno e nobile di natura, & uirtu mista, & quella sie la perfetta nobilita con generosita; & magnitudine adornata; & questa e la naturale nobilita recerca boni costumi, & che sia morigerato, & e da sapere che tre sonno gli stati de gli homini alchuni sonno maggiori, & questi sonno quelli che sonno uenuti ad dignita dalla fortuna; & alchuni sonno mediocri; & questi sonno gli nobili senza dignita, & alchuni li minimi, & quelli sonno gli plebei; & la opinionione di Bartholo e uera, ma non e generale, perche sonno alchuni homini nobili per natura de gli antecessori nobili li quali il principe non gli reputa, & extima per nobili & seranno nobili, non perche lo principe gli toglia la natura humana, ma per delicto gli potrebbe priuar de nobilita: doue dico che uno di nobel patre si e nobile anchora chel principe non lo extima nobile, & questo dice el libro della sapientia al terzo capitolo, che la gloria de l'honio uiene da l'honore dil suo patre, ma con ogni nobilita debbe correre la uirtu secodo Tullio elquale dice che spesso siate nascono da gli nobili patri quelli che gli fano uituperio; & impero dice Boetio, se la propria uirtu non fa uno nobile non lo fara nobile la nobilita paterna; & pche l'homo e animale rationale si deue appellar homo della uirtu propria & non di quella d'altrui, laqual uirtu se non l'hauera non sera homo rationale, ne nobile; & impero uno ignobile, &

S E' P T I M O

uirtoso non potrà essere nobilitato dalla uirtu aliena ma dalla propria uirtu concorrendo la natura paterna, & dice Ouidio, che quella uirtu laqual non habiamo da nui non se può dir nostra, & quello il quale descende de nobel padre se presume essere di bona natura, & di questa nobilita degenera, o di natura non parla Bartholo ma dice di quella che e causata per gratia del principe, & quella nobilita laqual e della natura, o genere, e la uera nobilita quando glie accopagnata con gli boni portamenti, & con acti uirtuosi, & boni costumi, dalla qual nobilita di natura preuene naturalmente la uirtu laqual e ornamento de la nobilita, senza laquale non po essere chiara & uera nobilita; pche la nobilita di natura preueniente da una nobile semenza in un homo senza uirtu, & senza boni costumi sera como un bel grano seminato nel terreno secco o tristo & arrido, il quale, gli nasce di uentura un tristo frumento, & de altra specie di semenza di quella che fo seminata, & la nobilita non po essere senza mistura de uirtu; & impero dice Ioan Andrea, la nobilita de l' homo e una propagatione de uirtu, & la nobilita e uirtu che non tene se non le cose turpe, & deshoneste, & la nobilita sie tenere ragione della natura; & licet molte sieno le nobilita, ma quella e la uera nobilita laqual precede dalla natura cōcurrerà la uirtu la quale sie causa della natura bona; et che questo sia il uero Bartholo non parla di questa nobilita si mostra per ragione naturale; perche Dio creo tutte le cose della natura in sua generalita, o specialita con alguna excellentia, o bonita, & una piu perfetta, & preciosa che l'altra in una nobile un'altra uale como se dimostra nelle pietre preciose, che una pietra preciosa e di piu excellentia de una pōmice, & infra le pietre preciose e distinctione che

L I B R O

una sie piu lucida de l'altra & una di maggior colore de l'altra, ferra uno zaffino, o balasso di gran colore, & gli altri di poco colore, & altro biancho senza colore, quelli de gran colore in sua specie sonno piu preciosi che gli altri ai meno colore, & cosi in gli animali, che uno sacro falcone gentile l'altra uillano, & delle pecore gentile in le herbe, & in tutte le cose della natura meritamente essendo questa destinctione di preciosita nelle cose materiale, quanto piu deue essere nelli huomini li quali Dio gli ha creati differenti alcuni piu di bona natura che e infusa la gratia, & le uirtu piu da uno che all'altro, una pietra preciosa quanto sera piu colorata, lucida, & netta che l'altra di quella specie tanto sara piu nobile & di piu gran uirtu che l'altra meno ben colorata ne ben lucida ne ben netta, & se la uirtu si extima nelle pietre preciose per essere una di piu excellentia che l'altra che non sara lucida & netta, cosi nelli huomini humani quello e piu nobile loquale descendera da patre nobile di bona natura concurrente la sua uirtu lucida & netta, che quello che uene da patre uile, sara uno monte de diamanti el quale producera diamanti uili & imperfetti, l'altro gli producera perfettissimi & boni, & questo etiam nelli huomeni si ha da considerare, & imperho errano quelli che dicono non essere nobilita di natura, perche si uede per experientia che di una progenie nasceranno huomini tutti uirtuosi, forti, strenui, sapienti, costumati, & animosi naturalmente inclinati ad uirtu, ad honore, & ad ben fare, & da un'altra progenie tutti uirtuosi declinano ad uilita & deuiti. Et declaro che la nobilita e una uirtu innata & generata nell'huomo inclinato alle cose uirtuose, perche di

S E P T I M O

Sprezza gli uicii, & tende al ben fare ornata defacilita, imperho dico che la nobilita e uirtu, perche lhuomo nobile deue hauere la uirtu cardinale, & la uirtu della fortexza de non si lasciare superare dalli uicii; & dalle cose aduerse; & e detta uirtu, perche glie lanima della mente, & uince li uicii, & uiue rectamente, & questa uirtu si denomina dalla sola fortexza; & secondo Tullio, & sono detti uirtuosi quelli che sogliono uencere lanimo loro tentato da molte battaglie de uicii, & imperho gli huomini nobili deueno hauere una uirtu probata, & experimientata con uita laudabile, altramente seranno ignobilr, & infami & da essere cazzati dal conspetto de ogni bon principe uirtuoso, secondo che uole la lege ciuile, & deueno anchora hauere questi nobili la uirtu della iustitia in se, & nelli altri che sogliono essere deputati alla iustitia, & allo regimento delle cita, & dice Tullio che la parte di questa tale iustitia sie, hauere religione, pieta, gratia, uindicta, obseruatione; & uerita. Macrobio de somno Scipionis scriue che la iustitia deue hauere septe uirtu integrale, scilicet innocentia, affabilita, concordia, pietata, religione, affetto, & humanita, ma secondo li Iuriconsulti tre sonno le parte della iustitia, uencere, honestamente, non ledere altro, & dare ad tutti la sua ragione; debbe anchora il nobile hauere la uirtu humana, cioe la prudentia; per la quale reza se insteso, & la moltitudine subiecta a se; debbeno & gli nobili essere dotati della presdetta uirtu della fortexza laquale ha suoi precepti, cioe de resistere a glinimici, & che sieno senza timore, & essere patienti nel male, & perseuerar nel ben fare, & hauer fiducia nel imprendere le cose difficile & grande; &

LIBRO

questa e la magnanimita secōdo Tullio, & sonno altre par-
 te dela fortezza, cioe la constantia, laqual e sotto magni-
 ficentia, & etiam l'animosita, laqual e la securita, la uir-
 lita, & la strenuita; & secondo Aristotile la fortezza la
 quale se adopera per la disciplina militare e per artz, &
 per experientia delle cose bellice; laqual opera e per pas-
 sion de ira, & per consuetudine che la uictoria e per igno-
 rantia di periculi; anchora nelli nobili debbe concurrere
 la uirtu della temperantia laquale ha le sue parte, cioe la
 uerecundia, & l'honestia, & questa temperantia si debbe
 adoperare per l'huomo nobile circa gli cibi, & la castita,
 & la pudicitia moderando gli moti interiori de l'huomo, &
 si ha a operare circa clemetia, a moderare gli motti della
 ira cerca la uendetta, & circa la modestia che se ha a mo-
 derare gli motti corporali; & operar si debbe la temperan-
 tia cerca la grauita per laquale gli nobili se debbeno mode-
 rare nelli colloqui, & in mal parlar de boni; anchora ha-
 uere la uirtu della fede, perche cerca l'approbatione della
 fede loro sonno assai obligati; & dice Gregorio che le pa-
 role di uno nobile se debbono tenere per pegno, & attende-
 re quello che promettono, che la loro promessa si debbe te-
 nere per fatto, & debbono crescere in far beneficij, & ge-
 neralmente le uirtu sonno innate a gli nobili dela natura co-
 mo Adam che hebbe le uirtu nella creatione; & seguendo
 nella diffinitione della nobilita dico che la nobilita deside-
 ra & appetisse le cose honeste, & dice se, honesto colui che
 serue il stato de l'honore, & quello che non ha in se parte
 di turpitudine ad differentia di quello che male usa la hos-
 nestia, & l'honore della dignita ad honesta gli homini, &
 quelli sonno honesti nelli quali glie il premio, & honor e se

S E P T I M O

secondo Aristotile, & non se dice dignita quella che se conse-
 risse a l' homo inhonesto, & impero gli homini honesti son-
 no da essere preposti alli officii, che l' honore non si debbe
 dare alli uili, & non per hauer gran dignita, si pol dire es-
 sere honesto perche quello e honesto el quale e uirtuoso, &
 non e uile & adiecto; & alla nobilita anchora bisogna hon-
 nesta, laqual e parte della iustitia, & debbe la nobilita dis-
 sprezar gli uicii, perche gli uicii sonno contrariu alla uir-
 tu, & ogni uirtu ha gli uicii che gli sonno contrariu. Primo
 la uirtu della fede ha per opposta la infidelita de Dio, &
 la blasfemia de Dio, & heresia, & cosi gli altri; & impero
 gli uicii sonno opposti alla nobilita, perche il nobile si detto
 quasi non uile, ma notabile, perche facilmente uno conte e
 noto de infamia per gli uicii Secondo Tullio, & tutti quel-
 li sonno nobili & degni, liquali sonno integri, uirtuosi, &
 di bona fama, & pero gli uicii sonno opposti della uirtu,
 perche per loro si perde la dignita laqual se acquista per
 le uirtu, & si perdono gli priuilegii della nobilita per fal-
 so testimonio, & periurio, & altri grauissimi delicti, &
 dicesi nobili quasi grandi, & bono, & lo uile se dice ad dif-
 ferentia del nobile, & del digno, imperho li cauallieri deb-
 bono essere alieni dalle cose uile, perche la uilita obscura
 la nobilita, & per la uilita uno Cauagliero debbe essere
 caxato dal loco doue sera lo principe, secondo la lege ci-
 uile, debbe anchora la nobilita essere ornata de faculta,
 & ricchezza non parlando secondo lo philosopho, ma se-
 condo altro authore, & secondo la lege, & la sacra scri-
 ptura che la pouerta dimostra uilita, & l' homo deiecto,
 & humile. Et dice Salomone che Dio manda la pouerta
 in casa de l' homo impio, & dice la lege che la pouerta e

L I B R O 2

ad punitione delli peccati , & per exemplo de se abstinere del mal fare , & debilita la cōdition de l'omo , & ricchezze adornano la nobilita , & sonno de bene essere dele uirtu , & de ogni dignita , lequale senza ricchezze non se ponno bene amministrare che la charita se exercita hauendo ricchezze , & poueri sonno subleuati per li nobili ricchi , & la pouerta fa li nobili essere dispresati , & dice lo decreto che li prelati senza le faculta non fanno utilita ad altro como l'anima senza lo corpo , & dice Cassiodoro che per la pouerta rende grande incommodita per che non ponno aiutare quelli che hanno necessita , & dice Salomone alli prouerbii , che le ricchezze acquistano molti amici , stanno da longa dal pouero ; & Constantino Imperatore per adornare la sua dignita edifico de molti palazzi , & secondo dice lo decreto , dice Tullio che la dignita senza utilita non si pol sustentare ; le ricchezze son adiutatrice alli boni , alle uirtu secondo dice Ambrosio , & dice Augustino de ciuitate dei , li ricchi sauui sonno iusti & boni , & li poueri sempre sonno desideranti & auari , impero le ricchezze in uno nobile non auaro , & operando nel bene sonno da lodare , & non in mangiare , iocare , & luxuriare , & dice la Decretale , che le ricchezze , la nobilita , honore , & potentia sonno simile . Et finita la diffinitione della nobilita corroborata con queste auctorita sequendo le altre opinione dela nobilita dico che alcuni doctori dicono che la nobilita sie causa de noue cose . Primo dalla sapientia nella quale e la uera nobilita secondo dice lo libro della sapientia delli nobili , lo piu nobile e lo sapientz , & perche lo sapientz e sopra le seggie , & sopra li Re . Imperho li iuristi sonno ditti nobilissimi che
le lege

S E P T I M O

le lege fanno l'homo nobile, & farzandolo clarissimo li principi mostrano reuerentia alli iuristi secondo le lege ciuile, & scriue Cassiodoro che non po esser alcuna fortuna laquale non laugmenti la gloriosa scientia delle littere. Et Salomone scriue, meglio e sapientia che tutte le ricchezze preciosissime, & imperho li iuristi sonno appellati homini grandi, & non se debbeno appellare da nullo fratelli, ma Signori secondo la lege ciuile uole, licet Cesaro Augusto secondo Orosio Augustino hauesse prohibito che non se nominassero Signori secondo la nobilita comenzo ad causar se dalla uirtu. Et secondo Salustio, & Hieronymo dice la summa nobilita dauante Dio sie essere claro de uirtu, & le opere uirtuose fanno gli homini eminenti in questa uita; & narra Seneca che la uera uirtu senza nobilita non e altro se non la operatione della uirtu in l'homo, & questa include la nobilita laquale procede da boni costumi; donde dico che gli homini per gli uicii mutano la loro natura & fannosi uili, & la uirtu exalta la nobilita della natura; & imperho quello che sera nato di patre clarissimo per la dignita hauera la clarita paterna per generatione cioe la nobilita; & questa clarita etiam ua dal figlio nobile al patre che il patre si nobilita per la dignita del figliolo como se scriue de Catone ilquale fo nobilitato per il figlio; & di questo seguira che la nobilita de uirtu e da preferire. Et di cese luno essere nobile anchora per ricchezze antique de gli suoi antecessori; & la lege assimila l'honore alle faculta amplissime per le qual gli ricchi se fanno honoratissimi; se le ricchezze sonno doni acquistati; & Cassiodoro tene che tanto uno e nobile quanto e costumato & splendido de faculta, ma questa non e uera nobilita che la dignita della

LIBRO 2

pecunia non e commensurata alla nobilita uera; licet le ricchezze coprano la uilta di l'homo, benche Ambrosio dica che nullo si pol reputar digno di honore excepto il ricco; ma la nobilita delle ricchezze & della gloria e fragile, & la uirtu e chiara & eterna; & dice Liuiio che doue concorre la sapientia & le ricchezze questa nobilita e da desiderare; & Lecclasiastico parla che la sapientia con le ricchezze e piu utile; & quello che confida nelle ricchezze credendo hauere uera nobilita cadera; dice se anchora, uno nobile per ragione della cita splendida dela sua origine. per laqual e nobile secondo il decreto; dice si etiam uno nobile per la commune opinione non delle genti, ma questa non e uera nobilita; perche queste opinione non sonno sempre uere; ma alchuni doctori dicono che gli nobili per scientia & per uirtu & per bon costumi si debbono proferire a gli nobili de lignagio & ricchezza; ma Ioan Andrea dice che la nobilita per natura sie quella che adorna lanimo de l'homo de uirtu; alchuni sonno nobili per priuilegio; & questa e la nobilita che dice Bartholo (como habiamo detto) ma in ogni nobile la uirtu e quella che adorna la nobilita & gli uicii la obscurano. Et ipero dice la Politica, quello e nobilissimo el quale e bono; & secondo dice Tullio l'homo uirtuoso con la sua uirtu si prepone alli suoi maggiori; & alhora fa hauere principio de memoria e piu digna cosa esser felice per propria uirtu e bon costumi che per la opinione delli antecessori, & piu laudabel cosa esser principio di nobilita in li descendenti & posteru; & exemplo de uirtu in loro che hebbe epso principio; o mezzo, o fine de nobilita; & Boetio scriue che alle dignita uene honore dalla propria uirtu; & non uene honore dalla dignita

S E P T I M O

ra alle uirtu; ma la nobilita de natura non fa accepto lo nobile a Dio, ma la uirtu sua; & dice Salustio che gli nobili al hora erano soliti per la uirtu nobilitante uenire ala nobilita, & scriue Valerio de Gneo Scipione figlio di Africa no maggiore qual fu quasi monstro attenta la uita del patre dala quale si degenero; & impero si debbe reputare uilissimo quello che fera di grande honore se non superera gli altri in uirtu, per la qual uirtu, & per la ragione de sangue ne habiamo fauorire, & il uero ornamento de l' homo none la dignita de gli antecessori nel splendore de gli uestimenti, ma le uirtu & bon costumi secondo che se scriue nel Decreto & impero la uera nobilita consiste nella scientia, & i le uirtu & bon costumi, che dele uirtu; & de gli uicii de li patri non si dobbiamo laudare ne uituperare ne far obscuri o chiari & scriue Policrato che la nobilita e sola & unica uirtu, lume del claro sangue. Et secondo Salustio, meglio e hauere parturita la nobilita che hauere corrotta quella nobilita che hauemo dalli patri. Et Augustino scriue a Iuliana donna uirtuosa che la nobilita, & opulentia delli antecessori e loro, & non e tua, & questo ferma la lege che quello che io acquisto per propria uirtu e piu mio che quello che me uene dalli miei predecessori, & per ho piu degna nobilita e quella che e acquistata per propria uirtu che quella che uene dalli patri, della quale loro sonno da laudare. Et summa nobilita e quella che uene dalle chiare uirtu; donde e piu essere nobile per uirtu propria che per li antecessori senza tua uirtu, & sempre sie da uenire alla uirtu che non se pol dir nobile per natura, o per sangue, se non glie la uirtu mista con la nobilita per natura, o per sangue, per priuilegio, per scientia, & per uirtu

L I B R O

tu, lequal sonno necessario ad ogni nobilita per esser no-
 bile; pero e piu degno l' homo nobile per la propria uir-
 tu. Et dale sopradette auctorita seguita una conclusionone
 che gli figlioli delli doctori de legge liquali uiueranno in
 uirtu & bon costumi, & como nobili potranno combatter
 re con gli homini nobili di natura, & non potranno essere
 refutati per causa de patri non sieno stati nobili p natura,
 ma per scientia; & per uirtu che loro patri furono nobis-
 sissimi; perche la scientia sie nobilita (como disopra hab-
 biamo scritto) & non solamente questi doctori sonno no-
 bilissimi, ma habbiando letto in studio per uintanni uno
 doctore de lege si appellara conte, & la lege da priuile-
 gii de conti, & etiam quelli doctori li quali finito l'offis-
 cio della aduocatione loro exercitato per longo tempo
 non lo exercitando piu sonno clarissimi, & hanno hono-
 re, & titolo de conte; Et imperho loro figli seranno nos-
 bili poi che li loro patri furono nobilissimi; anchora seran-
 no questi tali figli nobili di sangue, che sonno nati di san-
 gue nobile paterna chel patre fo nobilissimo, & la natu-
 ra paterna non se pole immutare, & li priuilegii pater-
 ni passano al figlio, & gli figli se honorano dello honore
 paterno. Et dice Andrea de yfernina che gli figli delli do-
 ctori se appellano homini militari anchora che loro non
 exercitano la militia, perche gli loro patri furono militan-
 ti in scientia. Ma Salustio in Catellinario dice, che l'ho-
 mo militare sie quello che per uintanni e stato Duca del-
 lo exercito con gloria, & gli figli delli doctori hanno al-
 tri priuilegii per la lege dati, & piu altri priuilegii del-
 la nobilita habbiamo scritti nel libro ordinato nel latino;
 ma alcuni ultramontani nobili per natura dicono che gli

S E P T I M O

nobili per scientia non sono nobili, che sonno nobili di pane querendo; questa opinione non e uera, che seguitarebbe absurdo grandissimo, che gli nobili per natura non fossero nobili di sangue, perche loro anchora usano la militia armata cercar il pane, & uanno a gli officii con pochi salarii, & serueno nelle corte delli principi solo per la uita, & piu uanno con gran pericoli al soldo, alla morte, & alle ferite per hauere dil pane, uanno alle battaglie per acquistare il pane. Et imperho questa opinione sie falsa perche la leze imperiale laquale ha induta, & diffinita, & priuilegiata la nobilita per natura, etiam ha indutta la nobilita per scientia, & dati priuilegii infiniti a gli doctori como nobilissimi, & uole che gli doctori sieno nobilissimi; & se questa opinione fosse uera seguitterebbe che loro anchora non sarianno nobili perche loro sonno nobili de acquistare el pane, & piu se fanno subditi per hauere gli pheudi per gli quali sonno serui de gli signori, & sonno tenuti & obligati, & sonno schiani comparati per gli frutti de gli pheudi; & impero non e da tenere tale opinione; perche quello che ha fatto nobile te; ha fatto nobile me; & se io non son nobile, tu non sei nobile; & sonno de nobilita equali gli litterati como gli nobili di natura; como dicono tutte le scripture, licet sia grande disputa quale di loro debbe sedere inanti; dela qual non appartiene parlare al presente.

Se electi doi Imperatori in discordia se si
douerrebbe uenire per loro a battaglia
da persona a persona. Cap. II.



Eguita da uedere una gran questione essens
 do morto lo Imperatore per gli electori de
 l'Imperio furono electi doi Imperatori, &
 l'una parte elesse Alphonso de Hispania, &
 l'altra parte elesse Ricardo conte de Cornia
 uaglia fratre dil Re de Anglia; & il regno de Boemia era
 in diuisione che la chiesa fauoreggiaua elegendo Loctar
 rio, & Corrado in discordia, Alphonso secondo la decre
 tale narra, & per non essere longa guerra infra loro per
 che tutte amministrano, & hauiano parte de obedientia
 furono in concordia de combattere, personalmente, & il
 uincitore hauesse l'Imperio; & molte littere furono manda
 date per amèndua per fare la battaglia; & per una del
 le parte; da poi fo risultato in dubio se far si potesse de ius
 titia, perche il Papa, & gli electori non uolesero consens
 tire alla battaglia; & pero in tal dubitatione dico che es
 sendo gran guerra infra Romani & Albani per causa che
 gli Albani non consenteano uoler esser sotto l'imperio Ro
 mano couienne che se trouassero una uia che senza trop
 po effusione di sangue questa differentia si uedesse; & eles
 sero che tre de Romani gli quali erano frategli pugnassero
 ro contra tre altri Albani pur frategli; & quelli che uin
 ceano imperassero a gli uinciuti; & uinsero gli Romani,
 & cosi gli Albani furono subiecti a l'imperio Romano, co
 mo si uedera in una hystoria al fine di l'opera; & per tal
 le exemplo & auctorita antiqua si potrebbe dire poter se
 pugnare infra doi Imperatori de l'imperio; & per tal ra
 gione perche l'Imperio fo acquistato per forza de arme,
 como dice Salustio; & gli Imperatori per arme acquista
 no il mondo; & non se troua per altra uia gli Imperato

S E P T I M O

ri hauere acquistato se non con le arme, & con la uirtu;
 & la iustitia de gli regni se consiste nellarme; & piu licit
 ta cosa e l'imperio uenire per potentia, & uirtu de arme
 che uenire per electione; laqual si potrebbe fare per di
 uari, o per amicitia, & elegerli indigno Imperatore; &
 questo essendo prouato nellarme; & hauere hauuta uicto
 ria, tanto piu douerebbe essere confermato nel imperio per
 sua uirilita; & parerebbe per diuina iustitia essere fatto
 uincitore, laquale assai si monstra nelle battaglie (como ha
 biamo detto di sopra) & dice il Salmo che Dio ha datta
 la terra a gli figlioli de l'homo; & ad quello che se laquis
 sta; & disse Dio nella prima creatione; quello che calchas
 ra il tuo pede sera tuo & lo imperio procede da Dio, &
 dala fortuna como se scriuera al capitolo seguente; & dice
 Baldo che non e bona che sempre lo mondo sia in tribus
 latione, & angustia, & la fortuna della battaglia, si pol
 dire, prouista da Dio, secondo che dice la lege ciuile, & co
 lui che perde pare hauere renunciato limperio, & impero
 douerebbe essere del uincitore il quale partz ne hauiua, &
 da questa battaglia ueneria beneficio che seria punito quel
 lo di loro elquale non fosse bene eletto, per che e heretico,
 & scismatico, & non e bene che fosse sostenuto per la diui
 sione, & scisma; tamen secondo la lege canonica non debbe
 combattere per imperio in tal caso, ma se debbe andare ali
 Papa ouero a gli electori de limperio, & questa parte si
 monstra esser uera, perche lo Imperatore non debbe per
 sonalmente combattere perche in epsò e la salute uniuersa
 sale como dice nel libro de bello Iudayco, & Quintiliano;
 & dice O uexandro che uno Imperatore debbe piu per
 consiglio, & prudentia combattere per beneficio della rez.

LIBRO

publica che con la propria persona ; & lo imperio sie da Dio dal qual e ogni potesta, & impero non si debbe dare p fortuna, ma per uolunta diuina , & essendo da Dio non si debbe ponere al dubio, & euento della battaglia, & hauendo limperio per causa dela battaglia , & non per la porta de la sancta chiesa seria tyranno , & dānosfo a tollerare a limperio del mondo, per la ragione diuina che dice, quello che non entra per la porta e ribaldo, & latro.

Se e loco di battaglia infra uno Re , & Imperatore. Capitolo. III.

Essendo gran controuersia infra uno Re , & l'Imperatore sopra il regno di Pollonia uennero al guagio di battaglia ; & il Re primo prouoco l'Imperatore uolendogli monstrar con la spada il regno esser suo ; como fece Carolo Martello lo figliolo dil Re Carolo scōdo, quale pretendendo iustitia sopra il Regno de Vngaria per successione della matre , che teneua uno Re Vngaro uennero ad bona conuentione de combattere da persona ad persona ; & Carolo Martello era giouene de uinti anni & non exercitato in arme, & hauea iustitia laltro era di maggior eta , & in arme longa mente assueto ; & impero fo contento combattere con Carolo Martello giouinello ; & elessero il Re di Anglia per iudice , il quale gli dete il campo in una insula dil suo regno, & andarono alla giornata deputata ; & Lungaro ando prima con una sua barchetta, & aspetto Carolo Martello il quale gli ando con unaltra barchetta , & dismonz

S E P T I M O

tato in terra Carlo Martello spinse la sua barchetta con il piede & disse a quello che era nella barchetta andati cō Dio ; il Re Vngaro disse, perche rimandate la uostra barcha , & Carlo respose , uno di noi ha da restare qua uiuo, & quello che restara uiuo basteragli la uostra barcha che resta qua per andarsene , & se io uincero anderomea ne con la uostra barcha ; & al hora quel' Vngaro comincio a dubitare infra se medesimo, & cominciarono la battaglia , & uinse Carlo Martello, & occise quello Re Vngaro; & tolse gli una cimera che portaua che era una testa di sturzo con un catenaccio al naso ; & andando Carlo Martello di poi in Vngaria; & per tutto il regno; & quella cimera portarono tutti gli suoi successori ; & il Re Lanzisla o; & uogliando quello Re combattere con l'Imperatore da persona a persona l'Imperatore repulsaua digando che gliera suo superiore, & non doueua combattere con esso perche gliera subietto de l'Imperio ; impero fo dubitato se lo potea reprozare; potrebbe allegare che si; perche che l'Imperatore e signore del mondo , & ha Imperio sopra gli Re , & sopra tutti gli signori , el Re di Vngaria e subdito a l'Imperio , & l'Imperatore ha iurisdictione duplicata , & e Re da Romani, & Imperatore , & e Dio in terra , & non gli pare iusto di douer combattere con uno de menor dignita ; in contrario si determina la questione che non lo po refutare , perche l'Imperio e officio che non passa alla herede de l'Imperatore , & la dignita reale ua a gli successori ; & impero il regno e piu digno ; & questo farebbe quando quello regno del quale uolesse combattere non fosse de l'Imperio, & pretendesse l'Imperatore essere di suo patrimonio o per altra iustitia, perche al hora com.

battere conio Re non como Imperatore, & prima furono gli Re che gli Imperatori, conio se dimostra in Enea, Romulo; & Numa Pompilio; impero da poi Iulio Cesaro concludendo gli Re hauere auctorita di far noue lege; & successero a gli Re gli Imperatori dazando in cio euangelica doctrina digando siate obedienti a gli Re che sonno monar che. al regno loro, & ponno combattere con gli Imperatori per causa de honore, & de iniuria o per officio de l'Imperio, o causa dela fede, o per terra della chiesa doue l'Imperatore e superiore non ponno uenire a battaglia con l'Imperatore.

Se e caso di battaglia infra doi Re che contenderonno di uno regno

Capitolo. IIII.

DOi Re rebatteno; & fanno guerra di uno regno; l'uno rege una parte, l'altro l'altra, mandase guagio di battaglia da uno a l'altro; che per non dannificare la uniuersalita con loro persone combatteno; & quello che sera uincitore habbia lo regno, se dubita si sera caso di battaglia, molte ragione fanno che si; & lo decreto dice che le battaglie se fanno per acquistar si la pace & la tranquillita, & gli principi hanno acquistato loro imperio con l'arme (como habbiamo scritto di sopra) & le grande dignita non sonno da spartire per mezzo; & gli reami sonno indiuisibili per la moltitudine che necessariamente si debbe gouernare per uno & non per molti; & scriue lo philosopho che uno debbe essere lo principe; per che la diuersita.

S E P T I M O

de gli principi si e mala, & uno debbe essere lo rectoro & non piu; como si uede nelle ape, & etiam nelle grue; & ne gli altri animali quali per uno se conducono; & impero p expediente battaglia si ha da costituire uno principe; & a iustitia de gli principati, & delle signorie sta in le arme quando non e superiore che possa togliere la guerra; & al hora glie licito armata mano di fare la iustitia a tutti, & al hora se concedeno gli regni a quelli che per forza di arme gli uinceranno; & il libello, & la spada; & dice l'Imperatore che prima furono le arme a dominare cha le lege, & prima che fosse costrutta Roma, il populo hauea il Re, & nõ le lege, & anchora gli regni non erano subietti alla lege, ma alla spada; & la potentia delle lege & delle arme sie equale; & gli regni se debbono uincere con le arme; & tutti li regni sonno stati uinciuti per forza di arme, per potentia, & poco per sententia; & Dio opera, & la fortuna in gli Imperii (como habiamo detto di sopra) & secondo Augustino per prouidẽtia de Dio si ordinarono gli regni, & dice la lege che il bello iudiciale, & quello che si fa con le arme sonno simili; & impero glie necessario non potendose diffinire per iudicio che si debba diffinire per battaglia, & questo se dimostra per authorita de gli antiqui, & primo del Re David che pugno contra Golia, & dil Re Saul, & de Romani che fecero battaglia particolare per diffinire di che doueua essere l'Imperio, cono habiamo monstrato disopra a gli precedenti capitoli, & del Re Holoferne; & habiamo scritto di Re Carolo con il Re di Vngaria; anchora il Re Carol con il Re Pietro di Ragona nõ uero ad guagio di battaglia oper il regno di Sicilia p mano di Papa Martino quarto, como habiamo scritto nel libro sis

LIBRO 2

periore della giornata della battaglia, & nella età nostra il Re Alphonso uenne ad guagio di battaglia con il Re Ramire senza effetto; & in questi di il Re de Spagna con il Re di Portogallo se hanno prouocato con littere di battaglia personale, & generalmente tutte le differentie de gli imperii, reami, & altri dominii liberi si decideno con la spada, & nõ per libello, & impero e facta la disciplina militare altramente saria annihilata, & nel Cielo fo la battaglia infra gli angeli, & diaboli, per l'Imperio del mondo, & del Cielo il quale uoleua occupare lucifero, ma gli iuristi dicono che se il Regno se tenesse dalla chiesa Romana, non si potrebbe combattere senza licentia dil Papa, il quale (como habbiamo scritto disopra) la dono al Re Pietro di Ragona, & al Re Carolo che pugnassero, & dicendo che se gli uasalli non uolessero non si potrebbe fare in loro preiudicio, & habiando figlio primogenito similmente non potrebbe in suo preiudicio accettare la battaglia personale, ne anche il potrebbe fare in preiudicio de gli altri successori della progenie; & questo saria alienare il regno, & dicono che uno Re non po cedere il regno in preiudicio de gli uasalli, & della Republica, quello Re che in tal modo intrasse al regno saria tyranno; & per non ponere tutta la uniuersalita del Regno in periculo della fortuna, uno Re non debbe combattere in persona, ma dare animosita, audacia, consiglio, & fortetza a gli suoi cauaglieri, & ordinare con prudentia le battaglie, & sera magior utilita che pugnare con sua persona, perche prouede tutte le parte de l'exercito, & gouerna integralmente le sue copie, ma quando se facesse battaglia campale alhora il uincitore haueria il regno per ragione di arme, & per diuina prouidentia;

S E P T I M O

Et per ogni iustitia, Et de cio piu amplamente habbiamo scritto nel latino.

*Se uno Re non coronato potra prouo
care unaltro Re coronato ad
battaglia. Cap. V.*



Eguita una questione de doi Re gli quali uogliono combattere con la loro persona p uno regno, luno dira a laltro io son coronato Re Et tu non sei Re coronato, Et sei latrunculo, Et tyranno non dei poter combattere con meco; Et questo disse un Capitano uecchio Et pratico di questo regno uogliando combattere doi Re per questo regno de Sicilia che non gliera caso di battaglia, perche luno era inuestito per il Papa, Et laltro non. Et per risolvere questa questione dico che quattordici sono gli Re de li christiani deli quali sene coronano quattro per lo Papa; cio lo Re di Franza, lo Re di Gierusalem, lo Re de Sicilia, Et lo Re di Anglia; Et gli altri obseruano la loro consuetudine, che alchuni si coronano per loro prelati; Et la corona nel testamento uecchio era data a gli Re, Et appellauasi diadema, Et era di oro con molte pietre preciosse, como se scriue al libro secondo de gli Re al. XII. capitolo; Et questa corona non da noua dignita a gli Re, Et e segno reale ma non fa Re; significa plenitudine di potesta Et di grande honore; secondo Seneca, Et non e la corona de necessita che senza lei non sieno Re, pero che gli Re sonno per uirtu; Et debbeno in uirtu esser tali che sapiano regere se, Et lo populo per abundantia de uirtu la quale debbeno hauere, Et non

LIBRO 2.

se habbiano a fare per altrui regere; & imperò la corona non augmenta la dignità reale, ne gli Re coronati hanno maggior dignità che gli Re non coronati; perche la corona se da a gli Re in segno che sonno uirtuosi, & debbe la loro uirtu splendere como le pietre preciose che sonno nella corona, & essere senza uizio, & senza defetto como quelle pietre sonno senza iaccia, & tal corona se da al re per grauita, & per illustratione de uirtu, & per chiarietà dela sua uirtu, & p preciosità de intelletto; & debbe precedere tutti gli subditi secondo che dice il philosopho, & di tal conditio ne hogi pochi Re si trouano, & gli Romani dauano la corona a molti cauaglieri, & strenui homini gli quali non erano Re, & specialiter se daua corona de oro a quelli che erano attillati, & combatteano da persona a persona, & erano uincitori; & la corona aurea se daua alle regine nel testamēto uecchio; & dauasi la corona oleanigena, cioe de oliua a quelli che haueano procurato lo triumpho; & non erano stati nella battaglia, era la corona di oro la quale si donaua ad quello che primo entraua a gli lochi de l'hoste, o de inimici, & quello che primo entraua a l'hoste, o uero lo campo de inimici; & l'altra graminea se concedeuā al Duca che liberaua l'exercito della obsidione, & la nauale a quello che primo entraua alle naue de gli inimici; & la corona ederale a gli poeti; & la nostra a gli Consuli triumphanti secondo Valerio, & imperò se conclude che uno Re non coronato potra prouocare uno coronato a battaglia che la corona non fa Re, ma glie signo, & honore, & iudica la uirtu laquale debbe essere unita quanta debbe essere; ma quando el prouocatore fosse tyrano che uenesse al regno contra iustitia si potrebbe refutar,

S E P T I M O

re per altro che hauesse iustitia nel regno; & dire, tu ueni tyrānicamente, & contra iustitia non intendo teo debatte re della mia iustitia.

Se uno Conte che non recognosce superiore
pole essere prouocato ad un Conte
che recognosca superiore
Capitolo. VI.



E uno Conte el quale e libero, & non recognosce superiore per priuilegio, o antiquita, o longa consuetudine, & tene loco de principe al suo contato, & ha le regaglie recercādo a guagio di battaglia uno Duca, o Marchese, o principe che non e libero ma subdito ad alchuno Re, se pol da lui essere recusato per causa che il titolo del ducato, o principato, o Marchese sia piu grande, che il titolo del contato; & per la decisione glie da sapere che secondo la lege ciuile per antiquo tempo quelli che hoggi sonno intitolati Duca erano tribuni gli quali cōduceano l'exercito felice de l'imperio, & erano anchora maestri della militia secōdo Valerio, gli quali haueano da cōducere gli exerciti, & gli ammastrauano, & gli monstraauano le uie per le qual era da fare il transito dil loro exercito, & questi hoggi sonno detti capetanei di guerra, o gran conestauuli gli quali hanno potestà di far tregua, & iducie, ma nō ponno receuere alchun Signore in confederatione, o pace senza licentia dil loro principe, & q̄sto dice Liuius ab urbe cōdita al nono capitolo doue fo reuocata la confederatione fatta per uno consule senza licentia dil senato, & questi teneano el secondo loco

L I B R O 2

appresso gli Re per che erano principi della militia, & erano uestiti con una spada di oro in mano ad gouernare tutta la militia, secondo Salustio in Ingurmino il quale scriue di Metello & Mario che erano in tal officio con piena potestà de imperare a gli centurioni, & hauiano una parte della potestà imperatoria secondo Quintiliano, & questi potrebbero combattere con ogni Conte, & con ogni Duca, o Marchese, o Principe subdito che tengono il principato della militia, & quelli Duchi gli quali sonno Duchi con administratione, & non di exercito imperiale, & non sonno liberi, questi tali non potrebbero combattere con uno Conte il quale teneffe in suo contato loco de principe, o di Re che hauesse le reale, & senza superiore, & intitulati dei gratia che non recognoscono superiore se non Dio, & la spada, & hanno la suprema potestà, & non deferiscono da gli Re in potestà, & quelli conti gli quali sonno subditi al Re, o al Imperio impero si appellano Conti che debbono essere di continuo in compagnia del loro Re al commentario suo il quale era il loco doue gli principi celebrano gli consigli, ouero sonno detti Conti dalla corte del principe laquale se dice comitato, & questo e nome de dignità collata dal principe loro, & questa dignità debbe esser ornata di molte uirtu, perche sonno compagni del principe debbeno essere homini di honore grandi, & quelli che fossero senza uirtu douerebbono essere cacciati de ogni corte di bono principe per non essere in sua società, perche dice la lege che homini infami non ponno entrare in corte de principi, ne habitare appresso il palaxxo suo, ne ponno hauerè tal dignità homini indigni, & in tempo de Romani gli Consuli Romani se appellauano Conti, &

etiani

S E P T I M O

etiã gli prouisorî de l' exercito se eppellauano conti gli qua
 li erano Capitanei de arme; tamen secondo il nostro tempo
 uno Conte in dignita glie piu che un Capitaneo di arme,
 & gli Marchesi sonno piu degni de gli Conti che non son
 no liberi; ma in Francia, in Alemania gli conti sonno piu
 degni che gli Marchesi; & nel testamento uecchio la digni
 ta del conte era grande, che (como e detto) erano princia
 pi della militia como sonno gli duchi; & erano compagni
 de gli Re, como se scriue nel libro de gli Re al secondo li
 bro al. xx. capitolo doue Iacob era conte & compagno del
 Re David, & era duca de l' exercito; & sonno detti conti
 che debbeno essere compagni de gli re in bello, & nel suo
 comitato; & erano alchuni conti del concestorio del princi
 pe; & questi erano proconsuli quali erano spectabili; &
 quelli conti che erano del consiglio de l' imperatore, o delli
 Re erano illustri; erano anchora gli Conti & tribuni gli
 quali hauiano cura delle uiuande, & del cibo Imperiale.
 Et certi conti che hauiano cura del stabulo Imperiale. Et
 alchuni che hauiano cura del pallasio Imperiale, & que
 sti luno era piu degno che laltro, erano alchuni conti del
 primo ordine, gli quali adduceano gli exerciti nelle parte
 ultramarine liquali erano simili a gli proconsuli; & questi
 quando ueniano al concestorio de l' Imperatore, gli consuli
 che sedeno in quel concestorio se debbeno leuare in piedi
 & honorarli & hogi questo officio e delli Capitanei de ar
 me; gli quali sonno equali a gli duchi che regono le prouin
 cie & cita, como sonno gli duchi di questo regno che sonno
 regitori delle cita, anchora erano conti che regeano le pro
 uincie como e in Italia il conte de romagnia, & de Com
 pagnia; & sonno alchuni conti per solo titolo como li Con

L I B R O 2

ti Palatini ; & questi sonno abusiuu che non hanno admini-
 stratione se non el titolo ; & questi potrebbero essere refuta-
 ti da altri conti, o duchi ; & gli principi subditi sono al pri-
 mo ordine appresso lo Imperatore ; & gli duchi sonno in
 secondo ; li Marchesi nel terzo ; li conti nel quarto ordine ;
 & tutti questi officiali de l' Imperio potrebbero combatter-
 re con li duchi & altri gran Signori ; perche sonno equali
 a loro ; & anchora gli officiali della casa del Re ; como sono
 gli detti officii combatterano con ogni duca ; Marchese ;
 & conte che sonno simili & pari ; & sonno del comitato &
 compagnia della persona imperiale ; & questa differetia se
 farebbe secondo la lege ciuile che uole sia partita & equa-
 lita nelle battaglie psonale ; & habiamo detto disopra doue
 scriuimo de gli campioni ; che uno conte potrebbe dar cam-
 pione equale a quello che lo prouocasse & fosse de inferior
 dignita , ma secondo l'arte militare & in iudicio di caualla-
 ria un conte cffeso da uno duca , o per fede rota , o per altro
 crimine grande per il quale fosse maculato l'honore dil cõ-
 te potrebbe per tal causa di honore prouocare uno princis-
 pe , o duca , o Marchese ala battaglia ; & quello refutandolo
 faria mancamento di suo honore & fama ; & dice la lege
 che un' homo il quale non extima la sua fama & honore e
 traditore di se medesimo ; & douerebbe esser constretto a
 combattere & defendere il suo honore ; & satisfare etiam
 in tal caso un conte douerebbe a ogni homo nobile & hon-
 orato rispondere per se , o per campione quando richies-
 to fosse p guagio di battaglia in caso di honore ; & habiam
 mo detto nel libro de gli campioni che uno Conte pol dare
 campione , se debbe intendere quãdo fosse prouocato da un
 semplice cauagliero , o nobile excepto in caso de infidelita

S E P T I M O

commessa contra il uasallo, ma essendo prouocato da un'altra persona laqual hauesse simili officii douerebe combattere con sua psona, & similmente dico di uno principe subdito a l'Imperatore, o a Re, che non potrebbe refutare uno duca similiter subdito, perche amendua sonno equali de dignita & iurisdictione & potesta; anchora che l'argomento sia del principe & tenga il primo loco apresso l'Imperatore, o uero Re; & non glie. differentia infra duca o principe se non nel nome del titolo, che amendua sonno baroni, & il nome del principe licet sia conueniente a l'Imperatore & Re; tamen quando e subdito, & non e libero, e quanto uno duca; licet preceda il duca in uno grado apresso l'Imperatore como piu altramente habiamo scritto nel libro latino; & uide nel capitolo sequente.

Se uno nobile di natura potra prouocare
uno Conte, o barone. Cap. VII.



No nobile di natura, & di quattro gradi descendente de nobilita offeso, o iniuriato da un Conte, o barone; il prouoca ad guagio di battaglia; quello lo rifiuta dicendo, io son Conte con titolo di contato; & tu non sei se non uno semplice gentilhommo, non intendo contendere con teo per non ti fare parro & equale a me; fo dubitato sel conte il pole refutare, o uero se gli potra dar campione. gli nobili di natura dicono che non panno esserè refutati da nullo signore, o conte gli signori dicono che lo panno refutare per rispetto della dignita, gli araldi & officiali delle arme dicono che uno nobile di natura non po essere refutato da nullo conte, o duca, o

LIBRO ?

signore; & questo dicono etiam gli armigeri; gli iuristi dicono che la nobilita per natura & per uirtu e piu ferma che la dignita, perche questa dignita si da & toglie como una ueste, & la nobilita sta ferma perpetualmente, secondo che dice messer Baldo, & la dignita e accidentalmente, & la nobilita e innata da gli antecessori; & dalla generatione; et la nobilita non nasce in un momento; & sta in molti antecessori nobili; & impero se dice la nobilita piu essere ferma che la dignita laquale non ha radice, & facilmente se perde & toglie; & la nobilita non si po facilmente togliere che la natura e costante, & perpetua excepto per grandelictio; & la dignita sie accidentale; & dice il sauio che la gloria de l' homo e della nobilita paterna; & la dignita non da piu che nobilita; & la uirtu & nobilita sie da essere preposta alla dignita; pero dice il Decreto; & dice el libro de l' ecclesiastico; che la sapientia conferisse al sapiente sopra li principi della cita; & nella sapientia si denota la nobilita; & secondo Boetio, il nobile per uirtu si debbe anteporre a gli nobili per dignita; & questo si dimostra, perche la nobilita e honore supremo il quale e conueniente a gli Re & a quelli che uogliono peruenire alle dignita grande; & scriue l' ecclesiastico; Beati la terra che ha il Re nobile cioe nato de stirpe regia, & dico che non si troua officio; ne dignita, ne honore, ne altra excellentia che sia piu che la nobilita con uirtu mista; & non glie cosa sopra la nobilita; perche l' Imperatore non e piu che nobile, o nobilissimo; ne lo Re e piu che nobile; & lo Papa sole scriuere a gli Re nobili uiro; & dice la lege ciuile che gli nobili se elegeno alle dignita; & queste nobilita temporale sonno da Dio instituite; como disse Bartholo, & allega lo libro de li Re; & que

S E P T I M O

sta nobilita e la porta ad ogni dignita, & alcuni dicono che gli conti & baroni hanno nobilita, perche dominano gli uasalli in copia nobile; & non nobili, & questa ragione non tene; perche se gli conti hanno questa nobilita data dal principe; & lo nobile etiam ha la nobilita data dala natura & dala uirtu sua, & questi allegano el libro deli pheudi; che dice; uno che non e cauagliero non potere combattere con uno cauagliero, ne uno rustico potere combattere con uno nobile; & induceno che gli conti signoreggiano gli nobili del suo contato, & fanno homini nobili dazando pheudi nobili; & la dignita del conte e regale data dal re; & e compagno del Re; donde non pare che in preiudicio del stato & dela republica; & dela dignita comitale che debba exponere la propria persona obligata ala dignita a pericolo di morte; essendo epso persona publica, & ministro dela sua republica; (como disopra detto habiamo parlando de gli Imperatori; & diremo appresso) & tal dignita ua carico di tutta la uniuersita del contato; & per causa priuata non si debbe fare preiudicio a le cose publicce; & impero douerebbe poter dare campione equale al nobile che sia persona priuata; & molti sonno gli priuilegii dele persone poste in dignita; & specialmente che in le cause criminale litigano per procuratore doue le altre persone priuate debbeno uenire personalmente, & non ponno esser posti a tortura; excepto in grauissimi delicti; & la pugna (como habiamo detto di sopra) e una che si fa per manifestare la uirtu; & non ponno essere carcerati, ne essere iudicati senza iudici pari, & equali a loro; & habiamo detto disopra che gli Conti secondo la lege ciuile & longobarda ponno dar il campione, excepto quando combattero.

LIBRO 2

se douesse per infidelita commessa al uasallo; ma credo che hoggi per iudicio de arme non si obseruarebbe tal lege che uno conte per offesa, o carico fatto per epsò douesse recusare uno nobile di quattro quarti de nobilita per le prime ragione che hab'amo scritto; & dirà questo nobile; io non curo della tua dignita; ma del mio honore, & io non te desido como Conte; ma como tale, ne prouoco la dignita tua; laquale e ad paro; che sei piu obligato alla cavallaria, & a l'honore militare che alla dignita Comitale, laqual dignita si perde per infanzia (como detto di sopra habiamo) & essendo questo atto de militia uno Conte nõ lo debbe Potere schifare; perche glie suo officio a exercitare gli atti militari, & defendere l'honore proprio; & essendo compagno de Rè glie obligato accompagnarlo nelle battaglie e tenuto operare la militia in mostrar ardimento di satisfare alla sua fama, & honore; altramente sera tenuto & reputato uilissimo. Et secondo la lege; quello che non stima la sua fama glie traditore ad se medesimo. Et dice messer Angelo di Perosia che uno cauagliere il qual schiffa; & evita di non combattere doue bisogna incorrere in infamia grande fra gli altri cauaglieri, & baroni, & dice la lege che se a uno cauagliero sera detto, se non farai tal promessa io non te farò combattere; & quello che per timore de non essere priuato del combattere la fara; questa promessa si potrà rompere como glie fatta per iusto meto; & anchora quando fosse costretto di promettere de non combattere; potrà reuocare quella promissione como fosse fatta per forza, & contra il suo honore, perche glie obligato nelli casi necessari farz il suo officio militare, altramente commette defalta alla militare disciplina; &

S E P T I M O

imperho uno conte non po refutare de non combattere con uno nobile per natura che glie obligato per officio de militia farlo, ma per ragione de lege potrebbe dar campione un' altro nobile excepto in caso di tradimento di Re o della patria, o de homicidio, & de infidelita al uafallo che cō battera con la propria persona se non fosse uecchio, o indisposto alla battaglia.

*Se un Duca, o Capitaneo de arme richies
sto da un cauagliere se pol refutare.*

Capitolo. VIII.



Era uno Duca; o Capitaneo generale de l' exercito imperiale, o reale, o daltro gran principe, & un cauagliero el richiede di uolere con lui combattere per guagio di battaglia, se dimanda si sera tenuto combattere con lo richieditore & dicesi che no; perche l' exercito non debe restar senza il suo duca; & lo duca che fa battaglia, o lassa l' exercito senza licentia del superiore glie tenuto a pena capitale; & questo anchora si douerebbe obseruare in uno officiale di una cita, o republica obfessa da li suoi inimici, o che patisse alchuna oppressione perche non debe restar senza il suo rectore per lo periculo di quella republica; & dice Ioseph de bello iudaico che l' Imperatore non deue pugnare con la sua persona per lo periculo uniuersale; & narra Onexandro che l' Imperatore debe combattere piu con audacia, & con consiglio, & con temperantia, che con sua psona, & abstenersi dalla pugna particula:

re; & habbiamo detto disopra doue hauemo parlato della battaglia delli Imperatori, & questo quando questo officiale fosse perpetuo, perche serebbe tenuto dar campione; ma quello elquale fosse officiale temporale se aspettarebbe il fine del suo officio, perche la lege uole che prima se debba beno explicare le necessita incumbente al suo officio, & da poi gli proprii, o uero douera hauere licentia; & secondo la lege uno officiale che nante la fine dil suo officio lascia lofficio glie tenuto a gran pena; & quando non hauesse licentia oppressione; ne fosse assediata, & la sua persona non fosse periculo uniuersale sarebbe iusta cosa che combattesse; & satisfacesse al proprio honore; & alla disciplina militare; & essendo il suo signore absente dalla prouincia in impresa, o uero se fosse infermo, opreso, al hora tutti gli officiali sonno excusati dalla battaglia particolare, alla quale non farebbono astretti senza licentia dil loro superiore insino che cessasse la necessita; & questa e gran ragione; perche essendo assediata una cita potrebbe l'inimico prouocare lo rector a battaglia per se o per altri, & combattendo con quello, & uencendolo, o uero occidendo, o ferendolo se potria facilmente perdere la cita; & tutti seguiriano questa uia per obtenerle le citate che assediate fosseno; & questo anchora dico de un ambasciatore ilquale fosse rechiesto per guagio de battaglia da un altro caualiero che non faria tenuto combattere durante la sua ambasciata; perche e persona publica, & non se po prouocare ad alcuno iudicio, fin che fara finita la sua ambasciata; & se lege de Scipione africano duca de Romani, & de Mario & de Marco Antonio consuli Romani che prouocati a pugna singulare refutoro; como uederiti infra uno capitolo che principia appres-

S E P T I M O

so se dimanda una questione.

Se uno nobile po refutare a guagio de battaglia uno

armigero ueterano, quale non sia de natus

ra nobile. Capitolo. IX.



No nobile homo per natura e rechieſto de cō battere per guagio de battaglia da uno armigero exercitato longo tempo in arme; non de natura nobile exiſtendono tutti doi in lo exercito, queſto nobile lo refuta con dire che lui non e nobile, ne paro con lui contendere; lo armigero repli ca io non intendo contrabere parentela con teo; ma intendo per tale cauſa concernente lo mio honore cōbattere, & prouare la tua fortezza laquale me hai offeſo, & falliti la tua fede; lo nobile replica tuo patre fo ruſtico, & uile, troua uno altro equale ad te, che io ſono nobile per natura; lo armigero replica; & io ſono nobile, perche longo tempo ho exercitato la militia, & l'arte militare per la republi ca, & ſono facto nobile, & ho hauuto honore in le arme; & impero non me poi refutare; perche in l'arme ſe ricerca la uirilita, & la experimentatione, & ſtrenuita; & non nobilita, ne delitie, & quello e nobile che ha la exercitatione, & la militare uirtu in l'arme; & non ſe lauda homo che a uirtute da ſoi progenitori; ma la laude debbe eſſere propria a il nobile perſiſtendo in ſuo propoſito; dice ſe Dio ha facto te non nobile, & me nobile; non intendo guoſtare quello che Dio ha facto, & le operatione dela natura; lo ignobile replica la tua excuſatione e de donna ouero de timido; a me e piu quello che ho per mia uirtute requiſ

stato che quãto tu hai da toi antecessori daliquali degēnerã
 do te uai allongando da quella uirtu che hanno facto gli toi
 antecessori generosi, & nobili, impero procedero contra de
 te a ogni infamia ilquale repudii lo militare officio prodig
 go de tua fama, & honore; tu sei armigero, & io armigero,
 in questo exercito sono a equale & non poi refutare; & es
 sendo collecte questo al lectore se debbe iudicare per iudic
 cio de cauallaria se questo nobile per natura potra refuta
 re de non combattere con questo armigero nato de patre
 ignobile essendo lui uirtuoso, & longamente uersato in ex
 exercitio d'arme con bona honestate; & dico non poter se refu
 tare, perche in la militare disciplina nõ se attende piu ala
 natura, che ala uirtu (secondo habiamo scripto sopra al pri
 mo capitolo) doue e per auctoritate monstrato che la exer
 citatione, & longo exercitio dela militia, & battaglie fa
 uno essere bono caualliero, & non locio; & le delitie; ne la
 natura paterna laquale giouaria al mestiero de l'arme; per
 che li nobili sono piu animosi, & dalla natura sonno genez
 ralmente predestinati & uocati allar me; ma questa sola na
 tura non gioua, perche debbe essere exercitato, & operar,
 quello exercitio, & non uacare in ocio nelequale deiecte
 lar me uacando questa nobilita senza strenuita non sera lau
 data; & impero quello e nobile il qual e nobilito da gli
 progenitori (secondo che uederimo appresso) & dice la
 lege ciuile che la militia armata, & etiam la disciplina
 militare forono prima che fosse la lege della nobilita in
 ductiua, & a l'exercitio dell'arme, il qual principalmen
 te se exercita per nobili, se attende piu alla strenuita che
 essere nobile senza quella uirtu; & non se risguarda ala
 la nobilita naturale, ma alla nobilita della strenuita & uir

S E P T I M O

*tu militare ; & ad quella uirtu laqual e piu conueniente al
 la militia armata ; questo se proua per le lege imperiale ,
 che uole uno seruo in arme ualoroso douere essere aggrez
 gato per lo principe nel numero de gli cauaglieri militans
 ti per sua arditanza , licet sie nato obscuro , & ignobile ;
 & uno illegitimo alla militia ; il quale sera prouetto , & ex
 ercitato longo tempo in quella , apto sera extimato bon ar
 mizero , & nel numero de gli altri ; perche la militia ar
 mata la fa , & produce larte , & la scientia , & prudentia
 militare , & non sola nobilita de natura ; & precio se repu
 ta habere , & digno , & approbato a exercitare le arme ,
 lequal donano nobilita , & fanno nobile quello che sera dor
 mito in epse ; & dice Tullio che quello che Scipione molti
 anni merito per la uirtu , adesso lo possede la militia arma
 ta ; & lo Papa nomina nobile uno armizero uersato in lar
 me ; & questo ferma la lege che la militia armata dona ho
 nore ; & quelli che sonno in defensione della republica , &
 continuo in larme hanno dignita como piu sia in la defen
 sione della patria che cosa che possa in questo seculo opera
 re ; & di questo ne appaiono assai exempli , & presertim
 delli Romani gli quali andorono ala morte per la patria
 & questo dice lo decreto , & Vegetio de re militare ; & son
 no adornati di honore ; & sonno piu alti & piu digni che
 coloro che uacano in ocio , & non hanno questa uirtu , o simi
 le , questi armizeri sonno priuilegiati di molti priuilegii in
 tutti gli libri della lege , gli quali priuilegii non gli hanno
 gli homini di natura nobili che non exercitano le arme ; &
 e di tanta excellenza la uirtu militare che non pol essere
 constretto ad essere in militia armata se non che gli nobili
 di natura ; & gli rustici sonno reprobati per denotare la sua*

excellentia, laqual nobilita per l'arme se acquista per gli rustici, & non nobili per longo tempo exercitio habiandone acquistata quella uirtu della strennuita de l'arme uenendo de grado in grado; & di tempo in tempo se exaltando, che prima sonno ragazzi, dappoi sonno famigli armati; dappoi siando prouata la loro uirtu, experimentata sonno creati homini darne datoli le arme, & cavalli, & hanno condotta, & altri subditi a loro, & portano el cimiero nel loro elmo in signo di honore, & con quello sonno coronati, & insigniti per demonstratione di lor uirtu, & sonno fatti nobili essendo posti nel numero; grande, & loco de gli cauaglieri armati, & per tal uirtu sera deleta la uilita paterna, & acquistata nobilita, perche sono in officio di defensione della republica, & compagni delli principi liquali gli appellano loro comilitoni, & compagni; & e tanto l'honore del l'arme, che l'Imperatore si fa nominare homo darne, o cauagliero in arme; & e tanto l'honore dell'arme che un Imperatore, Re, o principe il qual tene summo grado di ogni honore, & da lui procedeno tutte le dignita mondane, como lacque & le fiumare dil mare essendo ualoroso in arme, & armigero sopra tutte le suoi dignita acquistara questo honore, & sera tanto piu digno Imperatore, Re, o Principe; quanta e adunque la uirtu de l'arme che da honore sopra honore, & dignita adiunge al mare de ogni dignita; & in tutte le gran dignitate se attende la uirtute, & non la natura sola; & questo se proua in lo Re David, & il Re Saul liquali furono pastori; & dappoi Re per uirtute regnate in epsi; & se in loro non fusse stato la uirtute militare Dio non gli haueria electi al regno; & questi armigeri se tractano per le lege ciuile como nobile; & per delicti militari sono

S E P T I M O

puniti como li nobili, & non como plebei; & uacandone in arme sono tenuti ad seruitii personali liquali se imponesse no ala loro cita; & non sono tenuti a fare officii uili, & da po che sono uechii sonno tractati, & honorati per la lege como nobili. Et dice Bartholo che uno ignobile per natura che fara uersato in arme per la republica; & per anni diece fara lo exercitio dela militia armata uiuendo uirtuosamente fara nobile; & impero dico che potra combattere con uno nobile per natura senza potersi reprocciare; perche fara de equale nobilita. specialmente, quanto ale arme finche fara in gli exerciti de arme, & fara l'arte militare; & de questa nobilita diremo appresso oltre le cose dicte de sopra.

Dela excellentia, & dignita dela armata
militia. Cap. X.

Dice la lege ciuile che in ogni acto de uirtute se attende la dignita de gli homini la ifamia se dispreza, & specialmente in la militia armata laquale prima da Dio uenne per conseruatione dela iustitia per la obediētia deli subditi; & per ampliare lo Imperio del mondo da Dio dato; & per punitione deli superbi, & ribelli; & per hauere la pace, & tranquillita nel mondo, laquale se turba per la guerra, & per superbia deli tyranni; & prohibire le uiolentie alequale li homini sono inclinati; & questo se gouerna per la fortetza, & sudore deli cavalieri, & gente d'arme per uolunta de Dio, dalquale ala prima eta processero gli belli; & le battaglie quando permesse Re Dauid combatteffe con Gog

L I B R O 3 7

lia, & lo occidesse; & ordino & permesse l'arte militare per quelle cause che sopra sono dicte; & per inuitare la gente ala militia dono infiniti priuilegii a quelli che exercitasseno exercitio d'arme dando punishmente ali cauaglieri che uendesseno loro arme, o che de quella facesseno instrumenti rurale, aratri o zappe; & piu che homini infami non potesseno militare in arme, ne rustici, o negaciatori, ne artfici, o de mala uita; ma che deuesseno essere uirtuosi nobili, & de bona fama che giurasseno defender e la repubblica, & non euitare la morte; impero in la militia e gran religione per gli precepti de uirtu, & per li giuramenti; & impero quando se uiene a guagio de battaglia se fanno reprocie, & repulse per non hauere da pugnar e con quelli che indegni, & reprouate fosseno, & da se cazzare dagli exerciti, & da larte militare, & percio la lege civile la qual parla de gli pheudi, uolse che un cauagliere non desfuto da natura militare, lui & suoi antecessori non potesse rechiedere ad personale battaglia unaltro cauagliere di natura non equale ad se prouocatore ma piu digno, & questo non e in obseruantia in larte militare; & piu che un rustico non potesse rechiedere di combattere uno nobile, o un cauagliero; ma uno cauagliero in arme potra combattere con un cauagliero de dignita creato da uno principe per honore; & similmente un bono armigero longo tempo uersato in arme el qual fosse de bone uirtu, & costumato non potra essere refutato da uno cauagliero o nobile di natura uolendo combattere con lui per causa di honore, o uero che epso fosse prouocato dal nobile non lo potrebbe dapoi refutare, & etiam uno nobile per natura; o de nobilita darne che fosse uirtuoso & degno per causa di suo honore.

S E P T I M O

nore & fama offeso da gran signore, potrebbe dire; uoi me
 hauete offeso el mio honore & fama, io uoglio con la sp
 ta prouare hauermi offeso iniustamente; & quello saria ten
 nuto per ragion di arme rispondere con la propria sua p
 sona, o uero dare uno campione simile chi combattesse so
 pra quella querella, altrimenti restaria con poco honore,
 & saria estimato uile, & dauanti Imperatore, Re o altri
 principi, & in ogni ordine di caualeria saria iudicato do
 uer rispondere per se, o per campione; perche la nobilita e
 di tanta excellentia che fa l'homo habile ad peruenire ad
 ogni gran dignita Imperiale Regia & ducale; & uno Re,
 Principe, o Duca in se, & non per la dignita e piu nobile
 che un' altro nobile per natura, o p nobilita d'arme o de uir
 tu, & potra dire ad ogni signore, se nobile sei, & io nobile
 sonno, & ad te equale ad montare a quella dignita che tu
 sei, se Dio ouer la fortuna lo uolesse; & per non uenire ogni
 psona ad equalita con gli nobili; dice Baldo che uno uile no
 potra cobattere con uno nobile per non montare a tal di
 gnita per homini infami seranno reprobati de non cobat
 tere da persona a persona con nobili; & la mala uita no fa
 montare gli homini a quelle cose che a loro non sonno con
 uenienti, ne far se equali a gli uirtuosi con loro demeriti. Di
 ce Salustio chi contende con homo misero & uile, simile a
 lui si fa, & uole la longobarda lege che tutti quelli che son
 no prohibiti per loro infamia, delicti, & mala uita de non
 essere auditi in aduocare al iudicio ciuile, sonno prohibiti
 in iudicio di arme per la turpitudine de la loro uita, per
 che gli aduocati pugnano con la loro scientia, et con la uoce
 al iudicio ciuile; & gli arinizeri co la coraza, & con la spa
 ta al iudicio della battaglia, o uero militare, & in cio sono;

LIBRO 2

no simili iudicii, battaglie iudiciale; & di arme, & questi homini uili & infami como sonno cacciati da testimonii; & da non potere accusar, & da ogni degno officio, cosi se repelleno de larte militare dalla presentia, & dal comitato di ogni principe, & questi sonno quelli che epfi, o loro antecessori hauessero commessa proditione contra gli principi, o contra la patria, & non fossero restinuti; perche in tal caso; loro & gli descendenti non nati fin al terzo grado haranno tal repulso; anchora uno cauagliero, o armigero che fosse stato transfuga a l'hoste, o a gli inimici del suo signore, o che a loro hauesse facto alcuno segno, o auisamento in detrimento delo stato, o che per delicto militare fosse stato con infamia dalo exercito cauato o remesso de fora; questo tale non potria combattere con uno altro uirtuoso caualiere, ne potria stare ala cita Imperiale, o rezgale in laquale lo Imperatore, Re, o Principe teneffe la sua sedia; & similmente quello armigero, o caualiere che in lo giorno dela battaglia se partesse dalo exercito dale bandiere, o dala sua squadra per non se trouare ala battaglia, saria infame, & de capitale pena degno; & quelli caualiieri, o armigeri che commetteffeno delicti deshonesti a loro militia che fosseno ruffiani tenendo meretrice in guadagno questi la lege gli tene in grande infamia; & anchora che fosse hospitatore, o tabernero publico; & che non obseruasfe lo giuramento che prestanto gli caualiieri; & fosse periuro, o preuaricatore, o che in lo exercito mouesse seditione, o rumore in detrimento del stato del suo signore, Duca, o capitaneo; & che fosse preso da l'hoste, & potesse retornare, & non retornasse perche saria transfuga, & reputato per infame; & anchora che mandato fosse ad esplorare li progressi

S E P T I M O

Progressi deli nimici; & restasse coloro quale più saria tràs-
 fuga, ouero un rustico, & obligato a altri ilquale in fraude
 uenesse a artz militare a chi manifestasse gli secreti a l'ho-
 ste, ouero chi per timore dela battaglia in la giornata infir-
 mitate simulasse che sara desertore dela militia; quello an-
 chora che lassara il signore ala battaglia, & fugira perche
 cõmette infidelita, & incorrerà grãde infamia como quel-
 lo che contraetasse amicitia con li nimici del suo signore cõ-
 metteria gran defalta quello anchora che con fraude lass-
 asse la uigilia, et custodia delo exercito de nocte, o de gior-
 no, o la guardia dela persona del suo principe sara in pes-
 na capitale con infamia, & uno caualiero quale in tempo
 dela guerra alienasse tutte l'arme che e desertore dela mi-
 litia armata; & uno tale che con sua opera procurasse che
 li nimici pigliasseno li fideli, & partesse la preda con loro;
 & questo secondo la lege Imperiale sara in pena de essere
 posto in foco uiuo; & quello tale che publicamente excom-
 municato fosse, o usuraro publico quale e infame, o uno
 mancatore di fede heretico; & ogni nobile che exercitasse
 mestiero non conueniente ala sua nobilita, o ala arte mili-
 tare non condegno; & generalmente ogni uno che fosse in
 grande infamia per alcuno suo delicto; perche per la inf-
 mia se perde la nobilita, & ogni dignita; & similmente un
 bastardo figliolo de homo nobile che non hauesse una gran-
 de uirtu se reprocciarà per uno nobile; perche gli bastar-
 di sono estimati uili, & ignobili; & non sono dela casata;
 referuato se fosse morigerato; & in arme longo tempo uer-
 sato, & uirtuoso; loquale in caso de proprio honore non se
 reprocciarà iustamente; perche la natura humana e como
 mune ad tutti; & essendo tale bastardo legitimato dal Pa-

pa, o da principe, o per matrimonio sequente se fosse uirtuosa non se potria remettere; perche tutte le lege, & gli decreti dicono che sono simili ali legitimi; & se fosse dato uno bastardo ad seruire la corte del principe longo tempo acquistaria priuilegio de legitimatione, & non se potria reprocciare per questa uia, reseruato per gran uicii & defecti; per gli quali incorresse infamia intollerabile; & questo per la religione che e in larte militare, la qual recerca grande obseruatione de uirtu, & la militare disciplina ha molti precepti descritti in la lege, liquali chi la passa ha gran punitione, & tal disciplina caccia tutti gli infamie da se & dala militia, impero al combattere molto si attende de la fama & l'honore & la uirtu.

Se uno semplice armigero po uenire ad battaglia
con un Capitaneo. Cap. XI.



Presso se dimanda una moderna questione se uno semplice armigero potra rechiedere per guagio di battaglia uno Capitaneo conduttore de arme, o capo di squatra, o uno grande ufficiale in larme. Narra Frontino che uno disse a Scipione affricano che gliera poco bellicoso di sua persona, & egli respose, mia matre me genero Imperatore, & non pugnatore; & scriuessa che Mario in Alamunia essendo prouocato da uno Todisco a combattere con lui disse, se tu sei cupido di morire potria finire la tua uita impicandote per la gola, & Plutarcho in la uita di Marco Antonio augusto, dice che uno lo prouoco ad pugna personale & egli respose, tu hai molte uie, & modi ad amazzare te, & respu

S E P T I M O

torno de persona combattere, ma la non era prouocatione per causa de honore, & sopra hauemo detto, che uno nobile per natura, o per arme in caso di suo honore; & sua fama potra rechiedere un gran signore; & quello sera tenuto rispondere, o dar campione equale al rechieditore; ma in tal caso pche questi armigeri sonno subditi, & quelli sonno superiori che non e iusto debbano pugnare con loro superiori; & questo hauerebbe loco anchora quando uolesse prouocare uno campione o conduttere de laltro exercito, che potrebbe dar campione equale ad se rechieditore per satisfatione dil suo honore, questi per fetti del exercito sonno officiali ad regimento & gubernatione della militia publica, & non debbeno con la loro persona oombattere singularmente senza licentia di loro principe, o del duca de l' exercito per lo periculo de tutti (como habiamo scritto disopra) excepto se loro fossero prouocatori, perche non potrebbero dapoi refutar quello che haueffero prouocato, & similmentz uno conestabole, o centurione della militia pedestre non potrebbe prouocare un centurione, o capo de squatra, o principe di una legione equestre ad pugnare con loro a piedi, ne uno ad cauallc potrebbe prouocare uno pedestre a pugnare a cauallo, perche se debbe pugnare secondo la equalita, & conditione del prouocato, & non del prouocatore, & queste milinie equestre & pedestre l'una e piu digna che l'altra, la equestre e piu digna della pedestre; & quando lo pedestre rechiedesse a cauallo lo equestre, quello potrebbe dire, tu sei da piedi non uoglio contendere con teo che sei in militia inferiore, & potrebbe gli dare uno simile campione per satisfatione dil suo honore, & non l' habiando saria tenuto satisfare a cauallo rechie?

dendolo a cauallo. Et Federico Imperatore fece una constitutione nel regno che uino ad cauallo nõ rechiedera uino ad pede a combattere à cauallo, & cosi per contrario; & per ben che gli Cauaglieri armati sogliono refutare quelli da pede uole la lege che quando fosse uino da pede de una excessiua, & summa strenuita in l'arme che saria equale ad quello da cauallo che fosse cõmune armigero. Sogliono alcuni cauallieri fare differẽtia se uino sara facto caualliero per lo Imperatore che sia piu degno che quello che sara facto per uino Duca, o altro signore inferiore; ma in l'arme doue se tractasse dela fama, & de satisfare alo suo honore nõ se fara tale differẽtia; p che tenuto e per drietto de arme satisfare al honore proprio, & del rechieditore nõ admesa tale differentia; & sogliono fare differentia li iuristi, & uino che sia nato in una uilla; & l'altro in una famosissima citate che questo sia piu degno; ma non haueria loco in lo combattere per lo honore. Similmente dice Baldo che se uino nobile p natura sara nato, & allenato, et habitatore in uilla non sara rustico, & potra cõbattere con uino altro nobile senza tale repulsa. Ma la lege fa differentia fra uino caualliero isignito & gia facto, & uino che sara p lo principe deputato farsi in tale battaglia o in tale giornata; & molti degni cauallieri dicono che uino nato rustico essẽdo armigero, & in exercitio d'arme potra p causa de suo honore in campo combattere con ogni nobile de natura che fosse armigero, & pure in lo exercito chi fra loro e equalita in arme finche sono in campo; como appresso se uedera.

Se un armigero rusticano lassate l'arme se dapò potra uenire a battaglia con uino nobile. Cap. XII.

S E P T I M O



Abiando dunque de sopra examinati plena-
 mente che un rustico, ouero ignobile longo tē-
 po uersato in arme potra prouocare causa de
 suo honore a uno nobile per natura a batta-
 glia personale; mo se dubita se un armigero rustico per na-
 tura uersato longo tempo in arme, & dapo lassato lo exerci-
 cito de l'arme non per delicto; ne per defalta; ma uolunta-
 rariamente habita in casa sua antiqua, & uora rechiedere
 uno nobile per natura ad deuere combattere con lui per
 causa de honore, se lo potra fare senza repulsa; la ciuile
 lege dispone che uno rustico non po prouocare lo nobile ad
 battaglia personale; questo prouocatore allega che glie fa-
 cto nobile longo tempo exercitando larte militare, & ino-
 pero glie nobilitato; per laltra parte se allega in contra-
 rio, che gli armigero godeno lo priuilegio militare finche so-
 no in arme, & fanno l'exercitio militare, lo mestiero dell'
 larme; o uero finche sonno in lixa, & stanno preparati
 allarte militare, & questo ha lassato larte, & exercitio
 militare, & e ritornato alla pristina rusticita & adesso se
 dimanda che uoria la ragione; dico primo che uno rusti-
 co che hauera fatto el mestiero dellarme per longo tempo;
 & che sia acceptato nel exercito per armigero finche se-
 ra in campo potra combattere con ogni nobile per natura
 in campo, & fora di campo; Ma tutte le lege uogliono che
 da poi che egli lassato in tutto el mestieri dellarme & uas-
 da a casa sua non habbia quelli priuilegii che godeno gli ar-
 migero; excepto se egli andasse per pace fatta, o con licen-
 tia, & con proposito de ritornare; & quando sta in lista, o
 preparato allarme, & questo era loco quando sera redutto
 in casa sua senza defalta, & quando po lōgo tempo exerci-

rate le arme per infirmità, o uechiezza, o per hauer passa-
 ti. xx. anni nel mestiero, che al' hora ha priuilegio de cau-
 gliero ueterano, che non sera tenuto ad seruicij uili, & per
 sonale, & sera tractato alle pene como nobile; & ha etiam
 molti altri priuilegij per la lege Imperiale, & impero que-
 sto hauendo fatto el' mestiero dell'arme lōgo tempo fidelme-
 te, & uirtuosamente, & dapoi andara senza ignominia; &
 infanzia licentiato dal superiore a riposare ad casa nō per-
 dera la nobilita acquistata per la uirtu militare, & quella
 galdera uiuendo nobelmente in casa; & uole messere An-
 drea de ysernia che uno nobile habitando continuò in lo-
 cō rustico si reputa nobile como habiamo detto quando scri-
 uissemo della nobilita; donde questo potra combattere con
 uno nobile non obstantz che habitasse in loco rustico, doue
 primo habitaua, perche l'honore, & nobelezza per uirtu;
 & per arme acquistata non si perde senza delicto, excepto
 quando fosse licentiato da l'exercito per gran delicto com-
 misso, o che fosse della fugito non finiti gli stipendij, o uero
 quando uiuesse uilmentz commettendo latrocini; o exerci-
 tasse mestieri uili non pertinenti a lui, o stesse ad seruicij de
 persone ignobile, o commettessero uiltade, & negocij a ho-
 mini nobili non condigni; che al' hora saria maculata loro
 nobelezza per arme acquistata, reseruato secondo l'Impe-
 ratore uole se desse opera ala cultura quale e premissa ad
 caualgieri che fossero remissi da l'exercito con bona licen-
 tia, o ad altri negocij honesti, & fa differentia l'Imperato-
 re da gli priuilegij dati a coloro che exercitano l'arme, &
 qlli che godeno li armigeri che dapo uinti anni exercitate
 l'arme, & finiti loro stipendij, o licentiati dalo exercito per-
 causa honesta andaranno ad ociare, & riposare; pche que-

S E P T I M O

sti godeno priuilegii de decurioni ; & de ueterani nobili; & sono appellati ueterani; ma quelli che sono in lo seruore de l'arme godeno piu grandi, & diuersi priuilegii dati per la lege imperiale, deliquali priuilegii militari parlano piu, & diuerse lege imperiale.

De una battaglia partita da cinque in cinque chi de loro
debbe essere il uincitore. Cap. XIII.



SIANDO una guerra fra doi baroni signori de cita, & de uasalli; p euitare li homicidii, effusione di sangue humano, & altri incommodi che sogliono per la guerra succedere la fortuna gli offerse la uia, & il modo; & cōueneronsi che cinque caualieri per luno, & cinque per l'altro deuesseno cōbattere; & quella partita che hauesse la uictoria deuesse imporre lege al pditore; como descriue Liuius in lo primo libro ab urbe condita deli Romani; & li Albani che feceno patto che tre de l'una parte, & tre da l'altra pugnare deuesse; & stare quieti ala diffinitione, & uictoria deli pugnatori (como appresso scriueremo) accade che luno baroni elege li soi cinque pugnatori soi uasalli; l'altro elege li altri cinque; & questi electi recusano uolere pugnare p loro signore, allegando non essere tenuti; & se loro signore uora che cinque combatteno per la parte sua conduca cinque stipendiarii, & quelli habbiano a pugnare. Mo se dubita se questi uasalli faranno tenuti pigliare impresa de cōbattere in tal caso per il loro signore; primo se allega che siano tenuti; & se adduce la auctorita deli antiqui. Et prima dice il libro deli Re in lo capitolo. xiiii. che Re Saul accomo

LIBRO 3

pagnaua in suo fauore tutti li homini forti ala battaglia, li
 quali trouaua in suo regno; & in lo capitolo iugesimoquar
 to dice che Re Saul piglio tre millia deli soi homini electi;
 & ando a inuestigare li soi inimici; & al uigesimotertio ca
 pitolo comando Re Saul ali soi che andasseno ala battaglia;
 & Re David congrezo il suo populo che andasse ala batta
 glia per lui simile se scriue in lo primo libro deli Macha
 bei; & uole il Decreto, & la lege ciuile che il subdito e te
 nuto in li casi de necessita dare auxilio al suo signore; &
 una altra lege ciuile che li subditi sono tenuti dare auxilio
 a uindicare la iniuria de loro principi; & i li casi dela ne
 cessita non se excusa il subdito da nulla angaria; & special
 mente per la republica, & per la patria per laquale secons
 do dice il poeta Catone se debbe pugnare; ma questo hauez
 ra loco quando uno uasallo fosse tenuto al signore andare
 per lui ala battaglia per pheudo che tenesse da epso, como
 dice il libro deli pheudi; ma quando il uasallo non tenesse
 pheudo dal signore non saria tenuto pugnare con sua perso
 na in tale impresa non essendo suo stipendiario; perche no
 se troua essere il uasallo semplice tenuto a ponere la sua pso
 na in periculo per il signore suo excepto de dargli tribuz
 ti, & prestatione debite; & fargli quelli seruitii che sono de
 consuetudine; & impero al signore ha glintrata & utilita
 dela sua baronia per expendere in la sua necessita, & de
 la sua republica; & e tenuto conseruare le intrate dela sua
 baronia per la necessita, & non li debbe conuertere in pro
 pria utilita; como dice Andrea de ysernia altramente non
 conseruandole per li casi necessarii, & spendendole in sue
 priuate utilita in pompe soperchie in buffoni, & in altri
 solaxi non conuenienti ne necessarii a bon signori peccaq

S E P T I M O

ria mortalmente ; & li subditi non saranno tenuti a questo se non uasalli che fosseno pheudatarii con questi carrichi de seruire il signore in battaglia quando lui gli andasse; ma sel signore dicesse a questi cinque io ue uoglio pagare como stipendiarü , & mei soldati intrate in la battaglia dandoz ne il premio iusto se saranno tenuti un'altra fiata daremo la sententia .

Se uno artifice seguendo l'arme, & non lassando il suo mestiero se po uenire ad battaglia con un'altro armigero. Capitolo. XIII.



E dimanda una questione necessaria al nostro proposito , se in campo saranno homini negociatori o artifici, & uili; & faranno exercitio d'arme essendone a soldo stipendiati a pede , ouero a cauallo como homini d'arme ; & faranno l'arte loro in campo per causa de loro honore prouocaro a combattere con loro un'altro stipendiaro nobile , ouero homo d'arme da honore, se potranno essere reprocciati; dico che si, con tal ragione ; perche quello debbe essere adnesso a pugnare con uno homo nobile , lo quale sia homo da potere exercitare l'arte militare secondo la lege de l'Imperatore che quelli che exercitano arte mechanice non debbeno essere adnessi ala militia armata, ne al exercitio d'arme excepto li nobili , & tutti negociatori sono prohibiti dala militia armata; & similmente quelli che sono preposti ad alcuno mercimonio, o a tenere stas

*tiōne commercio, o portico, o che faranno mercãtie; Et que-
sto dice etiam una cōstitutione del rēgno de Sicilia; Et fo
inducto per ragione che in loro non regna animosita, ne uirilita,
ne constantia, Et debili non disposti, Et non habili a
l'arme; Et per ogni piccolo desasio ueneno a infirmita, Et
sono instabili ala battaglia, Et codardi; Et stanno con lanis-
mo piu disposto al lucro che ala uirilita; Et piu ala pecunia
che alla militia, Et sono subtili; Et non se e da pones-
re speranza in loro che possano dare la uictoria, ma piu
presto sono apti a fare succumbere; Et cogitano de fugire; se
condo dice Vegetio de re militari che dali exerciti se deb-
beno cacciare de porci seluagli, liquali se possono accompa-
gnare ala militia che sono forti, Et robusti; Et dice Marco
Conte nel bello Macedonico, non essere licito de uere pua-
gnare con l'hoste, quello che non fosse armigero; uole la les-
ge quello de uere se prendere a l'exercito d'arme che fosse
nato de generatione armigera, Et homini non nobili nō pos-
tere essere dela militia equestre senza licentia del princip-
pe; perche il figlio sole essere simile al patre uile; Et li ple-
bei non se admetteno a l'arte militare; secondo la lege impe-
riale, ne serui, o altri obligati de persona senza licentia del
superiore; Et senza uedere la experimentatione grande de
loro; Et como habiamo dicto in un'altro capitolo li homi-
ni nobili possono essere constrecti a l'arte militare p il prin-
cipe, Et non quelli che sono uili, Et ignobili; Et unpero pos-
trano essere reprocciati dali nobili; Et altri armigeri d'ho-
nore tutti artificii, Et li sopradietti perche sono prohibiti de
exercitare la militia armata; Et faria carico cōbattere con
loro; Et la uictoria de questi tali nō daria honore, ne fama;
ne palma de uictoria.*

S E P T I M O

De uno reposto a battaglia per se in tempo de uenire
 a la battaglia: commette delicto; se per;
 quello po essere repulsato. Cap. XV.

DIsfidati doi caualieri a battaglia de tutta oltranza a tempo de uno semestre secõdo e solito; & prima che uenga la giornata stabilita uno de loro commettera grauissimo delicto perloquale reporta gran nota de infamia; & tal che se dal principio fusse stato con quella infamia saria stato iustamente repulsato; uenendo la giornata l'altro manda imbasciata che con lui nõ delibera combattere, per causa che lui e caualiero reprobato per tale captiuita, & deshonestia che ha commessa; quello replica la repulsa se fa al principio, & nõ e facta, & anzi e approbata la mia persona non la poi piu repellere; & li patti sono facti, & lo iudice e deputato, & tu hai differito fin ala giornata deputata; & ala giornata non se aspetta se non de combattere; questo replica al tempo dela nostra disfidatione eri habile, & netto cauagliero dapo primio che la giornata uenesse sei cascato in tal infamia, & reproccia. Dinandasi al iudice se questo caualiero potra refutare de non combattere con quello infamato, & dice de si; perche non e da fare differentia che uno sia dal principio caualiero reprobato, o che dapo facta la disfida, & dato li guagü dela battaglia sia da reprocciare, & refutare per causa nouamente superuenuta laquale non era in tempo del guagio acceptato; & qsto determina la lege che ogni dignita, honore, preeminencia; officio, & habilita data se perde per infamia, delicto, o crimine che dapo adepta la dignita superuenesse; & speciale un caualiero ues

LIBRO 2

nuto ala militia armata se dapo che sarà scripto al numero, & lista deli cavalieri commettera defalta, o delicto militare sarà con infamia remesso, & deieto da l' exercito, & soluto da ogni sacramento che prestato hauesse, & toglitogli li militari segni; & stimati si como anchora una donna se potra repudiare dal marito per adulterio che commettesse dapo facto il matrimonio, ma non per quello che hauesse facto auanti; & cosi anchora hauendo giurato un cavaliere obedire a uno signore non sarà tenuto se quello dapo cõmettesse delicto per loquale non fosse da essere obedito dali soi, o excommunicato; & ogni promessa, & ogni giuramento se intende stando la cosa in quello stato che sarà quando se fa; & ho reseruata la causa noua che superuenesse; & la Decretale dice se io prometto sposare una donna; & dapo gli sarà cauato uno occhio nõ sarà tenuto farlo; & Seneca ali libri deli beneficii dice che accio che l' homo sia tenuto fare quello che p̄messo hauerà che e necessario che non sia innouata cosa per laquale il promissore non sarà tenuto de farlo; & impero per noua repulsa superueniente potra essere roprocciato, & resutato.

Finisse il septimo Libro.

O C T A V O

*Incomincia il Libro octauo deli casi successi
denti ale particolare battaglie; & de
li pacti deli combattenti.*

*Se facto il pacto de rompere diece lance, & luno cascara
per incontro, se la battaglia e finita non aspectando de
finire de rompere le diece lanze. Cap. I.*



Oi cauallieri se disfidano p combattere a cauallo con pacto de non correre piu che diece laxe tra tutte doi le partz a ferri positi; & chi de quelli peggio se portasse remanesse per uinto da l'altro. Succede che hauendo corso alquanti renghi, & nõ fornita tutta la quantita de gli colpi luno per incontro de l'altro casca dal cauallo, dapo del suo cadimento uole retornare ala battaglia per fornire il numero deli corsi, l'altro con instantia lo recusa con dire, perche e cascato per uiolentia del suo incontro e fornita la battaglia, & senza piu combattere e rimasto uincitore. Onde se da uedere quello chel iudice ne determina quale sia piu iusta petitione. Dice il Decreto che la battaglia non se fornisse per cascata; conio nel gioco dela locta aduene cascando una uolta non fornito il numero del loctare non e condanato per perditore; onde sel cauallero che casca da cauallo presto se ritorna a caualcare a tutta oltranza non fara uinto; perche in tal battaglie per finche se po defendere non essenz

do morto, ne desdicto nulla lege lo condanna per perditore; attēto che potria si uirilmente resistere che dapo il cādimento, quale per desastro potria interuenire portarne la uictoria; onde per tal cagione ala battaglia de tutta oltrāza totalmētē se ha d' aspectare o morte, o desdicta del perditore; perche non basta solo la cascata; anchora che l'altro sopra lo buttasse; potria lo abbattuto uincere, & desopra se retornare, in modo che restaria uincitore; si como direnio appresso piū distinctamente. Ma essendo la battaglia per nonstrare la uirtu de lanimo; ouero che per impresa combatteffeno; anchora che non sia fornito il numero deli corsi; & deli doi luno cascando chiaramente rimane perditore; perche tal battaglia differisce da quella de tutta oltranza; quantunche sia pacto exp̄sso de correre diece tracti; se intende non intruenendo cascata de nissuno; onde essendo uno cascato a terra e fornita la battaglia; & quello che remane a cauallo resta uincitore con lieta uictoria, & con honore. 13 159

De doi in uno medesimo puncto luno tirando a l'altro se occifero, chi debbe essere uincitore. . Capitolo. II.



Oi se disfidano a piedi per combattere ad tutta oltranza; deliquali uno ne casca, l'altro li ua desopra col coltello in mano dicens dogli rendite per perditore; quello li risponde con simile parole; onde accade che quello che sta de sotto da una ferita al soprastante nel uentre; il ferito concitato per dolore del mortal colpo, de un'altra ferita al subie

O C T A V O

Etto nela gola; quello che prima era cascato se' leua in pie.
 di & camina per il campo, per alcuno poco spatio di tempo
 po tutti doi moreno. Se e da uedere per il iudice, quale de
 questi e il uincitore; anchora che nullo cerca la uictoria;
 ma pur per reponere le spoglie del perditore sotto la infeg
 zna del uincitore, quale per desiderio dela remanentz fa
 ma nel combattere se condusse. Se decide che quantun
 che che homo morto non possa essere uincitore; anchora
 che se potesse dire quello essere perditore che prima casc
 se; perche quello che in piedi rimase prima occupete la pos
 sessione del corpo del nimico; como quelli che a un tempo
 sono tutti intorno per pigliare uno prigione, quello che pri
 ma occupa la persona del pigliato, quello ha la uictoria del
 prigione; perche anchora chi prima piglia la possessione de
 la cosa che acquista e prima occupatore; ma tal ragione no
 satisfi, ne decide il narrato caso; perche se iudica per lege
 imperiale quello essere uincitore che prima dette la ferit
 ta, anchora che sotto stesse; perche se denora l'hora dela fe
 rita data, & non lo puncto dela morte. Onde essendo pri
 ma ferito quello che sopra staua; & per causa de sua ferita
 lasso in libertate quello che de sotto tenea, remane con al
 quanto piu honore il primo percussore del suo nimico; attē
 to che per uolentia de sua percossa ha acquistato submessa
 libertate, & liberato se da nimica mano; questa questione
 anchora se potria resolver per ragione de cauallaria chel
 primo morto resta perditore; attento chel campo e rimasto
 al uiuente; quantunche in breue spatio sia morto; & in caso
 che tutti doi fosseno morti fora del campo, quello faria per
 ditore, che prima fosse morto, ouero quello ilquale prima
 dal campo uscisse senza licentia, o faria pacta; se in un mo

LIBRO

*imento morti fosseno dentro il campo ; il perditore saria il
rechieditore quale non ha puato quello che giurando offer
se prouare, perche il contrario e stato da lui prouato essen
do occiso dal prouocato, quale morendo, & occidendo il res
chieditore pare che habia satisfatto al suo honore; & quan
do tutti doi moresseno; luno dentro, l'altro de fora la liza
buttato, quello pareria uincitore che dentro moresse, an
chora che fosse il primo morto; per ragione che glie rema
sto nel campo; & inanzi che moresse il campo uinse al
gittato di fora; ma per altra ragione che delo campo saria
pacta non se potendo a homo morto dare chiara uictoria;
remetto impero a cui migliore ragione po elegere qual sar
ra il maestro & il sauiio doctore.*

*De doi cavalieri disfidati a cauallo deliquali luno smonto a
piedi, & occise il suo nimico, se iustamentz debbe esse
re uincitore.*

Ca p̄. III.



*Andose guazio de battaglia fra doi nobili ca
ualieri de combattere a cauallo, & non als
tramente a tutta oltranza essendone condus
ti ala battaglia; il prouocatore smonta a pie
di, & piglia il freno del cauallo a fine che
caschi il cauallero in terra, quale ualorosamente se defen
de sopra del cauallo fa uista de desmontare alzando la gā
ba monstrando uolere uscire fora dela sella, alhora il pris
mo smontato li trabe una puncta de spata passandolo per
lo fondamento infino al core, in modo che lo amaza. Se di
manda se questo tal puocatore l'ha possuto iustameatz occi
dere, & remanere uincitore; il dubio uene dal thema che
haue ano*

O C T A V O

haueano proposto de combattere a cauallo, & non altramente; perche la conuentione se debbe obseruare, & quello che non la obserua non po essere uincitore in tal battaglia; & la securita del iudice se da con li patti quali se conuenendò fra le parte; onde sel prouocatore ha rotta conuentione, & desmontato combattendo como fantz a piedi, & non como cauallero, & offeso quello che a cauallo combatteua ha uiolata la securita, & non ha li patti obseruati, merita essere punito; attento che ha superato lo nimico con tradimento, & non con lialta uenendo contra la promessa statuta de combattere che era a cauallo, & nõ altramente. Se allega incontrario questo non hauere uiolato li patti; perche basta hauere incominciata la battaglia a cauallo, & con arme de cauallero; & impero non essere contrauenuto ali patti; & per ragione de Cauallieri che po principiare la battaglia a tutta oltranza a cauallo, & da po a piedi desmontare; & fare como meglio li pare; attento che gli ua preiudicio, & deshonore, & de uita glie licito per uincere ogni auantagio pigliare; quantunque a piedi combattesse contra de quello che a cauallo combatte; & che e piu auantagio de quello che ad cauallo remanesse che de quello che dal cauallo desmonta; per lege ciuile se determina basta chel principio se faccia como e la conuentione dapo e licito con honestate, & deshonestate defendere la uita, & cercare ogni astutia per uincere il nimico; perche uedendo il nimico desmontare per uenire a offendere; quantunque uenisse a piedi glie licito; & debbe prouedere, & non aspettare che gli potesse nocere essere oppresso, & superato da quello loquale poteua chiaramente cognoscere che cercaua ogni maniera, & inuentione per amazzarlo.

como mortale nimico quale si era con esso conducto a combattere a tutta oltranza; Et questa parte e la piu uera che per ragione de arme, Et de lize se troua; quantunche l'uno a piedi, Et l'altro a cauallo combattesse legitimamente se po chiamare battaglia de cauallero, Et non da fante a piedi; per che (como desopra e dicto) a ogni inimico e licito per ogni uia prouedere che l'altro non li possa la uita togliere; Et adoperarse in tale modo non excludendo nulla astuta industria che totalmente resta uincitore quando se ritroua combattere a tutta oltranza, quale e battaglia che tutti gli combattenti se hanno con forza, con arbitrio, Et con sapere la uita conseruare.

Como doi combattenti, quali haueano capitulati, che quello che cascasse dal cauallo fosse da l'altro superato cascando insieme al primo incontro, quale de quelli debe essere uincitore. Cap. IIII.



Vando doi cauallieri se disfidasseno, Et se deseno guagio de battaglia a cauallo per combattere a tutta oltranza a incontro con pacto che quello che morebbe nella battaglia, Et non cascasse abattuto in terra dal cauallo restasse uincitore in tale giornata dappoi longo combattere se incontrano insieme in modo che per uolentia de tutti doi lincontri e forzato a tutti doi lo cascare. Se dimanda dal iudice quale de questi e il uincitore; pare nel primo aspetto che prouocatore si como a quello e stato causa della impresa per reportarne la uictoria sia il perditore; il prouocato sia il uincitore; perche quello che prouoco ha mancato

OCTAVO

de sua promessa che fo de uincere ; & non solamente non
 ha il nimico superato , anzi da quello e stato uinto .
 Per lege ciuile se detide che quando doi nimici se disfi-
 dano accadendo il caso equale sempre se imputa il pro-
 uocatore che tutte le legge fauoregiano in li casi dubii lo
 prouocato contra il prouocatore ; perche po. dire quello
 loquale e stato recercato nella battaglia esser cascato del
 suo proprio, & non del nimico incontro ; per incontrario
 se potria dire essere pacta, & tutti doi esserne perditori
 & uincitori; & de questo in altra giornata tal battaglia
 se deueria finire, ouero se da distinguere la battaglia de
 tutta oltranza uinceria il prouocato; & quando fosse bats
 taglia per monstrare la uirtu de l'animo per uoto , o per
 impresa; al hora saria il finire la battaglia in quello gior-
 no, o in un'altra giornata; ma quando dicesse che bas
 uesseno da combattere in tanto che luno, o l'altro fosse
 morto, o desdicto, o prigione: al hora saria da combatters
 re in un'altra giornata con consenso de tutte doi le parte
 te, & con assenso del iudice ; ma quando una delle parte
 recusasse, & non uolessse consentire nel combattere in una
 altra giornata non se potria constringere; quando il pacto
 dicesse che in tal giornata se debba tanto combattere che
 luno, o l'altro restasse uinto, morto, o desdicto ; la ragione
 e questa, che essendo passata quella giornata non e tenuto
 il prouocato de ritornare nel combattere quando nello
 pacto fa mentione de tale giornata; per che le battaglie son
 no odiose che piu presto se debbeno togliere ; & interdiz
 re che non permettere: & ampliare ; ma quando non fa-
 cesse mentione de speciale giornata se possono constringe
 gere tutte le doi parte nel combattere lassandolo al mes

De doi cauallieri intrati in campo ad oltranza, et l'uno
 no battuto ad terra hauea preso lo freno de lo
 caualllo delo nimico; et percosso lo ca
 uallo per fare cascare il cauallero,
 et lo iudice sparte la batta
 glia. Capitolo. V.



Oi campioni se desidano de combattere ad
 tutta oltranza a caualllo, et con arme da ca
 uallero in tale giornata con pacto che chi
 perdesse restasse per prigione del uincitore
 re; et oltre questo per traditore; se condus
 ceno nela battaglia correno molte carrere in modo che in
 una de quelle l'uno e abattuto da l'altro per terra; in tale
 che nel cascare resta ingenochiato; perche il uincitore vit
 ta uia lo ha percotendo con la punta dela spada insu la tes
 ta, et per tutti li altri membri; lo abattuto da molte feris
 te nel uentre del caualllo del uincitore, in modo che gli mo
 teriore gli fa fora demonstrare; et per uolentia dele feris
 te lo indebilito caualllo era per cascare; mosso da compassio
 ne, et clementia il iudice buttando il sceptro sparte la batta
 glia; quello che era sopra il ferito caualllo hauendo appa
 rentia de uincitore per hauere abattuto lo nimico circa
 gli sia donato per prigione, allegando hauerlo abattuto del
 caualllo per sua potentia, et uirtu; et hauerlo tenuto a ter
 ra, in modo che non se potena saluare; et quello ilquale abato
 ra il nimico per ragione debbe essere uincitor e; l'altro res
 sponde incontrario, attento che hauea ferito il caualllo, in

Q U A R T O

modo che era per cascare il cavaliere; quantunque al hora
 monstraua essere per ditore ala fine saria stato uincitore;
 rechiedendo al iudice che anchora che lui fosse in terra p
 quello non debba dar sententia; per lo iudice e determinat
 to che gli retorneno nela essere, & como prima stauano
 fornendo la battaglia; lo abbattuto non uole retornare; lo ca
 ualiere il recerca rechiedendo il iudice che debba dare la
 sententia; in tale caso non poco se dubita quale sententia se
 hauera per iudice da donare. Dico che non se potria dare
 sententia diffinitina; atteto che luno, & l'altro era in atto,
 & dispositione de uincere; & che se debbe il fine aspetta
 re; ma se po dare sententia narrado il caso tutti li colpi atti,
 & facti tra loro declarando in che dispositione se troua
 uano che insino al hora chel iudice butto il sceptro, diuidē
 do la battaglia, quello che staua ad cavallo era in meglio
 re stato de uictoria hauendo a terra abbattuto il nimico ue
 risimilmente monstraua deuerlo superare, stando in meglio
 re dispositione de quello che staua per terra; lo abbattuto nō
 uole piu retornare como staua, non se potria pero dire esse
 re del tutto uincitore per cagione che potria dire hauendo
 combattuto una fiata non essere tenuto altra combattere,
 & quello iudice ha dato sententia spartendo le parte e foro
 nito lo suo officio per la prima sententia; excepto se fosse de
 chiarato per pacto expresso che tanto deuesseno combatte
 re che luno o l'altro fosse morto, o desdicto; in tale caso sa
 ria tenuto lo abbattuto, a retornare nela combattere, o res
 stare per perditore. Dunque se denota che quando accado
 simile caso nela battaglia debbe lo iudice il fine aspettare;
 in modo che luno, o l'altro resti morto, o superato; si como
 meglio dremo nela capitolo appresso lo fine del presen

LIBRO

te libro uno simile caso declarando quando non aspetta il fine lo iudice spartendo interuenne piu per clementia che per iustitia.

De doi intrati in battaglia de oltranza; & luno butta per terra l'altro; & quello che sta desotto disse io sono uinciuo; & dette una ferita al soprastante, & amaxollo; quale fara il uincitore. Cap. VI.

Tessendo in Italia doi cauallieri Francesi; & imponendo luno a l'altro nome di traditore uenero a guagio de battaglia. Onde per il signore de Padoa gli fo concesso il campo con quelli pacti che tra loro erano conuenuti; declarando chel uincitore guadagnasse l'arme, & il cauallo del perditoro, & oltra questo restasse traditore; intrano nella lizza in battaglia, luno butto per terra l'altro; de che quello che abattete lo suo nimico subito li monto desopra tenendolo stretto in terra. quello che de sotto staua disse io sono uinciuo; & dicendo tal parole tiro una ferita a quello che superato lo tenea in modo che de subito lo amaxo. Se dimanda chi de loro sia il uincitore; & quale el perditoro certo molte ragione se potriano adducere da luna parte; & da l'altra. Et prima per il morto che prima hauea superato il uiuo, & tenealo restretto in terra in sua potesta, & fecelo confessare con sua propria bocca essere uinciuo, per questo deueria essere uincitore; se quello che de sopra staua acceptato tale confessione expressa; o tacitamente, alhora fo la battaglia fornita, attento che quello che de sotto staua oppresso instamente non pote piu ofe

OCTAVO

fendere, poi che una uolta era superato, & dato se per
 ditore al nimico dapo tale confessione anaxando tradita
 mente se potria dire hauerlo superato; & non debbe re
 manere per uincitore; ma per traditore deueria essere
 punito; se allega incontrario il uiuo essere uincitore ad
 cui il campo e rimaso trouandose uiuo: che la natura
 della battaglia e tale che molte uolte interuenne uno mon
 strare essere uinto, & superato; & dapo fortificare per
 tal maniera le forze che resta uincitore; & sempre della
 battaglia se iudica il fine, & non per parole se da la uis
 Etoria, ma per li facti contrarii ale parole, lequale disse
 sono uinciuto in quello tempo che ferite il nimico non fo
 rono tale che lo obligasseno a essere perditore; perche li
 disse defendendosi, & offendendo il nimico. Pero se des
 termina per misser Angelo de Perugia, che se il superato
 dette la ferita al morto non aspectando altra risposta in
 fra le parole, & il tempo; potria dire essere uincitore;
 ma se per causa dele sue parole quello che lo tenea oppres
 so lo hauesse relassato acceptando la sua confessione della
 perdita, & sconficta: hauendose alquanto da lui allonta
 nato, & cominciato per le dicte parole a liberarlo alla
 pressura: alhora quello che de sotto staua constrecto, non
 l'haueria possuto iustamente offendere, attento che s'ha
 uea dato per perditore; ma se dicte le parole senza in
 teruallo de tempo non aspectando risposta percosse quel
 lo che desopra staua; alhora quelle parole demonstrano
 che furono dicte fora de intentione de se rendere, atten
 to che con quelle offese lo inimico & occifelo; & furono
 le parole molto aliene dali facti: dilche il uiuente resta il
 uincitore alquale e rimaso il campo; perche se considera

L I B R O

no li fatti, & nõ le parole dicte senza proposito, & senza intentione de se rendere; si como piu siate accade che uno dira una cosa con parole, & mostrara il contrario per li fatti, che uno tenendo lo compagno sopra de se dira io sono uinciuo, & sono tuo prigione; quello desopra uedendo tal parole resta satisfatto e lassa il nimico, quale uedendosi liberato offende il suo superatore. sara traditore; & per questo e de necessario soluere con distinctione li accidenti casi p'essere uera, et iusta la sentetia del iudice in tal caso doue ne ua lo honore, & la uita de cauallieri che dinãzi tale spettacolo se conduceno per hauere fama; & defensare loro honore; & non uiuere con infamia priuata dela faccia de loro signore; & essere da boni cauallieri reprocciati, che como uoleno le lege Imperiale adducendo in similitudine le stipulatione, & promesse se fanno da parte a parte che debbeno essere luno e l'altro parlantz; & lo senso dele parole intendente; accioche tal stipulatione uaglia; & quando non se risponde, ne se intende la uoce nõ uene a hauere effetto tal conuentione; reducendo dunque a proposito chel caualliero per parole renduto, non aspectando risposta; & amaxato il superatore resta uincitore dela battaglia.

Delo honore deli cauallieri quando nela battaglia luno
desarma a l'altro certe arme, quale sara migliore
facente.

Cap. VII.



No caualliero prouoca un'altro equaliero nel combattere a cauallo con patto che chi fa meglio hauesse per prigione per certo tempo il perditoro, o che peggio fa; & oltra questo un

O. C. T. A. V. O

Primo guadagnasse tra loro statuto intrarno nela battaglia,
 & combattendo dapo molti incontri luno desarmo l'altro
 con la lanza del spallarolo, & de un guanto; & quello che
 fo desarmato squarnez l'altro delo scuto. Se dimanda qua
 le sia piu laudabile colpo; se dice prima quello hauer meo
 glio incontrato che tolse il scuto al nimico; perche il scu
 to e de piu extimatione ne l'arme de che dice la lege ciuile
 che quello cauallero che uedesse, o giocasse il scuto, o la spa
 ta; merita piu punitione de quello che uendesse, o giocasse il
 cauallo, & li spalaroli, o li schineri, dunque maggiore carri
 co e al cauallero che perde nela battaglia l'arme che sono
 piu maggiore; per questo e piu da essere uimperato quello
 che migliore arme perde nela battaglia quando combatte
 con il suo nimico; & questo e per causa che piu honore con
 seguira quello che se troua desarmato. Onde se uno perde
 la spada li fara piu carico che a quello che perde il scuto
 nela battaglia, restera con maggiore honore quello che to
 gliera la maggiore, & principale arme al nimico; perche
 la spada e la principale, & la piu degna armatura che sia;
 attento che li cauallieri se creano, & pigliano la dignita de
 cauallaria con la spada, laquale e instrumento bellico offen
 sivo, & defensiuo; & oltra questo la spada e sceptro diuino;
 si como Dante poeta dignissimo lo denota neli soi uersi dis
 cendo. La spada de colui non taglia infrecca; & anchora
 non essere uera battaglia doue non interuene spada. Onde
 quello che togliera la spada al nimico hauerà la maggiore
 reputatione ne l'arme che dire se possa; & questo si pro
 ua (si como de sopra e dicto) quando che lo Imperatore fa
 uno Cauallero li cenze la spada; il Capitan eo d'arme in
 ueste con la spada; la iustitia se fauoregia, & rege se con la

LIBRO

*spata in mano; alo Imperatore e portata la spata dinanso
 xi; certo e gran gloria quella dela spata; diremo anchora
 se uno perde elmo nela battaglia ha maggiore carico de
 colui che perdera il scuto; per che elmo guarda il prin-
 cipale membro del corpo; & il scuto arma in piu basso lo-
 co. Onde se denota per la statuta de Nabuchodonosor
 Re chel capo era de oro como il piu degno membro, & il
 pecto de argento che denota essere deteriore membro de
 quello; oltra questo il fanciullo quando se baptiza se unge
 sopra il capo per essere il piu degno, & principale mem-
 bro (como disopra e dicto) quale dolendose fa tutto il res-
 to de gli altri membri dolere, anchora lo Imperatore la
 preciosa corona piu presto ne adorna la testa che le spalla-
 le. Quanta sia la dignita del capo se demonstra che sta
 nel piu eminente loco de l' homo; & deli sensi gli quatro
 appresso se conserua como e uiso. gusto, audito, & odora-
 to; conserua anchora il cerebro quale e sedia, & albergo
 de ragione, de memoria; possede la lingua instrumento
 dignissimo; & per essere tanta excellentia del capo, le fe-
 rite delquale sono piu extimate. Quello che perdera il
 guanto de ferro nella battaglia sara piu incaricato de quel-
 lo che, de spallarolo e sguarnito; per che il guanto guarda
 la mano conlaquale se administra tutta la battaglia che
 senza la mano il caualiero e inutile; & non se po exerci-
 tare nela militia: per che se costuma il guanto darse per gua-
 gio de battaglia como armatura necessaria, & senza la-
 quale la mano pericula combattendo; onde per non esser-
 re costumato il spallarolo darse per pegno de battaglia
 non e arma degna como il guanto. Quello ilquale sara
 cacciato fora dela sella per potentia del nimico sara piu ui-*

O C T A V O

superato de quello che cascara a terra per difetto dello
cauallo mal cingiato; o per difetto dela sella rompendose
per lo incontro, o uero per debilita del cauallo, o per esse
re troppo stretto, o per romperse le cingie, o per altro ca
so senza colpa del caualiero cascato: piu sara uimperato
qullo che p fortexza del nimico e abattuto. Ondesal parti
cularita donano, & togliono l'honore ali cobatteti in la bat
taglia personale: & questa parte habiamo scripto de l'ho
nore de caualieri in battaglia, & diremo appresso.

Quando nela battaglia de oltranza; o in altra se faranno
ferite corporale neli membri humani, quale hauera ma
giore honore, & laude. Cap. VIII.



Corre dubitatione neli casi che succedeno
in li membri humani in la battaglia se uno
perdera pugnando uno occhio, & l'altro li
denti; chi de tali sara piu uimperato, se dice
che colui che perde locchio per essere membro piu ppin
quo a l'anima sara piu incarricato de quelli che perde gli
denti; si anchora che locchio comprēde tutti li sensi del cor
po, & e membro; & li denti sono instrumenti dela bocca;
se uno sara ferito in faccia hauera piu deshonore che se
nel petto fusse ferito, o nel capo, ouero nele bracciē; ouero
in le spalle; perche dice la lege che la faccia de l'homo e a
similitudine de Dio, & per questo non se po bolare per in
stitia uno hono in faccia per non maculare la figura simile
ala diuina. Et quando locchio dextro se perdesse in nela
battaglia saria piu carrico de quello che perdesse il sinistro
attento chel dritto e in piu opinione del homini: cosi di

remo dela mano quello loquale ne fosse priuato in la battaglia saria piu carrico perdere la dextra che la sinistra; perche la mano dextra opera piu alla battaglia; similmente essendo uno percosso al braccio; Et l'altro ala gamba; quale de manco dignita del braccio resta piu incarricato; accadendo che uno caualiero hauesse doi occhü; Et l'altro con chi epso combattesse ne hauesse uno saria piu carrico a quello che ne hauesse uno perdendolo che a quello deli doi ne perdesse uno, Et se uno perdesse la mano tutta integra saria piu carrico che a quello che perdesse uno occhio; Et posto che luno perdesse il piede; Et l'altro la mano saria piu carrico de quello che il piede perdesse che qllo de la mano in la battaglia.

Dele giostre, Et torniamenti como se debbeno per il iudice li exercitanti in quelle iudicare. Cap. IX.



Cruefe un caso successo in la inclita citta de Napoli in persona de uno Caualiero diuignissimo cittadino de quella nominato meser Piero caso barrile Conte de Monte Desrise, ilquale in giostra publica aspettando lo incontro de un' altro caualiero che contra de lui correua receuendo da quello uno si graue, Et ponderoso incontro che dela corazzia, Et del scuto a un tratto lo desarmo rompendo l'arme doue il scuto era appiccato spezzando la scaletta de l'elmo mirabelmente ne spoglio la testa; in modo che la corazzia, il scuto, Et l'elmo andarno per terra. Onde epso in gipore rimase sul cauallo; Et in capilli senza lesione alcuna, donando epso Piero uno altro incon-

O C T A V O

tro è quello che l'hauea defarmato in quello medesimo con
 so, tale che lo abbitte per terra spezzandogli le cingie de
 la sella. Fo dimandato quali de quelli meritaua piu hono
 re per merito delo incontro; ouero quale restasse piu ui
 tuperato; dilche per un sãuio cauallero fo dicto che quel
 lo che casco dal cauallo anchora che hauesse facto gran
 tracto hauendo de tutte l'arme sopradicte il nimico de
 farmato e perditore; perche da morte in fora non e ma
 giore carrico dela cascata; anchora che cascasse per dis
 fecto del cauallo. Pero minore carrico e quando casca insie
 me col cauallo, che quando casca il corritore solo; et se
 in una giornata il Cauallero fara meglio che li altri: in
 uno torniamento tutta uia portandose bene; et ala fine de
 dicta giornata cascasse non solamente non potera lo hono
 re ottenere; ma senza premio restara uituperato, et pri
 uo de uictoria; similmente coloro che a piedi combattesse
 no chi de quelli toccasse la mano in terra per insulto del
 nimico restaria uituperato; et nello torniamento piu hon
 ore se dona a quello che correndo incontra a l'elmo; che
 non quello che al scuto assegna piu ala mano che al scuto;
 et quanto piu in alto tanto piu e landato lo incontro; et
 quello ilquale dona nel basso non solamente se lauda anzi
 se uitupera; e piu degno da laudare quello che corre bes
 ne, et actamente chiudendose sotto il scuto portando la
 lanza ferma, et acconzamente, anchora che non incons
 trasse; che colui che desbarattato col cauallo corre stan
 do desadatto sopra del cauallo, anchora che la lanza rom
 pesse. Tra coloro che rompeno lãxe pare de numero quel
 lo se stima il piu uirile, et piu atto cauallero che in piu lo
 co eminente rompe; et quello ilquale per impeto del suo in

contrare fa piegare il compagno; & colui che piu atto se
 rege nel cauallo, & con piu artificio lo gouerna; quello il
 quale portera meglio l'arnese tirato, & fermo, & sel cor
 ritore per incontro del nimico cascasse, & senza lesione
 remanesse, & l'altro restasse stordito andando per il cam
 po per longo tempo smatorito appiccato ala sella hauera
 maggiore uinperio de colui che senza detrimento a terra
 casco; perche tale se reputa essere cascato; & oltra la cas
 scata e rimasto stordito, & quantunque alchuni dicano lo
 contrario per la cascata del cauallo quello essere perdis
 tore; che anchora che l'altro fosse stordito pur sopra del
 cauallo e rimasto; si como quello che perde il campo anza
 chora che senza danno de sua persona ne esca perditore;
 quantunque il compagno ferito, & smorto nel campo res
 manesse che quello nela battaglia piu se stima che piu uir
 rile, & animosamente se comporta; che colui ilquale cor
 dardamente ferisse il compagno, piu se debbi honorare
 quello che toglie il cimero de quello che szuarnisse altro
 ornamento; piu se uinpera de quello che rompe la lanza
 nel arzone de quello che porta bene la lanza; anchora che
 lo incontra; piu merita essere incarricato colui che feriss
 se il cauallo in fronte o in altra parte; anchora che rom
 pe la lanza de colui che non rompe lanza missuna; piu se
 condanna colui che rompesse molte lanze hauendo ferito
 il cauullo de colui che non ha rotto: ne incontrato; & quel
 lo ilquale per cote il cauallo, e simile del cascato, quale non
 po hauere premio de uictoria in quella giornata: poco se
 stima quello ilquale non sapersa gouernare il suo cauallo;
 quello ilquale sta mobile sopra dela sella; da manco se sti
 ma quello che toglie una armatura ligiera, che quello che
 rompe tutte le sue lanze; piu se debbe laudare quello che

O C T A V O

col suo impeto fara l'altro dala sella desordinare; minore
 carico e perdere la lanza, & da manco se debbe estimar-
 re quello ilquale non po mettere la lanza insu la resta: che
 quello per frenito del cauallo la perde; piu se debbe esti-
 mare quello che rompe in loco fermo de quello che rom-
 pe in loco debile; anchora piu se stima quello che rompe,
 & fracassu tutta la lanza de quello che solo in una parte
 la spezza, & piu quello che non se piega de quello che se
 piega, piu quello che con meglio tempo arresta la lanza de
 quello che sbrandendo la porta insu la resta, & piu quel-
 lo che piu taro la pone con artificio uicino alo incontro
 re, merita piu laude de quello ilquale insu lo partire arres-
 sta. In ogni equalita e piu estimato quello che meglio, &
 piu apertamente caualca: quello che piu poderoso, & piu ap-
 tamente andara de sua persona; & che meglio; & piu ap-
 tamente sostiene l'arme; & quello che con manco aiuto se
 conserua; quello che usa l'arme si como fosse defarmato du-
 rando longo tempo sotto l'arme; & quello che per fin al
 fine non se defarma de lelmo; & quello che incotra lo roz-
 zetto de l'altro rompendo la lanza; sara piu estimato de
 colui che rompe nelo scuto, chel corpo e simile alo incon-
 tro de lelmo; et quello che incotra ala rota e simile de quel-
 lo che incontra ala mano; quello ilquale ferisse o percote
 il cauallo non e degno de premio; perche e simile de quello
 che cascata; quello ilquale non fornisse correre tutte sue car-
 rere, anchora chel compagno buttasse a terra hauendo bes-
 ne giostrato non debbe, ne po ottenere premio, ne hono-
 re; & quello ilquale cascata non po piu correre in tal gior-
 nata; ma quello ilquale teneffe il rengho stando fermo; an-
 chora che cascasse potra retornare a caualcare, & aspetta

LIBRO

re li corritori; perche e obligato in tale giornata aspettare tutti li uentureri, & liberali; & queste sono ragione militare in li torneamenti Neapolitani.

De doi cauallieri disfidati de combattere a oltrāza con mazza ferrata, deliquali luno porto il bastone concauo pieno de poluere pestifera, conlaquale uince il suo nimico.

Cap. X.

DOi cauallieri hauendose disfidati per combattere a tutta oltrāza con mazze ferrate intrati nela liza; luno porta la sua mazza ferrata concaua, ne la quale era una poluere pestifera che dando sopra dela uisera delo inimico subito stordito lo priuo delo lume, in modo che lui fo forzato de transmortire; & con questa maligna astutia, rimase uincitore hauendo tolto la uista, & il senso alo nimico; perche se dubita ua se tale hauesse iustamente combattuto, & se merita la uictoria; se dice che no; secondo la lege antiqua de longobardi che non debbeno gli combattenti intrare dentro del campo portando con loro ueneno, o herba pestifera, ne altra poluere quale uiolentia hauesse a operare ala offensione delo nimico senza operatione de propria uirtu de l'animo; quantunche non hauesse giurato operare simile mancamento; niente dimeno la lege longobarda uole che non se debba portare nulla occulta armatura che senza combattere offendesse la persona del combattente; perche se debbe uincere con arme de battaglia mediante la forza, & lauiso de lingegno monstrare la uirtu de l'animo; & non con ueneno, & altro medicamento; tanto piu quanto che la conuentione de combattere

O C T A V O

De combattere con arme militare e non con tossico; o simi-
 le pestifere specie, quale non se annumerano ne l'arte milita-
 tare; & quelli liquali portano cosa uenenosa nela battaglia
 (si como dice la lege) e specie di tradimento; & non e uir-
 tu uirile quale se recerca nela battaglia: & Tullio dice; q̄l
 lo ilquale corr e contra de l'altro se debbe adaptare uinces-
 re il nimico mediāte la fortex̄za, & la uirtu de l'animo in
 modo che de quella, & non de l'altra malitia ueda lo ex-
 perimento; & dice Isidoro che la uictoria e uile quando e
 acquistata cō falsita; & non e degna essere laudata. Et Hie-
 ronymo dice che lo maestro deli figlioli de salentia inimici
 de Romani conducendo li innocenti fanciulli con subtile ca-
 lida, & acuta astutia sotto l'ombra de sua deshonestā aucto-
 rita; con fronte sfacciato al Capitaneo Romano gli offerse
 con speranza de douere il premio per salario del tradimē-
 to conseguire; a cui per lo generoso, & uirtuoso conducto-
 ro questa aurea risposta fo referita degna certo in litere
 diamantine annotare li Romani nō uogliono acceptare sce-
 lerata uictoria, quale non fosse degna de laude; & Fronti-
 no dice che offerendo il medico de Pyrrho Re de Pyroti il
 suo benigno signore con tradimento uenenare como noto-
 rio inimico de Romani scriuendo a Fabritio uirtuoso Capi-
 taneo de Romani; & dare la morte ad Pyrrho cercādo un
 certo premio per salario del tradimento; dilche Fabritio
 como possessore de generoso animo, non solamente non uol-
 se acceptare la uictoria che col tradimento potrua optene-
 re; anzi benignamente alo Re Pyrrho la manifesto; per la
 qualcosa monstrando tanta uirtu al suo nimico hoste fo ca-
 gione del constringere dala inanzi essere amico de Roma-
 ni. Et nela nostra etate successe chel Re Alphonso de Ras-

LIBRO

bona signore degno de ogni laude per sua inclita uirtu, & potentia hauendo assediato misser Iacobo Caldora strenuissimo Capitaneo d'arme in uno colle per lungo spatio de tempo con grandissimo exercito nel tempo estiuo stando il campo de sua maiesta in una pianura, & uallato intorno, & ben rinchiuso in mezo, che non potea essere offeso da nimici; succede in una nocte spirando un uento che con grã potere soffiaua se mosse uno antiquo armigero, & disse a misser Iacobo Caldora suo Capitaneo; signore adesso faria il tempo che non solo ue possiamo liberare da inimica obfessione; ma anchora possiamo obtenera lieta uictoria con auxilio de questo soffiante uento; attento che gli alloggiamenti dela maiesta del Re nostro inimico per lo gran calore le frascate, alloggiamenti secche sono deuenute se noi ee armamo in questa nocte senza strepito alcuno, & buttaremo fuoco in piu parte del campo del Re appiccieremo fiamme de mirabile incendio onde faranno constrecti linimici per lo acceso foco pigliare fuga; & lassare le tende, & li caualli, per laqualcosa facilmente restaremo uincitori; lo consiglio del quale il Capitaneo non solamente non uolse pigliare; anzi arduamente il re prese, dicendo io non delibero obtenera tale fraudolente uictoria contra de un tanto Re, anchora che sia uostro hoste, ma piu presto uoglio perdere con honore che con tale non degna astutia uincere; dapo non molti giorni passaro uenendogli il soccorso furono li obfessi liberati. Tullio dice che e cosa deshonesto con fraude; & non con uirtu superare lo nimico; perche la fraude quello il quale la opera acquista maggiore carrico, il Decreto dice quelli sono degni de corona de uictoria che non con fraude, & non con astutia, ma con uirtu superando li nimici. Pero li

Q. O C T A V O

*ermigeri pugnatori dicono il contrario che in battaglia de
 tutta oltranza e licito de fraudare linimico, & con ogni de
 losita, & astutia restare uincitore togliendoli la uita, consis
 derato che tutti doi a morte se sono disfidati, & con ogni
 cauto ingegno in tal battaglia de oltranza se debbe la
 propria uita conseruare; & questo se proua per exem
 plo; & auctorita; primo dal decreto, & dela lege;
 qual dice che usare fraude contra del nimico e uirtu
 uincendolo, anchora che con inganno l'habia supera
 to; & se scriue anchora exemplo de Annibale che ha
 uendose li africani ribellati, & sapēdo q̄lli esserne desides
 rosi, & auidi, del uino fece ordinare che fosse posto uno
 certo ueneno in uasi pieni de uino intra lo suo exercito, &
 puocādo gli nimici uenire ale mane obtēne appicciare fa
 cto d'arme cō loro, uenēdo la nocte lassati certi disutuli su
 se la fuga; & fugēdo abādano il cāpo; per laqualcosa dono
 cagione ali nimici de assaltare, & uincere il cāpo, & tro
 uādo li uasi pieni del medicato uino desiderosi incōsidera
 tamente beuere; p laqual beuenda da la a piccolo spatio
 de tēpo cascaro in terra como morti, & retornādo Annī
 bale senza altro conflictto tutti piglio, & feceli tagliare in
 pezzi; a q̄sto proposito una lege de iuriscōsulti dice che de
 biamo usare ogni astutia, ogni arte, ogni falsita p liberarci
 da mano de nemici; & quello ilquale non po occidere lo ni
 mico con ferro, lo debbe occidere con ueneno. Molte fallā
 cie, & calide astutie scriue Frontino se debiamo adopera
 re contra li nimici. Et questa opinione anchora che sia piu
 secura, & utile per dare, & non per pigliare morte dal
 nimico, pero operare non se debbe; perche non e degna
 di laude, ne se po chiamare legitinamente uictoria acqui*

O L I B R O O

*sita con ueneno: Et quello ilquale con simile fraude ua su-
 perando il nimico non debbe, ne po corona de gloria obtene-
 re per hauere usata la falsità dandogli il ueneno per rema-
 nere uincitore, la uictoria e desbonestissima: Et debbesse p
 iudice deputato denegare portare ueneno nel campo nelo
 debbe dare per uinciuto quello ilquale e superato con dete
 stando modo: Et in questu la lege longobarda degnamente
 prouede de non portare herba pestifera ne ueneno dentro
 il campo per li combattenti che deliberano combattere cō
 arme militare: perche non e cosa a cauallieri apertamente,
 ma a medici; Et q̄sta e la uera sententia che uincere se deb-
 ba con uirtu, Et con auiso, Et astutie, Et non medicinale; Et
 se tale sententia non te piace allezando migliore ragione
 obtenerai.*

*De doi intrati nel campo per combattere a oltranza con
 spata luno dismontato ad piedi, Et tenendo il nimico
 che a cauallo staua per il piede quello da cauallo se bit-
 to sopra l'altro, Et uincelo. Cap. XI.*



*Esfendo uenuti a guagio de battaglia doi cau-
 lieri con pacti de deuere combattere ad tutta
 oltranza a cauallo con spate, Et non con al-
 tre arme; Et quello che sarà morto, o supera-
 to con le spate resta prigione, Et traditore: intrauene che
 combattendo rompeno le spate, Et luno hauendo gli freni
 del suo cauallo spezzati non potendolo gouernare, ne rege-
 re desmonta a piedi prēde il nimico per il piede, quale era
 insul cauallo, Et quello uiolentamente se sforza desmōtar-
 lo, quale nō aspectando per uiolentia d'elo nimico far se cas-
 scare uoluntariamente subito con impeto se derrupa dal ca-*

Q U A R T O

uallo, buttandose sopra de quello che preso per lo piede lo tenea in modo che lo butto per terra cascandogli desopra gli monta con li zenochii adosso. Onde smortendose quello che de sotto staua il iudice butando il sceptro fo causa che la battaglia se fornisse: quello che sopra se retroua dimada per prigione il nimico suo & che li sia dato per traditore; l'altro dice uolere seruare li patti: si como par lano fermo; et per non essere stato superato con la spata, quale tra lo combattere erano rotti; & per essere desmontato, & facto cascare dal cauallo il nimico, anchora che fosse cascato adosso non uene per sua uirtu; ma per cagione de sua uiolentia che lo constrinse a farlo cascare; & che la battaglia fo fornita rompendosi li instrumenti con liquali haueano promesso combattere: & perche anchora lui non se e troiatio desdicto non debbe essere perditore. L'altro replica dicendo anchora che la nostra conuentione sia de douere combattere, & uincere con la spata gia e stato seguito; & la battaglia con la spata fo principiata: & hazio obseruata la promissione; perche con la spata te ho uinciuto: & comparendo con la spata nela battaglia con quella ho combattuto; quantunche siano spezzate nel combattere, nientedimeno io ho uinto la battaglia de spata, & cacciandote dalo cauallo te ho superato; & te ho tenuto in mia potestà, hauendote liberato il iudice da mia mano, non resta pero ch'io non te teneffe preso, & oppresso in terra; & quella se po chiamare uictoria che con prudentia, animosita, & con fortezza corporale se acquista: perche la gagliardia e quella che combatte, e non il ferro: & per questo io debbo essere il uincitore. Mo se dimunda, quale siano piu. potente ragione quelle del superato, o quelle del superante. Certo quello che de so:

LIBRO

pra staua fin al tempo chel iudice spartete la battaglia; an
 xhora che le spate fosseno rotte chiaramente resta uincito
 re; attento che la battaglia fo cominciata con spata; & che
 questo sia il uero se scriue in una chronica che uno cobat
 tendo, & hauendo perduto la spata se pose abbraccio col ni
 mico, & cascandone insieme lo defarmo prese quello dela
 spata per gli membri uirili; in tanto che per dolore lo con
 strinse a farlo rendere per suo prigione. Et de un' altro se
 ragiona che intrauenendogli simile caso torse tanto al suo
 nimico il braccio deretro che lo fece perditore. Et un' al
 tro strense con gli ginocchii tanto forte il petto del suo ad
 uersario che lo redusse a morte suffocando. Et in Padoa in
 tra uene che stando uno per suffocare il suo nimico intan
 to lo redusse che con sua propria bocca il fece confessare es
 sere uinto. In questi & in altri casi e stato ueduto che sen
 za arme, solo con forze de braccia e stata aquisitata la uicto
 ria; & molti con denti mordendo hanno superati li nimici;
 et uole la lege che chi per cotesse il nimico con li denti ca
 uandogli sanzue sia ala pena cascato; como quello che co gli
 denti al sopra stante il naso tagliasse. Et la constitutione de
 Federico uole che li campioni che sono dati per gli loro si
 gnori debbano combattere, & defendere perdendo la spa
 ta con li morsi; & con li denti; per questo non si po dub
 itare quello essere in quello tempo uincitore; che alhora
 dal butato se ptro sopra l' nimico se ritrouo. Pero il iudi
 ce commesse colpa diuidendo la battaglia che debbe il fine
 aspectare; tanto piu che in tale caso non era periculo de
 homicidio essendone le spate rotte, ma in tal caso senten
 tia diffinitua dare non se potria; perche quello de sotto se
 potea preualere; & uenire de sopra; & non essendo il si

ne aspectato, mia farse declaratione in quello tēpo del spar
 tamento lo soprastante essere in stato de uictoria trouato;
 Et potriase del indice querelare che l'ha facto preiudicio
 il fine non uedendo dela battaglia.

De doi cōbattenti, Et luno habiādo grauemente ferito l'altro,
 il percussore se smorti p uedere il sangue del ferito; qua
 le lo piglio, Et ligollo, Et dapo se ne morite. Cap. XII.

R Vgnandone doi caualieri a tutta oltranza;
 Et hauendo tra loro pacto statuito, che quel
 lo ilquale superasse il suo nimico guadagnasse
 se l'arme, Et il cauallo del superato, Et quel
 lo che perdesse per causa dela sconfitta restasse traditore.
 Onde essendo dentro dela liza nel combattere pigliando
 uno de quelli una mortale ferita dal nimico nela gola, in
 modo spargendo il sangue in grande abundantia fo causa
 fare il percussore transmirtire; in modo che essendo fo
 ra de ogni sentimento como morto a terra casco dal ca
 uallo; como che molte uolte intrauene a alcune persone
 uedendo copia de sangue humano se smortissimo; quan
 tunche che epsi siano ne l'arme ualorosi, Et gagliardi. On
 de per la cascata delo indebilito offensore fo causa che lo
 ferito de subito li monto de sopra in maniera che lo liga
 molto stretto li piedi, Et le mane de retro non hauendo
 pero cacciato lo ligato nimico fora de liza; doue uolent
 dolo buttare fora dela liza, tale che a lui remanesse il cā
 po; Et per consequente remanesse uincitore adoperando
 le forze, uenne lui anchora indebilitandose a morire per
 la superchia copia de sangue quale uscua dallo uulnerato;

corpo, in modo che se morite in tale operatione non haue-
do pero lo ligato nimico cacciato fora del steccato dapo la
morte de lo ferito quello che per tramortire rimase ligato
retorna nel suo essere; Et cognoscimento; Et retrouan-
dose stretto da l'arme se forza tutta uia poter se discioglies-
se; Et non potendose fo de necessario far se per altro desti-
gare. Nasce il dubbio quali de questi sia il perditore se lo
morto, ouero il uiuo, per parte del morto se adduceno mol-
te ragione quale sono queste. Primo che lui piglio uiuo quel-
lo che ligato tene in sua potestà per alcuno spatio de tems-
po per suo prigione, Et como primo occupatore de sua p-
sona; attento che ne la battaglia quello e preso che ligato
in potestà de lo nimico se troua, perche uenne in alienas-
tione de la sentimento per sua potentia, i mo che casto mor-
to in terra; Et perche li monto adosso con ardimento ten-
nendolo in suo poterè lo priuo de liberta sua per fin che uo-
luntaria se leuo dadosso per uolerlo buttare fora de la li-
za, Et se soprauenendo la morte non pote mandare ad es-
fetto quello che per uincere in tutto haueua deliberato nõ
se gli debbe imputare hauendo il nimico superato; perche
dice la lege de Romani quello se iudica essere prigione che
peruienne in poterè de nimica mano, Et perche il uiuo era
in forte del morto, quale lo tenea ligato, Et anchora che
un moreffe subito che hauesse ligato, Et superato; il prigio-
ne non saria pero liberato per la morte del suo superatore,
che per ragione restaria in potere del Capitaneo del cam-
po in quella medesima subiectione, o restara prigione deli
compagni, o deli successori del morto prenditore; Et co-
si similmete nel presente caso essendo lo uiuo ligato prigione in
potere de capiete a chi dapo succedente la morte, nõ resta

OCCORTA V O

però libero, anzi resta in subiectione del successore del morto, del quale la regione maggiore, & la piu potete e questa; che hauendo il morto prima in suo potere il uiuo legato il poteua facilmente occidere, & la morte e la uita de quello era in sua potesta, & quello e uincitore che prima uene ala uictoria. Da l'altra parte in fauore del uiuo incontrario se risponde; & prima che anchora che legato se retrouasse essendo uiuo se haueria possuto desligare, & oltra questo per alcuno spatio resistere per finche altro accidete nel combattere fosse intrauenuto Et nela battaglia de tutta oltranza se debbe combattendo tanto aspettare per finche luno o l'altro pugnatore sia morto o desdicto. Et. per che il uiuo anchora che legato fosse non essendo ala fine dela battaglia morto ne desdicto, non se po dire essere pditore; attento che lui uiuente e remasto possessore del campo, quantunque che legato se trouasse. non e però morto, ne desdicto, ne dato se per perditore, & restado uiuo po liberamente dire ha uere ferito il suo nimico ad morte quando libero, & scioltoto se retrouaua; & perche la lege uole, & presume in quella hora che se da ferita mortale in quello medesimo tempo, & per morto lo reputa. Onde per tal respecto se po dire, & iustamente iudicare il uiuo essere uincitore, & quando le sopradicte ragione non satisfacesseno eglie. questa altra ultima, & la piu potente de tutte; che non essendo morto, ne desdicto non basta essere legato in battaglia de tutta oltranza il thema dice quello che sara uincitore; p laqual cosa non appare nela fine de la battaglia de quello che uiuo dono ferita alo nimico, per laquale lui e morto, & esso uiuo rimase.

De doi diffidati a oltranza, & il richieditore promesse de

non prouare & dapo per uno incontro tutti doi trapassati
se il rechieditore sarà perditoro, ouero sarà pacta.

Capitolo.

XIII.



Isfidandose doi armigeri per combattere ad
cauallo a tutta oltranza per causa de honore
promettendo il prouocatore che non se
uana con la spata quello che opponena con-
tra il suo nimico uoleua restare sotto nome de traditoro;
& oltra a questo l'arme, & li caualli che fossero del uin-
citoro; succede che correndo luno contra de l'altro se in-
controrno con tanto impeto in uno medesimo incôtro tut-
ti doi da l'haste se trouarono traficti, in modo che insieme
in un momento morti cascorono dali caualli; per laquale
cosa se dubitua per uolere il caso decidere; quale de quel-
li fosse con maggiore honore, ouero il uincitoro, si per zelo;
& per conseruatione dela fama; si anchora per interesse
del guadagno appresso li successori. Onde uolêdo determi-
nare si dubioso accidento caso se potria dire ogni uno de lo-
ro essere uinciuto, & uincitoro; anchora che ogni morte
essere non possa uictoria, ouero che fosse pacta; ma per rigo-
re de ragione hauendo il rechieditore per pacto espresso
promesso de prouare con la spata, & non lo hauendo facto
se condâna il rechieditore, quale a morte receputa nō ha-
uendo puato quello che promasse de prouare expressamē-
te sotto la statuita pena per hauere mossa la battaglia an-
chora che habia occiso il suo nimico; niente dimeno non e ri-
maso uincitoro essendo morto dal prouocato, dalquale nul-
lo auantagio dire se potria ne la fine del conflictio hauer ne
reporato; attento che insieme combattêdo furono extincti;

O C T A V O

*Et morti; Et nela stomesa per lo carrico e de puatre, Et de
 essere uincitore. del puocato, quale in satisfatione del p
 prio honore pose la uita sul campo, Et quella non curo per
 dere per monstrare la iusta querela, quale inanzi che mo
 re se fece lo inimico remanere morto, Et senza la promessa
 uictoria. Onde per non hauere obseruata la promessa e
 incorso oltra la morte. ala satisfatione dela pena; Et sotto
 il carrico dela uergogna, per questo se debbe per sententia
 declarare cosi pprio como uiuo se retrouasse restando mor
 to con fama de traditore, Et cō perdita de l'arme, Et de
 li caualli; si che nullo suo successore possa in tale restati be
 ni succedere, conciosia cosa che per iustitia spectado al ius
 dice; Et in caso che hauesseno in capo cōbattuti nō hauedo
 il rechiedo chi per epso succedere deuesse uoria la ragio
 ne cō le spoglie fosseno del Capitaneo de l'exercito; et quā
 do non hauesseno pacto de correre a tutta oltranza; ma p
 experimēto de loro uirtu, Et possanza cōbattesseno; o p im
 presa; per uoto facto, o per amore saria pacto; si como pose
 siano cōprendere per lo exemplo del gioco dela locta che
 cascando isieme lo lactante a terra essendo la uirtu, Et for
 tezza de tutti prostrata, Et abattuta tra essi ne carrico, ne
 honore se pō cognoscere in alcuno de loro, si como dice mis
 fere Angelo de Perugia in una questiōe che fo tra doi Frā
 cesi, quali ad Padoa combatterono; Et intrauenne. si como
 de sopra narrando e scripto la conclusionē delo caso pro
 posito che il rechieditore morite non hauendo compita la
 sua promessa sia perditoro con perdita de gli beni, ne l'al
 tro per la morte pō hauere uictoria, pō remette a migliore
 iudicio de cauallieri.*

De do i combattenti che luno fo deiecto a terra, Et pūsa

L I B R O O

gendo il suo cavallo lo spense contra l'altro, in modo che contrastandone li cavalli, il cavalcato col cavallo a terra cascato se morite. Cap. XIII.



Combattendo doi cavalieri in uno campo de signato con aratro a cavallo a tutta oltranza. Onde luno de questi dono si ponderoso incontro a l'altro che lo cauo fora dela sella in maniera che ferito il fece andare a cascare fora del termine del campo; per laquale botta uedendosi il cascato abatuto in terra non hauendo altra offensionie contra del nimico ponse il suo cavallo con la spata per extremo remedio de sua uictoria, per laquale percossa concitato il cavallo del dolore subito ando incontra de l'altro cavallo del nimico fremendo, & stampando in maniera che stando gli cavalli ritti nel combattere; fo causa chel cavaliere percussore de suo nimico cascando il suo cavallo, & uenue ad rompere le gambe incorrendo periculo de morte. Se dimanda qual de questi sia il uincitore, & prima se dice in fauore de quello che incontro buttando ad terra il suo nimico cacciandolo fora del segno per hauerlo priuato del campo con sua potentia meritamente debbe essere uincitore. Se risponde da parte de lo abatuto dicendo per haue re facto cascare il suo nimico, & essere in stato de morte non potendo in nullo modo uiuere non debbe essere perditor. Se replica da parte del cascato dentro il campo la sua cascata non essere intrauenuta per uirtu de quello che fora il capo fo abatuto per nõ hauer se adoperato in quello la sua persona, non se debbe pero attribuire al suo honore, attento chel cavallo e solo stato causa dela cascata del

O C T A V O

Cavaliero, per la quale e incorso ala morte, & poi che una
 uolta l'hauea buttato fora del campo con sua potentia che
 pero se reputa uinto non hauea piu defensione dapo che fo
 superato. A che lo abbattuto risponde, quantunche fosse ca
 scato fora del cãpo subito dẽtro se retorno; & prese il suo
 caualllo a fine che andasse contra del suo nimico; & per ep
 so retrouarse uiuo; & l'altro in breue spatio de tẽpo mors
 to, dice alui restare il campo, l'altro risponde che per es
 sere stato da lui abbattuto il superato essendo percio uinciuto
 to, non puo essere il uinciuto piu uincitore, che per haue
 re lui prima andato fora del segno fo uinciuto, anchora
 che dapo per disgratia del suo caualllo fosse cascato, non re
 sta pero che non sia uincitore; lo abbattuto de continuo res
 plica allegando hauerlo a morte conducto; quantunche lui
 andasse fora del segno subito dentro retorno, concitando il
 caualllo che incontra li deuesse andare, in modo che per
 quello uenendo a morte e superato, & epso retrouandose
 ala fin dela battaglia uiuo debbe ottenere la uictoria. On
 de uolendose per iudice determinare se ha da uedere pri
 ma se quello dele gambe spraxate e per morire incontine
 te certamente debbe essere per ditore, oueramente se deb
 be aspettare la morte; & dapo donare la sententia cõtra
 de lui, & i caso che nõ fosse in piculo de morire, alhora ql
 lo che fo buttato fora dela liza ferito retornãdo subito dẽ
 tro del segno caciato merita maggiore honore p hauere cau
 sata maggiore offesa al nimico; pero icõtrario se potria dire
 che l'honore de qllo che p sua uirtu incõtrãdo il nimico
 lo butto fora del cãpo; & piu che lui casco p briga del suo
 caualllo, nõ se debbe pero attribuire i laude delo abbattuto;
 per questo se remette in arbitrio de iudice competente. :

De doi combattenti che luno preso tenne longo tempo l'altro per il piede sin ala nocte non facendogli altra offesa se debbe essere uincitore. Cap. XV.



Orono doi cauallieri nobili, quali se desfidorono per combattere a canallo; & intrando in uno campo che era designato per aratro senza altro termine de lignaine; & imposta la thema per il iudice che nissuno de quelli ardisca uscire fore del segno, sotto pena de perditore senza sua licentia; & demorando per longo spatio de tempo nel combattere; successe che a uno de quelli cascãdogli il cauallo sotto a piedi dismonto schifando tutta uia il nimico, quale se adoperaua per dargli morte, oueramente condurlo a farlo desdire il cascato per extremo remedio in reparo de sua persona adoperaua il suo cauallo che in piedi era leuato non altra mente che se muro fosse stato; il cauallero che a cauallo se regea uoluntoroso de mandare al fine la battaglia hauendo bono principio de uictoria uolūtario da cauallo smonto; & essendo con daghe ale mane col nimico, in modo che per lo stretto combattere a braccia deuenero; & cascando a terra insieme colloctando luno l'altro, hor desotto, hor desopra percotendose con le daghe, intanto che uno uenne ad essere superiore, e l'altro subiecto in modo che quello che sopra se retrouo destro, & ualorosamente se reduffe in piedi; & leuato se subito il nimico per lo piede apiccato, & in alto il piede leuato tenendolo con due mano p lo piede cõ fauore del sperone per prigione, & per alcuno spatio de loco, & de tēpo lo trabeua; in modo che non se potea piu aiutarre per leuar se; et peruenendo appresso fino al termine del

Q. C. T. A. V. O

segno, quello ilquale trahena il suo nimico non aduertendo piu se retrouo con li piedi fora del segno; & tenendo l'altro ben constrecto, & fermo per il piede in alto infino a la soprauenente nocte; per laqual cosa adunãdose quello che in terra era capto dal nimico se protesto contra de quello che per lo piede stando fora del segno lo tenea dicendo perche era uscito fora del campo per suo recalcitrare deuea percio essere perditoro dela impresa; a chi il suo nimico che per lo piede lo tenea replicaua dicẽdogli tu sei mio prigione si tu non te desdici io te amaxaro, quale piu amaxare non potea; perche tutte due le mano impedito erano per tenere il piede delo inimico, quale con l'una mano tenere non lo potea; & questo pur dicea anchora ch'io sia uscito fora del termine non e stata mia intentiote, per non uolere il comandamento del iudice preterire, ma solo per non retornare la libertate; attento che la natura dela battaglia lo ricerca; & stando tu mio prigione dentro del campo, anchora che io sia difora non me se debbe imputare che altro che uno piede non sono di fora del segno stando con te appiccicato, & tenendoti per il piede preso non sono fora del segno, ma dentro essere me reputo tutto in tal modo tenendoti. Et stando in queste tale, par ole tutta uia la nocte il giorno occupaua. Se dimãda che e da essere per il iudice determinato essendo la giornata finita, & non essere fornita la battaglia altramente, & non essere in termine de douer se fornire per alhora; perche lo occupatore nõ lassua, et lo deie. Et nõ se releuaua. Et uolẽdo il iudice la battaglia dissoluere faria iniuria ala parte che la uora perlogare, & nõ uolẽdo determinare se debba fornire nella sequete giornata, nõ lo potra fare cõtra la uoluntã deli pugnatori; & uolen

do fare per seuerare la nocte nela impresa non e iusto, attento che de nocte non se costuma cōbattere, & la nocte pare habia dato il fine a quello che se douesse declarare de loro pare che se deuesse remettere ala cōmune uoluntà deli cōbattenti deuesseno deferire la battaglia, & ala sequēte giornata fornirla deliberasseno icominciādo dal principio, ouero lassarla stare n:li termini della differentia retornando al pristino stato, o per sententia iudicarla secondo lo stato delo conflitto narrando per ordine li casi che per tutto il giorno insino ala nocte pugnando sono intrauenuti; & che uenen:lo le tenebre in tale modo se retrouano che luno l'altro per il piede tenea, nō lo lussando mai ne altra offesa gli facendo per farlo desdire per forza d'arme per causa che fargli altra offesa nō poteua per le mano che tutte due operaua in tenerlo assai forte, quale relassando haueria p̄sa la impresa non uolendose pero lo deiecto rendere ne desdire, dicendo lui essere uincitore per cagiōe chel suo nimico era fora del cāpo cacciato, qual p̄so hauea che tempestādo lui lo hauea cacciato tenendolo fora del segno quello che deiecto, tenea il nimico destricto allegaua la ragione sopra narrata. Onde il iudice uolēdo decernere per diffinitina sententia contra quello che tenea lo nimico per lo piede per stare un piccolo spatio di fora del segno non saria iusta sententia; perche monstraua essere in stato de uictoria tenendo a terra preso, & deiecto lo nimico, & lo proibimēto delo iudice non dice che quello che sara fora del campo resta per ditore se non che nullo ne debba di fora uscire nō ponendoce pero pena de sconficta; saluo se per consuetudine fosse expresso, & neli capituli se li intēdesse essere uinciuo quello che se cacciaffe fora de termine solo il piede; perche

O C T A V O

perche in tale caso lo uscire per si breue spatio non da sconfitta quando tenesse il nemico preso, o contra lui hauesse altra vittoria; o quando incontinente retornasse; ma in questo proposito non e uinciuto quello che tiene il nemico per lo piede; quantunque hauesse passato il termine tenendo la pietra in mano remane uincitore fin a quella hora anchora che se potria tempestando, & colluctando spirare, & recuperare la liberta sua quello che in terra stesse; & facendo conclusioni se potria dire che se quello che in terra deiecto staua a lhora dela nocte lo rechieditore saria apertamente perditore; perche finita la giornata non ha conseguita la uictoria; ma e stato deiecto, uinciuto, & preso; & similmente se fosse lo richiesto non saria uinciuto; perche ha ueria possuto uenire in sua liberta; & i battaglia de oltraza se da dare morte, o desdicta; ma in altra battaglia quello che sopra staua ha ueria l'honore, & anchora in caso de oltranza saria piu lodato, & honorato lo soprastate de l'altro, ma non saria del tutto uinto; & il iudice farialo manifesto como la battaglia sia processu del tutto.

De doi combattenti, deliquali luno casco disgratiosamente per li tronconi dele lanze rotte, & non pe uirtu del nemico.

Cap. XVI.



Conducendosi doi cavalieri todeschi in Italia per combattere a cauallo a incontro per mostrare la ualorosita, & fortezza de lo animo, & cercando con grande instantia a molti signori li fosse concesso il campo per satisfatione de loro uoluntate per lo Governatore de Roma li fo concesso con quelli patti, & capituli che tra loro se erano conueni

R

Q C T A V O

si; specificando che quello ilquale fosse superato dal nimico
 oltra che pdesse l'arme il cauallo prigiõe de fede remanes
 se; & intrati in liza, & rotte molte lanze tra l'una par
 te, & l'altra; accade che hauendo uno de quelli fornito il
 corso, & dal cõpagno allontanato se che p la copia deli trõ
 chi che dentro il steccato erano cascati fo cagione che un
 cauallo deli cauallieri tramaxasse, in modo che cascando
 p fortuna lo cauallero sotto se retroua dicẽdo poi che una
 uolta sei cascato, & te hagio ligato per prigiõe io nõ deo
 libero piu con teo a cõbattere me conducere; attẽto che tu
 fugẽdo, & io sequitãdote te hagio preso. Se dimãda se qls
 lo ilquale casco debbe essere prigiõe de quello che ligato;
 se respõde de no, per ragiõe che la battaglia nõ era a tutta
 oltranza; ma solo per uirtu de l'animo demonstrare; &
 nõ hauendo quello cõ sua fortezza, & uirtu il suo nimico
 supato nõ debbe i tal battaglia remanere uincitore essen
 do da l'altro cascato dal cauallo, i tẽpo che nõ appare p
 cõtiro ne dapo la uiolentia de quello essere itrauenuto; ma
 solo per impedimẽto deli dispersi tronconi essendo da l'al
 tro p lõgo spatio de tempo, & de uia allontanato p uolere
 retornare a incõttrare il suo nimico. Et pchẽ li premii non
 se danno se nõ solo a coloro che con uirtu la aquisano non
 debbe chi per disgratia supera il suo nimico uictoria ne p
 mio obtenere; attẽto che ne forza, ne ingegno non glie ado
 perato de colui chel p̃mio adimãda; & la lege dice che ha
 uendo un Re p̃nuntiato che qual se uoglia p̃sona amaxas
 se uno suo ribello traditore guadagnasse un certo statuito
 p̃mio; & succedendo che un cauallero ando a caccia de ba
 lestra. Et in contrando il nimico de suo signore, quale uedẽ
 lo con la balestra imposta contra se uenire temẽdo che con

LIBRO

tra de lui non andasse uolendo fugire casto dal caualo, & scauezossi il collo, ouero che per paura a piedi restrouandose, & sotto una sepe se recelasse, il cacciatore credendo li stare recelata bestia syluagia, ouero tirandò a una fiera, & la sagitta dando o non dando per fortuna contra il traditore transportasse amazzandolo, non debbe pero il statuto premio godere per hauer lo: per infortunio, & non con intentione de seguire lo edicto de suo signore amazzato; perche se concedeno solo à coloro li premi che con fatica quelli cercano guadagnare; & con tale proposito, & non altro exercitio facendo; ma in caso che a tutta oltranza combattenesseno (si como ne gli altri precedenti capituli diffusamente hauemo narrato) che e licito in tal battaglia de tutta oltranza con ogni modo, & con ogno uia il inimico superare, in modo che totalmente la uictoria se uenga a ottenere. Si como referisse Liuius che hauendo Annibale explorando inteso chel campo de Fuluius Capiteano de Romani non era con cautezza, ne con solitudine guardato malitiosamente uedendo laere da nebulose offuscato monstro con pochi caualli non bene excitati guardare, per la quale simulatione Fuluius ingannato dala astuta militia de Annibale credendo incauto lo inimico assuglire imprudente, & repentinamente se mosse assaltando il campo; uedendo Annibale il suo disegno li reuscia dala parte de retro con la maggiore parte del suo exercito spauentosamente li cinse, in modo che per lo suo astuto aniso insieme col Duca de l'exercito in quello conflitto ottanta millia ne perirono; per exemplo delquale tale crudele hystoria commemorando ne auuastrea desuere con ogni astutia; & subtilita in battaglia captare la

LIBRO

victoria; & non curare qual se uoglia ingegno, arte, o inganno a quella conseguire.

24

Como luno deli combattenti porto li uasapiedi; & uinse l'altro in battaglia p tal fraude, & ingegno. C. XVII.



Essendo doi caualieri Heluetii in lingua uulgare Sguizzari appellati; dandosi guagio de battaglia de combattere a tutta oltranza, a li quali per un principe fu il campo sicuro concesso, con pacto fermato de combattere con arme da caualiero; cioè con spate equale luna a l'altra, & intrati dentro de loro campo chiuso, luno porto spata conueniente al pacto; & l'altro oltra la spata con esso una sacchetta de uasapiede nascostamente se condusse; & circondado la liza nel entrare quelli per una parte del campo semeno uenendo lui con sparpe in piedi che haueuano le sole de ferro, & essendo nel cōbattere astutamente se adaptaua in quella parte doue li uasapiedi se trouauano il suo nimico cōstringere, quale tutta uia li colpi del nimico reparando fo cagione al loco da inganno preparato peruenire, doue essendo condotto, & sentendose rigidamente da quelli li soi piedi pongere, & offendere; fo causa facilmente dal suo nimico essere superato, per laqualcosa nasce il dubio se iustamente in tale modo e stato superato; & per ragione de cauallaria per alcuno fo indicato quello essere stato iustamente uinto; attento che in battaglia de tutta oltranza combatteuano; doue e licito con ogni fraude il nimico superare; & uincere. Ci como piu uolte habiamo replicato (& per questa opione fa la hystoria che racconta Liniio, che essendo Tyberio Crasso in Hispania, & hauendo notitia che l'exercito

O C T A V O

deli nemici del populo Romano per penuria de frumento in extrema necessita de fame laborauano, in mō che molti giorni erano passati che de substantiale cibo erano priuati, fece il suo campo de grande abundantia guarnire, & remouendo lo exercito dal campo quello quasi inconsideratamente abandono; perlaquale facilmente alle sco il nimico exercito andare nel suo campo per la desiderata uictuaglia depredare; & non trouando nel campo defensore securamente auidi, & famolenti desordinatamente loro fame satisfiare; in modo che dapo la scacciata fame per lo desordinato mangiare somnolenti ala sicura se poseno adormire; il p̄ che retornando Tyberio per dare fine al suo disegno per reportarne la lieta uictoria assagliendogli uigorosamēte li sconfisse; & Annibale Carthaginese trouandose nel grande, & memoroso conflictō contra de Romani nela campagna de Cannā uedendo che la fumarā per potentia, & afflato de uento buttaua poluere de immesa quantita mixta con arena, perlaquale turbatione como Capitaneo prudentissimo cognoscendo che non poco impedimento donaua ali combattenti; ordino che le sue squadre dauano le spalle cōtra lo soffiante uento, in modo che la uista deli Romani solo uenea ad offendere; oude per tale astutia rimase uincitore dela battaglia, doue tanti Romani gli morirono che fu cagione donare fine ala nobile famiglia de Fabii che fin al presente e memorata, & Mario Duca de Romani essendo ala sconficta deli cimbri Flamminghi altramente nominati nelo giorno che deliberaua con li nimici pugnare ordino che tutto il suo exercito deuesse la mattina adasiatamente māgiare, & in tanto spatio de tempo tenne li nimici in interuallo che aspectādo lo auxilio delo reuerberāte sole cō-

O C T A V O

tra la uista de nimici mouendose con grande impeto con poluere, & sole; rimase uictorioso non senza grande exterminio delo ferocissimo populo (como habiamo de sopra narrato (de Annibale che con la mendrangola nelo uino li soi nimici smortite, & con tale auiso li supero, ma pero la lege ciuile, & longobarda nõ permette (como de sopra in un' altro capitulo e notato) se debia portare nela battaglia herbe, ne altre cose uenenose, o diabolico artificio adoperare, donde in tale caso essendo dato per principe il campo sicuro, & trouandose uiolata con la fraude de li sparsi uasapiedi quello che gli butto iniustamente la securita del signore ha maculata, & la lege, il campo che p signori a duello se dona per sacro, & publico loco lo reputa, quale quello che ardiffe uiolarlo merita essere punito, si como quello che ala sua ppria possessione le brocca punesse non facendogli manifestare al loco publico; & perche la offensione del falso cõbattitore fo fora, & contra la natura de la battaglia, nelaquale non e altramente licito superare lo inimico che como l' arte militare uole, & permette; onde p hauere usato fraudolente inganno contra la cõuentione nel combattere e grandissimo tradimento; attento che la cõuentione diceua con spate, & non altramente combattere; per questo non appare essere licito con altre insidie offendere il nimico; perche anchora che a tutta oltranza se combattesse non deueua pero dali patti uscire. Onde secondo la lege non se debbe dare premio a quello che rompendo li patti de deshonestia; & quantunche in battaglia de tutta oltranza se dica che in ogni modo e licito offendere lo inimico; non se intende pero con altre arme che con quelle che tra li patti sono limitate; & non altra prudentia, &

astutia se non con la militare, & non con quella fraudolente insidia che fosse fora l'artz militare; & uolendo demonstrarlo per exemplo diremo, che desfidandosi doi con spate, & con altre arme non potra nissuno lanza, ne balestra in quella battaglia adoperare; & questo dico reseruando lo migliore iudicio de capitanei, & conductieri de arme, quale longo tēpo ne l'arte dela militia se sono adoperati; se migliore ragione allegaranno.

Como doi cauallieri cōbattendo luno disse a l'altro io merēdo; & strise la spata, & amazo il nimico. Ca. XVIII.

Combattendo doi cauallieri Inglesi ad tutta oltrāza; & dicēdo luno a laltro rendite a me, alquale l'altro li respōse; io me rendo, & dicendo tale parole subito stringendo la spata senza altra respōsta in tale modo percōsse lo nimico che d e continente morto lo abbatete. Onde dubitando se quello che hauea lo nimico amazato in tale caso merita restare uincitore; & essendo molte ragione incontrario che nō solo uincitore, anzi pditore remanesse q̄llo ilquale per cōfessione de sua propria bocca per prigione al suo nimico se rēdete; che per ragiōe nō pote, ne debbe il suo superatore piu offendere; attento che p le parole l'omo se liga, & dice. misser Angelo de Perugia che tanto uale a dire io me rendo a te, quanto se dicēsse io te dono la fede; pero se potria respōdere incontrario che hauendo gli facti nō correspōdenti ale parole adoperate, anchora che dicēsse io me rendo mōstrādo che lo aīo, nela mēte gli cōsentea nō se iudica essere rēduto; attento che in tēpo che le parole pronun

O C T A V O

tiete per li facti mōstrando lo animo da quelle essere molto
 to alicno; & per che nela battaglia piu lo animo che le pa
 role se denota per causa che la mente e quella che fa li fac
 ti adoperare; & quello che e nela mente neli facti se de
 monstra; & li signali sono quelli che la intentione de l'ani
 mo manifestano; & in lo homo piu la uolunta che la paro
 la se denota; onde hauendo il renduto percussore dicendo
 de parole il suo nimico amazato; si como uole la lege che
 da piu se stima quello che facti, & non parole demonstra.
 Et Tullio dice che doue sono li testimonii deli facti non so
 no necessarij quelle dele parole, & piu presto per li facti
 le parole; che non le parole per facti se comprende la uolū
 ta de l'animo, perche gli facti piu uolte con le parole non
 se acordano; & per questo solo li facti notando se hanno
 da seguire; & hauendogli facto lo homicidio executo mon
 strando le parole esser: stato derisorie, & dicte per ingā
 no; si como per effetto li acti hanno demonstrato che molt
 te uolte per parole la uolunta de l'animo se recella; si como
 nelo exemplo del nostro redemptore Iesu Christo se deno
 ta, alquale li cani perfidi giudei diceano con false salute
 Dio te saluti Re deli giudei dicendo con peruerso animo ta
 le uirissime parole attanto signore condicente lo suo sanctif
 simo, & uenerando uolto con fortissime guanzate per cotea
 no, pche monstrauiā le parole dali facti essere molto di lō
 tano; onde dele parole lo effetto se considera; per che presu
 me ogni homo essere dal principio como fo ala fine, & im
 pero dicendo le fecte per lo effetto non essere uere se demō
 strano si como intrauene che uno molte uolte fara il cōtra
 rio d: qō che p lui e stato raōgionato. Onde ccludendo
 dico quello essere uincitore che per li facti, & non per le

LIBRO

parole la generosità de l'animo ha demonstrato; pero se ha da uedere se colui che se rendete dala a certo spatio de tēpo, & non in quello spatio hauesse per cosso il suo nimico dapo hauendo acceptata la sua desdicta; & per traditore; & per perditore se condanna che per li segni se po chiaramente cognoscere quello ilquale accepta la renditiōe del nimico iquali sono questi non offendeno. Lo piu dicte le parole il suo renduto, oueramente cessasse indrieto reponendo la spata togliendo la offesa; questi sariano segni hauere acceptato lo nimico per perditore; & quello ilquale offese da la a certo spatio de tempo il suo uincitore commetteria tradimēto, & premio de uictoria non meritaria; ma uolendo decidere il presente caso alo iudicio de propositi, & de spectanti se remette, quale haueriano possuto uedere, & inuendere li acti, & le parole con quale modo & dispositione furono adoperate, & pronuntiate; & sel ferire fo per alcuno spatio dapo acceptata la submissiōe, o de continentē a un tempo li facti con le parole dicte.

Quando unodeli combattenti casca dal cavallo, & l'altro
 .na appiccato, & stordito per le staffe, & abandonato;
 qual e il perditore. Cap. XIX.

Essendo conuenuti doi caualieri per demonstrare la uirtu de l'animo de combattere a cavallo ascontro de lanza haueano capitulato quello ilquale senza morte de nissuno meglio se adoperasse de l'altro remanesse uincitore, & essendo ne la battaglia per longo combattere r. scaldati ala fine uno de quelli incontro in si facto modo il suo nimico che per

OCTAVO

forza a terra lo butto, receuendo pero uno altro incontro; che per lo impeto fo de necessario che ferito perdute le staffe stordito appicato ala sella remanesse da una parte pendente in maniera che fo bisogno che li famigli lo aiutassesseno; attale che sopra la sella ricto se regesse; nasce il dubbio quale di questi sia il uincitore, & quale il perditore; perche se dice nullo de questi essere degno de uictoria, ne honore; attento che p essere luno totalmente a terra cascato, l'altro quantunche non cascasse ha tre demeriti in fauore del cascato primo che e ferito; & la ferita e simile ala cascata l'altra ch' fo ipiccato, & stordito nela sella remase; per qualcosa monstrando sangue fo grande honore del suo percussore; & quello ilquale casco non senza gran uergogna se retrouo; dimanda quali de loro i piu carrico incorresse. Se risponde che tutti doi equalmete sono incarricati, i mo che uene a essere pacta; & con uolunta de tutte due le parte, la battaglia alhora, o in altra giornata se deueria fornire.

Quando uno deli combattenti uiene armato con molte arme, & l'altro ligieramente; & al primo corso cōtra li capituli dono drieto al cauallo del nimico. Cap. XX.

DEliberando de combattere doi cauallieri diffidati per guagio de battaglia ad tutta oltranza capitularo che ogn'uno correre deuesse ire lanze; & quelle corse retro uandose uini dopo la battaglia con spate deuesse fornire; & quello ilquale fosse superato, de l'altro prigione remanesse; & uenendo ala battaglia uno de quelli uenne molto carrico de arme artificiosamente con certe rote mobile; attale che nullo

LIBRO

ferro, nella corazza potesse appiciare: & oltra questo uenue sopra un grosso, & possente corsiero; & l'altro portando cauallo de mezza taglia uelocissimo corridore destro al sperone, & sollicito ala mano uenne copto de legiera armatura; & essendo intro la liza in dispositione de correre cõ le lanze insu la resta, quello che sopra il cauallo piccolo se trouaua galoppando con lento corso contra il suo nimico se conducea; & giungendosi nel punto delo incontrare gitando la lanza a terra maestreuelmente il corpo del nimico schiffo in modo che trapassando lo nimico subito la spada caccia, & seguitando dala parte de drieto senza aspettare il numero de le carrere fornire uiolentemente il grande cauallo schinco; per laquale percossa incomportabile dolore causandogli col cauallero conuenne cascare; & subito smontando p̄selo a terra per suo prigionie; per loquale atto adoperato fora deli patti conuenuti; nasce la differentia fra loro uolendo quello essere uincitore; & l'altro recusando dice che p̄ non hauere li patti obseruati che era prima correre tre lanze, & dapo uenire ale spate essendo stato superato al correre dela prima lanza non accepta essere perditore; alquale l'altro replica dicendo hauere li patti seruato hauendo corso la prima lanza, & in quello hauerlo superato, & preso; & senza piu correre resta per prigionie essendo iustamente pigliato. Se dimanda se tale e stato uinto con iusta ragione: se dice de si; perche essendo quello nel combattere, & hauendo al primo corso iusta la continentia deli patti, neliquali non fo espresso che non se deuesse cacciare spada se prima li tre corsi non fosseno finiti meritamente debbe hauere la uictoria essendo lo abattuto al primo corso superato non se po dus

LIBRO

bitre che iustamente non sia prigione; attento che la uictoria con prudentia e stata acquisita da colui che per iudicio diuino ad quello che ha iustitia ne fa degno; de che Frontino scriue che essendo Sempronio Graccho nela guerra de li Celtiberi nimici de Romani fingendo per paura da loro allontanarse mando certi armati ligieri che deuesseno il campo de quelli assaltare; & lui ordinandose bene cō li soi cavalieri sentendo che li soi messi ale mano con gli nimici combatteano assaltando dala parte de drieto cō le sue squadre molti ne occise; & tutto il resto delo exercito pigliò cō sua prudentia, inlaquale hystoria se denota che tutte le battaglie uniuersale, & particolare con subtile, & acuta industria de ingegno se gouernano, il piu dele uolte remaneno uincitori; perche con quelle e de necessario la uictoria conseguire.

Quando doi per causa de tradimento combatteno; & luno mai potete uincere l'altro; se per humanita del iudice se deueriano spartire si, o no. Cap. XXI.

E*ssendo accusato uno cavaliere de defalta per hauere offeso la regale maiesta; & dandose guagio de battaglia de tutta oltranza cō suo accusatore con pacto che prima a cavallo, & dopo a piedi combattere deuesseno; & hauendo tutto il giorno combattuto, dando mo pigliando de molte ferite; succede che luno trouandose sopra il suo nimico, quale pigliando forza lo sottomesse uigorosamente aiutandose sopra uesne; dapo un'altra uolta lo etando si fo forzato sotto tornare, & uenendo lo sangue a uscire da tutti li feriti corpi in grandissima abundantia sprgendose per tutto il campo.*

LIBRO ○

Et essendo la uictoria instabile che' hora l'uno, hora l'altro monstraua essere uincitore pugnando ciascuno uirilmente in tanto che uennero per stracchezza a riposare; quale collectione uedendo li circostanti che per iudicio de Dio se permettesse che quelli totalmente se uenesseno a amazzare si crudelissimamente apparea che tutti doi dela regale offesa partecipasseno, oueramente per simile peccato douesseno. si rigida morte incorrere . Onde deprecato il iudice con grande instantia che quelli piu combattere non permettesse; alquale lo iudice respose; attento che per causa de grandissimo peccato combatteano che era cōtra il stato, et p̄ iudicio dela regia maiesta p̄ tale ragione non si deueua in nullo modo dispartire; in tanto che Dio per la uerita dela iustitia non demonstraua; et quello scandalo, et infamia del delicto non remanessse indeciso; onde essendo il iudice oltra modo exhortato dali caualieri ch'aspettauano la battaglia partendose disse; io non intendo uenire contra la uoluntà diuina parendoue andati uoi aspartirli; et andando li caualieri per euitare tanta crudelita uedendo si crudelissimo caso a diuidere la battaglia, dico che in tal caso era da uedere la fine, ilquale anchora che crudelissimo fosse considerato la battaglia de grandissimo delicto era causato; perche era de tradimento a terrore de gli altri era d'aspettare lexito; accioche fosse delo colpante punitione, et deli altri exemplo. Federico Imperatore per sua cōstitutione casso la lege longobarda, quale permetteua le partisculare battaglie, saluo ch̄ in questo caso, cioe in crimine dela offesa maiesta, et in homicidio occulto, per imponere terrore a quelli che tali delicti pensasseno adoperare; perche l'uno e contra la diuina maiesta per ragione che quella fosse

O. C. T. A. V. O

la ha potestà de occidere; & quando altro lo adopera e cōtra il suo comādamēto; l'altro e cōtra lo p̄cipe, quale e padre dela repubblica, alquale se debbe fidelità .obseruare; attento che Dio in terra po essere appellato; & ogni tradimento dire se po eēre contra dela natura humana che e commune ad gli homini uiuenti; & luno tradimento insidiando l'altro essa natura offende.

Se doi combattendo a oltranza; & luno a terra cascato il caualcante dal fratello amaestrato contra lo imperio del iudice, se uincitore sarà. Cap. XXII.

Lesendo p̄ lo Illustrissimo Duca de Milano cōcesso il campo a doi caualieri, deliquali luno era Neapolitano; & l'altro Fiorentino che potesseno combattere a tutta oltranza si como loro haueano recercato cō patti che q̄llo che pdesse restasse traditore; & prigione de l'altro che lo superasse; & inanzi che nel campo intrasseno fo imposto p̄ lo iudice che nissuno deli circostanti p̄ fin che la battaglia durasse deuesse nō solamēte parlare in fauore de nullo cōbattere, ma p̄ nissuno segno, o atto che demōstrasse in pena dela uita incorresse; & intrati nella battaglia accade che p̄ incontro del Neapolitano uēne a cascare il Fiorentino, in modo che trascarrēdo p̄ il campo non se auede del nimico cascato; onde trouandose tra li circostanti il fratello del Neapolitano mosso da fraternal amore non recordandose dela prohibition del iudice a alta uoce grido retorna chel nimico e i terra; & incontralo col cauallo che senza du bio restarai uincitore; perloquale auiso operando lo fraternal consiglio uince il Neapolitano, & del Fiorentino hauendo la uictoria adi

LIBRO

mando che per il iudice li fosse dato per prigione con quella conditione che neli pacti se contenea; alquale il Fiorentino repugnando diceua che per non gli essere stata obseruata la securita del campo; ne quello uincitore, ne epso perditore deueano remanere che era expressamente prohibito che nissuno potesse parlare, ne demonstrare segno alcuno per auiso, & enaestramento deli combattenti; & per qsta ragione si como uole la consuetudine militare dice non essere. prigione de iusta battaglia particolare; si como quelli che non sono prigioni de iusta guerra nele battaglie uniuersale per iustitia sono relassati. Incotario il Neapolitano uincitore risponde allegando iustamente hauere il nimico supato; attento che se il fratello ha errato a epso non se doueua imputare, & che rimaneua in potere del iudice lo errore commesso parlando castigare; & oltre questa diceua che anchora il fratello con le parole lo auisasse, niente dimeno quello adoperare in ogni modo senza suo auisamento hauea deliberato; & per questa ragione lo anaestramento del fratello e stato superfluo, attento che era constrecto, & da arte militare anaestrato succedendo il caso; & de necessario non poteua altro intrauenire che quello non adoperasse. Lo abbattuto incontrario respondeua; attento che stando in terra non essendo ueduto dal suo nimico non poteua quello contra de epso in si facto modo adoperarse; quantunche la natura dela battaglia da persona a persona non debbeno doi contra uno intrauenire; attento che in quella manera che e stato superato po dire con doi; & non con uno hauer combattuto, per ragione che luno con li facti, & l'altro con auiso, & parole adoperandose, de necessita e stato per

ditore; perche tanto se apprecia lo bon consiglio nela battaglia quãto se apprezzano le arme, como Salamone dice ch'el bon consiglio l'arme gouerna; & lo antiquo prouerbio referisse de li giocatori de scacci che per inuolabile lege, teneno che tracto imparato non se debbe adoperare. L'altro replica dicendo hauerlo uinto solo, & chel dire del fratello non gli bisognaua per essere epso, perito ne l'arme; & se il fratello ha facto contra il comandamento, & imperio del iudice se debba del iudice lamentare, & che in battaglia de tutta oltranza e licito usare ogni fraude per uincere; onde hauendo preso il consiglio del fratello iustamente lo hauerlo possuto fare. L'altro risponde quantunque se possa usare ogni fraude in battaglia de tutta oltranza nientedimeno non se po usare quello che dal iudice per imperio e proibito che fo de non parlare, ne per aiuto dare auiso a nissuno loquale secondo la lege scripta in molti modi se presta, & specialmente con uoce, & con segnali; dice anchora che questa prohibition e in fraude del iudice, & delo astante populo, & non infra li pugnatori; a questo respõde il perditor che per essere facta in fauore deli combattenti; & per causa dela loro battaglia, & hauendola tra loro acceptata per. epsi obseruare se deueua, & non obseruãdo nel combattere lo stile, & consuetudine militare reuerte in preiudicio de loro; in questo caso il iudice seguendo lo iudicio de Salamone quale dono contra la falsa. matre che lo figliolo dela sua compagna che per inuidia consenteu che fusse amazato laquale iniquita nephandissima Salamone cognoscendo ala uera matre integro; & sano lo fanciullo assignete. Così tornando al proposito dico, che uolendo il iudice determinare la dubiosa battaglia, & la uerita dela

fraude

O C T A V O

fraude commessa cognoscere, disse che uoleua chel uincitore hauesse la uictoria del suo nimico, con questo chel fratello che contra il suo comandamento era uenuto fosse decapitato, laquale sententia recusando il uincitore non uolse accettare, per non uedere il fratello morto recuso la uictoria conseguire, & per uolere decidere tale causa. Primo se po allegare Bartholo che dice essendo uno preso p lo iudice contra li stili, & lo ordine dela corte se debbe p iustitia relaxare; attento che nulla captura uale facta cōtra le ordinatione, & consuetudine obseruata; & per questa parte fa che se uno ha deliberato amazzare il suo nimico; & io li consiglio che uada a occidere suo nimico; & quello desponendosi totalmente delo, amazzare, seguendo per cio lo homicidio lo consigliere non sara como homicida tenuto; p che quello senza lo consiglio dato deliberato era delo amazzare; ma ultimamente uolendo declarare dico che lo consiglio, & persuasione del fratello non toglie pero che lo abattuto non fosse superato considerando che chiaramente appare, che in ogni modo saria seguito de incontrarlo dapo che era a terra deiecto per dare fine ala battaglia; ma essendo molte ragione da luna parte, & da l'altra narratz; resta in arbitrio del iudice, quale potra determinare secōdo meglio li pare; quanto ala seconda determinatione doue per lo iudice era iudicato chel fratello doueua essere punito essendo uenuto contra la prohibitione del iudice. Respondo che posto la prohibitione dica, & expressiuamente declara sotto pena dela uita non se intendea pero che per ragione douesse morire; perche uole la lege ciuile che al parente sia mitigata in tal caso la pena capitale, alaquale fosse castato p cagione de aiutare, o fauorire il suo parente per la as-

LIBRO

Sectione del sangue quale lo stringe, & excusa da molte pene quale per tale cagione meritasseno; pero e pena extraordinaria che in arbitrio del iudice se remette; si como se fa iudicio ne la lege; che sel principe comandasse che un tale bandito non fosse receptato ala pena dela uita; quello receptandolo un suo parente, o coniuincta persona la pena se mitigarìa; & questa e uera decisione per lege, & ragione naturale da obseruarse.

De doi disfidati a oltranza che chi de loro cascasse, o fosse ferito, & remanesse perditore, o desdicto; uno casco p disgratia, & non per incontro, & ferisse; se l'altro p allegare causa de uictoria. Cap. XXIII.

D*Oi bellicosi Cavalieri ad battaglia de tutta oltranza disfidati haueano tra loro capituli che quello che cascasse a terra, o fosse ferito da l'altro; per uinciuto, & prigione remanesse; & intrati in lizza; succede che luno l'altro seguendo uenne lo seguitato a cascare; per modo che se fece una ferita nela gamba, & uolendo l'altro remanere uincitore per la cascata intrauenuta al suo nimico; quello con instantia lo recusa dicendo per fortuna, & nõ p fortezza del compagno essere cascato; alquale l'altro replica; atteto che dinanzi a lui fugeua; & per cagione che lo seguitaua interuenendo la ferita per la cascata; anchora che non l'habia abatuto essendo lui stato causa delo cascare meritamete debbe essere uincitore; attento che se non lo hauesse seguitato il caso non saria intrauenuto. Se dimanda quello de cio la iustitia ne determina. Bartholo dice che quello che seguita l'altro uenendo il seguito a cascare in modoche ferita se facesse*

O C T A V O

se così como manualmente l'hauesse facta lo sequitore se
 debbe reputare; & per questo quello che seguina il suo ni-
 mico debbe ragioneuel mente uincere; la ragione e che ha-
 uendo l'animo con proposito disposto del ferire; pero se cō
 sidera lo euēto; attēto che lo persequire era causato a fine
 che da lui remanesse offeso, ouero ferito. Onde per tal res-
 pecto essendo stato lui cagione dela cascata, & chi da la
 causa delo dāno se iudica hauere dato il danno; & questo
 in battaglia de tutta oltranza solamente se iudica, & non
 in battaglia de ipresa, o che p mōstrare la uirtu de l'animo
 se pigliasse; si como in altro capitulo habiamo declarato.

Deli combattēti che pacto era quello ottenere che piu feri-
 te facesse, & uno de loro in uno impeto facesse diuerse
 ferite, se uincitore sara. Cap. XXIII.

COnuenendosi doi de cōbatter e haueano tra
 loro capituli expressi, che quello fosse uinto
 che piu ferite hauesse, ouero quello che nel
 combattere pezzio se comportasse & corrē
 done a incontro luno passo la uista de l'elmo de l'altro, in
 modo che ferendolo in faccia duno occhio lo priuo con gli
 pezzu che dela spezzata lāza puenero; & q̄llo che del oc-
 chio fo priuato assignādo al pecto del nimico cō la sua lan-
 za mirabelmēte isino alla spalla lo passo in modo che piu
 de un palmo de q̄lla dala parte de drieto se uedeua. Mo se
 dimanda quale de q̄sti ha habuto piu ferite; & quale p con-
 sequēte debbe essere pditore p iudicare secōdo parlano gli
 pacti. Onde appare che q̄llo ch ha il pecto passato hauēdo
 la pōta dela lāza passato fora dela spalla; si como e narra-
 to mōstra hauei due ferite hauēdo una nel pecto, & l'altra

LIBRO 3

nella spalla in modo che de drieto, & dinanzi in doi membri uene a essere ferito; & contra de questo se po allegare che in piu degna parte; & piu degno membro ha offeso qllo che in faccia percosse suo nimico hauendolo de uno occhio priuato, quale e delicatissimo membro; & questo meritamente debbe essere il piu honorato uincitore; anchora che lui habbia due ferite recepute dal nimico per una tuza due se possono iudicare; & hauendo dato in piu eminente loco, & in uile essere stato percosso; como che e la spalla, & il pecto; quale a equiperatione dela faccia, & del occhio se po iudicare men degno.

De doi combattenti luno cecasse locchio al nimico, & qllo a lui trocasse il naso qual saria piu honorato. C. XXV.



Acendosi una battaglia fra doi cauallieri, quali hauendo fermati capituli chi meglio fa resta per uincitore, & habia lo honore dela uictoria; & chi peggio fa resta per uinciuto, & prigione del uictorioso. Accade nel combattere che luno l'altro duno occhio priuo, & quello che perdetz a l'altro taglia il naso, & finendosi la battaglia dubitando se dimandaua, quale de loro fosse piu honorato uincitore. Onde qllo che hauea cauato l'occhio al compagno monsttraua hauerre maggiore parte nela uictoria honorata; attento che in questo mondo non e altra miseria che essere priuo dela uista per respecto che fa restare l'huomo inutile a tutte cose; & per essere l'occhio membro nobilissimo; & per essere collocato in eminente loco e dignissimo membro per essere in testa collocato quale e lo principale, & lo gouernatore de tutti li altri membri humani; attento che le guida, & conduce lo instrua

O C T A V O

memto del lume, & doue a lui pare, & piace, & p̄ q̄lli se co-
 gnosce, & discerne tutte le cose dela natura la imagine del
 quale al cerebro, & al core representano, & conseruano
 la memoria dele cose uisive, & fanno lo homo cōbattere, &
 leggere como instrumenti necessariū a tutti exercitii minist-
 rano allegrezza al core che in mezzio de l'humano corpo
 e recelato, conlaquale per la uirtu uisua allegrādose cō
 allegrezza se nutrica; il perche ragione e de uiuere longo
 tēpo che per essere il naso mēbro inutile nel capo e uile p̄
 ragione che e conductore dele fezze del cerebro, & per
 q̄llo se conduceno li puzolenti uapori dela testa; & p̄ esse-
 sere il senso delo odorato inutile al corpo humano altra uti-
 lita de q̄llo nō sente se non che per adornamēto dela bellez-
 za dela faccia in quello loco da natura e stato producto.

A dunque concludiamo che l'occhio e membro de magiore
 excellentia; attento che sono due porte dela uista, quale e
 lo aprire, & il ferrare per loro uolunta ponno disporre,
 & in loro defensione la natura maestra de tutte le cose due
 perpetue ha pcreate; & lo philosopho dice (si como noi
 in un' altro capitulo habiamo referito) che l'occhio e in-
 strumēto de l'anima sensitua; & la mente uede mediante
 l'occhio; & impero quanto piu eccellente lo mēbro; tanto e
 piu honorata, & magiore la offesa che contra quello e. ado-
 perata tātō piu quātō che per la sua percussione causa ma-
 giore dolore, & per q̄sto ha magiore honore q̄llo che pri-
 uo che non quello a chi fo locchio priuato; ma se potria
 incontrario replicare che quello ilquale per dette il naso
 per essere unico membro nela faccia e piu necessario al
 corpo humano; & piu dānosa la perdita de quello; attē-
 to che per essere solo ornamento essendone la faccia squar-

L I B R O

alta in nullo modo se po remediare; & hauēdo p̄duto unō occhio restādo l'altro totalmēte non e priuato delo lume, anzi se fortifica la uirtu uisua, & quello che era in doi in uno naturalmente se reduce, in modo che uene a uedere così con uno restante como con li doi; & questo e p̄ragiōe che la uirtu uisua e indiuisibile, quātunche se possi diminuire, non pero se po partire; & questo dice Baldo che lo honio che ha uno occhio da nissuno exercitio per disutile se po amouere; & leze se de Annibale Carthaginesē, ilquale per uiolentia de freddo perdendo luno occhio al alpe de Bologna con lo restante gr̄dissimi facti cōtra de Romani adopero, in modo che de molte uictorie famosissimo nel mondo e rimasto; & lo euangelio dice meglio e con uno occhio andare in paradiso che con doi nelo inferno essere tormentato; ne se acquista pero extrema miseria per hauere uno occhio, p̄che uole la lege che nō se possi adnouere da nulla administratione de officio quello che ha uno occhio che p̄ honio imperfecto non lo condāna; & per questa ragione se denota che perdere il naso e maggiore uituperio; attento che essendo la faccia humana assimigliata al uolto diuino; totalmente per la perdita del naso resta molto deturpata, perdendo la ornata bellezza, alaquale nō glie nullo remedio; ne se potria per coprimento celare tal deformita del naso tagliato; onde monstrando in presentia de tutti tanto desornamento, si como e maggiore pena a colui che ha una mano, & perdela, como dice Baldo; così e maggiore pena; & carico per exemplo uno che perde il naso como quello al quale li more lo unico figliolo ha maggiore dolore de qllo ch̄ hauendone doi gli more solamente uno restandogli l'altro non e si grande la sua pena; & perche secondo la opinione

OCTAVO

deli homini nõ se po fare maggiore uituperio, & iniuria a l' homo uiuente che priuarlo del naso; perloquale e magiore la offesa che non seria dela mano, dun piede, o de uno occhio lo priuasse; perche e piu manifesta uergogna, & per qsto per una gran pena se sole un delinquente ala priuatione del naso condanare, accio che porta per eternale pena insu la faccia de cõtinuo la sua uergognosa punitione, laquale in niuno modo se po coprire; & dice Federico nela sua constitutione che la pena dela priuatione del naso e punitione atroce, & seuerissima; attẽto che e derisione dela gente, & questa tale punitione dare se costuma ale donne che adulterano il nutrimonio cõiugale per manifesta pena del grauissimo delicto; & per questo crederia che ha magiore honore q̃llo ad chi e restato il naso perdendo lo occhio; q̃llo alquale con doi occhii, & senza naso se ritroua; pero quando simile caso accadeffe potra il iudice secondo il suo uedere iudicare. Ma la mia sententia me pare essere iusta per le altre circumstantie che possono nele ferite intrauenire.

Quãdo deli doi combattenti luno percosse la mano tutto il braccio debilitando, & l'altro la gamba p̃cotendo tutta fo debilitata.

Cap. XXVI.

Combattendo a cauallo doi strenui cauallieri incontrandose luno contra de l'altro con le lanze insu la resta se uenero in si facto modo a ferire che luno la mano dela briglia dal ferro del nimico con lo arcione da l' hasta dela lanza se trouo conficta, tale che con difficulta da p̃ se sferrare se potete, & l'altro essendo percosso nel ginocchio fo

LIBRO

si graue la botta che uenne tutta la gamba insieme cō il pie
 de a essere in tal modo lacerata che ne a piedi, ne ad caual
 lo de quella se potea piu ualere. Se dimanda quale de quel
 li per merito delo incontro ne debbe lo honore reportare;
 & quale con piu danno, & uituperio sia rimasto. Pare nel
 primo aspetto che quello ilquale fo ferito nela mano habb
 bia magiore offesa receputa per essere membro uirilissimo,
 & molto necessario al seruitio de l' homo; & piu a quelli
 che sono armigeri, & che aiuta, & gouerna tutti li altri
 membri, & con quella se exercita la militia governando
 tutto il corpo de l' arme necessarie; & con la mano offende
 al nimico, & con quella ale offese se repara. Et in tanto diz
 ce la lege chel caualiero armigero senza mano e disutile
 ala battaglia, & debbe perdere il pbeudo statuito per pre
 mio de l' exercito militare: Attēto che non e piu apto ad
 perarlo. Et dice la sacra scriptura che l' homo debbe uiue
 re delo exercitio dele sue mano; & nō e magiore infelicitā
 appresso dela pđuta dela uista, in questa uita che perdere
 la mano, perche quello ilquale e priuo de quella glie de ne
 cessario con uergogna per uiuere perpetualmente mendic
 care. Et per questo per hauere perduto membro piu des
 gno de la gāba, & del piede, & collocato in piu eminēte lo
 co ha magiore carrico. Pero incontrario se risponde p par
 te de quello che offeso nela mano dicendo epsō offeso nel pie
 de, & nela gāba lo nimico debbe hauere magiore honore;
 attēto che la gāba, el piede piu che la mano sono necessa
 rie ad caualcare; concisiacosa che e stato ueduto un caua
 liero senza mano fortissimamente combattere portando la
 spada artificiosamente in una mano di ferro ligata nel
 tronco braccio destro, & ne l' altro sinistro portaua uno.

O Q T A V O

scuto appiccato con certi ramponi de ferro, ouero crocchi, cō liquali appiccādo pigliaua de molti prigioni, liquali exerciti senza gambe. Et piedi non se potriano adoperare. Onde concludendo diremo che quello ilquale ha guasto la gamba con lo piede fara con piu deshonore, et dāno de sua persona che colui che ha la mano persa. Attento che piu commodamēte quello che ha una mano guasta se potra exercitare de quello del piede ilquale essendo cauallero potra in campo essere conductieri, ufficiale de arme guida, spia, et consigliere, cauallaro, proueditore de l'exercito, et amaestratore deli paesi; lequale cose nō potra operare quello che hauendo li piedi rotti non potra caualcare e de necessario essere da altri gouernato, et a piedi e totalmente disutile, et a cauallo quello che ha piedi, et non mane po gouernare se, et altri con mane artificiale; quantunche sia stato ueduto conductieri con gambe artificiale mettendose a cauallo con auxilio de soi famigli marauigliosamente con gambe de legno ne l'arme se adoperaua; pero senza aiuto non potria caualcare, ne dismontare poteua. Et per questo diremo che e piu disutile quello ilquale da per se non se po uiuare, che quello che da epso uale a qualche cosa adoperarse, considerato che uno fantz a piedi senza mano e stato ueduto andare ala strata, et pigliare de molti prigioni, et scalare castelli de nocte con le mano di ferro, et a crocche et con quelli medesimo pigliaua li prigioni. Per questa ragione mi pare piu uera la sententia; pero io la remetto in arbitrio delo l'Etore allegando meglio ragione. Incontrario po iudicar e si como meglio il suo iudicio li porge.

Quādo llo destro combatteffe col sinistro, et le ferite fosse

no ale mano de tutti doi, qual sarà piu honorato uincitore, o
perditore, o pacta.

Cap. XXVII.



E combatteffeno doi a tutta oltranza deliqua
li il prouocatore fosse sinistro, & tagliasse al
prouocato la mano destra; & quello simil-
mente a lui la sinistra; se uenesseno a contesa
quale de quelli deuesse essere il piu honora-
to, o uincitore, o perditore, ouero se deuesse essere pacta.
Perche uolendo tale differentia iustamente declarar dire-
mo, che piu efficace ragione se potriano adducere per iudi-
care essere pacta che uno perditore condannare. Attento
che tutti se trouano dela destra mano essere priuati; quantũ
che l'una la destra, & l'altra la sinistra habbia perduta; per-
che naturalmente quello ilquale perdette la sinistra per de-
stra la adoperaua; per laqualcosa non po' dire hauere meno
danno del compagno receputo; pero se potria iustamente di-
re che per essere la sinistra destra al prouocatore perdendo
dola nel combattere; anchora che dela destra il prouocato
priuasse debbe essere perditore, per respecto che ha prom-
nesso uincere la battaglia hauendo persa la mano che ad
epso era destra, quantunque fosse sinistra; per respecto che
e piu pro pinqua al core; & per questo ha maggiore carri-
co anchora che fusse facta. Attento che ha promesso proua-
re quello che a lui e stato per opinione de canallaria debbe
essere perditore. Considerato che e tenuto uincere, & non
apactare. E da sapere anchora che la mano sinistra repa-
ra gli colpi delo assaltatore con laquale lo assaltato ponendo
se a fronte delo nimico. Attento che defende il core dalor-
quale e amuestrata nelo riparare; & piu ogni offesa che se
fa al core la sinistra e scuto, & reparo dela destra che nea

OCTAVO

aturalmente con quella se copre il capo. Attale che piu secura-
 ramente la destra se adopera nelo offendere tutta uia ua re-
 parando contra delo inimico per dargli causa essere per-
 ditore.

Quando il prouocatore, & prouocante sono in simili mem-
 bri feriti qual sara il uincitore, o pditore. Ca. XXVIII.



Auendo doi caualieri longo tempo combattuto per guagio de battaglia de tutta oltranza trouandose equalmente in simili membri feriti indebiliti forono nela giornata. Se dimanda quale debbe essere il uincitore per la ragione delo precedēte capitulo narrato debbe essere il prouocante pditore; pero che non ha prouata la offerta del superare; pero nel cauare del sangue secondo il modo e causa de uictoria al nimico. Onde uolendo distinguere se debbe considerare il loco doue se caua; se da ala testa, o dali altri membri inferiori; secondo la dignita del membro; & la operatione de quello considerato che cauandolo dal braccio destro del nimico sara piu honore del percussore, de quello chel cauo del sinistro. Attento chel destro e quello conloquale in defensione & in offensione la spata se exercita; quantunche il sinistro (si como habiamo dicto) sia piu propinquo al core che uenendo se da quello a cauare saria si como dal core cauato fosse; perche nela mano senistra sono le uene che respondeno al core; & per questo nel sposare dela donna se pone lo anello al quarto digito nela sinistra mano per essere in quello una uena respondente al core. Ma in facti, & exercitii militari si se estima piu la destra, laquale ministra tutte battaglie; & per questo percotendo la destra, e percosso il principale

deli membri nele arme necessario; & per consequente e maggiore la offesa dela destra che dela sinistra; per rispetto che la sinistra e scuto de quello che combatte; & naturalmente ponendose inanzi del nimico a reparare e piu acta a receuere la ferita per tale ragione combattendo a tutta oltranza e perditore quello che nela destra e ferito. Ma in battaglia de honore saria parita, ouero quello saria uincitore che piu uirilmente fosse adoperato, & che manco ha estimato il dolore dele ferite, & che meglio ha exercitato le arme. Se debbe attendere anchora a considerare la qualita dele ferite discernendo la mortale dala meno piculosa (si conio de sopra habiamo dicto) considerare la nobilita deli membri feriti.

De una partita de quatro quale sia la uictoria.

Capitolo., XXIX.

VEnendo ad guagio de battaglia quatro cauallieri de combattere doi per doi a tutta oltranza a cauallo per causa de crimine lesse maiestas intrarono nela lixa ala giornata deli quali doi per commune consiglio haueano deliberato andare sopra uno deli nimici che era alquanto debile, & fiacco; laquale deliberatione poseno in effetto; & combattendo con tutta la loro potentia gli doi contra luno; lo assagliato resistendo audacemente percosse uno deli soi insultatori nimici; per laqualcosa uedendo il compagno delo assaltato subito a piedi desmonto, & leuato se li speroni con la sua propria lanza dala parte de retro ferite un deli assaltatori de lo suo compagno grauemente facedo l'altro desdire, in modo che lo desdicto fugendo fora de la lixa alo suo ferito compagno disse che non se deuesse partire; attento che era piu

O C T A V O

honore dentro che fora la liza morire quello ilquale hauea ferito luno, & facto l'altro desdire, uedendo fugire il desdicto per lui prendere il seguitaua, & non potendolo pigliare; se dimanda quale sia la uictoriosa partita remanendo luno con gli doi dentro la liza ferito. Considerato che li doi dicono che la loro partita debbe per ragione essere uincitrice hauendone facto uno desdire, & l'altro graueamente ferito. Incontrario risponde quello che solo dentro la liza e rimaso dicendo che loro debbeno essere uincitori. Attento che de li doi ne e uno ferito, & anchora chel suo compagno sia stato ferito fo traditamente, & essendo l'altro desdicto deli doi luno ne e andato fora dela liza senza licentia del iudice che se iudica essere uinciuto; & allegate le ragione de l'una parte, & de l'altra; se debbe la sententia per il iudice donare; & perche la causa e dubia essendo un ferito da l'una parte, & da l'altra; & de gli altri luno uscito fora dela liza, & l'altro desdicto in fauore de quella partita doue non se troua nullo essere desdicto se debbe la sententia donare; quantunche uno deli uincitori senza licentia uscisse dala liza non lo fece per timore, anzi per uolere pigliare il desdicto fugitore per farlo dal iudice meritamente punire, ilquale fugendo non uoleua la diffinitione de sua punishmente aspectare; & perche combattendo uno per causa de tradimento, o de crimine laese maiestatis essendo superato, & confesso se debbe como traditore punire, perche non basta essere desdicto; et fo quello il uincitore ilquale sbarattando tutti doi li nimici piu uirilmente se adopero ferendone uno graueamente, & l'altro facendolo desdire uilmente il fece fugire fora del campo.

Quando fo data disfida de combattere con arme equale, &

militare; & luno uenne con arnesi de charta piu ligieri che de ferro, & uinse; se debbe essere uincitore. Cap. XXX.

DOi cauallieri se disfidorno per cōbattere a pie di armati de arme equale, & militare; cō accie in mano con pacto che quello fosse il uincitore che in piu eminente loco dela persona ferisse il nimico peruenendo ala giornata secondo la conuentione, deliquali luno per essere piu ligiero, & ueloce nel cōbattere uenne con lo arnese de charta pergamena in argenteate, & si ben polite che monstra ueramente essere de acciaio in modo che per la falsa apparentia nela battaglia dal suo nimico nō forono cognosciute, ilquale per essere piu adiutante per gli falsi schineri assignando un colpo nela uista del nimico li dono una ferita con grãde effusione de sangue; per laquale percossa uedendo il indice per tema dela uita del ferito subito spartendo pose a fine la battaglia; & uolendo il percussore como migliore facente la sententia de la uictoria, peruenendo a notitia del indice la falsa astutia del percussore che con arme de charta hauea combattuto per suo grandissimo auantagio, & detrimento del compagno, quale allegaua che hauendo quello con falsita superato non meritaua laude degna de honore, alquale il percussore replicaua dicend o. Se io ho uoluto combattere con le gambe de charta coperte, & non de acciaio; e stato mio desauantagio con periculo. Attento che se mi hauesse tirato per le gambe tutte due facilmente le haueria rottz; & per questa ragione non me se debbe imputare in fraude; l'altro tuttauia impedeua la sententia cognoscendo per inganno essere superato; & essendo tutte le ragione punctalmente dal ius

OCTAVO

Uice ascoltate; dette la sententia in fauore del percussore; per essere il migliore facente non bastante la ragion de fran de allegata. Attento che po dire con le ganibe desarmate combattendo ha superato il suo nimico hauendolo ferito in faccia in loco dignissimo, & eminent per piu respekti me rita lo honore reportare. Attento che desarmato animosam ente se ha saputo gouernare operando con tempo la des trezza, non se ha facto percotere neli membri desarmati confidãdose ala sua propria uirtu e stato del suo nimico uin citore, & con grande honore rimaso dela impresa. Questo caso successe in Catalogna; si como noi lo habiamo nel pres ente capitulo narrato.

De battaglia de doi caualieri combattenti quando il princis pe lo sceptro butto per spartire, & luno corse dapo dicens do non hauer ueduto il sceptro buttato, & l'altro dice es sere percio uincitore.

Cap. XXXI.



H Auendo doi caualieri longo spatio dentro la liza a tutta oltrãza cõbattuto in presentia de loro principe ilqual uedendo la uirtu de tutti doi che con grande animositate haueano luno a l'altro resistuto senza auãtagio de nissuno nõ pmesse che combattesseno; & buttãdo il sceptro interdise la battaglia; perloquale acto uno de quelli posando le arme desistete dal cõbattere; l'altro impetuosamente cõ la lanza su la testa per cosse il suo desarmato inimico; perlaquale desobediẽtia ues dendo lo astante principe turbatamente intrato nela liza cõ animo de castigare lo desobediente caualiero iratamente lo seguitaua; perlaquale turbatione uedendo il caualiero per s siffore de suo inimico il principe irato persequẽdolo tutta

L I B R O . O

uia dentro la liza fugena dinanzi alo suo signore protestando se che per euitare la ira delo suo signore fora la liza fugesse non deuesse ala ragione delo suo honore preiudicare; & con tale protestatione fugedo fora del campo saltate; per laquale fuga lo ferito che detro era rimaso dimandaua difinitiuua sententia in suo fauore che se douesse declarare per la desobedientia, et fuga delo suo inimico essere perditore. Et oltra questo hauendolo desarmato ferito sotto la securitaa delo principe se deuesse per traditore pronuntiare. Ala petitione delquale incontrario per lo fugito se risponde dicendo. Attento che lo sceptro se debbe per lo principe buttare in tempo che da ciascuno combattente commodamente se possa uedere. Retrouandose lui nelo dato segno hauerẽ il suo cauallo concitato fo cagione che non se auede delo prohibimento dela battaglia, & delo buttare delo sceptro; & per questo hauendone lui sprouistamente per cosso il suo inimico ne per traditore, ne per desobediente debbe essere castigato, ne debbe anchora essere perditore per essere andato fora dela liza fugendo la ira del suo signore, che per diuino precepto se troua se debba fugire lo irato signore per dare loco ala perturbatione delo animo, che il piu dele uolte per mala informatione se commoueno, in modo che ueneno ad maculare la modestia de la loro temperanda iustitia, per rispetto che se debbe con lo animo tranquillo, & non turbato moderatamente gli delitti castigare, altramente non saria iustitia, anzi crudelitate; & quello ilquale fugel uolto irato delo suo signore e segno de timore, & obedientia. Onde hauendo lui constretto, & nõ uoluntario con protesti fora dela liza fugito nõ se gli debbe imputare ad mancamento delo suo conseruato honore, ne anchora ad condãnarlo

Q C T A V O

narlo essere perditoro. Per uoto de molti cauallieri uolendo il caso declarare fo determinato se deuesse dare il giuramento ad quello ilquale allezaua non hauere ueduto il segno de lo buttato sceptro; & in caso che giurasse non hauer se ueduto delo phibineto quādo uerisimile cōiecture icōtrario nō apparesseno non se potria, ne p traditore, ne p pditore condānare; quantunche hauesse fora dela liza fugito per, respecto che per lo Imperatore Iustiano fo facta una legge per lo Papa approbata. Essendo per un Principe, Re, Imperatore, o quale se uoglia altra potesta expressamente ali loro officiali comandato che deuesseno uno tale subiecto decapitare non debbeno de continentz inconsideratamente obedire, ma debbeno per spatio de uinti giorni, nel quali uerisimelmente appare la ira del suo signore cessare matu ramente sopra sedere, per respecto che lo comandamento delo irato principe non se debbe obedire; pero se debbe sopra de quello accortamente consultare; perche se lege ne le Romane hystorie che li Consuli deputati amministrare la iustitia nela republica dināxi de loro cōtinuo portauano in segno de iperio un mazxo de uirge ceter, & ligate cō una cordella iutorno a molte uolte fasciata, & stretta; de notando che se il Cōsulo per sinistra informatione in ira se accendesse non potendo in breue tempo la fasciata uerga desligare uolēdo alcuno con quella in segno de imperio castigare se hauesse uenuto a mitigare la ira nel tempo che a dissoluere la uerga se adoperaua. Si como dice Dante; Che la spata de Dio non taglia infrecta. Ma trouandose per cōmune iudicio deli electi officiali, ouero deli circumstanti con lui hauesse commessa disobedientia al suo principe, & la sua excusatione non fosse uera ne uolendo giurare dela sua

LIBRO

Innocentia. Se debbe però como perditore de pena de tradimento grauemente punire hauendo offeso il suo desarmato, & obedientz nimico; & lo offeso per la obedientia debbe essere uincitore. Attento che con quella fermo nel campo rimase considerato che non se po hauere maggiore honore per li combattenti quando ne per iusta, ne per iniusta cagione in niuno modo senza licentia escano fora del campo per fin che dal iudice non e data dela battaglia diffinitio: ne, perche la possessione del campo da grande reputatione ad quello che la mantene; & piu ad quello che con uictoria se la conserua.

De una partita de septe contra septe, de quali doi andati per terra de luna, & de l'altra gli cinque che male fanno de qual fara la uictoria. Cap. XXXII.



Combattendo septe caualieri dentro uno campo partiti contra de altri septe per mostrare la strenuità, & la uirtu de l'anima cōpatoche la uictoria fosse de quella partita doue piu quelli che migliore fanno se trouassero; succede che cinque de una banda ualorosamente se adopero li doi altri numerati compagni per terra da altri doi ualorosi caualieri dela inimica partita forono buttati de liquali uincitori gli altri cinque compagni uilmente se comportarono perdendo de molte lauze, & male adoperano le arme. Se dimanda quale partita de quelli deueria essere uincitore. Se risponde prima che ragioneuolmente deueria essere quella deli cinque bene operati per, e sere maggiore numero che meglio fanno però se potria dire i contrario essendone doi.

OCTAVO .

loro compagni da gli altri per ponderoso incontro uirilme
 te per terra deroccati deueriano essere perditori . Attēto
 che nō e maggiore dishonore ne l' arte militare dela cascata
 ali caualieri che in tali exercitii se adoperano; quantūche
 tutta la giornata ualorosamēte se adoperasseno uenedone a
 cascare al fine non potriano premio ne honore guadagnare
 in quella giornata, perlaqualcosa la uergogna deli abattuti
 iatpera lo honore deli compagni acquistato per bene ope
 rare. Altra uolta se replica in fauore deli cinque; attento
 che cinque compagni deli doi uincitori perdendone l'axe,
 & uilemente con le arme adoperandose che sono apti uno
 grado peggiore delo cascare; & per questo essendo cinque
 che male fanno, & da l'altra partita doi ragioneuolemēte
 alla debbe essere perditrice doue e maggiore il numero des
 ti mali operanti. Attento con lo narrato argomento se po
 schiaramente uedere che uolendo li doi abattuti lo honore
 deli cinque compagni occupare ueresimilmente gli cinque,
 uilemente operati debbeno la honore deli doi offuscare, per
 ro tale dubitatione se potria meglio per caualieri che per
 iuristi, ouero philosophi decidere; quantunche io crederia
 che debbeno essere uincitori la contraria partita deli doi
 cascati. Attento che il cascare e apto uilissimo nello exercis
 io militare (si como de sopra habiamo narrato) doue se de
 mostra la uilta de l'animo; & la mala doctrina del caual
 care; & da morte in fora il maggiore dishonore che a caua
 lieri possa ne la battaglia intrauenire; doue se denota im
 potentia, imbecillita, & fiacchezza del corpo; pero io me
 reseruo al iudicio deli prudenti, & sauui caualieri martia
 li, & se la mia decessioe nō satisfara il iudice fara colui qua
 le piu efficace ragione porgera per la uera decisione.

LIBRO

Quando il rechieditore togliesse la spada al rechieſto ſe ſà
ra uincitore, o che meglio fanno. Cap. XXXIII.

Eſſendo uno cauallero da un'altro in batta-
glia de tutta oltranza prouocato; & eſſen-
dogli per il ſuo prouocatore tolta la spada da-
po nelo combattere mirabilmente ſenza de ql
la ſe defende, quando ſubterfugendo, quando reparando
ſe con le braccie, & con le mano; & in tale modo gouer-
nandoſe, che perſi, ala ſoprauenente nocte dalo ſuo nimi-
co non ſe fece occidere, deſdire, ne pigliare. Se dimanda
ſe quello hauendo uilemente perſa la spada nela battaglia
debbe eſſere perditore, o eſſere lo peggiore che ſa hauen-
do per ſo il principale instrumento che in quella ſe recer-
ca, & guadagnato per il ſuo nimico la lege ciuile deſcri-
ue che il perdere dela spada, & de l'arme in la battaglia,
e il maggiore deſhonore che accadere poſſa a un cauallero;
perche nõ ſenza uilita ſe perdono, & per maggiore odio del
perditore de l'arme nela battaglia lo Imperatore per le-
ge, & militare diſciplina comanda eſſendone recuperate
per li ſoldati, ouero compagni non ſe debbeno reſtituire al
perditore; quantunche altre coſe in battaglia per ſe, & res-
cuperate dali ſoi ſe deueſſeno retornare al perditore quan-
do al debito tempo recuperate foſſeno da nimici. Ma p dar-
re recto iudicio ſe detèrmina non eſſere uinto, ne ſuperato;
quantunche ſia ſtato deſarmato dal nimico, & dinanzi
a quello tutta uia per il campo ſia andato diſcorrendo; nien
redimeno in battaglia de oltranza doue ſe recerca morte,
o deſdicta non interuenendoce non gli cognoſce perduto;
ne uictoria; quantunche lo togliore dela spada moſtra haſ

O C T A V O

uere maggiore honore. Considerando accortamente il perditore dela spada merita maggiore laude. Attento che essendo disarmato dela spada se e dal compagno audacemente defensato, in modo che non se ha facto cccidere prendere, ne desdire; si como molti senza arme trouandosi se fanno senza defensione superare; Et per questa ragione se debbe il disarmato absoluere dela querela; ma interuenendo in battaglia doue se dimostrasse la uirtu de l'animo meritara piu laude quello che tolse de quello che la spada perdetto; ma hauendosi senza spada defensato ha acquistato maggiore reputatione senza arme de quello che armato non potetz offender il disarmato nimico; po se remette ala sentenza deli caualieri se con migliore ragione se mouerano.

De uno deli cōbattēti che porto nello cāpo uno pomo con uno artificio de foco, q̄le posto ad terra phibea il cauallo delo nimico accostar se cōtra de lui. Ca. XXXIIII.

N caualiero disfidato un' altro per combattere a tutta oltranza per fede rotta, o per causa de honore, o per qual se uoglia altra cagione iusta ala battaglia peruenire, offerendosi prouare con la lanza, Et con la spada quello che opponeua al rechiesto. Et essendo dentro dela liza, il prouocato porta un pomo concauo de metallo con molti pertusi dali quali uscua un foco artificiato che con uentositate buttaua fiamme de foco acceso a modo de fulguri, in modo che duraua un longo spatio de tempo conloquale ne hauea molti altri simili a quello. Et postose in una parte del campo tenea appresso de se lo artificioso fulminante pomo ilquale

LIBRO

de continuo stillante foco lo artificio s'adoperaua; per la qual le astutia spauentandose il cauallo del rechieditore, anchora ch' da molte speronate fosse percosso in niuno modo contra il caualiero se uoleua accostare; anzi da quello spauentato non stimando gli speroni stimolanti fugendo piu se allontanaua, & continuando il caualiero inuettore de tanta malitia, molti de quelli ponu fornendose luno appresso l'altro in quello medesimo loco collocaua tutta la giornata dal suo nimico in niuno modo pote essere offeso solo con tale inuentione defensandose. Se dimanda qual debbe essere lo honorato uincitore. Se potria dire essendo fra le parte conuenuto solo con lanze, & spate deueano combattere; per trouare la uerita; hauendo il prouocato con lo narrato artificio la battaglia impedita non se deueria imputare al prouocante uenendo liberamente al combattere con ualorofo caualiero con l'arme militare. Attento che quello e fatto contumace che con le arme deputate secondo la promessa ala battaglia non e comparso; perche non ha il debito satisfatto; & oltre questo ha monstrato per codardia haure mala iustitia, o uilita de animo; fugendo la battaglia & lo exercitio de le arme. L'altro essendo prompto, & audace cōparito si como hauesse uinto se deueria la uictoria, & lo honore meritamente reportare. Et quello ilquale ha mancato de la promessa deueria essere senza dubio perditore; per non hauere risposto si como hauea promesso rispondere mettendose de drieto uno muro de foco in p̄sentia del nimico ha mancato del suo honore quello defensando non con l'arme de cauallaria; ma con foco, & fiamme; como che fosse non caualiero, ma Vulcano fabro Siculo, quale de fulgore fu auctore. Incontrario se allega, perche la natura

Q U A R T O

dela battaglia de tutta oltranza recerca ogni astutia, & ogni fraude per schifare il combattere che po dare la terribilita dela morte non debbe essere perditore non essendo in battaglia per mostrare la uirtu, & lo experimēto de l'arte militare saria atto deshonestissimo in niuno modo excusabile de usare nissuna fraude, o ingegno che fosse impedimento delo experimento dela battaglia. Et quantunche in battaglia de tutta oltranza sia licito usare ogni fraude contra del nimico; non se intende pero usare ingegno per artificio che lo nimico non se possa contra de lo altro appropinquare. Et quello ilquale per industria de artificio schifa la battaglia; per tanto se reputa como se dal nimico fugesse. Attento che de tali ingegni gli morigente uilissima sono gli inuentori. Et per questo quelli che lo usano per carrico se gli po e imputare. Et per quello debbe il prouocatore meritamente essere honorato con colore de animosita, & de iustitia. Attēto che accadette che uno cauallero essendo dentro la lizza con uno altro cauallero portando una lanza subtile, laquale tiro ne le coperte anteriore delo cauallo delo inimico passandogli uiolentamente, in modo che stando appiccata impuncta il perditore per terra; fo cagione per quella chel cauallo del nimico in niuno modo contra lui se potesse accostare. Et quello fo uicitore perche dette su li garletti delo cauallo facendolo cascare; facilmente prese, & supero il suo nimico.

Quando nello combattere se desdice, & il uincitore li remette; sel iudice il potra punir, o restura traditore cō
descēdēti. Cap. XXXV.

L I B R O



Essendo uno cavaliere da un'altro in battaglia de tutta oltranza superato, preso, & di dicto cerca al suo uincitore li debba perdonare la uita, ilquale benignamente li perdona. Se dimanda se tale uinto, & desdicto se deuera dal iudice punire. Attcto che hauea giurato ne lo iurare dela battaglia essere uero quello che defendere intendea; perche e opinione de molti cavaliere che quello debbe essere graue mente punito; & oltra questo restare per traditore repulato infino a l'ultima progenia che da esso descendesse, saluo quelli liquali inanzi ouero nel giorno dela battaglia fossero procreati; pero alcuni dicono che non debbe per traditore remanere; p che ale uolte e necessario comettere il tradimento contra un pessimo tyranno uiolatore dela diuina iustitia, & de l'honore deli subditi; si como fece quel Duca del exercito che la gra uedecca fece dela adulterata donna donando il passo del regno a l'hoste del suo infidele signore, & dela corona lo priuo per il gran desdegno de tanta infidelita, qual non fo da cavaliere; pero de infamia notato essendo a lui la fede dal suo signore fallita, rotta, & mancata. Pero in tal caso il perditore non ha tradimento commesso; quantunche sia stato superato per defendere una querela iniusta: quando fosse battaglia che per cagion de tradimento se combattesse perdendo traditore se mostraria essendogli prouocato con l'arme, & hauere con sua bocca confessato dicendo essere traditore; laquale ragione e piu uera. Et questo anchora haueria loco quando hauesse tradita la patria, ouero il suo signore essendo nella battaglia desdicto restara traditore con li soi descendenti; ma non con quelli che fossero prima nati (si como ha

O C T A V O

biamo de sopra scripto.) Se debbe intendere pero che nõ
 per causa del giuramento de defendere la uerita hauendo
 spergiurato che per la sola perdita restaria traditore; per
 che tale giuramento non po fare che sia piu graue de la sua
 natura, ne anchora il delicto se po in tradimento transmua-
 rare quando non e specie de tradimento commesso, ne la pe-
 na del delicto se debbe mutare, ne azzgrauare p causa chel
 delinquente se habbia uoluto defendere; quantunche per for-
 za d'arme sia cõfesso (como de sopra e dicto) la proua che
 se fa per battaglia de oltranza per alcune circostantie che
 gli uengono e dubia & non sempre se uede essere uera; &
 questo se proua per moltz auctorita, & de antique scriptu-
 re che ale uolte molti perdono con ragione doue habbiamo
 attestata la Decretale che dice che alhora Dio lo permette
 per punitione de antiqui peccati, & non per causa del del-
 icto, perloquale se combatte, & anchora che questo habbia
 confessato per forza d'arme; benchè sia confessione ualida
 in iudicio de arme, & che non se gli possa allegare il con-
 trario; nientedimeno hauendola facta per timore sponta-
 neamente non e per tanto legitima quanto fosse uoluntaria.
 Attento che con lo cortello in gola ha confessato quello che
 non intendeua confessare. Et secondo la lege scripta quello
 che giura falsamente in causa criminale; quantunche li sia
 prouato il delicto, non debbe esser per periurio punito; per
 che a ogn'uno e licito in qual se uoaglia modo rescotere il
 proprio sangue dala acerbita dela corporale pena con sacra-
 menti falsi; perche nullo modo e tenuto con la propria boca
 condannarse, ne se medesimo accusare; tanto piu che quel-
 li che combatteno giurano che credeno hauere iustitia; &
 che non usano alcuna calumnia, ne periurio alcuno excet-

LIBRO

pto de infidelita se po a morte condannare; ne anchora
 debbe traditore remanere; quantunche per il suo primo
 cipe giurasse; perche Baldo, & Andrea de Sergnia dicono
 quando se proua il delicto per battaglia de tutta oltranza
 per la proua che e dubia & incerta se debbe la pena miti-
 gare, & non augmentare; perche se uno fara de homicidio
 colpito combattendo sopra la querela perdendo non se deb-
 be decapitare; ma se gli debbe tagliare la mano, con laquale
 dice hauere comesso lo homicidio. Et per questo in tale cas-
 so non se debbeno li descendenti diffamare como traditori,
 o nati de tal patre per delicto dell'patre, saluo in crimine
 de maiesta offesa; ouero quando hauesse tradita la patria.
 Alhora nascendone gli figlioli de sangue paterno maculato,
 & infecto de tradimento ragione manifesta e che debbe es-
 sere traditore; si como quello ilqual nasce de patre leproso
 nullo expertissimo medico il potria assicurare che nela in-
 firmita paterna non peruenesse. In questi doi narrati casi
 sempre fo licito che per le lege antique, & noue se permetta
 te il combattere iustamente a tutta oltranza, cioe per tradi-
 mento de patria & de regale signoria; la ragione e questa;
 perche e licito amazzare un traditore dela patria, & del
 suo signore; & piu che morto non se debbe piangere, ne por-
 tarne dolo, ne fare nulla demonstratione de mestitia per li
 soi parenti; tanto e seuera la punitione della offesa dela ma-
 iestate, & dela patria; & la lege uolse in questi doi casi il
 figliolo per lo paterno delicto fosse punito. Si como anchora
 dice la diuina scriptura, li patri uostri mangiarano le
 cose agreste; & li denti deli figlioli geleranno. Onde conclu-
 dendo dicono che totalnente e falsa la opinione de quelli che
 dicono chel perdutore de tale battaglia resta traditore ex

Q C T A V O

cepto neli doi sopradietti casi, benchè sia confesso del delicto: perloquale se condusse nelo combattere per paura (si como desopra e narrato) la confessione facta con la spada nõ e del tutto da essergli data perfecta fede; per che la magiore parte de quelli che sono tormentati per causa de delicto confessano quello che non hanno facto per forza de tormento; per questo comunda la lege che non se debba a tale confessione stare excepto se per altri indicii chiaramente apparesse per lo tormentato essere commesso il delicto imposto, como per exemplo diremo. Confessando uno hauere ammazato uno homo nel bosco. Se debbe per lo iudice mandare in quello loco a trouare il corpo morto, ilquale non trouando non se debbe il confesso de pena de homicidio punire nõ essendo la sua confessione uerificata. Per questa ragione se conclude quelli che per forza de arme se rendono; quantũ che per iudicio de arme resteno infami, & superati; niente dimeno nõ se potranno dare p traditori; pero restano repulati; si como i uno altro capitolo p noi diffusamente e dicto.

Quando uno in battaglia de oltranza e uinciuto, & represso dicesse non essere il uero, & per forza essere confesso se debbe essere udito. Cap. XXXVI.

Moue se una questione de un che fosse in battaglia de tutta oltranza confesso con credenza de non hauere hauuta iustitia; & dapo uolesse dire il contrario, allegando che per forza de arme, & timore dela uita non essere uero quello che per lui e stato dicto. Se dimanda se questo tale debbe essere in questo caso auditõ. Baldo dice che la natura de la battaglia particolare e tale che non se gli po allegare

L I B R O

*forza, ne timore dopo che e stato superato altramente non
 saria battaglia; Et questo e il uero; perche la forza e iusta
 quando se fa per proua, Et experimento dela uerita; Et spe
 cialmente quando con li ordini necessarij e processo. ala bat
 taglia essendogli eletto il iudice, Et loco; secondo il stile de
 cauallaria recerca; Et essendogli uerisimili indicij contra
 lo accusato; Et che per testimonij non se potesse prouare (si
 como habiamo dicto in uno altro capitolo) uno cauallero su
 perato forza, ne timore non po allegare per ragione che li
 saria grandissimo mancamento quando contra uno hauesse
 combattuto, Et uoluntario; Et dinanzi il iudice competente
 hauesse pigliata la battaglia doue non se presume poterce in
 trauenire superchiaria; Et essendo anchora per loro giura
 to de defendere ciascuno la causa sua senza calumnia seguē
 do la confessione non po allegare che per forza l'habia fat
 to hauendo confessato iudicialmente in examina de batta
 glia doue se combatte da corpo a corpo ciascuno defenden
 do la sua querela; Et per commune uolunta se elegeno l'ar
 me, Et chi e superato e perditore per diuino iudicio; per
 che la iustitia uole che quello abbattuto che defende il falso;
 Et che la uerita sempre superi la spada che contra de essa
 combatte togliendogli la potentia facendogli indebilitare le
 forte; Et perche sempre il falso nela battaglia dal uero e
 superato; Et quello ilquale combatte con iustitia porta lo ani
 mo inuicto con firma speranza de uictoria laquale indu
 bitatamente dice il Philosopho sempre debbe seguire; per
 che non e presumptione che Dio habbia cura deli homini
 iniqui che sempre fauoregia la iustitia, laquale uene dal cie
 lo, e la uerita nasce dala terra doue sempre se abbracciano
 insieme se collegano in fauore dela uerita, Et in detrimen*

O C T A V O

to dela falsità; & questo e approbato per molte auistoria-
te; si como in lo libro latino habiamo scripto.

Quando il iudice mosso per clementia, o altra causa spar-
tesse la battaglia non aspectando il fine se il cauallero se
po del iudice aggrauare. Cap. XXXVII.



Ispariendo il iudice per compassione doi che
dentro la liza pugnauano, deliquali luno dice
ua che alhora che il sceptro fo buttato era in
stato de uictoria che staua per superare il nis-
mico, ilquale respondea incontrario dicendo che molte cose
poteano intrauenire, per lequale potea essere lui uincitore;
& perche se debbe lo fine aspectare doue se manifestano le
cose dubie; & il piu dele uolte intraueneno per altro modo
che non sono pensate. Se dimanda quale sententia se debbe
dare per il iudice nela diuisa battaglia; attento che nullo di
loro e stato superato, ne anchora e uincitore. Se responde
(si como desopra e dicto) che se debbe considerare in che
stato era dela battaglia nello tempo del buttato sceptro; &
secondo se erano comportati li combattenti cosi debbe p par-
tente punctualmente manifestar insino alhora che la causa
mosse il iudice a dispartirli; pero se debbe considerare an-
chora che la clementia mouesse il iudice non debbe facilme-
te la pugna de oltranza diuidere; attento che a tutte le par-
te despiacera, & appare che sia iniquitate per ragione che
quello che in bono stato se troua se potra dal iudice lamē-
tare dicendo che se deuea aspectare il fine dela sua uictos-
ria, laquale senza difficulta deuea acquistare; l'altro che in
male stato se trouasse potria opponere dicēdo che se des

LIBRO

nea spartire prima che in meglio stato se retronaua; & ha-
uendo aspectato quando era appresso de'essere superato da-
lo nimico pare che sia partialitate hauendo possuto l'altro
preualerse; & per questo il iudice quãdo fosse causa che im-
portasse scandalo, cioe che combattesseno per tradimento,
homicidio, ouero fede rotta, falsita, o per altro delicto, il qua-
le per non essere manifesto generasse grande errore; alho-
ra il iudice debbe il fine aspectare, & in niuno modo spar-
tire; attento che crudelita se demonstri in lo non spartire,
quella e clementia; perche fa apparere la uerita dela iustitia,
che altramente maggiore inconueniente resultaria fra li
pugnatori che andariano in altro loco a fornire la batta-
glia; & gli caualieri potriano murmurare, quale de quelli
fosse il colpabile; niente dimeno neli casi che non fosseno cri-
minali se potria per clementia interdire il combattere; per-
che e in arbitrio del iudice; ma in battaglia de tutta oltra-
za lo fine e da aspectare per morte, o per desdicta; et quã-
do il contrario se facesse sar ia clementia del iudice, ma non
iustitia militare per dritto d' arme.

Quando uno deli combattenti in liza era ferito, & lui but-
tato per terra il nimico staua col coltello per amazarlo,
& il iudice despartete, & il ferito se morite; quale sara
il uincitore. Cap. XXXVIII.



LNtrati in liza doi caualieri desfidati de comb-
battere a incontro a tutta oltranza correndo
luno cõtra l'altro uno de quelli trapasso la ma-
no dela briglia de l'altro rompendo la lanza;
perche il ferito animosamente se desferra, quantunque da
la ferita uscisse sangue in grandissima abundantia; niente

O C T A V O

Dimeno corse uigorosamente contra del suo percussore, in
 modo che per terra lo abattete; Et dal suo cauallo desmon-
 dando corse sopra al cascato che staua genuflexo con la spa-
 ta euaginata per amazarlo; Et trouando la punta de quello
 la rotta pose mano per la cortella, Et uedendo cio il iudice
 comundo che la battaglia diuidere se deuesse; perche na-
 sce la controuersia tra li cauallieri; attento che quello il
 quale butto il suo nimico per terra cercua lo abattuto per
 prigione; l'altro recusando diceua che lui lo haueua pria fe-
 rito, Et cauatogli copia de sangue loquale dona grande hon-
 nore al percussore se deuea per il iudice la fine aspettare; at-
 tento che in quella potra uincere il iudice le ragione delo ab-
 battuto, recusando dono sententia in fauore de quello che lo
 hauea superato dapo in breue spatio de tempo per la quan-
 tità delo sangue, lo uincitore se uenne a smortire, in mo-
 do che como morto indebilito in terra casco; per laqualcosa
 quello che perditore fo condannato lamentandose diceua
 che iniquamente dal iudice la battaglia fo terminata, Et
 anchora la sententia contra lui donata, si como la cascata
 del indebilito uincitore demonstra ad chi lo iudice res-
 sponde che se deuesse ritornare nelo suo pristino stato, Et
 la deuesseno la battaglia finire; il condannato respondeua
 che la causa era finita per lo smortito essendo per la sua fer-
 rita lui nel campo rimasto uiuo, Et forte non debbe essere
 condannato perditore; se dimanda se fo iusta la sententia
 delo iudice. Se risponde anchora che sia in sua potestate ne-
 lo principio accettare, Et denegare il iudice; Et dapo pres-
 so il iudicio habbia arbitrio non debbe pero ad alcuna dele
 parte fare puidicio, essendo la causa de grãde importantia
 debbe il fine dela battaglia aspettare, attale che nulla delo

LIBRO

parte se potesse de lui iustamente lamentare per non haues-
 re aspettato l'ultimo fine della battaglia da causa de quere-
 lar se a colui che nelo spartire in male stato se retrouaua, al-
 legando la partialita del iudice che per passione nelo spar-
 tire e intrauenuto; & per questo il iudice ne lo distidere de-
 la battaglia uso clementia, manō fece iustitia; & piu nel dar-
 re dela diffinitiuua sententia; perche debbe il stato dela bat-
 taglia per lui diuisa punctualmente narrare dicēdo che per
 clementia non permesse che piu se combattesse; per che nela
 battaglia de tutta oltrāza (si como piu uolte habbiamo nar-
 rato) prima che morte, o desdicta non gli interuene non se
 po decernere uictoria; anchora che mille ferite gli apparef-
 seno; & per questo la sententia nō fo donata per termini iur-
 ridici; ma per humanita dubitando non li sequeffe morti; et
 anchora che lo abbattuto recusasse uolere retornare nelo pri-
 stino stato nela battaglia iustamente lo haueria possuto dire
 iustificandose, per rispetto che hauendo lui ferito il suo nis-
 mico a morte, quale dentro del campo era mortificato; &
 essendo p il iudice spartito fo grandementz aggrauato per
 non hauere possuto fornire la battaglia; et per questo lui po-
 teua dire in uno altro loco, & con altro iudice uolere retor-
 nare nelo combattere doue hauesse trouato piu iustitia. In
 tale caso saria tenuto il iudice fare una patente notificando
 per quella si como il facto tra gli caualieri era passato; attā-
 le che narrando la causa, & gli termini dela diuisa batta-
 glia per trouare la uerita; & per lo honore de ciascuno se
 possi per altro iustamentz iudicare, & questo dico seruans-
 do migliore iudicio de tutti quanti li caualieri. & campio-
 ni; & se l'altra parte e tenuto de andare a finire in altro lo-
 co la battaglia doue parlaremo dela appellatione appresse
 piu distintamente

piu distinctamente per noi sarà narrato.

Quando lo principe che ha concessa licentia dela battaglia per donasse al uinciuo, & uolesse non fosse ne morto, ne prigione; sel uincitore potra al principe ricercare tutte le spese, & il danno del rescotere del prigione.

Capitolo. XXXIX.



Essendo da uno officiale de arme dimandato in caso che uno principe accettasse lo iudicio de doi cauallieri disfidati, de iustamente declarare quello che per loro nela battaglia se seguesse; & hauendo luno la uictoria de l'altro dētro dela liza acq̄uistata lo principe per clementia non permette chel prigione sia del uincitore; anzi per mostrare clementia dale sue mane lo uole liberare; se tenuto sarà il principe uolendo usare clementia, & non iustitia alo perditore le spese del uincitore restituirare; perche da me e dicto che sempre lo principe tene lo loco delo iudice competente non debbe ne po togliere la iustitia, ne lo honore de nissuna dele parte specialmente quando non sono loro subditi; benche li fosseno, non potria pero iustamente farlo; quantunche hauendo potestate, la lge de la natura e subiecta ala ragione; perche se debbe la iustitia dele parte integramente seruare; attēto che facendo il contrario saria tyranno, & iniquo principe; per questo se debbe guardare de iniusta deshonestate; ma uolendolo per alcuna iusta causa in utilità dela republica uno caualliero da morte, et captiuita liberare; essendo quello strenuo, & ualoroso armigero e necessario ala militia, oueramente per alcuno seruitio reputato meritaſse da lui esser

LIBRO

meritato; alhora uolendo lo principe quello per le narrate cause liberare po iustamente farlo con queste che e tenuto al uincitore tanto dele spese fatte peruenire ala giornata quanto de quelle che per lo repatriare incorresseno integramente al uincitore satisfare dandogli la uictoria, & lo honore; & oltra questo e tenuto de darlo lo rescapto del prigione, si como dicono le lege ciuile, & anco lo imperatore in una sua lege nelo cotico che uolendo il principe dare ad uno seruo liberta per iusta causa che la sua mente mouesse debbe pagare lo precio del seruo al suo patrone; attento che non conuene alo principe ad nullo togliere la ragione, ne derogare il termine dela iustitia; & per questo e lo principato per non fare iniuria a nissuno. Narrase del Duca Pbi liypo integro signore de Milano che un ualoroso Cavaliero Neapolitano uincendo una battaglia in presentia de sua illustrissima signoria, nelaquale supero, & prese lo nimico caualiero, quale signore dimanda la uita del prigione alo uincitore Neapolitano; & da quello ottenuto dapo in remuneratione del donatore caualiero la liberta de uno suo imprigionato barone ala dimanda de quello il Duca gratiosamente dono; per questo debiamo dali exempli del grã principe amaestrati seguirli.

Finisse il Libro octauo.

NONO

Incomincia il nono Libro doue se tracta de
 quelli che sono renduti per prigioni
 in duello, o in battaglia parti
 culare; Et data fede de
 andare a rechie
 sta deli uin
 citori.

Quando uno superato in battaglia personale non fara mor
 to, ne desdicto; ma dato se per prigione; se lo uincitore
 dapo lo potra occidere. Capitulo. I.



Olendo uno cavaliere bellicoso
 sperimentare la uirtu dela sua
 forte. La portaua una impresa cō
 conditione che se altro cavaliere
 hauesse hauuto presumptione toc
 carla deuesse con lui totalmente
 combattere ad tutta oltranza cō
 arme de cavaliere, cō pacto che
 quello ilquale fosse superato res
 stasse prigione del suo uincitore;

Et finalmente presentandose in corte de uno gran principe
 manifesto li capituli, et la conditione dela impresa cercan
 do se alcuno cavaliere se uolesse cacciare toccandola cō epso
 uenire ala battaglia. Onde uno dignissimo cavaliere paren
 dogli che p uilta tutta la corte del suo signore lo recusasse;
 lui uirilmente toccando la impresa uenue col portatore de
 quella con gli pacti che in epso se conteneua nello combatte
 re, nelquale longo spatio de tempo combattendo in fine luno

L I B R O

fo da l'altro superato; & restando prigione da la ad certo tempo il suo uincitore occiderlo delibero. Se dimanda al iudice essendo questo tale per impresa i battaglia de tutta oltranza superato; & per prigione rimaso se iustamente lo potra dapo amazzare; benchè fo per lo iudice determinato, che quantunche in tale battaglia licito sia occidere lo nimico disfidato nel combattere, cessando la resistentia dela pugna debbe anchora la ira cessire che essendo uno superato, & prigione hauendo acceptata il uincitore la uictoria del suo nimico senza contentione sottomesso, non se potria piu occidere; si como uole la lege antiqua che quelli che sono prigioni dopo che la battaglia deli exerciti e fornita uiui se conseruano, liquali erano appellati serui; perche non erano occisi ma conseruati. Et dice Cyno che uno che se rende non se po occidere. Et lo Decreto uole che ad uno uinciuto se monstra misericordia, excepto quando se dubitasse che qllo deuesse la pace perturbare; si como hogi nela Italia se obserua ad chi se rende senza resistere, o fuge nela battaglia non se debbe dapo occidere; et piu anchora la lege uole che quello ilquale amazzasse dapo che cessata fosse la battaglia un suo seruo se deueria grauemente punire; pero Baldo dice che quello che se rende in battaglia de tutta oltranza como homo morto se potria occidere de continente; ma passandò alcuno spatio de tempo non lo potria piu fare; si como uole Iacobo de Arena; ma dicendo io me remetto ale tue manono non lo po tractare contra la consuetudine militare; se non como costuma ogni bon caualiero, & non altramente.

Quando uno superato, & dato se p prigione al uincitore sarà liberato de retornare; se il uincitore gli potra comā dare seruiti uili non pertinenti ad caualierire. Cap. II.



Torna una battaglia de tutta oltrāza de doi
 cavalieri con pacto chel per ditore restasse pri
 gione delo uincitore; Et restando uno de quell
 i superato, Et prigione, ad ogni sua rechieſta da
 la a certo tempo dalo uincitore fo rechieſto che deueſſe an
 dare sotto la pmeſſi fede; ala cbianuta dalquale reſcri
 tandoſe eſſendogli comandati ſeruitii piu conuenienti ad ſer
 uii che ad cavalieri, uolendolo portare apreſſo de lui ligo
 to, o farlo mangiare sotto la menſa per diſpregio, o farlo
 zappare la uigna, o farlo ſeruire per mulattiero. Se diman
 da al iudice ſel uinciuto cavaliero ſe debbe in ſi uili ſerui
 tii exercitare ſe e permeſſo da ſtile d' arme; perche la opi
 nione de alcuni armigeri dicono de ſi; po alcuni piu diſcre
 te dicono che nō, cōlequale opinione, deliquali la lege civile
 ſe cōcorda che nō ſe poſſa impoſere ad cavaliero poſo iba
 taglia ſeruitii nō cōuenienti ad cavalieri; Et uole piu chel ſi
 gnore che crudelmētē tracta il ſeruo ſe debba cōſtringere
 a farlo uēdere, piu ragioneuolmētē uno cavaliero preſo ne
 la battaglia nō ſe deuerā crudele, Et inhumanamētē tracta
 re; Et piu incōueniētē ſaria fare ſeruitii nō cōdecēti ala ſua
 cōditione, ne a l' arte militare; queſta determinatione e delo
 Impatore Diuo Pio cōſultando cōtra de quelli che tractaua
 no crudelmente gli prigioni dela battaglia campale; liquali
 ſi como ſerui erano per antiqui tractati reſcriuēdo ad uno
 pro Conſulo che li dimandaua conſiglio ſopra de tale caſo;
 Et queſto e per uſanza de non ſe fare tali tractamenti ali
 cavalieri prigioni de battaglia; Et anchora uno uafallo che
 foſſe tenuto ſeruire lo ſuo ſignore personalmente non ſe gli
 potra impoſere pero ſeruitii diſconuenienti ala ſua qualita
 e; ne in quelli doue non foſſe exercitato; ma ben potria il

LIBRO

uincitore far se dal prigione in sua battaglia accompagnare
 o far se aiutare nello seguire de alcuna impresa in briga par
 ticulare in sua defensione lo pote adoperare, oueramente in
 altri cōuenienti seruitii tractandolo como e costume tra gli
 caualieri tractar se i simili casi per ragione che essendo tor
 nato ala fede non se debbe piu carcerare secōdo fo determi
 nato per certi strenui capitanei d'arme in persona delo si
 gnore Roberto de sanseuerino; perolo contrario dal Duca
 de Bergogna fo adoperato in psona del Duca danioya qua
 le prese in battaglia campale; Et quello liberato dapo imi
 tando Marco Regulo nobilissimo Romano tornando ala fes
 de fo da lui per spatio de tre anni prigione rettenuto intras
 uenendogli como Marcò regulo che retornando per serua
 re la promessa fede in Cartagine fo dentro una botte de
 chiodi crudelissimamente extincto. Et Baldo dice che quel
 li che sono pigliati in battaglia de tutta oltranza non resta
 no serui de loro uincitori; ne se possono tractare altramete
 che como obserua la cauallaria; Et per questo quando fosse
 imposto seruitio uile alo caualiero prigione non saria tenuto
 ad obedire si como il uasallo che non e tenuto seruire lo suo
 signore de seruitio che auilisci la sua conditione; secōdo dice
 Andrea de Sergnia lo seruitio deshonesto comesso alo uasal
 lo se debbe in altro licito; Et honesto commutare in modo
 che non se uega ad offender e la conditione de quello. Et piu
 dice che se per caso uno grande barone tenesse uno phendo
 da uno Re per certo seruitio uenendo quello tale barone ad
 essere Re de un'altro reame se debbe il seruitio done epsò
 era obligato in altro licito, Et honesto permutare tale che
 non sia discōueniēte alo stato regale. Et piu dice che se uno
 signore comanda a uno caualiero suo uasallo che lo serua a

pie di, ouero che gli porta dela calce ala fabrica del suo castello non se debbe per lo caualiero obedire.

Se uno fara superato in duello, & dato se per prigione al uincitore con fede, & ad sua rechiesta retornasse, sel suo signore, & lo uincitore lo rechiedera ad quale de loro deuera andare. Cap. III.

L Ssendo un caualiero preso per prigione secondo la conuentione del pacto delo combattere; & liberato ala fede d'andare personalmente ad ogni rechiesta del uincitore dalquale da la ad certo tempo fo rechiesto che douesse per la promessa fe de dinanzi a lui retornare, & perche il uinciuto era uasallo de uno regale principe, dalquale in quello medesimo tempo che fo dal suo uincitore rechiesto fo anchora in guerra dalo suo signore, ricercato. Se dimanda doue e piu tenuto obedire essendo obligato per fede al uincitore, o se tenuto fara prima al suo signore obedire; perche la fede se debbe obseruare quanto la uita. Si como se scrine de Marco Regulo (delquale nello precedente capitulo habiamo facto mentione) che uolse morire per obseruatione dela fede, laquale mai se rompe senza grande carrico, & detrimento del caualiero; & per doi ragione se proua che la maggiore difalta che se possa ne l'arte militare commettere e la fede fallire; prima perche li caualieri sono defensori dela republica uenendo ad uiolare la fede non se li debbe piu fidare lo stato; & perche de continuo conuersano con gli principi daliquali debbeno essere separati tutti traditori, & mancatori de fede como persone infame degne da ogni conuersatione humana essere segregati; ma in que-

L I B R O

sto caso se' debbe' prima il signore obedire; attento che per
 giuramento e prima ad quello obligato; Et benche fosse ne
 la captiuita obligato lo uasallo non se' intende in preiudicio
 delo suo signore, alquale e tenuto per giuramento legitimo
 delquale non importa tanto quāto quello che e facto al uin
 citore; per che expressamente s'intende re seruato lo antecede
 te giuramento delo signore facto per seruire la fidelita secō
 do la lege lo signore temporale se' debbe sopra ogn' altra cos
 sa obedire, benché giurasse lo subdito se' gli re seruano quas
 tro cose. La fidelita de Dio de la Chiesa; Et del signore ad
 chi esso e subdito; et dela patria laquale e piu degna da es
 sere seruata che quella del patre naturale, Et anchora del
 lo proprio signore; ma in caso chel signore non hauesse ne
 cessita delo uasallo essendo rechiesto de fede e tenuto de an
 dare alo suo uincitore, anchora che per lo signore fosse im
 pedito essendo procurata la rechiesta delo' signore. se' deb
 be la fede alo uincitore obseruare; Et quando un uasallo
 lo cauallero fosse preso in guerra da uno principe nimico
 de suo signore essendo ad fede relassato, Et po' richiesto
 per il suo signore impedito de andare per la ragione sopra
 assignata chel subdito e prima obligato ala sua fidelita in
 tale caso e tenuto andare ala richiesta per obseruare la
 promessa fede considerato che fo' preso in battaglia facta
 per causa delo suo signore; Et per questo lo signore non
 e primo in la fidelita hauendo operato lo uasallo nela sua
 guerra essendo preso non fo' l' andata per la rechiesta. eui
 tare per respecto che uela ragione che hauea sopra delo
 uasallo se' ha' preiudicato' operandolo ala sua guerra, Et
 pero obligandolo ala iustitia dela guerra; Et per questo
 non lo po' excusare ne tenerlo ala rechiesta del suo uin

N O N O

citore essendo ad quello per fede obligato; & per questa ragione se intende che quando uno caualliero, o altro uasallo combattesse con licentia delo suo signore, ouero che esso hauesse il campo assecurato, & stato iudice fra gli pugnatori uenendo ad perdere il uasallo restando per pacto prigione del uincitore non lo potria il signore retenero de non obedire la rechiesta del suo uincitore essendo ala fede liberato con pacto de essere; prigione de rechiesta; & ben che gli fosse impedito l'andare per suo signore non saria tenuto obedire, ma deuera andare la sua promessa ad obseruare, & in caso chel suo uincitore dapo chel l'hauesse superato hauesse tradita la patria, oueramente il suo signore non saria tenuto obseruare la promessa fede per respecto del tradimento perde ogni dignita, & per eminentia; & lo suo prigione e liberato dala fede; si como anchora uole la lege ciuile, & canonica; stando in excōmunicatione il uincitore nō saria tenuto il suo prigione ala rechiesta cōparere.

Sel uincitore acceptara lo superato per suo prigione; & dopo relassato cō promissione de retornare, & non uolendo; se potra per lo suo signore essere constrecto de retornare.

Capitulo. IIII.



Eguita una antiqua questione de un che fosse preso in campale, ouero in particolare battaglia; & fosse dal suo superato ad fede relassato; se per iustitia potra essere dal suo signore constrecto nelo retornare & se temito sara ad obseruare la promessa. Baldo dice che a l'hoste inimico dela republica non se debbe ne fede, ne promissione seruare, si como uole

L I B R O

anchora la Decretale resta pero in suo arbitrio lo retornare, si como dice de uno che fosse per la uita carcerato contra iustitia retentuto, & ala fede relassato non e tenuto ale carcere retornare; ma quando fosse iustamente detento sarà tenuto retornare essendo sotto fede relassato, & peccaria fugendo dale carcere deli ninuci quando fosse preso in licita battaglia; si como quello che fosse per iustitia ad morte condannato rompendo le carcere dela republica peccaria; ma quando fosse preso da latroni de strada, o da gente de arme che andassino incorrere contra l'usanza de guerra iusta, o publica quelli che fosseno da tali presi, & ad fede relassati; non sariano tenuti a loro rechiesta retornare & pagare la taglia quando fosse guerra illicita, ma essendo licita sariano iustamente presi, & tenuti de retornare, como uole Bartholo, & Innocentio, & in caso che fosse dubbio se la guerra fosse licita, o illicita; e tenuto per fede retornare; ma quando chiaramente cognoscesse che fosse iniustamente preso, benché facesse giuramento de retornare non saria tenuto de obseruarlo. Et Baldo dice che se uno cauallero promettesse de andare ad uno certo loco in termine de uno mese; & fosse per lo cammino da un barone & comandamento sotto certa pena impedito che non deuesse da lui partire restando per tale impedimento non e iusta la causa; attēto che debbe fugire per non essere iustamente retentuto salvo se hauesse giurato de non retornare. Onde concludendo dico per iustitia ciuile se debbe obseruare quello che de sopra e dicto; pero li armigeri cauallieri uoleno che, senza distinctione in guerra iusta, o iniusta se debba totalmente la fede seruare; cosi anchora quelli che sono presi in duello celebrato dinanzi ad iudice competente essendo ala

N O N O

fede liberati la debbeno obseruare; saluo se da lo imperatore fosseno impediti, como e de sopra scripto; & habbiamo anchora dicto de Marco Regulo Romano che certo dela felice morte retornare uolse per la promessa fede non masculare reputandose per gloria uiuere; essendo percio extincto, & cruciato.

Quando uno cauallero fosse uinto, & prigione de l'altro; & dapo data la fede diuentasse signore; principe, o Duca; se tenuto sara de ritornare al uincitore. Capitulo. V.

D*Oi cauallieri disfidati per combattere ad cauallo con pacto che lo perditore fosse prigione de l'altro; & perdesse l'arme, & gli caualli, & che restasse traditore; accade che essendone uno uinto da l'altro fo ala fede da quello liberato; con pacto che ad ogni rechiesta del uincitore de uesse da lui obedientemente retornare; in casochel prigione un gran principe retornasse, & fosse del suo superatore rechiesto per la promessa fede che deuesse da lui retornare; & fosse per lo prigione in dignita peruenuto denegato per la noua signoria non deuenere essere piu obligato ad comparere; attento che de stato semplice ad gran fastigio e peruenuto, & ha mutata la conditione, laquale semplice la obligo; doue alhora non astringe la dignita, nelaquale deuea interuenire doue non pensa uenire nel tempo che per fede se subingo. A que*

LIBRO

sto per lo cauallero uincitore se replica che la dignita de lo superato debbe stare da parte, & che lui lo ricerca como semplice cauallero; & quanto e in maggiore stato, tanto e piu tenuto seruire la promessa fede. Se dimanda alo iudice sel prigione in gran stato peruenuto sia obligato d'andare ala rechiesta del suo uincitore. La lege civile narra uno simile caso che essendo uno uasallo obligato personalmentz seruire il suo signore; & peruenendo con quello in eguale dignita, oueramentz in grado che fosse disconueniente lo seruire, dice la lege che e excusato del seruitio, nel quale era obligato; saluo se la dignita fosse prima del uasallo. Dicono gli doctore che la dignita che superuene ali homini gli excusa, & libera da uile seruitii, & da ogni seruitu per ragione che non se debbe uilipendere niuno grado de dignita; si como dicono de uno famiglio facto officiale, oueramente che uno notaro cauallero peruenesse non se potria constringere con la dignita dela cauallaria scriuere in strumenti le lege donano molti priuilegii ala dignita p conseruatione de quella. Et dice Andrea de Sergnia doctore Regnicolo se uno Barone tenesse baronia da uno Re peruenendo lui in stato regale e libero; & no e piu tenuto personalmente seruire la baronia; ma debbe per substituto seruire; perche non e tenuto in seruitii non condecanti ad regale maestate; pero se debbe lo seruitio doue epso e obligato mutare in altro seruitio che conuenesse ad reali principi, qual potriano permutare in tributi de dinari, oueramente che deuesse nela sua guerra con sua potetia prestare fauore; perche non saria iusto ne condecante che uno libero Re a l'altro fosse de personale seruitio obligato. Et disse Baldo che la dignita che superuene ad uno suo

bietto lo fa in liberta peruenire; perche essendo un curia
 le obligato ad seruire la cortz, facto dapo episcopo e libera
 to dalo seruire, per essere la dignita episcopale piu degna
 dela regia; & un seruo peruenuto militare, o a altra digni
 ta che li principe li fosse donata resta libera; perche ogni
 lustrata, & clara dignita libera la subiectione curiale; &
 uno ilquale e facto sacerdote e liberato dala potesta pater
 na per le ragione sopra narrate diremo che quello ilquale
 essendo homo semplice per prigione se obligo; essendo prin
 cipe peruenuto se debbe dela obligatione, & promessa fes
 de con moneta liberare, oueramente con altro premio; co
 mo dice Andrea de Sergnia debbe essere tãto lo recapto,
 quanto recerca lo stato dela sua antiqua faculta; cioe nelo
 tempo quale per prigione se dono, & non secondo la noua
 felicitã, cioe como Re, considerato che la dignita gli faria
 dannosa, laquale non e obligata si como la priuata pers
 na; perche e dale lege liberata per la acquisita dignita, ne
 laquale non obsta la data fede, delaquale tutte le lege, &
 decretale dicono che ha molte conditione tacitamente in se
 • da deuerse intendere. La prima e se quello ilquale e oblig
 gato p fede se troua nelo stato primiero; neloquale era quan
 do la fede dono. • Secundariamente se non soprauene cosa
 per laquale non sia tenuto seruarla; si como la Decretale ne
 da exemplo de uno che giurasse pigliare una donna per
 sposa; & prima chel matrimonio totalmente face se quella
 diuenta se cieca, oueramente diuenta se meretrice, o che
 cade se i altra diffornita; como che fosse male de lepra, o i
 altro brutto, & incurabile morbo, o infamia, non e te
 nuto pigliarla; perche ogni giuramento, & fede facta se in
 tende non succededo noua causa, per laquale non sia tenu

LIBRO

to seruarla che sono infinite lequale se remettono ali docto-
ri iuristi che sono scripti in amplissimi latini uolumi; que-
sto caso succede nel tempo chel Duca Danoia fo preso dal
Duca de Bergogna, & de quello ala fede liberato; quale da
la ad certo tempo peruenne ad titulo reale, dalquale essen-
do rechiesto uolse la fede seruare recordandose; & seguen-
do Marco Regulo glorioso Romano comparando fo retenu-
to; perche fo grauemente represso; attento che non era tenu-
to d'andare per la dignita reale dapo la promessa perue-
nuta, perlaquale andata se dice essere il secondo Regulo.

Quando uno fosse preso da tre caualieri in battaglia, &
fosse prigione de tutti tre, & ad uno tempo da tutti re-
chiesto a quale prima deuera andare. Cap. VI.



E Sendo uno armigero in diuerse battaglie da
tre caualieri preso & sotto fede liberato ala
rechiesta de ciascuno retornare; posto che fo
se in uno medesimo tempo da tutti rechiesto:
Se dimanda a quale rechiesta deuessè comparere; dice la le-
ge che debbe obseruare la fede ad chi primo la promesse;
& dato che ad uno medesimo tempo ad tutti hauesse pro-
messò per fede, & da quelli insieme rechiesto debbe dinan-
zi ad quello primo comparere che e piu degno, ouero ad
quello loquale prima lo recerco; & posto che per uno mes-
desimo nuntio receuessè tutte tre le litere dele rechieste de
uera andare a quello de chi era la littera che prima apers-
se; & con questa distinctione gli doctori absolueno tale du-
bitatione per ragione de ciuile lege.

Se uno superato p prigione acceptato, & ala fede relassato;

se potra rescotere la fede per dinari, o altro premio. Capitulo. VII.



No che fosse in battaglia de tutta oltranza preso, & per benignita del uincitore fosse liberato sotto fede de retornare ad ogni sua richiesta uolèdofe liberare per dinari dala obligatione dela fede. Se dimanda alo iudice se iustamente po recercare lo suo uincitore; secondo la legge civile se determina che si per togliere la molestia, & per lo periculo, & per la spesa facta per lo uincitore per la preparatione dela battaglia, conducendofe da lontana parte per cagione de combattere; nelquale hauendo uictoria, & presumptione che hebbe iustitia. Dice Innocentio che quello ilquale iniustamente moue la guerra e tenuto ala emendatione deli danni, & dele spese ad quello contra chi e stata facta la guerra; & per questo il perditoro, quale se presume contra iustitia hauere como battuto se potria rescotere cosi como in guerra iusta fosse stato preso; & quello ilquale lo rescotesse per dinari dal suo uincitore iustamente lo potria ligare, & carcerare; & tenerlo per nome de pegno insino ad tanto che da lui hauesse lo suo dinaro; secondo la legge civile dice piu che in caso che non hauesse da pagare il suo recepto seruendo per spatio de cinque annisaria libero, & non saria tenuto ad pagare li alimenti recepti; & quando uno fosse prigione per dinari e tenuto quello che lo tiene in suo potere ad qual se uoglia persona che lo uolesse per bon zelo recaptare dargli libertate per quella taglia che per lui fusse facta, laquale po che una uolta fusse

L I B R O

se stabilita non potria sorgere ne la augmentare lo precio hauendolo pagato non se gli potria niente piu dimandare; & in caso che non hauesse da pagare se po dimandare il suo seruitio de uno certo tempo per restituitio dela pagata taglia; pero uolendolo exercitare in uili exercitiū di sconuenienti ala conditione delo prigione, non saria tenuto seruirlo, & iustamente potria fugire; ma quando per pietà lo liberaſse, o per qualche altra occasione de non lo dimā dare nō saria tenuto pagarlo; & in caso che hauesse in dono uno prigione dal uincitore recepto non lo potria rescotere; como appresso distinctamente uederemo.

Se uno superato in battaglia personale sara per prigione dal uincitore acceptato, & donato al principe se epsō principe lo potra rescotere. Cap. VIII.



No caualiero che fosse uinto, & prigione de un'altro in battaglia de tutta oltranza cō pacto chel superato che non fosse morto, ne desdicto deuesse prigione remanere, & lo capitaneo delo exercito, oueramente il principe in presentia, delquale combatterono al uincitore in gratia lo dimandasse impetrandolo uolendolo il principe alquale donato rescotere. Se dimanda al iudice se iustamente lo po recercare la lege ciuile determina de no. Et Baldo in questo medesimo caso dice che quello che gratiosamente se fa ali proximi nō se gli debbe uendere; perche non e iusto de homini fare mercatīa. Et la Regina Ioanna prima usō una memorabile larghezza che celebrādo in Caieta una dignissima festa doue conuito missere Galeazzo de Mantua
alhora

alhora cauallero de grande affare hauendo con lei ballato ala fine delquale ballo missere Galeazzo ingenochiandose disse che per la humanita per sua maiesta ad epso mostrata promesse per uoto andare tanto p lo mondo cōbattendo se la uita gli basta insino ad tanto che doi cauallieri in bataglia taglia superasse, liquali prometteua in remuneratione de tanta benigna domestichezza ala prefata maiesta presentar gli; ilquale in Inghilterra, & in Borgogna combattendo uirilissimamente de doi cauallieri rimase uincitore; et si como hauea p uoto p messo ala Regina li presento; liquali da quella furono cō grandissimo honore, & fauore receputi; & dopo gli sumptuosi doni de uestiti, & de caualli cō copia de dinari accompagnati honoreuamente neli loro paesi liberi liceno. Et gli Canonici de sancto Pietro de Roma furono gra uemente repressi quando uno cauallero fo da un altro in terra de Roma superato, ilquale dalo suo uincitore p prigione cō l'arme, & li caualli a sancto Pietro de Roma fo offerto; & gli Canonici lo feceno exercitare nello spacciare dela chiesa p certo tēpo; perche non gli usaro nullo termine de humanita essendo offerto, & donato nō li debbeno imporre specie de seruitute; ma gli debbeno usare pietà, & clementia; & si como gratiosamente era offerto gratamente lo debbeno tractari donandogli la pristina liberta.

Se uno uinto & superato acceptato per prigione dalo uincitore se dapo la sua morte fara prigione delo figliolo.

Capitolo.

IX.



Auendo uno cauallero combattuto ad tutta oltranza con pacto chel superato senza morte, o desdicta fosse prigione delo uincitore. Et essendo uinto dal suo nimico ilquale dopo la uin-

LIBRO

Etoria da questa uita passo de mortz naturale; lo figliolo del quale dimanda lo abattuto per prigionie se dubita se iustamente il figliolo del uincitore po dimādare; essendogli molti argomenti perliquali se potria probare de si; specialmente che la paterna uictoria debbe essere del figliolo. Attento che per una persona se reputa che essendo il patre i battaglia de' tutta oltranza per caso de honore superato saria infamia; non solamente del figliolo; ma de tutti soi descendenti. Onde per tale cagione lo honore, & la uergogna paterna essendo commune tra lo patre el figliolo ragioneulemente lo po dimandare (si como e sopradietto) & la lege ciuile dice che cioche acquista lo patre e con intentione de lassarlo alo figliolo; & uno liberto del patre e liberto del figliolo; & giurando lo patre e como se lo figliolo giurasse; & questo non se po dire priuilegio personale del patre, perche e pacto; & ogni pacto passa il figliolo; & impero secondo la lege saria prigionie del figliolo quando herede del patre remanesse; perche fu data sententia che uno preso in battaglia campale d'alo patre, & ala fede liberato resta prigionie del figliolo d'apo la morte del patre con potesta del rescotere; pero alcuni cauallieri dicono il contrario doue non assignano nulla ragione; se non che gli facti d'arme non scendono per hereditate, non considerando pero che la macula paterna infecta, & corrompe lo honore de soi descendenti che non fosseno nati per stilo d'arme. Et se quello che dico non fosse il uero la infamia non occuperia lo honore deli figlioli (si como e dietto de sopra.) Donde hauendo li figlioli per la uictoria paterna perpetua infamia, deuera anchora partecipare delo honore paterno quando fosse uincitore del nimico per seruar se equalita; perche

doue e lo carrico sia anchora de l'honore.

Se uno rechiesto de retornare ala data fede, allegando im-
pedimento sara da essere udito. Cap. X.



Liberato uno prigione in battaglia particolare sotto fede de retornare ad ogni rechiesta del uincitore de retornare, dalquale essendo rechiesto allegando impedimento non obediens-
tz. Se dubita se iustamente debbe essere excusato. Lo Impes-
ratore decide che se uno soldato sara rechiesto dal suo cap-
itano che debba ad tale giornata comparere, nelaquale se hauesse exercitato la battaglia campale, o per causa de al-
tro facto d'arme non comparendo debbe essere punito, ex-
cepto si mostrasse iusto impedimento, ilquale non fosse per
lui fraudolentemente procurato, oueramente che hauesse
indugiato lo partire insino alo puncto extremo superuen-
nendo lo impedimento saria iusto; Et se tale prigione fosse
impedito per facende dela patria, o dela sua republica, o re-
trouandose carcerato, o occupato in guerra delo suo signor-
e, qual iustamente non potria lassare, ouero fosse in mano
de nimici retenuto, daliquali essendo carcerato saria excu-
sato, ouero se hauesse fermato ad tempo per salario in altra
guerra, nelaquale non hauesse fornita la ferma, Et anco
quando il suo uincitore fosse ribello delo signore commune
o che fosse excommunicato, ouero superuenendogli noua-
mente capitale nimicitia tra lo prigione, et lo uincitore; per
laquale cosa dubitasse de andare per timore dela persona,
o quando lo uincitore fosse conlezato con lo nimico capita-
le de lo prigione, o fosseno per noua guerra inimici non sa-
ria tenuto de se comettere in mano del inimico suo uincis-

L I B R O.

tore, ouero quando lo camino non fosse sicuro, o per tempo state non potesse caualcare, & in simili casi doue apparesse legitima excusatione nõ fincta; iustanete la lege civile pue de; ma cessando qllo iusto impedimento retornare deueria.

Se uno fara uinto in battaglia de oltranza; & per prigione acceptato, & dopo lo uincitore lo uora concedere ad altro caualiero per prigione; se fare lo potra. Cap. XI.

SE dimanda un' altra noua questione de uno che hauesse un' altro in battaglia de tutta oltranza superato; se lo potra ad un' altro caualiero suo amico per prigione concedere. La lege ciuile dice che uno uasallo, ouero homo obligato nõ se po senza sua uolunta ad altro concedere, ilquale fosse minore, ouera mente equale de conditione delo signore ad chi fosse lo subieto obligato. Ma essendo magiore potra obligare il suo prigione ad epsõ obligato per cõtèplatione dela sua uictoria, ma non pero per fare mercantia de gli homini; secõdo lo dicto de misser Baldo de sopra allezato; & per stilo de arme non se potria de darsi ad un' altro per prigione; perche nel suo rendere se submette al suo uincitore, & ala sua persona e potentia qual submissione non se intende poter si ad altro extraneo concedere, anchora che fosse suo compagno giurato; perche non passa ad terza persona tale submissione; quã anche con fede data fosse facto per lo perditore.

Se uno fara in battaglia occiso se lo uincitore potra dimandare lo premio promesso del principe a colui che quello occidesse. Capitulo XII.



No bando che facesse lo Imperatore de quello che p̄cote, o occide uno suo ribello deuesse uno certo premio guadagnare uenendo uno tale ribello per fede rotta, o altra priuata causa, & non per la rebellione ad guagio de battaglia con uno caualliero de combattere ad oltranza; in caso che lo caualliero lo uincesse, o lo amazzasse cercando alo Imperatore lo statuto premio nel suo bando per hauere morto il suo ribello. Se dimanda se iustamente lo po ottenere per lo iudice se determina de non; per non lo hauere amazzato ad quella intentione delo imperiale bando. Attento che non lo ha punito per causa del delicto contra lo Imperatore celebrato; ma per satisfatione, & defensione dela querela del suo proprio honore, & per non essere uinciuto da lui; ma per necessita de la battaglia done per suo respecto combattenua; & per questo non debbe lo premio guadagnare, ilquale se concede ad cui deliberatamente offendesse lo ribello per la sua rebellione, & non per odio priuato, o per altra ragione non concernente il suo delicto.

Como quello che morto fara in duello non more seruo, & potra fare testamēto, & recipere gli sacramēti. Ca. XII.



One se un'altra dubitatione de uno che fara morto, & superato in battaglia particolare se resta seruo de pena. V olse la lege che uno seruo non po fare testamento, ne acti ciuili. Dico no gli doctori che non e seruo; & primo fo misser Baldo che quello che e uinciuto in duello non resta schiauo delo suo uincitore considerato che po fare testamento dentro la

L I B R O,

liza inanzi lo trapassare, oueramente poi che fosse cauato
 defora; ma morendo dentro il campo non se potra dentro
 la chiesa sepelire per essere morto in damnatione in pec-
 cato mortale secondo sancto Thomaso d' Aquino pero fa-
 Et la battaglia non se gli po denegare la penitentia per la
 confessione, essendo indebitato per le ferite pentito se po
 absoluere. Ma nelo intrare del campo non po receuere ab-
 solutione intrando ad combattere con intentione de peccato
 mortale con odio commette lo homicidio ne se po commu-
 nicare; saluo quello che pentite fosse constrecto per sua de-
 fensione, & dela uerita si piglia con necessita mul contenz-
 to la battaglia, ouero dalo suo signore ad cio constrecto, o p-
 la patria e necessitate per defendere, & non per uolunta-
 ria offesa. Ma essendo ferito a morte con contritione lo po-
 triano pigliare, & non altrimenti; benché fosseno pentiti
 nelo principio dela' battaglia non se potria comunicare;
 como e dicto de sopra; & essendo uno de loro in terra con
 coltello ala gola; & non se uolessé desdire contra la uerita
 quello che lo amazzasse per causa che nõ uolessé il falso con-
 fessare, non sarà pero morto in peccato mortale per essere
 morto per uolere la uerita conseruare.

De le spoglie che se guadagnano in battaglia; se iustamente
 sono del uincitore. Cap. XIIII.



Que se una questione de doi caualieri che foss-
 seno ornattamenti con paramenti ricchissimi,
 & gioie per pompa, & fausto comparsi nelo
 combattere se uno de quelli fosse da l'altro sua-
 perato, morto, o prigione; se li preciosi paramenti una con-

N O N O

l'arme, & gli cavalli debbeno essere del uincitore, o del iudice, oueramentz del successore del morto perditore; misser Angelo de Perugia dice che si neli capituli e expresso che l'arme, & gli cavalli siano delo uincitore, se non gli apparesse altra espressione secodo la leze ciuile, anchora che non fosse de pacto se gli intenderia; perche l'arme se guadagnano in segno dela uictoria, & perdesse con gran carico del perditore; perche il perdere de l'arme nela battaglia uniuersale e molto reprobato ne l'arte militare; & pero le spoglie sogliono essere deli uincitori; & per lo principe dela battaglia se sogliono concedere ali soi cavalieri. Ma nele singulare battaglie non e de natura dela uictoria se non la persona del superato; perche in tale battaglia non se intende per causa de robba, ma solo per lo honore che e stata causa delo combattere in battaglia de tutta oltranza, o per mostrare la uirtu, o che per impresa combattesseno non se gli considera lo guadagno dele spoglie se non la uictoria delo honore dela persona; quantunche alcuni armigeri dicono che le spoglie siano del iudice, & de li soi ministri per antiqua consuetudine; pero in alcuni regioni potria hauere loco quando uno deli cavalieri morresse nela battaglia si como quando uno prouisionato morresse in campo le robbe de quello sariano del capitaneo delo exercito. Ma se uogliamo parlare secondo la auctorita deli antiqui Romani queste erano chiamate spoglie opime; si como referisse Liuius nelo primo libro ab urbe condita; lequale erano le spoglie che per lo Imperatore de l'exercito erano spogliati; ad un' altro conductieri in battaglia particolare che l'hauesse occiso con sue mano proprie, delquale Romulo primo re de Romani fo l'origi-

L I B R O

zine hauendo guerra con li Cininensi populi quale ruppe
 5 & seguendoli se affronto con loro Re Acrone nominato con
 loquale combattetz da persona ad persona, & amazzatolo
 piglio le spoglie, & messegli in uno uaso in capitolio, & in
 uno arboro gli appicco doue fece solenne uoto a Dei de edi
 ficare uno templo ad honore de Ioue feretrio con tale disti
 natione che tutti gli soi successori, cioe Duca, Principi, Re, o
 Imperatori che hauesseno spoglie de loro simili inimici in
 battaglia singulari superato gli deuesseno in quello medes
 simo templo collocare. Si como anchora Plutarcho referisse
 de queste opime spoglie deli uinciuti; & dopo che si meno
 rabile atto fo per Romulo celebrato doi famosissimi Duch
 i o conductieri d'arme imitando seguirono tale egregio facto
 de Romulo, cioe Cornelio Cosso, ilquale amazzo Tulmo Re
 de Toscani, & Marco Marcello che occise Brennio Re de
 Francesi in battaglia Particolare reportorono in quello me
 desimo loco le spoglie de quelli uinciuti; si como dice Li
 uio nel septimo libro ab urbe condita. Anchora de Tito
 Manlio figliolo duno consulo Romano ilquale occise Mes
 tio loro inimico combattendo singularmente gli tolse le spo
 glie, & ali soi con lieta uictoria se retorno; & oltra questo
 combattendo questo medesimo Tito Manlio figliolo de Lu
 cio con uno Francese de alta statura hauendolo amazzato
 gli tolse uno colaro doro torque altramente nominato. &
 bagnatolo del sangue delo morto se lo pose nel collo, per la
 qualcosa lui con tutti gli soi descendenti forono dicti tor
 quati. Descrue anchora Linio de Tito quinto Crispia
 no che combattete con Badio campano essendo prouocato
 Tito quinto uinse il suo infesto prouocatore Badio ilquale
 tolse lo scuto, & lo cavallo; & de molti altri se lege nela

N O N O

tempo deli Romani che uinciuti li inimici gli toglieuan
l'arme, & li caualli in segno dela uictoria; pero questi so
no exempli de guerra publica doue se guadagnano le spo
glie per lo occupatore p ragione dela guerra. Ma neli duel
li privati se ha de attendere secondo la consuetudine deli
cavalieri, ouero secondo la conditione deli patti; laquale
oue non se moustrasse se debbe andare ala dispositione del
le lege. Ma li officiali d'arme dicono che le spoglie sono de
lo iudice, & deli soi ministri per consuetudine obseruata.
Et narrasse de Re Carlo terzo che hauendo cōbattuto mor
to, & uinto lo Re de Vngaria in una insula da persona ad
persona li tolse uno cimero che portaua, quale era una te
sta de elephante con tutto il collo che tenea uno ferro de
cauallo in bocca; & quella porto fin che uisse per testimo
nio dela sua uictoria; & dapo Re Lanzalao suo figliolo por
taua quello medesimo cimero per memoria dela paterna
gloria; & questo al presente se obserua che tutte bandere,
cimeri, & stendardi guadagnati in battaglie particolare
se debbeno per gloria del uincitore i uita, & dapo la mor
te conseruare; & per questo essendo dimandato dal Re de
arme se uno Re un' altro i battaglia superasse se gli potesse
togliere la corona. Respose de si che gli potria togliere nō
solamente quella; ma anchora tutte l'altre spoglie de im
presa, & de honore como sono bandere, sopra insegne, o
quale se uoglia altri cimeri ad exemplo deli Romani Prin
cipi. Liguati quando haueano le uictorie deli loro nimici
tolto le bandere ad Roma gli reportauano per testimonio
de loro uictoria; cosi dico anchora tornando alo proposito
del uinciuto dal suo inimico per segno, & testimonio dela
uictoria, & dela futura fama, & gloria potra togliere

LIBRO

L'arme tutte, & li caualli le insegne, & sopraueste del perditore. Anchora che per consuetudine fosseno del iudice, & de soi ministri.

Se lo accusato che intra in battaglia con lo accusatore non superato se debbe essere absoluto. Cap. XV.



Quando uno cauallero uolere prouare per forza d'arme ad un'altro cauallero per lui accusato tante uolt e quante lo denegasse, per laquale accusa uenero ad guagio de battaglia ad tutta oltranza, & quella fornita lo accusato in tal manera p tutta la giornata arditamente se disse che dalo accusatore non se lasso superare; per laqualcosa dimandaua al iudice gli deuesse dare sententia solutoria de la accusatione in suo honoreuole fauore, & infamia delo accusatore delo delicto, ilquale cercaua che deuesse essere punito dela pena delo delicto che per epsò a lui fo imposto quando per forza de arme gli fosse stato prouato, ouero che lo accusatore debbe essere suo prigiõe, si como saria lui rimasto essendo superato, & uinto. Se dimanda alo iudice se la petitione delo accusato e iusta. Se risponde quanto ala prima parte che de ragione, & iustamente debbe essere absoluto, & liberato dala accusa. Et oltra questo se debbe quello accusatore declarare, & pronuntiare per homo iniquo calumnioso, & inuusto; ilquale maluamente e mosso contra lo accusato se debbe per periurio condemnare. Quanto ala seconda parte doue petena che fosse punito dela pena delo delicto ad lui imposto per ragione de ciuile legge se scriue per la calymnia deueria essere punito. **Qua**

N O N O

to ala terza doue per prigione lo recercaua non e iusta la petitione, perche basta lo accusatore essere condemnato como calumniatore, & periurio; & lui essere assoluto dal delicto con suo honore. Et benche molte lege dicono, & per consuetudine d'arme se troua che de simile pene deueria essere punito lo accusatore, non e pero da seguire quando de altra pena fosse dalo iudice punito per non aggrauare molte pene per uno solo delicto. Ma uolendo prouocare un' altro cauallero lo accusatore potria essere repulsato da lo combattere con lui. Ma la constitutione de Federico uole che fosse punito de simile pena. Ma in tale caso saria iusto che fosse ale spese condemnato lo accusatore che temerariamente se hauesse messo ad dare infamia con spese alo accusato; si como habiamo scripto piu amplamente nello capitolo delo presente libro scripto in latino.

Sel prigione che se piglia per lo saccomano debbe essere del suo patrone, o d' altrui. Cap. XVI.



Auendosi accãpati doi exerciti inimici i uno piano luno da l'altro distante doi conductieri, ri deli hosti cacciandose fora de loro exerciti i singulare battaglia de tutta oltrãza se disfidaro ciascuno cõ licẽtia delo suo capitaneo de l'exercito, & essendo un superato se rēdete p prigione alo cõductieri patrone delo uincitore, ilquale uolēdolo retenerē p suo prigione il suo soldato uincitore gli repugnaua con dire che haue dolo lui acquistato col suo proprio sangue, anchora che fosse rēduto alo suo patrone nō ha possuto la sua ragione preiudicare che nō sia a lui per prigione obligato. Se dimanda de quale sia iustamente il prigione se del patrone, o del suo

LIBRO

*soldato. Misser Baldo dice chel prigione che piglia lo solda
 to hauendose con lui conducto in campo per combattere;
 anchora che se renda al suo patrone debbe essere delo uin
 citore. Attento che per uirtu de quello se troua essere pre
 so, & non del suo patrone; perche non se debbe attendere
 ale parole de colui che se rende quando e per potentia de
 quello con chi se condusse nello combattere superato; ma in
 caso che fosse liberato dapo che fosse renduto spontaneamē
 te per reuerentia di quello ad chi se rende de parole sara
 prigione de quello ad chi per parole e renduto, si como lo
 segno lo demonstra chel uincitore lassando il suo prigione
 quando se rende al suo patrone monstra che sua intentio
 ne sia chel prigione sia del suo patrone; ma retenendolo, &
 menandolo con epsò preso non acceptando le parole del rē
 dere alo suo patrone resta in potere delo soldato, & non
 del suo patrone. Ma essendo in battaglia uniuersale, & nō
 da persona a persona preso resta prigione delo signore de
 lo exercito se a lui se rendesse. Pero lo remetto ala consue
 tudine militare doue se po considerare sel uincitore e fami
 glio, oueramente homo d'arme de quello sotto ilquale mili
 taua. Ma misser Baldo de Perugia fece la distinctione ren
 dendosi alo patrone lo uincitore lo relassa sara del patro
 ne iusto prigione; ma nō relassandolo, & seco menandolo p̄
 so saria prigione del famiglio, o soldato che epsò l'ha uin
 to, & superato. Et questa e uerissima decisione.*

Si e licito dentro il steccato mutare querela. Cap. XVII.



*C*ombattendo doi cauallieri per causa de bono
 re ad tutta oltranza, deliquali luno cognosce
 do non hauere iustitia allontanandose sempre
 se andana reparando como ad quello che co

gnosceua de uere essere il perditor per nõ hauere iustitia;
 & seguitato dalo suo inimico per molti lochi dela lizza; ues-
 dendo il seguitatore che quello de continuo fugeua gli disse
 queste tale parole uoltate traditore, & defendite; per la qua-
 le iniuria uoltato se il fugitore iniuriato disse, io te renun-
 tio la prima querela; ma de questo nome de traditore che
 mo falsamente mbai imposto sopra de questo teo combato;
 & seguendo la battaglia fo de quella al fin uincitore lo
 nouo iniuriato traditore; perche il uinciuto cercua la sen-
 tentia in suo fauore con dire chel suo uincitore non potete
 mutare querela in suo preiudicio, & combattete sopra la se-
 conda. Attento che se deuea fornire la prima querela inco-
 nunciata; & per questo diceua non essere iustamente perdi-
 tore essendo per lo suo uincitore l'ordine mutato; lassando
 la prima incompleta, & pigliata la seconda. Ad chi repli-
 caua lo uincitore dicendo la prima querela essere fornita
 per la sua expressa renuntiatione; & hauendo lo suo nimico
 uinto, o per la prima, o per la seconda gli bastaua hauer
 lo superato. Attento che Dio lo hauea permesso per fauor-
 rizare la sua iustitia; & per questo deueua essere declara-
 to per lo iudice lui essere uincitore; l'altro anchora repli-
 caua che non deueua essere perditor per hauere cõbattuto
 tutta oltranza per causa de honore essendo renuntiat
 la prima qrela in iusta dalo suo inimico cõfessando p tale
 renuntia essere pugnatore speruorio, & iniusto se potea ne
 la seconda noua querela iustamente repulsare como desdis-
 eto, ne deueua essere acceptato piu per la noua querela ne
 lo cõbattere monstrãdose p la sua ppria bocca essere sper-
 iurio, & iniusto essendo intrato dentro la lizza per combato-
 tere con lo inimico ad tutta oltranza per causa de honore

LIBRO

contra de iustitia, non deueua essere lui perditore nello suo inimico se deueua per uincitore declarare, il quale per essere desdicto se deueua lui declarare per uincitore ilquale lo fece desdire, confessare, & renuntiare la sua iniusta querela. Se dimanda che se debbe per iustitia dal iudice declarare sopra de cio. Dico che per uera iustitia hauendo combattuto per causa de honore se debbeno declarare tutti doi essere uincitori, luno ala prima, & l'altro ala seconda querela; hauendo quello renuntiato ala prima debbe essere perditore, & uincendo nela seconda resta in quella uincitore. Attento che ne la prima per sua confessione se condãno; & ala seconda il primo uincitore per doi respecti debbe essere perditore; perche fo licito alo iniuriato per la iniuria dicta delo combattere. Et perche lo tradimento non aspetta tempo de uindicare se per fare presto la uindicta delo carico secondo per causa per respecto che quello che la iniuria disse accepto per la seconda querela combattere che nõ era tenuto acceptare, nelaquale trouandose superato iustamente resta perditore, pero lo poteua renuntiare; perche de ragione non poteua essere astretto in quella giornata piu combattere hauendose per la prima il suo nimico desdicto; poteua ben dire che p la secũda essendo recercato dal suo nimico in un'altra giornata se ragioneuolmente se deueua cõbattere che nõ lo hauesse possuto de iustitia p desdicta repulsare haueria facto cõ suo inimico noua battaglia. Et p q̃sto sono gli fideli deputati nela lizza cõ ascoltano le parole, & uedeno li motiui deli combattenti attale che lo iudice informato decerna iusta sententia; & cio dico reseruãdo deli cauallieri il meglione iudicio; pero me pare uera iustitia, & netta iustitia, iudicando cosi (como desopra e dis

Et) sicomo p exēplo diremo ch recercādo mille ducati ad uno mio debitore, ilquale pendente la causa me dimanda mille pecore prouando io per confessione delo principale il debito iustamente debbo hauere gli milli ducati, & essendome prouato essere uero debitore dele mille pecore ad me dimandate se debbe dare sententia in fauore de tutti doi; perche luno per propria bocca ha confessato il debito; & l'altro per testimonii ualidi glie stato prouato debbeno luno a l'altro de iustitia satisfacere.

De uno che se rendesse senza desdicta se finita la battaglia e tenuto desdire. Cap. XVIII.

D Vgnando doi cavalieri dētro la liza per causa de honore; & essendo luno da l'altro abattuto per terra trouandose col inimico sopra col coltello insu la gola disse che se rendeuap per prigione ad quello dalquale fo acceptato; & tolta la offesa tutti doi reuenero in piedi, intrauenne che inanzi che da la liza uscessero, il uincitore disse alo suo prigione; perche se era renduto non bastaua hauendone per causa de honore combattuto; ma uoleua che expressamente se desdicesse in suo honore; si como hauendo p lo honore combattuto lo combattere recercaua morte, o desdicta quale ne era fra loro seguita, alquale il prigione respondeuap. Attento che lo hauea acceptato per prigione; & erano spartiti non era tenuto a fare altra desdicta; l'altro replicando diceua che essendo suo prigione il potea constringere a farlo desdire; perche la battaglia

L I B R O

ad oltranza e de tale natura che per fin che se trouano cō l'arme in mano gli combattenti non e finita; & dicte queste parole lo minacciaua con l'arme che se desdiceffe; l'altro de continuo denegaua che la battaglia era con tale pace. Et fra loro firmata de lui essere suo prigione, & non altrimenti. El uincitore pertinace diceua che deuesse tornare nello pristino loco che intendena farlo desdire. L'altro replicaua dicendo che uoleua combattere con lui che li cercaua cosa iniusta. Attento che nō era tenuto de tornare nello loco doue se rendete; perche essendo preso hauendose submesso liberato ad essere suo prigione; l'altro diceua che sopra quello lui uole combattere che non era tenuto andare. El uincitore diceua, perche lo hauea buttato una uolta in terra, & acquistatolo per prigione non intendena piu acquistare l'acquistata uictoria; & sempre recercaua farlo nello loco retornare con dire chel prigione e tenuto fare quanto lo suo uincitore lo recerca nele cose dela uictoria; quello gli monstraua la punta dela spada, dicendo ad quello. Ecco quella con laquale me uoglio defendere se me uoi constringere a quello che non sono tenuto piglia la tua sel uoi uedere. Mo si dimanda sel prigione e tenuto de se desdire, ouero al primo loco retornare. Per uera sententia se determina de non; perche essendo una uolta acceptato p prigione non po il uincitore mutare quello che una uolta gli piacque acceptare, tanto piu che togliendoselo de sopra ponnendolo in sua libertate e seguito lo effecto. Et questo disse misser Angelo de Perugia quando doi caualieri Francesi assicirati per lo signore de Padoa insieme se cōbatterono intrauenendo simile caso disse; che quando un caualiero se rende, & acceptato dallo suo uincitore e fornita la battaglia;

glia;

glia; & le parte non se possono piu pentire; si como habbiamo dicto de sopra parlando de quella battaglia; & piu dico hauendose per causa de honore combattuto, dandosi per prigione tacitamente e desdicto; como appresso meglio diramo parlando dela desdicta piu diffusamente.

De uno prigione de fede se e tenuto comparere ala rechiesta delo uincitore hauendo altro impedimento. Cap. XIX.

DOi nobili cauallieri per grauissimi delicti uennero ad guagio de battaglia con gli pacti soliti intrarono in la liza combatterono nello exercito del gran Francesco Sforza alhora Capitaneo d'rme in Italia; & essendo luno ad l'altro per prigione renduto; fo dal suo uincitore sotto fede liberato che ad ogni sua rechiesta deuesse como prigione comparere. Onz de da la ad certo tempo succede guerra infra il uincitore de una sua baronia con uno altro signore. Et hauendo necessita de soccorso manda ad rechiedere il cauallero suo prigione che deuesse andare in suo auxilio, & fauore armato con ogni migliore modo potesse; ilquale comparendo combattete si uirilmente che uinse la guerra con gran prudentia, & uirtute del nimico del suo uincitore; & essendo nello partire dimando al suo uincitore la relaxatione dela fede alo suo uincitore che non deuesse essere piu obligato ala subiectione; & piacendo al uincitore hauere uno si uirile cauallero per prigione obligato adimanda lo iudice sel deueua per lo prestato seruitio liberare la fede; hauedo liberato de tanto periculo; & uinta la guerra, si se deueua dela subiectione relaxandola remunerare; perche sopra de cio fo des

LIBRO

*ciso per commune lege de Imperatori; che sel seruo con
 la sua strenua gagliardezza liberasse il suo signore de un
 gran periculo; per iustitia, & religione merita libertas
 te, attale che gli altri pigliasseno exemplo de acquistare
 tal premii in simili casi per loro uirtute se demonstrano
 piu prompti, ualidi, & audaci con tale speranza neli pe-
 riculi deli loro signori. Voleno anchora gli Imperatori
 che quando lo signore in tale caso lo denegasse se possa per
 iustitia constringere ad dare la libertate al seruo, quan-
 do con sua propria uirtu l'acquista; perche e cosa perti-
 nente ad religione gli seruitii remunerare; & lo contras-
 rio e inhumana feritate, & e publico fauore che gli ser-
 uitiu siano con preciosi meriti, & non con ingratitudine re-
 munerati; laquale e uno ueneno che anarcisce dale radis-
 ce la bona operatione, & gli nerui de uirtute se uenmeno
 ad debilitare per la ingratitudine, laquale regna piu ne-
 gli homini rationali che in quale se uoglia altro animale
 per brutto che sia, ilquale mai se dismentica delo benefi-
 cio receputo; si como manifestamente se uede nelo exem-
 plo del cane animale audace, ilquale dandogli una uolt-
 ta del pane; anchora che piu uoltz lo offendesse mai piu
 non te offende, anzi ad una minima accoglienza discac-
 ciandolo beniuolo, & pacificato ad te si monstra; & lo
 sparauiero animale delicatissimo de rapina togliendo us-
 no ucellino per remedio del freddo ne l'humida nocte
 senza lesione alcuna nela sua rapace grampa lo confers-
 ua, ilquale uenuta la luce del giorno lo libera; & benche
 da la manzi lo ritrouasse in niuno modo gli fa piu dispi-
 cere per lo beneficio receputo; benche fosse da fame op-
 presso non se conduce ad rapinarlo; il nostro signore Iesu*

NONO

Christo dela ingratitude se lamenta quando libero die
ce leprosi dalo morbo dela lepra dice che nissuno de loro
habbia donato gloria al summo Dio excepto uno. Que
sta ingratitude e quella che fece lo lucifero da laltrezza
del cielo nel centro del inferno ruinare. Dunque se deb
be tale ueniosa uipera da ogni humana mente remoue
re, & cacciare; & non farse superare dala bestia senza
ragione de gratitudine; gli ingrati se possono ali uenenos
si serpenti assimigliare che receuendo lo beneficio del cal
do quando sono freddi deuenuti mordeno quelli da chi
hanno gli beneficii recepti. Pero questa ingratitude
como che per experientia se uede regna piu in gentz barba
ra, che in altra natione.

Se uno cauallero superato in battaglia, & lassato ala fede
se denega dapo se per lo prouocatore se po ridurre ad
battaglia. Capitolo. XX.

Tendo uno caualliro da un'altro in batta
glia preso, & liberato ala fede, ilquale da
la ad certo tempo denega essere mai supera
to. Se dimanda sel suo uincitore lo potra
un'altra uolta ala battaglia prouocare per prouargli il
uero como da lui e stato uinto. Se risponde de si; pero
che deuegando uene ad spogliare il uincitore dela sua ra
gione con gran falsita; & rompendo la fede data commet
te delicto de infidelita; si como de sopra e dicto nello secon
do libro doue se tracta de simili casi se po combattere;
& per questo se debbeno fare li instrumenti publici dela
uictoria per lo notaro del iudice, ilquale e tenuto tenero

LIBRO

lo, & debbe essere rogato deli facti che succedono nela battaglia, accioche la parte uictoriosa uada per tutto con la clarita del facto, ouero con patente del indice.

De doi che ad determinati colpi correno, se quelli finiti possono piu correre. Cap. XXI.

DDa uedere anchora che gli cavalieri liquali portano imprese per combattere sono segno de battaglia; & quello ilquale la porta e richieditore, como le naue, & le galee de guerra portano una bandarola quando recercano la battaglia; li antichi cavalieri trahendo da quelle tale consuetudine portauano uno segno nello braccio dicto armille che significaua battaglia; pero molti cavalieri portano la impresa per arme de oltranza, & alcuna con arme retracte, cioe ad colpi determinati de correre tante lanze, & tanti colpi assignati, o dare, o receuere tanti colpi de lanza, o de mazza ferrata, oueramenti de spatza. Et per questo sono appellate arme retracte; perche gli possono non fornendo li colpi retrahere per piu non combattere nequale arme succede ale uolte morte, ale uolte ferite. Ma doue succede morte sono chiamate arme de oltranza senza altro respecto. Pero non e licito quando se combatte ad arme retracte auantagio, ne fraude in niuno modo usare si como e permesso nello combattere de oltranza doue mai se fornisse la battaglia doue non appare morte, desidia, o recedenza. Ma in arme retracte, o per demonstrare la ualor osita de l'animo se possono li cavalieri finiti gli determinati colpi per loro arbitrio, & uoluntate.

e a lassare tanto con auantagio, quanto con desauantagio
 le parte se retrouasseno e finita la puigna, laquale se debb
 be alhora determinare. Et quello che resta con maggiore
 gloria, & honore. se debbe iudicare secondo se hauera cō
 portato se meglio de l'altro se con magiore uirilita & ar
 ditezza. Et quello ilquale piu adiutante se ha comporta
 to, & d'hauere respecto de quello piu ligiero se exercia
 tato sotto il peso de l'rme, & con piu prudentia offende
 ua, & reparaua; & che staua piu nelo auiso, & che con
 magiore artificio operaua l'arme tanto nele offese quanto ne
 le difese dando ale botte piu fiere risposte con piu temper
 ramento dela persona, & con piu auiso ha mosso gli pie
 di, le braccia con misura, & con quelle proportioni che
 se ricercano nel offendere, & nel defendere che gli soi col
 pi non fosseno senza misura tracti contra del nimico che
 hauesse intrato l'offendere, & con animosita hauesse de
 fendendose facto resistentia ben desposta nel defendere, &
 che non se hauesse recessato dalo combattere se non alo bi
 sogno. Et quello che piu campo hauesse tolto al nimico;
 & quello che meglio hauesse difeso il campo guadagnato,
 & quello che mai hauesse uoltato la faccia; & quello che
 essendo percosso de punta de spada nela faccia stesse con ani
 mosita col uiso fermo; & colui ilquale receuendo in testa
 non s'hauesse stordito, & quello che mai per botte del ni
 mico tocco la mano in terra che saria gran carico cosi co
 mo dalo caualllo che fosse cascato; pero saria piu carico
 quello cha gli toccasse li ginocchii e le mano a terra. Et so
 pra tutto quello ilquale hauesse sanque cauato alo nimico
 senza sua lesione meritarua grande honore si como hauesse
 se il compagno derocato. Et quello ilquale fosse ferito

LIBRO

la mano ha meno carico de quello che fosse ferito nel piede; quantunque la mano sia in piu alto loco collocata. Et quella periaquale se defende tutto il corpo per ragione che sempre se porge inanzi delo nimico per lo exercitare dela spada per offendere; pero e la mano disposta, & piu apta ad essere offesa che non e il piede guardato dala mano; & per questo e minore carico essere offeso ala mano che non alo piede; perche in defensione del piede e tutta la spada, & tutto lo braccio del defensore; perche non senza grande ardire del offensore se conduce a ferirlo nel piede trapassando la spada, & lo braccio tutto del nimico; & intrando a percolere il piede, pero e piu honore al offensore dela mano per hauere offeso maggiore, & piu uirile membro; quantunque li piedi in battaglia pedestre siano necessarii a temperare la integrita delo corpo; perche lo pugnatore debbe mouere gli piedi con artificiosa misura che non trapassano piu auanti, ne se retraheno piu indrieto che non bisogna doue consiste tutta l'arte & misura del combattere a piedi, & a tempo mouere gli piedi, & con lo moto offendere lo compagno intrando con tempo quando bisogna reparare: o offendere; & piu honore hauera quello che sara ferito nella parte anteriore de quello che dala parte posteriore se troua essere percosso. Et per questo Vegetio de re militare uole (como de sopra e dicto) chel bon pugnatore debbe essere esperto ne l'arte dela scrima per hauere honore in ogni battaglia. Et Salamone dice che nella battaglia bisogna oltre la forza la prudentia, & lo honore deli caualieri sono le ferite date con piu honore; si como de sopra e dicto; & perche quello ilquale porta la impresa sole fare li capituli

edoliquali intende combattere noi ne referimo ad quelli che sono fra li pugnatori fermati.

Se uno porta una impresa, & un altro la tocca chi de loro è il rechieditore. Capitulo. XXII.



Abiamo de sopra ragionato che qual se uoglia cauallero che portara impresa per combattere con quello che la toccara; perche è dubio quale de quelli sia lo rechieditore se quello che la portasse, oueramente quello che la tocca se potria dire lo portatore dela impresa essere lo rechieditore considerato che incita l'animosita delo cauallero nel disfidare de tutti portando la dicta impresa nel combattere con lui, & con la inuita dela pugna li tenta nela battaglia tutta la schola dela militia che debbano l'ardimento de loro animo demonstrare; perche nela ueduta de quella impresa se commoueno ad ira tutti quelli che sono nati sotto lo martiale pianeta de experimentar la loro uirtu che non siano fra gli altri strenui uili reputati; & che non se possa il portatore auantare essere comparato nello exercito doue non hauesse trouato che l'hauesse risposto monstrando charte de protasti se uindicara gloria de immortale laude nominando li lochi dele cite doue fosse andato saria manifesta iniuria deli cauallieri che in quelle se retrouasseno monstrando per timore de sua fortezza non hauere ardimento de toccarla; & per questa monstra lui essere lo rechieditore; perche prouata in cita rechiede, chiama, & disfida tutti li cauallieri nel com

LIBRO

battere. Pero incontrario se potria dire che quello e lo res
 chieditore che tocca la impresa contra la prohibitione del
 portatore; perche mettendogli la mano adosso contra sua vo
 lunta monstra de assaltarlo; perche non e piccola offesa toc
 care la persona d'un cauallero, ilquale la lege civile lo res
 puta per iniuria, & per dispregio; perche toccando pare
 che lui inuita il portatore nela battaglia, ilquale mansueti
 mente la porta senza offesa de nissuno, ouero che minaccia
 il toccatore de quella de punirlo combattendo como suo of
 fensore si como quello che defende la sua propria robba con
 minaccie; & como quello che in segno de disfida glie toc
 cato il naso per iniuria. Et quello ilquale porta la impresa e
 assimigliato a colui che ha fornito, & fortificato lo suo ca
 stello, ouero a quello che la sua naue de moltz bombarde ha
 guarrita non uole altro demonstrare. se non che colui che
 bauera tanto ardire de andare ale mura delo suo castello, o
 uero de inuestire la sua naue fara da esso de pietre & de
 bombarda uisitato. Et in tal caso quello ilquale ala naue, o
 al castello che monstra la sua difesa s'auicinasse per salire
 re faria lo cominciatore. dela guerra. Et quello ilquale se
 fortifica manifestamente e assimigliato al cane animale au
 dace, ilquale uedendose in mezzo de moltitudine di cani
 per dubio non essere da alcuno de loro offeso monstra gli
 soi acuti denti significando che con quelle arme s'alcuno lo
 uolesse offendere se ha da defendere per generare terrore
 nello animo de quello che offendere deliberasse gli fa uedes
 re li denti conliquali s'ha da defendere. Così anchora lo
 boue uedendo alcuna fiera rapace che abastasse a superarlo
 lo; como urso, o leone; subito le sue pongentz corne, ilqua
 le la natura per arme de sua defensione l'ha procreate in

terra gli depone monstrandogli al fiero animale per leuar
 gli l'ardire de accostar se colui . Così vno ucelo de rapina
 monstra lo becco, & le sue acute ungue per sua defensione,
 & securita; aspectando lo assalto ferocissimo de un' altro
 animale dala natura procreato armato de arme uolente
 dicto istrice, ilquale se pone in guardia, & con sue erette
 puche in forma de lancie scotoladose le sblandisce denotã
 do per quello segno che colui che lo uora offendere hauera
 de quelle a prouare. Si como se descrine nel libro dela na
 tura deli animali. Et per questo concludendo dico; che an
 chora chel signore dela impresa incita l'animo deli caua
 lieri nel cōbattere, nientedimeno quello che pcede al atto
 del toccare e il prouocatore; perche non toccando contra
 lui non saria dalo patrone de quella ad' altro processa . Et
 la lege ciuile dice che quello ilquale tocca li uestimeni adof
 so del compagno cōtra sua uolunta, ouero che li posasse un
 capillo in testa a iniuria lo prouoca. Et quella tentatiõe che
 par che faccia quello che porta la impresa a generale che
 non uene in specie a offendere nissun cavaliere, saluo a quel
 lo che fora se caccia a toccarla, & non e iniuria de nissun
 no portandolo. Pero che la lege de Iurisconsulti dice chi de
 fende la robba, & la ragione sua a nullo fa iniuria . Anzi
 piu presto se potria dire da codardia procedere; per che
 non basta nissuno nominare nela rechiesta, & monstra es
 sere piu apto a defendere che non a offendere, quando offe
 so non se retrouasse in tale impresa lo toccatore se obliga p
 toccare nel combattere. Et per quello segno da lo guagio de
 la battaglia al portatore, in modo che e tenuto a trouare
 lo loco, anchora che sia prouocatore per causa chel patrone
 dela impresa eleze larme, & a suo modo capitula. Per

ro questi tali portatori d'impresa senza necessita dela fame de loro honore sono quelli deliquali parla la sacra scriptura che peccano mortalmente. tentando Dio, aliquali non se debbe donare il campo ne iudice per cōbattere dali catholici principi; attento che debbeno. monstrare la ualorosità de l'animo se sono gagliardi contra de li infideli, & non cōtra li christiani; & experimentare la uirtu. de loro fortetza in caso de necessita, & non uoluntariamente; si como in un' altro capitulo de sopra e dicto del prouocatore in casi de altre battaglie.

Se senza licentia del superiore se po toccare una impresa.

Capitulo.

XXIII.

SEguendo anchora dico de quelli che portano imprese uoluntarie per combattere; e da sapere che nullo caualliero armigero, o altro gentil' homo subdito se potra fora cacciare nel toccare dela impresa senza licentia del suo signore, o de la cita doue epso habita; perche e acto prohibito de mouere battaglia, & pigliare l'arme per uenire a guerra doue se potriano amazzare; & per questo sel superiore non lo permettesse non se potria toccare la impresa. Et impero se ricercano gli principi per ottenere loco sicuro ala battaglia che altramente sariano puniti (si como e dicto de sopra) che quello ilquale rechiede altri nela battaglia senza licentia merita dal suo superiore essere castigato. Et per cio se sogliono occultare li rechieditori per non se fare prohibitione per loro signore.

Se uno porta una impresa, & un cavaliere repulsato la
 tocca se se po denegare la battaglia. Cap. XXIII.



Equità appresso un'altra questione se quello
 che porta impresa per combattere con ogni
 cavaliere, o con quale se uoglia altro arma-
 gero che la toccasse; & andando uno ca-
 valiero a toccarla, ilquale per alcuna sua difalta merita
 essere reprocciato; sel portatore dela impresa lo potrà
 senza carico repulsare non facendone mentione neli ca-
 pituli chel cavaliere che uora toccare la impresa sia ne-
 to da ogni infamia, o reproccia; se potria dire che nõ lo
 potria repulsare; perche generalmente inuita ogni cau-
 liero che la tocca ala battaglia, ne se reserua per exce-
 ptione alcuna senza fare distinctione de persona se obli-
 ga a tutti generalmente; & quando non hauera factu di-
 ctinctione o, reseruo nelo principio dapo non la potrà piu
 ragioneuolmente fare; si como e dicto chel rechieditore
 non po repulsare lo rechiefso. Pero incontrario respon-
 de la lege ciuile, laquale uole che nela generalita se con-
 prenda le persone habile, & non prohibite, & indispos-
 ste a quello. Et dassè exemplo che se uno Re, o Impera-
 tore fara uno statuto che ogni cittadino possa hauere ala
 sua cita tale officio se intendera de quelli che sono degni,
 habili docti, & disposti a exercitarlo, & non de quelli
 che fosseno ignoranti, & indegni a tale officio; cosi ancho-
 ra il portatore dela impresa potrà lo caso dubio a suo mo-
 do interpretarlo, con dire che la sua intentione e de com-
 battere con quelli che toccano la impresa, cioe cavaliere.

LIBRO

netti da ogni difalta che per ragione d'arme, & de caualaria ragione uolmente non se possa repulsare; pero sempre se intende secondo la consuetudine militare, & questa e la uera decisione; perche li homini infami non se interclude no in nullo caso de honore, ne de dignita; perche sempre la mentz. dela ragione li exclude da ogni atto degno, & uirtuoso; pero che gli infami sono odiati dali uirtuosi homini; & non se presume che uno nobile caualiero uirtuoso uolesse admettere ad combattere con epso quelli che meritamente debbeno essere da lui refutati. Et per questo si intende se sono senza reprocio quelli che toccano la impresa possano combattere col patrone dela stomesa, ouero impresa.

Se doi combatteno ad oltranza se lo iudice gli po sparare
 1 tire. Cap. XXV.

Da sapere anchora quando doi combattesseno per impresa ad oltranza sel iudice per sua uolunta li potra spartire, dico de si; che in arbitrio de quello in tale caso gli potra diuidere; pero quando combattesseno per caso de honore ad oltranza doue per ogni modo s'ha d'aspettare lo fine per morte, ouero per desdicta de luno non lo potria instamente fare. Perche se aspetta in tale battaglia lo iudicio de Dio secondo la opinione de tutti caualieri armigeri (si como de sopra nello principio del presente libro diffusamente e detto) perche dice lo psalmo de Re David, *Benedictio sia il signore mio Dio che impara, & amaestra le mane mei alo prelio; pero mouendosi il iudice per clementia, o per pietata spartire la battaglia oue per honore ad oltranza se combatte, e causa piu humana che iusta; perche lo iudice deuo*

LIBRO

sia spartire quando non uenisse desdicta prima che la morte per non se commettere peccato d'homicidio; che si como uole la Decretale lo iudice lo commetteria facendo contra lo comandamento de Dio. Et pero li principi sogliono solamente fargli in rare, & cominciare la battaglia per uedere l'arimento li motiui de tutti, & con che uirilita, & animosita si comportano & forsi interuenesse desdicta per qllo che non hauesse iustitia; como nela Alemania fra doi baroni interuenne liquali uennero ad guagio de battaglia per causa de adulterio con infamia de una donna essendo in p̄sentia delo Imperatore, & de tutta la sua cauallaria armati sopra doi ferocissimi caualli per combattere ad oltranza uno de loro, ilquale dun' altro era stato uincitore disse al suo nimico noi siamo accordati per cōbattere cō arme d'armizare e da cauallero; & tu tieni altre arme secrete, che fo da l'altro expressamente denegato; perche lui replicando diceua essere lo uero; & finalmete quello se desarmo de tutte l'arme insino ala camisa debite; & dapo ritornando se a farse armare p̄ seguire nel prelio; pche quello che adimando de l'arme cognosceua chiaramente non hauere iustitia, nel tempo chel suo nimico se armaua se caccio fora dela liza; & dando la briglia, & li speroni ad uno tempo al suo cauallo fugite p̄ mō cl'e in q̄lla giornata nō fo piu ueduto da persona. Et quello che rinuse nel campo lo tenne insino a tanto che lo Imperatore uolse che li panni delo spogliato non se partesseno dal campo per testimonio de l'honore suo; cognoscendo chel fugitore houeua mala iustitia, ilquale fugendo fece una clarissima desdicta, restando pero senza arme uincitore superato con grandissimo uituperio, & da essere reprobato da tutti boni cauallieri, & in corte,

LIBRO

Et piace regale se trouano; Et de molti altri, como de sopra e scripto, se conta hauerne dal campo fugiti, Et alcuni sono desdicti nel principio dela battaglia cognoscendo non hauerne iustitia nel combattere.

Se uno porta una impresa, Et toccata da un'altro per combattere se un de loro se po pñdire dapo. Ca. XXVI.

IT continuando lo scriuere de quelli che portano impresa se moue una questione quando fosse toccata da un caualiero hauendola l'altro portata con conditione chi la toccasse deuesse con lui combattere. Se dimanda se uno de loro se potra pentire per non uenire ala battaglia, nel principio del presente tractato e dicto che dapo sono intrati nella liza non se possono pentire; Et sta in arbitrio del iudice lo diuidere de la battaglia. Ma in questo caso quello che hauerà toccata la impresa per ragione darme, Et de cauallaria se obligato nel combattere, in modo che non se po piu pentire como quello che toccando la charta con la mano promette per giuramento quello che lie adimandato seruare, ouero quello che uole comparare alo incanto con una sola parola se liga, o como quello che leua un digito in segno de promissione per fermezza non potra piu tal promissione denegare per questo lo toccare dela impresa e obligatione appresso lo iudicio dela cauallaria como fosse proprio instrumento, Et impero non uale lo pentire de nissuna dele parte che per segno se contrahè uinculo de obligatione. Si como uno Capitaneo che alzerà una bandera, o fara alcun'altro segno demonstratiuo de

Securità al nimico, e tenuto per quello in nullo modo uiolare lo assicuramento. Così lo toccatore dela impresa non potra piu la battaglia schifare alquale se fara obligato in tale modo per toccarla, & l'altra per portarla.

Se con certi capituli uno porta una impresa a combattere; & quella toccata per un'altro; se uiolando li capituli se po combattere.

Cap. XXVII.



Abiamo da uedere appresso se uno portera impresa per combattere con chi la toccara, & manifesta certi ordinati capituli. Et uno caualiero che da tutti hauera notitia procede nel toccare; perche gli fara de necessario de combattere con quello portatore dela impresa secondo lo tenore de soi capituli, & trouandosi dentro dela lista lo portatore, o l'altro uenera a offendere lo nimico uiolando la forma deli capituli; & preuaricando l'ordine de l'arme deputate, & pero uincendo se dimanda al iudice se debbe essere per traditore reputato; se risponde de si. Attento che essendo disfidati con certi ordini, & arme annotate neli capituli per combattere uenendo a offendere altramente commette tradimento; & benche quando per impresa se combatta po succedere sangue, o morte. Et per questo pare che sia a oltranza la battaglia non e pero uero; perche non se fa per caso de necessita de l'honore. Et per questo non se gli debbe fraude; ne inganno commettere, ne prendere alcuno auatagio como e permesso nela battaglia de oltranza. Et commettendo alcuna falsa astutia cōtra l'ordinati capituli debbe essere per traditore reputato;

N O N O

perche offende traditamente, & contra lo tenore deli capituli como quello che senza disfida offendesse, ouero andando ala battaglia per camino, o fornita la battaglia, ouero in caso done offendere; sccondo la regione de l' arme nõ potesse resta traditore.

Se doi caualieri combattendo a capituli se per noue iniurie se possono rompere quelli. Cap. XXVIII.

INtra doi armigeri in liza per causa de impresa toccata, liquali haueano per capituli cõ l' arme deputate, & con colpi determinati combattere. Et non hauendo fornito lo numero de tutti gli tracti circa la fine dela battaglia, lo portatore dela impresa disse al suo nimico chiamandolo traditore che se deue se defensare se fo se ualoroso; perche iniuriato de tale iniuria seguito la battaglia passando l' ordine dela impresa, & lo termine deli capituli, & deli deputati tracti offendendo lo nimico, & contra lui pugnando, lo iniuriato uenne a uincere, & piglio prigione lo iniuriante con grandissimo suo deshonore; per laqualcosa lo preso, & superato disse dinanzi al iudice che era traditore quello che contra gli capituli dela impresa hauealo traditamete contra li patti superato, dicendo non essere uinto, & fornita la quantita deli tracti determinati dela battaglia hauea offeso, & percio era rimaso uincitore, ad chi per l' altro era repliscato che fo licito uiolare l' ordine deli capituli dela sua impresa per noua causa che per sua cagione soprauene nela battaglia, Attento che da lui fo traditore appellato, laquale iniuria meritaua subito uendetta senza alcuno interualo
lo de

lo de tempo perche neli soi capituli non era notato che lo potesse iniuriare senza penitentia. Et hauendose lui deshonestato se lo castigo fo presto, non se gli debbe a mancamento imputare. Ad che lo perditoro respondeua, che benche lo hauesse iniuriato lo debbe prima desfidare, che offendere, & auisarlo per la iniuria receputa che sopra de quella se hauesse possuto defendere difora l'ordine dela impresa; perche non lo poteua offendere per noua querela senza disfida; attento che lui staua ala sicura per l'ordine dela impresa, & per li deputati tracti che erano forniti; finalmente fo per lo uincitore replicato che se deuea tenere disfidato essendone con l'arme in mano hauendolo appellato traditore che deuea sapere per le sue parole deuea procedere lo assalto delo coltello; & hauendo lui prouocato contra li soi capituli poteua essere certo che trouandose con la spada in mano con l'accesa cholera ne l'hora che la iniuria receuete li deuea fare ala sua proposta senza aspeettare piu tempo con la spada conueniente risposta; onde essendo lui prima contrauenuto ali soi medesimi capituli e stato a epso anchora licito per suo difetto preuaticarli; perche se dimanda al iudice se debba tal caso per iustitia determinare intese le ragione dele parte fo determinato chel toccatore dela impresa fu l'atto dela battaglia essendo iniuriato traditore hebbe iusta querela offendere lo suo nimico iniuriante, & passare li termini deli capituli dela impresa per haouerli lui contrauenuti prouocando l'altro per chiamarlo traditore; perche non gli bisognaua altra disfida considerato chel prouocatore iniuriava se debbe preparare ala re

LIBRO

sposta delo nimico iniuriato senza disfida, laquale fare se debbe quando non gli apparesse offesa del nimico stando l'altro sicuro perche quando sono tutti doi con le spate in mano in acto de combattere non e necessaria altra disfida; perche lo prouocatore se intende essere disfidato quando ha prouocato a iniuria lo inimico che con lui combatte con intentione de honore ogni prouocatione che fara in battaglia recerca subito risposta condegna; & perche la iniuria de traditore; & tale che recerca piu lo combattere che altro caso, & per respecto lo iniuriato resteria traditore quando non se uendicasse, in modo che ala corte del suo signore non potria comparere senza infamia, & saria da tutta le cauallaria per uile, & infame reputato fin ad tanto che non hauesse purgato la sua infamia per questo potete per noua causa offendere; pero piu saria stata iustificata la causa hauendo dicto defendite sopra di questo chieste monstremo che menti che io sia traditore haueria piu uisatamente insultato.

Se un caualliero porta una impresa, & e toccato da tre cauallieri quale debbe essere il primo in battaglia.

Capitulo.

XXIX.



Rriuando un caualliero in una cita nobilissima ma abundante de molti gentil'homini, & cauallieri cortesani con una impresa nelaquale hauea manifestato chel toccatore de quella de

uesse con lui combattere; succede che essendo in corte del
 principe signore de quella, fo da tre caualieri in un me-
 desimo giorno toccata fra deliquali ui era un Conte; & es-
 sendo da tutti rechiesto era de necessario per satisfatione
 del suo honore combattere con tutti tre. Se dimanda qua-
 le de loro debba prima satisfare nela battaglia. Atteto che
 lo Conte allegaua como a piu degno deueua lui prima che
 gli altri col caualieri conduser se ale mane; & un deli ca-
 ualieri diceua perche lui fo primo toccatore deueua lui pri-
 ma la battaglia incominciare; lo terzo & l'ultimo oppone-
 ua che deuea primo lui combattere per cagione che se era
 conuenuto col portatore dela impresa dela giornata, &
 haueano loco, & indice trouati; & de ogn'altra cosa ne-
 cessaria se erano insieme preparati fatta la electione dela
 quale con gli altri non era anchora conuenuto il suo nimico;
 perche il portatore diceua che era in arbitrio de sua
 uolunta lo combattere con lo primo deliberata & essendo
 gli la uita bastata dapo prima la battaglia haueua la secon-
 da, & la terza con gli altri seguitata. Se dimanda al iudice
 dice con quale de loro debbe prima incominciare. Et per
 che de sopra una simile questione e narrata de quello che
 prigione de tre se retroaua eendo da tutti insieme rechie-
 sto doue li nostri iuristi dicono molte cose; & fanno gran-
 de distinctione che deuea andare a quello che prima hauea
 la fede promessa, ouero al primo rechieditore, ouero a quel-
 lo dal quale receuendo li lettere prima la aperse; altramen-
 te potra primo andare a cui che meglio gli parera. Così
 tornando al caso nostro possiamo donare molte ragione es-

ficacissime, per quale possiamo dimostrare si como ogn' uno de loro potria essere il primo, & lo elegere non saria in sua uolunta uolendo satisfare a luno in preiudicio de l'altro per respecto che potria essere morto da quello che prima respondesse; perche essendo gli altri impediti de non potere la uirtu de loro animo dimostrare e saria lo honore de quello dal primo combattente occupato. Pero io diria che deuesse al Conte satisfare, ouero per sorte dela fortuna elegere il primo combattitore, & se non, che a l' arbitrio del iudice se remetteste.

De uno che uincesse il nimico in battaglia de impresa con arme piu ligiere; se debbe essere uincitore.

Capitolo.

XXX.



E dimanda una questione de uno che porta impresa per combattere a piedi con quello che la tocca con arme da caualiero con spate oueramente con accie; & essendo uno de loro armato de arme piu ligiero de l'altro per essere piu adiutante, & destro nel offendere, & nel defendere de sua persona, & con tale auiso obtenesse la uictoria dal nimico, si se potesse opponere per il perditor hauendo rotto lo pacto che neli capituli era notato che non deuesse iustamente essere uincitore; perche era de combattere con equale arme, si como de sopra e narrato; perche combattendo per impresa con arme retracte deserisce da quelle de oltranza; & per

questo non e permesso fraude, ne inganno adoperargli per
 superare lo nimico . Pero dico se quello ilquale misse la
 querela cognobbe l'auantagio de l'arme de l'altro pugnans
 do con la conditione de quelle perdendo non se potria iusta
 mente in niuno modo del compagno aggrauare. Ma in ca
 so che non lo hauesse ueduto, ne cognosciuto lo auantagio
 del nimico retrouandose offeso; se potria dela fraude lamen
 tare; ne deueria haüere lo honore qllo che con malitiosa,
 & occulta arte ha superato lo inimico. Ma essendo l'ar
 me ligiere non se potria dire essere fraude commesso per lo
 portatore de quelle; pero me remetto al migliore iudicio
 de cauallaria recordandome de un nostro caualliero che cõ
 battendo con un' altro per impresa, ouero per uirtu in bat
 taglia de accia portò un cimero de subaro inargentato in
 su l'elmo; in modo che con lo reparò deli subari tutta la
 giornata al campo se defenso; perche l'altro squarnito de
 tale cautela receuendo un colpo insu la testa subito stordis
 to a terra casco. & simile caso de sopra per noi e stato ras
 gionato de quello che porto arnesi de charta de coiro in ar
 gentati uincendo per la legierezza lo suo nimico; so indica
 to essere iusto uincitore.

Se doi inimici che stanno in tregua, & uno
 porta una impresa sel inimico toccan
 dola il portatore potra schis
 fare la battaglia. Capis
 tilo. XXXI.



Eguendo nelo presente tractato de doi che portano impresa per combattere nasce una noua dimanda chel portatore dela impresa hauea un capitale nimico con ilquale hauea tregua de non se offendere per certo tempo . Et essendo da quello ueduto nouamente portare impresa dapo la fermata tregua per segno de combattere con quale se uoglia persona che quello presumesse toccare uoluntoso de uenire con lo suo nimico ale mano subito ando ; Et tocco la impresa non obstante la tregua che fra loro haueano composta . . Se dubita sel portatore dela impresa potra combattere , o per la tregua denegare non essendo fornito lo tempo dele inducie de quella . Et sel toccatore potra hauendola toccata constringerlo nelo combattere finita la tregua ; perche pare obligandose ad ogni persona che la toccasse non excludendone alcuno non lo potere iustamente refutare, anchora che con epso hauesse tregua . Si como de sopra e dicto in un capitolo che non se uene a rompere la pace quando dapo de quella noua offesa soprauenesse se potria iustamente combattere . Ma in tale caso non po lo nimico chi ha facto tregua con l'altro toccando la sua impresa rompendola uenire nel combattere quando l'altro lo recusasse con dire che sua intentione non fo cacciando fora la impresa se gli intendessero li soi nimici con liquali hauea tregua , ne se potria dire essere noua causa de offesa . Ma se haueria da intendere se durando la tregua quello hauesse la impresa toccata sel portatore fosse obligato fornito il termine per la toccata combattere . Remota ogni dubitatione se risponde che

quando l'haueſſe toccata nel tempo che la tregua duraua non pote contra la promiſſione de quella fare ſtomeſa contra il nimico, ouero diſfida toccandola ne cercare de nouo cauſa per laquale poteſſe con eſſo cōbattere. Et impero non hauendo poſſuto in tal tempo toccare la imprefa non e obligato lo portatore cōbattere con lui quella finita ſe dal principio non la poteſſe iuſtamente tocate per capiōe che la tregua non era fornita, ſtomeſa non potea fare. Anchora che paſſato lo termine lo recercaſſe per la toccata iniuſta fora de tempo facta, perche non fo ualida non ſara tenuto reſpōdere excepto ſe de nouo fornita la tregua de nouo la retoccaſſe che ſaria noua obliganza, & licita facta a tempo ſaria conſtretto cōbattere per la noua diſfida de toccata. Et queſta e la uera ſententia che per iuſtitia ſe troua in tale caſo determinata, laquale apertene piu a doctori Iuriſti, che a cauallieri. *

Se uno caualliero porta una imprefa ſingulare, & uinto ſe dapoi po e ſere dali cauallieri repulſato. Ca. XXXII.



Da uedere anchora ſopra de quelli che portano imprefa de ſingulare battaglia combattendo con alcuno caualliero ſecondo l'ordine & capituli dela imprefa del portatore dal quale foſſe ſuperato, & uinto, ſe per tal cauſa potra eſſere repulſato da altro caualliero netto de ſconfitta. Se dimanda & reſponde de no; perche ſi como de ſopra habiamo diſpoſto, & expreſſamente declarato che quando non ſi combatte per cauſa de honore, per uirtu; o per imprefa non e ad

L I B R O

ad tutta oltranza doue e necessario che se giura nelo intrare delo campo, & ha se d'aspettare morte, o desdisca; onde essendo nela battaglia de ipresa uinto nō incorre infamia alcuna, plaquale merita essere repulsato; ma restera cō altro deshonore, & uituperio che fara gloria, & honore del uicitore; pero il piu dele uolte sogliono perdere li portatori de l'iprese; pche pcede da fausto de superbia, & cō la ferocita de loro aïo uāno tētando Dio; & gli hoï morē dose senza necessita alcuna de loro honore, & fama. Como intrauenne alo signore de cāpi trouādoti in toscana i uno exercito per uolere tentare li caualieri che in quello se re trouauano cauo fora una impresa per cōbattere cō chi quella hauesse toccata laquale porto longo tempo nel braccio; perche mouendosi un famiglio de homo d'arme delo exercito inimico gagliardo, & animoso inuio per uno trombeta la imbasciata a quel signore che in tal giornata fosse in ordine a cauallo armato de l'arme sue in una pianura che luno, & l'astro exercito terminaua che lui saria uenuto armato similmente per sātisfare la uolunta de sua signoria nel toccare dela impresa, & combattere con lui a incontro; perche lo signore armato nela giornata in ordine inel deputato loco comparse, doue interuenendone molti caualieri soi compagni con admiratione disseno al signore de castelli, & capo de squadre. Attēto che ācho ra era nobile de sangue non deueua pigliare impresa con uno saccomano; ma che deuesse solamente era a, un suo paro respondere, & chel deuesse quello fare aspettare da un simile suo famiglio lo consiglio deliquali refutando

uolse seguire il suo proposito preparandosi al loco ordinato a correre con grande possipa aspectaua il suo nimico, il quale arditamente deliberato de combattere con uno maggiore uenendo sopra un bon cauallo con paramento, et lanze negre nelequale de lettere bianche era lo motto che diceua ala morte ala morte senza altra cerimonia ad segno dela trombetta strinse il suo cauallo, et impetuosamente corse contra del signore; ilquale gagliardo et animosamente lo aspectaua assignando nela uista il ferro con tutto il tronco dela lanza fra gliocchi il naso li passo un palmo dela parte de drieto; perche con grande honore se ritorno al suo exercito, dalquale da tutti benignamente fo recepito et accarriciato; il ferito signore che con pena se potete desferrare medicato, et guarito dela ferita, finche uise porto il uiso guasto per la gran cicatrice dela ferita che manifestamente tutta la faccia deturpata demostroua; perche fo exemplo de gli altri de non correre mai cauallo se non alo bisogno; pero il signore che da colui fu superato non haueria deuuto in altra pugna essere repulzato; per benche molte uolte fusse stato uinto in battaglia che non fusse de tutta oltranza, ne per causa d'honore. Ma essendo per impresa, per uoto, o per experimentar la uirtu de l'animo debbe essere da ogni bon cauallero acceptato.

Del fine dela battaglia de oltranza.

Capitolo.

XXXIII.

LIBRO



LO fine de ogni singulare battaglia de oltranza facta per causa de honore e morte, ouero desdicta, o confessione expressa del contrario de quello perloquale ad combattere sarà conducto per forza d'arme, & sarà assimigliata al tormento che neli malefici se sogliono per lo iudice dare per trouare nel dubio delicto la uerita dela causa (como e dicto disopra) & tale desdicta se ricerca farse, o per lo prouocato, o per lo prouocatore che fosse uinto, o superato per forza darme; & la desdicta, o confessione debbe essere chiara, & netta; per modo che non resta dubitatione alcuna niela mente del uincitore, del iudice, & deli circumstanti, conio che per exemplo diremo, che uno habbia morto il suo compagno, ouero che habbia tradito il suo signore, ilche sarà denegato essere il uero; & uolendo lo infamato per tale cagione combattere interuenendo la desdicta per lo prouocante, o per lo prouocato e de necessario desdicendosi il prouocato che dica che lui lo ha morto in tal giorno, in tal loco; & per tale cagione iniqua, & falsamente desdicendo; se il prouocatore e debisogno che dica io te ho accusato de homicidio falsamente, perche nõ e uero che tu l'habbi morto; & quando la desdicta se facesse per altro facto bastaua dire io l'ho fatto, o dicto iniquamente, & contra ogni ragione, o uero como a peruerso homo traditamente fora de ogni humanita ho commessa la accusa puerfamente; o che dicesse se io confesso quello che tu dici defendendo essere il uero; & quello che io ho defensato iniustamente combattens

do e stato falso; perche me pento, & cognosco che non lo deuea fare, ne dire; si che confessasse con parole che importasseno simile effecto che non remanesse alcuna dubitatione nela mente del uincitore (como e dicto desopra) & questo quando se fara se chiamara desdicta expressa; perche ale uolte se sogliono fare tacita, quando dicesse io sono uinciuto, & superato; como disse quello nela battaglia de Padoa, delaquale de sopra habiamo facto mentione; o si dicesse non piu, perche io sono tuo prigione; o che io te prego che non me debbi amazzare, perche tu hai la ragione, che dicesse douanni la uita; o dira io me rendo, & non uoglio piu combattere fu di me quello che ti pare; io dimando la uita in gratia per misericordia; perche e in potesta tua farla, ale tue mano me remetto per morto; queste submissione satisfacendo al uincitore potra usare humanita de non amazzarlo, o per clementia udendo il iudice le parole cognoscendo lo honore, & la ragione de l'altro spartendogli saria desdicta tacitamente facta con honore del uincitore. Et nasser Baldo dice che se dicesse io me remetto nele mane tue, o al tuo iudice, o che dicesse io ho commessa difalta contra di te, perche renuntio la battaglia se debbe usare clementia per il uincitore; perche se intende che como ad homo humano se remette. Ma se dicesse io me remetto in tua mano como homo morto lo potria occidere, como e dicto de sopra. Anchora se dicesse se non piu che sono morto saria desdicta tacita, ouero se con reuerentia cercasse mercede, o perdonanza; saria desdicta manifesta quando bastasse al uincitore. Ma cercanz

do la chiara, & expresse se debbe fare satisfatione del uincitore; perche alcuna fiata gli fa per uia de excusatione; quale non e desdicta uera, ne legitima; ma e uia compositione, concordia, o transactione, & questo se fara quando l'offesa, carrico, o parola iniuriosa che fosse dicta, o fatta se potesse per iudice ad honestare uolendo ponere pace; & concordia; como ne daremo exemplo quando uno appellasse traditore un'altro, & udendo le dicte parole un'altro da parte suspetando che per lui fosseno dicte dicesse tu non dici il uero; perche non sono traditore; se l'altro replicasse dicendo io nō l'ho dicto per te, ma per quello a chi gli disse le parole; questa saria excusatione, & non desdicta; attento quando hauesse prima affirmato che era il uero che lui era traditore dicendo dapo il contrario saria desdicta manifesta, o che uno officiale andasse per lo torniamenoo con uno bastone in mano, o con la spata ordinando le gente, & donasse ad un caualiero il quale percio uolesse con lui combattere, & quello dicesse se io non lo fece per donare a te; ma casualmente senza mio proposito te toccai, non saria desdire, ma excusare il facto, anchora se dicesse io te donai senza mia intentione, ouero che non cognosceua, perche non ho facto bene, o dicesse iniustamente lo ho facto; perche non lo deuea fare, ne lo fece con mala intentione; questa non saria desdicta, ma excusatione, quando prima non hauesse facta confessione contrario; perche quello che una uolta hauesse facta contesa; & dapo se excusasse saria chiara desdicta; & se uno hauesse promesso a uno suo amico sotto la fede sua

N O N O,

sua adoperare che non fusse offeso dal suo inimico hauendo quello constretto, & hauuta promissione per fede de non lo offendere, & dopo l'offendesse mancando dela sua promessa; perche lo offeso rechiedendo lo promissore de la rotta fede de combattere con lui, dalquale fosse replicato dicendo che e uero che promisse de operar si; & tale che non fusse offeso da quello ilquale hebbe la fede de non lo offendere. Onde hauendolo offeso dapo che da lui la fede receuete li pareu hauere operato quello che promisse, considerato che non potena piu fare se non hauere la promessa per fede da lui de non offendere, & se poi e contrauenuto non se debbe a lui per fallimento imputare; questa se chiama excusatione, & non desdicta dando se per fallito; pero la causa saria per lo offeso, & per lo promissore da seguire contra lo mancatore dela fede ne lo combattere. Si che concludendo dico in quale se uoglia modo quello che fallito, colpabile, o perditore male dicente, o malefactore se dara si chiamera desdicta, hauendo prima il contrario dibattuto, excepto se per uia de excusatione, laquale exclude ogni maluasia cozitatione & proposito; & quello che fugesse dal campo saria piu uile desdicta de quella che per forza d'arme fosse facta, & per confesso, uinto, infame, & repulsato; si debbe reputare hauendo uno caualiero notitia de una donna che falsamente in adulterio era accusata delibero con arme defenderla; & conducendosi in la cita doue era nele carcere restrecta pigliata la querela de quella contra gli accusatori, quali erano doi meno con lui un'altro ualoroso caualiero, ilquale promisse essere con epsò nela defen-

L I B R O .

sione dela donna; & dato lo guagio dela battaglia, & la giornata fra tutte due le parte il caualiero col suo compagno comparfeno con l'arme deputate; & intraron li accusatori, dentro la lizza, uno de quelli non uolendo seguire la battaglia la renuntio fugendo; perche il caualiero defensore dela donna uolse solo con lo restante accusatore combattere & de lui fo uincitore; per laquale uictoria il fugitore compagno delo superato, per traditore, & desdicto, & repulsato fo condannato. In uno altro simile caso doi caualieri disfidati pur per donna contra doi altri ala giornata comparfeno armati ad cauallo; & essendo nello principio dela battaglia fugendo il suo compagno solo rimase contra li doi con liquali tanto ualorosamente combattete che alo primo corso luno per lo petto de una hasta de lanza lo trapasso; & dopo uincendo l'altro uene ad hauere de tutti doi la uictoria; il perche il suo compagno fugitore fo dato per traditore, per uinto, & per infame. Onde retornando al mio proposito dico che la desdicta e lo maggiore mancamento che possa hauere un caualiero; si che e piu honore la morte con qualche reputatione che non la desdicta uilemente laquale e infamia perpetua; perche quello che e superato e morto dal nimico po dire essere morto defensando il suo honore in quanto li basto la uita. Ma lo desdicto lui medesimo ha occiso se, & lo honore suo perpetualmente. Dicono li animosi caualieri che piu presto uoriano essere morti che desdicti; & questa e la uirile monitione che se sogliono dare a quelli che intrano nella lizza per causa de honore la infamia e tal natura che fa il uiuo morire ogni giorno, & quelli che

N O N O.

moreno con gloria per uiui nel mondo dali caualieri gloriosi, & degni sono reputati.

Se doi che uenneno a battaglia, & per loro signore cōducti a pace se uno ringratia il signore se se po dire confesso, & superato.

Cap. XXXIIII.

DOi caualieri subditi a uno Re de corona uolendone combattere a oltranza per haüere il campo securo dopo molte supplicatione, & priezheri facti per il prouocatore al suo signore finalmente lo Re comanda che tutti doi in sua prentia se conduceſſeno, nelaquale peruenuti benignamenti la pace li perſuadeua, & eſſendo per loro piu uolte de negata in fine a quelli declara che totalmente uolea che faceſſeno, o pace, o tregua; comandando expreſſamente che in niuno modo ſe deueſſeno conducere nel combattere, il perche lo rechieditore inginocchiato ſe dinanzi al Re gli referite gratie; & baſandoli la mano in ſegno de gratia facta per hauerli denegata la battaglia, per lo quale acto ſo per huomo uiliſſimo da molti caualieri reputato che diſſeno, & uoleano per efficace ragione ſoſtenere che l'acto del ringratiare la maieſta del Re ſo una meza deſdicta con uilita mixta hauendo comandato che non ſe deueſſe combattere che era contra il ſuo propoſito hauendo a battaglia rechieſto il ſuo nimico; il perche ſo dato lo honore alo rechieſto ilquale ſempre rimafe ne li ſoi propoſiti denegando lo decreto del Re che interdiffe la battaglia, loquale per gratia lo rechieditore ſe lo repn

to dal Re como e dicto, & fo per cio reputato uile.

Se quattr o caualieri doi per doi sono disfidati a oltranza
se doi possono andare a ferire uno solo. Ca. XXXV.



ombattendo quattro caualieri partiti a oltranza sopra una querela quali comparsero ala giornata; & intrati in liza in caso che uno de li doi fugesse, ouero renuntiansdo la querela, ouero non combattesse desdicendose; & gli altri doi nimici uolesseno combattere con quello che solo restasse; perche lo solo acceptando uolere con loro combattere, ouero prima con l'uno, & poi con l'altro uolere seguire la battaglia allegasse uolendo gli doi combattere con epsò insieme, Attento che la battaglia e ad tutta oltranza de una quierela e de necessario che solo da tutti se defenda. Se dimanda se e tenuto combattere uno solo contra de doi ad un tempo. Se risponde de si; per ragioni chel caso e de oltranza doue e permesse combattere con ogni auantagio pero la fuga e desdicta del fugitore, il quale se reputa per uinto si como accadendo che il primo tracto luno fosse morto deueria lo remanente solo con li doi la battaglia finire essendo intrato in liza glie forzato se debba da tutti defendere ne gli uale la scusa per essere il suo compagno uinto per la fuga & cosi anchora quando dentro la liza se retrouasseno desdicendose luno li doi inimici potranno iustamente fare l'altro desdire; si como e dicto che gli tre Romani, quali combatterono con gli Albani essendone gli doi morti nel principio dela

battaglia fo a l'ultimo lo Romano solo deli altri uincitori como Liuiio referisse; in un' altro capitolo e narrato, & posto che fosseno conuenuti che in prima se deuesse con luno, & po con l'altro combattere essendo uinto d'al primo, & desdicto uolendo con l'altro compagno del suo fuzgitore combattere non potria per ragione chela uictoria de luno e acquistata in fauore de l'altro compagno; & trouandose una uolta desdicto non potria piu con l'altro per quella causa combattere, per respecto che la desdis Etali ha posto silentio, & per cio se po repulsare; & quello che non hauesse combattuto po dire uincendo il suo compagno lui anchora essere uincitore; attento che la desdis Etali e commune, & luno la uictoria de l'altro debbe gaudere; ma succedendo la morte naturale in l'huomo crederia chel remanente non fosse tenuto a combattere con gli doi; perche il caso saria impedimento de Dio, perloquale legitimamente se potria excusare; como accadendo altro iusto accidente lo excusaria; si como e dicto de sopra in lo capitolo de impedimenti, & diremo appresso.

Se doi disfidati da doi altri a oltranza; & uno se inferma se se debbe aspettare la sanita del infermo. C. XXXVI.



Esta da uedere si doi fosseno desfidati per guagio de battaglia per uolere con altri doi combattere a oltranza succedendo impedimento de infirmitate a luno se iusta cosa e aspettare la sanita delo infermo se dice desi; quantums che la battaglia sia de oltranza; perche se gli reserua.

N O N O

perche offende traditamente, & contra lo timore deli capituli como quello che senza disfida offendesse, ouero andando ala battaglia per camino, o fornita la battaglia, ouero in caso doue offendere; sccondo la regione de l' arme nõ potesse resta traditore.

Se doi caualieri combattendo a capituli se per noue iniurie se possono rompere quelli. Cap. XXVIII.



Ntra doi armigeri in liza per causa de impresa toccata, liquali haueano per capituli cõ l'arme deputate, & con colpi determinati combattere. Et non hauendo fornito lo numero de tutti gli tracti circa la fine dela battaglia, lo portatore dela impresa di se al suo nimico chiamandolo traditore che se deue se defendere se fo se ualoroso; perche iniuriato de tutte iniuria seguito la battaglia passando l'ordine dela impresa, & lo termine deli capituli, & deli deputati tracti offendendo lo nimico, & contra lui pugnando, lo iniuriato uenne a uincere, & piglio prigione lo iniuriante con grandissimo suo deshonore; per laqualcosa lo preso, & superato disse dinanzi al iudice che era traditore quello che contra gli capituli dela impresa hauealo traditamete contra li pacti superato, dicendo non essere uinto, & fornita la quantita deli tracti determinati dela battaglia hauea offeso, & percio era rimasto uincitore, ad chi per l'altro era replicato che fo licito uiolare l'ordine deli capituli dela sua impresa per noua causa che per sua cagione soprauenne nela battaglia, Attento che da lui fo traditore appellato, laquale iniuria meritaua subito uendetta senza alcuno interualo
lo de

lo de tempo perche neli soi capituli non era notato che lo potesse iniuriare senza penitentia. Et hauendose lui deshonestato se lo castigo fo presto, non se gli debbe a mancamento imputare. Ad che lo perditore respondeua, che benché lo hauesse iniuriato lo debbe prima desfidare, che offendere, Et auisarlo per la iniuria recepta che sopra de quella se hauesse possuto defendere difora l'ordine dela impresa; perche non lo poteua offendere per noua querela senza disfida; attento che lui staua ala sicura per l'ordine dela impresa, Et per li deputati tracti che erano forniti; finalmente fo per lo uincitore replicato che se deuea tenere disfidato essendone con l'arme in mano hauendolo appellato traditore che deuea sapere per le sue parole deuea procedere lo assalto delo coltello; Et hauendo lui prouocato contra li soi capituli poteua essere certo che trouandose con la spada in mano con l'accesa cholera ne l'hora che la iniuria receuete li deuea fare ala sua proposta senza aspettare piu tempo con la spada conueniente risposta; onde essendo lui prima contrauenuto ali soi medesimi capituli e stato a esso anchora licito per suo dispetto preualicarli; perche se dimanda al iudice se debba tal caso per iustitia determinare intese le ragione dele parte fo determinato chel toccatore dela impresa fu l'atto dela battaglia essendo iniuriato traditore hebbe iusta querela offendere lo suo nimico iniuriante, Et passare li termini deli capituli dela impresa per hauerli lui contrauenuti prouocando l'altro per chiamarlo traditore; perche non gli bisognaua altra disfida considerato chel prouocatore iniuriua se debbe preparare ala re

LIBRO

sposta delo nimico iniuriato senza disfida, laquale fare se debbe quando non gli apparesse offesa del nimico stando l'altro sicuro perche quando sono tutti doi con le spate in mano in atto de combattere non e necessaria altra disfida; perche lo prouocatore se intende essere disfidato quando ha prouocato a iniuria lo inimico che con lui combatte con intentione de honore ogni prouocatione che fara in battaglia recerca subito risposta condegna; & perche la iniuria de traditore; & tale che recerca piu lo combattere che altro caso, & per respecto lo iniuriato resteria traditore quando non se uendicasse, in modo che ala corte del suo signore non potria comparere senza infamia, & saria da tutta le cauallaria per uile, & infame reputato fin ad tanto che non hauesse purgato la sua infamia per questo potete per noua causa offendere; pero piu saria stata iustificata la causa hauendo dicto defendite sopra di questo chioze monstrero che menti che io sia traditore haueria piu infamamente insultato.

Se un caualliero porta una impresa, & e toccata da tre cauallieri quale debbe essere il primo in battaglia.

Capitulo.

XXIX.



Rriuardo un caualliero in una cita nobilissima abundante de molti gentil homini, & cauallieri cortisani con una impresa nelaquale hauea manifestato chel toccatore de quella de

uesse con lui combattere; succede che essendo in corte del principe signore de quella, fo da tre caualieri in un mesesimo giorno toccata fra deliquali ui era un Conte; & essendo da tutti rechiesto era de necessario per satisfactione del suo honore combattere con tutti tre. Se dimanda quale de loro debba prima satisfare nela battaglia. Atteto che lo Conte allegaua como a piu degno deueua lui prima che gli altri col caualieri conduserse ale mine; & un deli caualieri diceua perche lui fo primo toccatore deueua lui prima la battaglia incominciare; lo terzo & l'ultimo opponeua che deuea primo lui combattere per cagione che se era conuenuto col portatore dela impresa dela giornata, & haueano loco, & iudice trouati, & de ogn'altra cosa necessaria se erano insieme preparati facta la electione dela quale con gli altri non era anchora conuenuto il suo nimico; perche il portatore diceua che era in arbitrio de sua uolunta lo combattere con lo primo deliberaua. & essendo gli la uita bastata dapo prima la battaglia haueua la seconda, & la terza con gli altri seguitata. Se dimanda al iudice con quale de loro debbe prima incominciare. Et perche de sopra una simile questione e narrata de quello che prigione de tre se retrouaua eendo da tutti insieme rechiesto doue li nostri Iuristi dicono molte cose; & fanno grande distinctione che deuea andare a quello che prima haueua la fede promessa, ouero al primo rechieditore, ouero a quello daloquale recauendo li lettere prima la aperse; altramente potra primo andare a cui che meglio gli parera. Così tornando al caso nostro possiamo donare molte ragione es-

ficacissime, per quale possiamo dimostrare si como ogn' uno de loro potria essere il primo, & lo elegere non saria in sua uolunta uolendo satisfare a luno in preiudicio de l'altro per respecto che potria essere morto da quello che prima respondesse; perche essendo gli altri impediti de non potere la uirtu de loro animo dimostrare saria lo honore de quello dal primo combattente occupato. Pero io diria che deuesse al Conte satisfare, ouero per sorte dela fortuna elegere il primo combattitore, & se non, che a l'arbitrio del iudice se remetteste.

De uno che uincesse il nimico in battaglia de impresa con arme piu ligiere; se debbe essere uincitore.

Capitolo XXX.

SE dimanda una questione de uno che porta in presa per combattere a piedi con quello che la tocca con arme da caualiero con spate oueramente con accie; & essendo uno de loro armato de arme piu ligiero de l'altro per essere piu adiutante, & destro nel offendere, & nel defendere de sua persona, & con tale auiso obtenesse la uictoria dal nimico, si se potesse opponere per il perditor hauendo rotto lo pacto che neli capituli era notato che non deuesse iustamente essere uincitore; perche era de combattere con equale arme, si como de sopra e narrato; perche combattendo per impresa con arme retracte deserisce da quelle de oltranza; & per

N O N O

questo non e permesso fraude, ne inganno adoperargli per
 superare lo nimico . Pero dico se quello ilquale misse la
 querela cognobbe l'auantagio de l'arme de l'altro pugnans
 do con la conditione de quelle perdendo non se potria iusta
 mente in niuno modo del compagno aggrauare. Ma in ca
 so che non lo hauesse ueduto , ne cognosciuto lo auantagio
 del nimico retrouandose offeso; se potria dela fraude lamen
 tare; ne deueria hauere lo honore q̃llo che con malitiosa,
 & occulta arte ha superato lo inimico. Ma essendo l'ar
 me legiere non se potria dire essere fraude commesso per lo
 portatore de quelle; pero me remetto al migliore iudicio
 de cauallaria recordandome de un nostro caualliero che cō
 battendo con un' altro per impresa , ouero per uirtu in bat
 taglia de accia portò un cimero de subaro inargentato in
 su l'elmo ; in modo che con lo reparò deli subari tutta la
 giornata al campo se defenso ; perche l'altro sguarnito de
 tale cautela receuendo un colpo insu la testa subito stordis
 to a terra casco. & simile caso de sopra per noi e stato ras
 gionato de quello che porto arnesi de charta de coiro in ar
 gentati uincendo per la legiereza lo suo nimico; so iudicas
 to essere iusto uincitore.

Se doi inimici che stanno in tregua , & uno
 porta una impresa sel inimico tocca
 dola il portatore potra schis
 fare la battaglia. Capis
 uolo. XXXI.



Eguendo nello presente tractato de doi che portano impresa per combattere nasce una noua dimanda chel portatore dela impresa hauea un capitale nimico con ilquale hauea tregua de non se offendere per certo tempo . Et essendo da quello ueduto nouamente portare impresa dapo la fermata tregua per segno de combattere con quale se uoglia persona che quello presumesse toccare uoluntoso de uenire con lo suo nimico ale mano subito ando ; Et tocco la impresa non obstante la tregua che fra loro haueano composta . . . Se dubita sel portatore dela impresa potra combattere , o per la tregua denegare non essendo fornito lo tempo dele inducie de quella . Et sel toccatore potra hauendola toccata constringerlo nello combattere finita la tregua ; perche pare obligandose ad ogni persona che la toccasse non excludendone alcuno non lo potere iustamente refutare , anchora che con epso hauesse tregua . . . Si como de sopra e dicto in un capitolo che non se uene a rompere la pace quando dapo de quella noua offesa soprauenesse se potria iustamente combattere . . . Ma in tale caso non po lo nimico chi ha facto tregua con l'altro toccando la sua impresa rompendola uenire nel combattere quando l'altro lo recusasse con dire che sua intentione non fo cacciando fora la impresa se gli intendessero li soi nimici con liquali hauea tregua , ne se potria dire essere noua causa de offesa . Ma se haueria da intendere se durando la tregua quello hauesse la impresa toccata sel portatore fosse obligato fornito il termine per la toccata combattere . Remota ogni dubitatione se risponde che

quando l'hauesse toccata nel tempo che la tregua duraua non pote contra la promissione de quella fare stomesa contra il nimico, ouero disfida toccandola ne cercare de nouo causa per laquale potesse con epso cōbattere. Et impero non hauendo possuto in tal tempo toccare la impresa non e obligato lo portatore cōbattere con lui quella finita se dal principio non la potesse iustamente tocata per cagiōe che la tregua non era fornita, stomesa non potea fare. Anchora che pussato lo termine lo recercasse per la toccata iniusta fora de tempo facta, perche non fō ualida non sara tenuto respōdere excepto se de nouo fornita la tregua de nouo la retocasse che saria noua obliganza, & licita facta a tempo saria constrecto cōbattere per la noua disfida de toccata. Et questa e la uera sententia che per iustitia se troua in tale caso determinata, laquale apertene piu a doctori Iuristi, che a cauallieri.

Se uno caualliero porta una impresa singulare, & uinto se dapoi po essere dali cauallieri repulsato. Ca. XXXII.



Da uedere anchora sopra de quelli che portano impresa de singulare battaglia combattendo con alcuno caualliero secondo l'ordine & capituli dela impresa del portatore dal quale fosse superato, & uinto; se per tal causa potra essere repulsato da altro caualliero netto de sconfitta. Se dimanda & risponde de no; perche si como de sopra habiamo detto, & expressamente declarato che quando non si combatte per causa de honore, per uirtu, o per impresa non e ad

LIBRO

ad tutta oltranza doue e necessario che se giura nelo intrare delo campo, & ha se d'aspettare morte, o desdisctu; onde essendo nela battaglia de ipresa uinto nō incorre infamia alcuna, plaquale merita essere repulsato, ma restera cō altro deshonore, & uituperio che sara gloria, & honore del nictore; pero il piu dele uolte sogliono perdere li portatori de l'iprese; pche pcede da fausto de superbia, & cō la ferocita de loro aio uāno tērando Dio; & gli hoī morē dose senza necessita alcuna de loro honore, & fama. Como intrauenne alo signore de cāpi trouādosī in toscana i uno exercito per uolere tentare li caualieri che in quello se re trouauano cauo fora una impresa per cōbattere cō chi quella hauesse toccata laquale porto longo tempo nel braccio; perche mouendosi un famiglio de homo d'arme delo exercito inimico gagliardo, & animoso inuio per uno trombetta la imbasciata a quel signore che in tal giornata fosse in ordine a cauallo armato de l'arme sue in una pianura che luno, & l'altro exercito terminaua che lui saria uenuto armato similmente per sātisfare la uolunta de sua signoria nel toccare dela impresa, & combattere con lui a incontro; perche lo signore armato nela giornata in ordine inel deputato loco comparse, doue interuenendone molti caualieri soi compagni con admiratione disseno al signore de castelli, & capo de squadre. Attēto che ācho ra era nobile de sangue non deueua pigliare impresa con uno saccomano; ma che dauesse solamente era a, un suo paro respondere, & chel deuesse quello fare aspettare da un simile suo famiglio lo consiglio deliquali resitando

uolse seguire il suo proposito preparandosi al loco ordinato a correre con grande pompa aspectaua il suo nimico, il quale arditamente deliberato de combattere con uno maggiore uenendo sopra un bon cauallo con paramento, & lanze negre nelequale de lictire bianche era lo motto che diceua ala morte ala morte senza altra cerimonia ad segno dela trombetta strinse il suo cauallo, & impetuosamente corse contra del signore; ilquale gagliardo & animosamente lo aspectaua assignando nela uista il ferro con tutto il tronco dela lanza fra gliocchi il naso li passo un palmo dela parte de drieto; perche con grande honore se ritorno al suo exercito, dalquale da tutti benignamente fo recepito & accarriato; il ferito signore che con pena se potte desferrare medicato, & guarito dela ferita, finche uisse porto il uiso guasto per la gran cicatrice dela ferita che manifestamente tutta la faccia deturpata demostroaua; perche fo exemplo de gli altri de non correre mai cauallo se non alo bisogno; pero il signore che da colui fu superato non haueria deuuto in altra pugna essere repulzato; per benche molte uolte fusse stato uinto in battaglia che non fusse de tutta oltranza, ne per causa d'honore. Ma essendo per impresa, per uoto, o per experimtare la uirtu de l'animo debbe essere da ogni bon cavaliero acceptato.

Del fine dela battaglia de oltranza. Capite

tulo. XXXIII.

capite

L I B R O



Lo fine de ogni singulare battaglia de oltranza facta per causa de honore e morte, ouero desdicta, o confessione expressa del contrario de quello perloquale ad combattere sara conducto per forza d'arme, & sara assimigliata al tormento che neli malefici se sogliono per lo iudice dare per trouare nel dubio delicto la uerita dela causa (como e dicto disopra) & tale desdicta se ricerca farsi, o per lo prouocato; o per lo prouocatore che fosse uinto, o superato per forza d'arme; & la desdicta, o confessione debbe essere chiara, & netta; per modo che non resta dubitatione alcuna nela mente del uincitore, del iudice, & deli circumstanti, conio che per exemplo diremo, che uno habbia morto il suo compagno, ouero che habbia tradito il suo signore, ilche sara denegato essere il uero; & uolendo lo infamato per tale cagione combattere interuenendo la desdicta per lo prouocante, o per lo prouocato e de necessario desdicendosi il prouocato che dica che lui lo ha morto in tal giorno, in tal loco; & per tale cagione iniqua, & falsamente desdicendo; se il prouocatore e debisogno che dica io te ho accusato de homicidio falsamente; perche no e uero che tu l'habbi morto; & quando la desdicta se facesse per altro facto bastaua dire io l'ho facto, o dicto iniquamente, & contra ogni ragione, o uero como a perverso homo traditamente fora de ogni humanita ho commessa la accusa puersamente; o che dicesse se io confesso quello che tu dici defendendo essere il uero; & quello che io ho defensato iniustamente combattendo

N O N O.

do e stato falso; perche me pento, & cognosca che non lo deuea fare, ne dire; si che confessasse con parole che importasseno simile effecto che non remanesse alcuna dubitatione nela mente del uincitore (como e dicto desopra) & questo quando se fara se chiamara desdicta expressa; perche ale uolte se sogliono fare tacita, quando dicesse io sono uinciuto, & superato; como disse quello nela battaglia de Padoa, delaquale de sopra habiamo facto mentione; o si dicesse non piu, perche io sono tuo prigione; o che io te prego che non me debbi amazzare, perche tu hai la ragione, che dicesse douani la uita; o dira io me rendo, & non uoglio piu combattere fa di me quello che ti pare; io dimando la uita in gratia per misericordia; perche e in potesta tua farla, ale tue mano me remetto per morto; queste submissione satisfacendo al uincitore potra usare humanita de non amazzarlo, o per clementia udendo il iudice le parole cognoscendo lo honore, & la ragione de l'altro spartendogli saria desdicta tacitamente facta con honore del uincitore. Et misser Baldo dice che se dicesse io me remetto nele mane tue, o al tuo iudice, o che dicesse io ho commessa difalta contra di te, perche renuntio la battaglia se debbe usare clementia per il uincitore; perche se intende che como ad homo humano se remette. Ma se dicesse io me remetto in tua mano como homo morto lo potria occidere, como e dicto de sopra. Anchora se dicesse non piu che sono morto saria desdicta tacita, ouero se con reuerentia cercasse mercede, o perdonanza; saria desdicta manifesta quando bastasse al uincitore. Ma cercans

do la chiara, et expressa se debbe fare satisfactione del uincitore; perche alcuna fiata gli fa per uia de excusatione; quale non e desdicta uera, ne legitima; ma e una compositione; concordia, o transactione, et questo se fara quando l'offesa, carrico, o parola iniuriosa che fosse dicta, o fatta se potesse per iudice ad honestare uolendo ponere pace; et concordia; como ne daremo exemplo quando uno appellasse traditore un'altro, et udendo le dicte parole un'altro da parte suspetando che per lui fosseno dicte dice se tu non dici il uero; perche uon sono traditore; se l'altro replicasse dicendo io no l'ho dicto per te, ma per quello a chi gli disse le parole; questa saria excusatione, et non desdicta; attento quando hauesse prima affirmato che era il uero che lui era traditore dicendo dapo il contrario saria desdicta manifesta, o che uno ufficiale andasse per lo torniameno con uno bastone in mano, o con la spata ordinando le gente, et donasse ad un caualiero il quale percio uolesse con lui combattere, et quello dicesse se io non lo fece per donare a te; ma casualmente senza mio proposito te toccai, non saria desdire, ma excusare il facto, anchora se dicesse io te donai senza mia intentione, ouero che non cognosceua, perche non ho facto bene, o dicesse iniustamente lo ho facto; perche non lo deuea fare, ne lo fece con mala intentione, questa non saria desdicta, ma excusatione, quando prima non hauesse fatta con resa incontrario; perche quello che una uolta hauesse fatta contesa; et dapo se excusasse saria chiara desdicta; et se uno hauesse promesso a uno suo amico sotto la fede sua

N O N O, -

sua adoperare che non fusse offeso dal suo nimico hauendo quello constrecto, & hauuta promissione per fede de non lo offendere, & dopo l'offendesse mancando dela sua promessa; perche lo offeso rechiedendo lo promissore de la rotta fede de combattere con lui, dalquale fosse replicato dicendo che e uero che promisse de operarfi; & tale che non fusse offeso da quello ilquale hebbe la fede de non lo offendere. Onde hauendolo offeso dapo che da lui la fede receuete li pareua hauere operato quello che promisse, considerato che non poteua piu fare se non hauere la promessa per fede da lui de non offendere, & se poi e contrauenuto non se debbe a lui per fallimento imputare; questa se chiama excusatione, & non desdicta dandosi se per fallito; pero la causa saria per lo offeso, & per lo promissore da seguire contra lo mancatore dela fede ne lo combattere. Si che concludendo dico in quale se uogliam modo quello che fallito, colpabile, o perditore male dicente, o malefactore se dara si chiamera desdicta, hauendo prima il contrario dibattuto, excepto se per uia de excusatione, laquale exclude ogni maluasia cogitatione & proposito; & quello che fugesse dal campo saria piu uile desdicta de quella che per forza d'arme fosse facta, & per confesso, uinto, infame, & repulsato; si debbe reputare hauendo uno caualliero notitia de una donna che falsamente in adulterio era accusata delibero con arme defenderla; & conducendosi in la cita doue era nele carcere restrecta pigliata la querela de quella contra gli accusatori, quali erano doi meno con lui un'altro ualoroso caualliero, ilquale promisse essere con esso nela defen-

L I B R O

sione dela donna; & dato lo guagio dela battaglia, & la giornata fra tutte due le parte il cauallero col suo compagno comparsono con l'arme deputate; & intraron li accusatori, dentro la lizza, uno de quelli non uolendo seguire la battaglia la renuntio fugendo; perche il cauallero desensore dela donna uolse solo con lo restante accusatore combattere & de lui fo uincitore; per laquale uictoria il fugitore compagno delo superato, per traditore, & desdicto, & repulsato fo condannato. In uno altro simile caso doi cauallieri disfidati pur per donna contra doi altri ala giornata comparsono armati ad cauallo; & essendo nello principio dela battaglia fugendo il suo compagno solo rimase contra li doi con liquali tanto ualorosamente combattete che alo primo corso luno per lo pecto de una hasta de lanza lo trapasso; & dopo uincendo l'altro uene ad hauere de tutti doi la uictoria; il perche il suo compagno fugitore fo dato per traditore, per uinto, & per infame. Onde retornando al mio proposito dico che la desdicta e lo maggiore mancamento che possa hauere un cauallero; si che e piu honore la morte con qualche reputatione che non la desdicta uilemente laquale e infamia perpetua; perche quello che e superato e morto dal nimico po dire essere morto defensando il suo honore in quanto li basto la uita. Ma lo desdicto lui medesimo ha occiso se, & lo honore suo perpetuamente. Dicono li animosi cauallieri che piu presto uoriano essere morti che desdicti; & questa e la uirile monitione che se fogliono dare a quelli che intrano nela lizza per causa de honore la infamia e tal natura che fa il uiuo morire ogni giorno, & quelli che

N O N O,

moreno con gloria per uini nel mondo dali caualieri gloriosi, & degni sono reputati.

Se doi che uenneno a battaglia; & per loro signore cōduetti a pace se uno ringratia il signore se se po dire confesso, & superato. Cap. XXXIIII.

DOi caualieri subditi a uno Re de corona uolendone combattere a oltranza per haüere il campo sicuro dopo molte supplicatione; & priegheri facti per il prouocatore al suo signore finalmente lo Re comanda che tutti doi in sua presentia se conduceßeno, nelaquale peruenuti benignamente la pace li persuadeua; & essendo per loro piu uolte denegata in fine a quelli declara che totalmente uolea che faceßeno, o pace, o tregua; comandando expressamente che in niuno modo se deueßeno condücere nel combattere, il perche lo rechieditore inginocchiato se dinanzi al Re gli referite gratie; & basandoli la mano in segno de gratia facta per hauerli denegata la battaglia, per lo quale acto fo per huomo uilissimo da molti caualieri reputato che disseno, & uoleano per efficace ragione sostenere che l'acto del ringratiare la maiesta del Re fo una meza desdicta con uilita mixta hauendo comandato che non se deueße combattere che era contra il suo proposito haüendo a battaglia rechießto il suo nimico; il perche fo dato lo honore alo rechießto ilquale sempre rimase ne li soi propositi denegando lo decreto del Re che interdiffe la battaglia, loquale per gratia lo rechieditore se lo repn

to dal Re como e dicto, & fo per cio reputato uile.

Se quattr o cauallieri doi per doi sono disfidati a oltranza se doi possono andare a ferire uno solo. Ca. XXXV.



ombattendo quattro cauallieri partiti a oltranza sopra una querela quali comparsero ala giornata; & intrati in liza in caso che uno de li doi fugesse, ouero renuntiasse do la querela, ouero non combattesse desdicendose; & gli altri doi nimici uolesseno combattere con quello che solo restasse; perche lo solo acceptando uolere con loro combattere, ouero prima con l'uno, & poi con l'altro uolere seguire la battaglia allegasse uolendo gli doi combattere con esso insieme, Attento che la battaglia e ad tutta oltranza de una querela e de necessario che solo da tutti se defenda. Se dimanda se e tenuto combattere uno solo contra de doi ad un tempo. Se risponde de si; per ragione chel caso e de oltranza doue e permesse combattere con ogni auantagio pero la fuga e desdicta del fugitore, il quale se reputa per uinto si como accadendo che il primo tracto luno fosse morto deueria lo remanente solo con li doi la battaglia finire essendo intrato in liza glie forzato se debba da tutti defendere ne gli uale la scusa per essere il suo compagno uinto per la fuga & cosi anchora quando dentro la liza se trouasseno desdicendose luno li doi inimici potranno iustamente fare l'altro desdire; si como e dicto che gli tre Romani, quali combatterono con gli Albani essendone gli doi morti nel principio dela

battaglia fo al'ultimo lo Romano solo deli altri uincitori como Liuiio referisse; in un'altro capitolo e narrato, & posto che fosseno conuenuti che in' prima se deuesse con luno, & po con l'altro combattere essendo uinto dal primo, & desdicto uolendo con l'altro compagno del suo fuzgatore combattere non potria per ragione chela uictoria de luno e acquistata in fauore de l'altro compagno; & trouandose una uolta desdicto non potria piu con l'altro per quella causa combattere, per respecto che la desdicta li ha posto silentio, & per cio se po repulsare; & quello che non hauesse combattuto po dire uincendo il suo compagno lui anchora essere uincitore; attento che la desdicta e commune, & luno la uictoria de l'altro debbe gaudere; ma succedendo la morte naturale in l'huomo crederia chel remanente non fosse tenuto a combattere con gli doi; perche il caso saria impedimento de Dio, perloquale legitimamente se potria excusare; como' accadendo altro iusto accidente lo excusaria; si como e dicto de sopra in lo capitolo de impedimenti, & diremo appresso.

Se doi disfidati da doi altri a oltranza, & uno se inferma se se debbe aspettare la sanita del infermo. C. XXXVI.

Resta da uedere si doi fosseno desfidati per guagio de battaglia per uolere con altri doi combattere a oltranza succedendo impedimento de infirmitate a luno se iusta cosa e aspettare la sanita delo infermo se dice desi; quantunche la battaglia sia de oltranza; perche se gli reseruano.

LIBRO

tutti li iusti impedimenti che accadeffeno, & nela conuentione se intende che tutti debbano comparere ala giornata in quello stato de salute, nelquale se retrouano quando se desfidarō; & perche la infirmita e impedimento de Dio, & dela natura doue non se po prouedere; & farria se iniuria alo compagno delo infermo non aspectare insino che fusse libero uolendo doi contra de uno combattersere non saria iusto anzi saria loro carico; & perche (si come e dicto de sopra) lo caso e fortuito, nelqual non se po prouedere per euitare ogni impedimento per lo honore de tutte le parte; se dice: che uno che tenesse guagio de battaglia con altro non debbe inanzi la giornata in altra battaglia comparere, ne intrare in alcuno intorniamento, ne debbe exponere la sua persona doue potesse incorrere periculo de caso, perloquale potesse essere nela giornata impedito; conio se potria essere ferito, percosso, ouero d'alcuno membro dela sua persona indebitato, & che fosse causa de non potere ala giornata comparere; & persequente essendo impedito non potria ala fama del suo honore satisfacere per suo diffeetto non saria adnesso per excusatione; in caso de oltranza saria per contumace reputato, quando se trouasse che lui fosse stato delo impedimento cagione essendogli intrauenuto senza necessita pareria che lui studiosamente hauesse lo impedimento procurato, & non adnessa la excusatione saria lo honore dato al comparente per sua contumacia, & data sententia in fauore del suo nimico che uenuto fusse ala giornata con sue arme ala battaglia preparato; perche misser Bartholomeo una questione de uno che fusse obligato in tale giorno

combattere con lo suo nimico, & inanzi il tempo commettesse un delicto per loquale deuesse essere punito de' pena corporale; & comparendo dauante al iudice quello con loquale era obligato combattere recercandolo se debba soprafedere la punitione dala colpa sine intanto che fusse assoluto dala obliganza del combattere. Se dimanda se costui debbe essere in tale petitione udito; attento che dice la lege ciuile che quando uno e tenuto ponere un gran conto de ragione al suo signore trouandose essere a morte condemnato se debbe soprafedere la executione dela pena, finche ponera lo conto. Pero Bartholo determina in tal caso; perche la punitione e de delicto non se debbe deferire la executione per la obligatione del combattere quale e cosa prohibita, & odiosa; ma nelo ponere de la ragione e fauoreuele; & cosi anchora dice de uno che fusse dato per campione in una battaglia per lo suo signore essendo quello sententiato a morte per delicto che hauesse dapo comesso non se debbe la pena soprafedere, ne deferire per essere obligato de combattere per respecto che la pena e cosa publica, & lo combattere e cosa prohibita; & perche potria essere morto nela battaglia; per la qualcosa de pena del delicto non faria uindicata ueneria: la iustitia ad essere beffegiata non hauendo seguito il suo deuere per questo non se debbe admettere.

Se uno e obligato con uno altro a oltranza combattere se se fa clerico, & uene a dignita se debbe seguire la battaglia.

Capitolo. XXXVII.

L I B R O



*N*chora non se debbe lassare de deuere intendere se uno fusse obligato de combattere a oltranza a tale giornata in termine de sei mesi como se costuma, & peruenera a dignità ecclesiastica, ouero pigliara ordine sacro per osservare gli benefici che uacasseno. Se dimanda se sarà obligato a deuere combattere personalmente, ouero per campione; perche la longobarda legge, & la antiqua consuetudine era che li clerici potesseno combattere per campione uero; dapo la Decretale ha prohibito ali ecclesiastici lo pugnare, ne per loro, ne per altro per euitare gli homicidii che potesseno intrauenire per la perdita de l'anima cassando ogni altra consuetudine contrario apparesse. Et pero diremo che incontrario non essere tenuto excepto se fosse fraude in pigliare l'ordine; come e manifesto ad chi ua ala militia per euitare obligatione non gode de priuilegiu militari; como che la religione non se debbe dare ad chi e obligato pagare altri; & cosi in altre obligatione como serui, o uasalli impero, tale fraudolente clerico, o monaco se desdica, o combatta seco; & non lo facendo se po bandire per contumace dando lo iudice, lo honore, & le spese alo rechieditore che compare como lo ministro de l'ordine si pagare gli debiti de le robbe de lo monaco a soi debitori. Dico adunque che cessando la fraude uno ecclesiastico non debbe combattere con uno altro cauagliero, ma facendosi ecclesiastico per fraude debbe comparere, & non debbe la prima promettere.

De uno che disfida uno altro per delicto se uno terzo cas
ualiero po per epso sostenere la querela, & intrare
nela battaglia. Cap. XXXVIII.



Vando fusse uno caualliero da un' altro disfi
dato in battaglia personale per causa de un
grauissimo delicto comparendo un terzo che
dicesse alo rechieditore io ho inteso che tu
molesti un mio amico per tale delicto che
tu dici per lui essere conimesso per tua infamia, & deshono
re; perche io te auiso che lui e innocente de tale cosa;
& sono io scommittore de quello quale uoglio sostenere,
& delibero contra di te desensare quante fiate tu dira il
contrario; perche mi pare hauere facto bene prenden
do in me la querela; & se replica io non uoglio con te
contendere, perche non sono da te iniuriato, & da
l'altro me sento offeso; dimandasi se questo terzo po il cõ
pagno liberare pigliando in se la querela; & anchora in
per un' altro conimecto, o compagno possa combattere ces
sa in questo caso quando l'altre recusasse non uolere ses
co contendere, ma con lo principale; excepto se fusse gio
uene non storpiato, o decrepito; in tale caso potria dire
io ho commesso il delicto uoglio combattere, & non quel
lo che tu incolpi dico hauere bene facto, non sara pero
rechieditore, per respecto che uene per sequire la des
ensione sua, & delo suo compagno como terzo hauendo
commesso lo delicto, & piglia in se la prima richiesta fas
ta, per lo rechieditore, ilquale po dire uolendo, io in
tendo potere absoluere del mio rechiesto; & dapo se tu

LIBRO

dirai hauere commessa la difalta contra la fama del mio honore te uoglio con la mia spada satisfare; & quante uolte lo dirai te respondero, & faroti restare con deshonorre como che ne sei degno.

Se uno e infamato de tradimento, & e uinciuto in battaglia, & non se uolse desdire; se se tene per traditore.
Cap. XXXIX.

Sequita una dubiosa questione de desdicta de uno che uenesse ad guagio de battaglia con un'altro per causa che lo hauesse per traditore iniuriato, ilquale gli offerse farlo in battaglia desdire, & confessare non essere il uero che fosse traditore peruenendone ale mano fo dal re chieditore superato hauendolo in terra abattuto 'tutte le sue forze adopero per farlo desdire; perche lo re chiesto abattuto diceua che non se uoleua mai desdire; in modo che prima fo amazzato che se uollesse desdire. Onde lo rechieditore dimando alo iudice gli deuesse dare la sententia in suo fauore; perche hauea occiso il suo re chiesto aduersario, alquale hauea promesso farlo desdire; il perche se dubitaua per certe ragione che in fauore del morto se perduceuano chel uiuo non solamente non era uincitore, ma senza arme uinciuto, per respecto che promesse, & hauiasse offerto farlo desdire, quale non ha uendo facto non ha satisfacto ala promessa ne quella attesa, anzi lo morto per non desdirse uirilmente ha permesso prima far se occidere; che lo suo honore maculare.

N O N O

per desdicta; perche deueria lui hauere lo honore per hauere la sua promessa seruata, & fictose morire; & perche lo uiuo per essere uenuto meno de quello che promesse per essere rechieditore e stato uiuto; perche l'altro ha resistuto ale sue forze, ne se e desdicto per finche uiuo se retronaua; & po dire che la morte pose fine nello suo desdire, & dassè monitione de piu presto morto che desdicto. Incontrario se allega per parte del uiuo ilquale hauendo amazzato lo suo nimico po dire hauere facto piu che non offerse; perche morte in battaglia e una desdicta; & sono simile in effecto per questo lo morto si po dire essere desdicto; perche demonstra per la morte haue re iniustamente pugnato, & per diuino iudicio per se la uita insieme con la battaglia; & per questo uene ad essere piu che desdicto, & cosi il iudice intendendo il caso decise essere il uero che tacitamente ogni morte in substantia e desdicta; & cosi ogni desdicta per consequente e morte delo uiuo; perche offusca, & deturpa la fama delo desdicto; & cosi anchora quando se combatte ad oltranza la fine e morte, o desdicta, & sono pero assimigliati; ma tornundo al caso quello che offerse espressamente con la sua propria bocca farlo desdire. quello che constricto non se uolse desdire; perche ne incarse la morte non se po dire essere desdicto. Attento che quello desdicto promisse espressamente; per questo se deueria dare sententia che lo rechieditore non adimplite quello che promisse, & che lo morto morit e con honore non uolendose desdire; ma non se potria iustamente iudicare il uiuo essere perditore hauendo superato, & morto lo nimico

LIBRO

eo;perche la morte in battaglia data gli da grande honore;ne anchora se potria iudicare lo morto essere uincitore;quantunque habia receputo lo martyrio de la morte per non desdirse;benche gli sia piu honore quanto ala gloria militare;si come faceano gli antiqui Romani, et molti altri cauaglieri moderni hanno uoluto piu presto morire con honore che con uergogna uiuere;pero lo numero e piccolo deli cauaglieri che tale proua habiano fatta. Et dice misser Baldo grande dolcezza e nel uiuere, il perche molti se excusano con la forza, et con lo terrore de l'arme hauer sene desdicti;ma loro scusa a buoni cauaglieri d'arme non e honorata. gli cauaglieri antiqui giurauano non euitare la morte per la republica non credo se potria dare altra sententia se non como e dicto de sopra chel iudice declarasse chel prouocatore non ha adimplito la sua promessa, et dando laude al morto che con honore uolse morire per non se desdire; ne pero se deueria lo morto per uincitore pronuntiare; perche doue e la morte non se po iudicare essere uictoria, uelo uiuo essere perditore hauendo data la morte alo suo inimico; ma in caso che lo rechieditore hauesse dicto uolere prouare lo contrario, et monstrarli che hauea dicta falsita amazzandolo meritamente deueria la uictoria reportarne, ouero quando hauesse dicto io te faro desdire, et dopo combattendone lo hauesse amazzato non hauendolo lo rechiesto nela battaglia che se deuesse desdire, et il morto non hauesse dicto io non me uoglio desdire; alhora se l'hauesse amazzato senza altra resistentia faria como desdicto; et questo scriuo reseruando sempre lo uiu

dicio deli principi de arme, & de tutti gli altri cavalieri che con migliore ragione se mouesse in dare piu recta & iusta sententia.

Quale e maggiore deshonore fugire, o desdirse con la propria bocca.

Cap. XL.

Circa la desdicta me occorre un'altra dubitatione, quale faria piu deshonore desdirse uno cavaliere con la propria bocca, ouero dalo campo codardamente fugire, benchè sia desopra narrato che ogni fuga e desdicta, quantunque pare siano simili pur differiscono; perche la fuga procede da maggiore utilita che non e la desdicta considerato che lui medesimo per propria miseria se condanna, & permette senza arme farse superare; perche debbe con ogni sua forza prepararse quanto gli fosse possibile monstrare la sua uirtu per non fugire che non interuenne ad quello che con potentia del aduersario, & per forza d'arme se desdice col tormento delle ferite recepute animosamente inquanto e la sua possibilita resiste per uolere la fama delo suo honore defendere; onde se le sue ultime forze non bastarono ad uincere facendo desdicta per non morire e meno deshonore; perche la forza gli da qualche colore de iusta excusatione; & pare che sia cosa che preceda contra la propria uolunta che per forza fa desdicta; & impero lo fugire e maggiore carico che per forza d'arme desdirse; perche lo perdere con honore non uitupera tanto lo perditoro,

L I B R O

quanto lo perdere con uilta & con carico de fuga; & sempre se debbe tentare la fortuna per la uictoria, & nõ se debbe senza resistentia dare lo honore alo aduersario; perche non e maggiore iniuria delo fugire dinanzi a uno doue non se cognosce auantagio, ne maggiore reputatione s'acquista che seguitare lo inimico che per paura dinanzi te fugesse.

Finisse il nono & ultimo Libro.

*Stampato in la Inclita citta de Venetia per
Marchio Sessa, & Piero dela Serena
Compagni. Adi. X. Marzo.
M. D. XXV.*

L A V S D E O.